

# OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS

**Sindacato Unitario Assistenti Sociali**

## **PRESENTAZIONE**

IL SUNAS È NATO A ROMA NEL 1990, COME ASSOCIAZIONE SINDACALE, SU FELICE INTUIZIONE ED INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI ASSISTENTI SOCIALI CHE, UNENDOSI A COLLEGHI DI VARIE REALTÀ TERRITORIALI PIUTTOSTO AMAREGGIATI PER GLI INSUCCESSI E DELUSI DALLE VANE PROMESSE FATTE DALLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE RAPPRESENTANZE ASSOCIATIVE ALLE QUALI ALL'EPOCA ADERIVANO, AVEVANO DECISO DI FARE UNA "SCOMMESSA", CON SÉ STESSI E CON IL GRUPPO PROFESSIONALE: RIUSCIRE A CAMBIARE LA STORIA DELLA PROFESSIONE (AGGREGANDO LE ASSISTENTI SOCIALI E GLI ASSISTENTI SOCIALI DI OGNI SETTORE), FACENDOLA RICONOSCERE SUL PIANO GIURIDICO-CONTRATTUALE, VALORIZZANDONE E TUTELANDONE IN OGNI MODO E CONTESTO IL PATRIMONIO ED IL VALORE (CON L'ORDINE, PRESSO LE UNIVERSITÀ, LE ISTITUZIONI, LA SOCIETÀ, ECC.), ED AL TEMPO STESSO INTERVENIRE, IN MODO DIRETTO, IN AZIONI DI TUTELA SINDACALE E NEGOZIAZIONE, OLTRE CHE PER COLLABORARE

**ALLO SVILUPPO PIÙ EQUILIBRATO DELLE POLITICHE SOCIALI, SOCIOSANITARIE, DI LOTTA ALL'ESCLUSIONE E PER L'INCLUSIONE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ DISAGIATE E QUINDI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE NEL NS. PAESE.**

**NEL CORSO DI CIRCA TRENTA ANNI, NEL NOSTRO PAESE, SONO INTERVENUTE PROFONDE RIFORME COSTITUZIONALI (LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001) E ALTRETTANTE RIFORME CHE HANNO MUTATO L'ASSETTO ISTITUZIONALE NEL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELL'INTERO SISTEMA DEL WELFARE (ASSISTENZA, SANITÀ, PREVIDENZA), E DEL RUOLO E DELLA FUNZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE, CON IL RICONOSCIMENTO DEL TERZO SETTORE.**

**PERTANTO IL SUNAS CON IL PRESENTE NUMERO CONTINUA LA PUBBLICAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO, CHE SI PROPONE DI ILLUSTRARE QUANTO SUL PIANO LEGISLATIVO, PROGRAMMATICO ED ATTUATIVO VIENE OPERATO DALLLO STATO E DALLE REGIONI.**

**IN TALE CONTESTO ASSUME ESTREMA E FONDAMENTALE IMPORTANZA LA CONOSCENZA E LA ASSIMILAZIONE DELLE NORMATIVE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI E REGIONALI IN ORDINE ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI DELLE POLITICHE DI WELFARE.**

**PERTANTO IN OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS SONO ILLUSTRATI E COMMENTATI (PER GLI ATTI PIÙ IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI):**

- LA LEGISLAZIONE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI STATALI
- LA LEGISLAZIONE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.

**L' ARTICOLAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SI SVILUPPA PER AREE TEMATICHE RIFERITE SIA ALLA ARTICOLAZIONE FUNZIONALE CHE SI COLLEGA ALLE MATERIE INDICATE NEL DLGS.112/98, SIA A PIÙ SPECIFICI APPROFONDIMENTI DI CAMPI PIÙ "MIRATI" IN**

**RAPPORTO ALLE REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI WELFARE.**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIALE SUNAS SI RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI ASSISTENTI SOCIALI, MA A TUTTI GLI ALTRI OPERATORI SANITARI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI, ACCOMUNATI DALL'OBIETTIVO DI COSTRUIRE IL SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PROMOTORE DI OPPORTUNITÀ E DI REALIZZAZIONE DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ.**

**INFATTI TUTTI I PROFESSIONISTI DEL "SOCIALE" RAPPRESENTANO LA TESTA, IL CUORE E GLI ARTI PER L'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.**

**LA FONTE PRIMARIA PER LA REDAZIONE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS È DATA:**

- **DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, PER LO STATO, PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI, I DECRETI-LEGGE, I DECRETI LEGISLATIVI. I DECRETI, GLI ACCORDI E LE INTESE STATO-REGIONI.**
- **DAI BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI DELLE REGIONI PER CIÒ CHE CONCERNE LE LEGGI REGIONALI, GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, GLI ATTI DI INDIRIZZO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE.**

**LA CADENZA DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS HA UNA FREQUENZA MENSILE E VIENE EDITO DI NORMA IL PRIMO DI OGNI MESE.**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO È REDATTO, COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI\***

**+ GIÀ DOCENTE DI LEGISLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO L'UNIVERSITÀ STATALE ROMA TRE – CORSI DISSAIFE E MASSIFE**

**ANTECEDENTEMENTE A "OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS" SI RICHAMA L'ATTENZIONE CHE SUL SITO [WWW.ISTISSS.IT](http://WWW.ISTISSS.IT) E'**

**PRESENTE "PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS", CURATO DA LUIGI COLOMBINI, CHE DAL 2007 AL 2018 E' DISPONIBILE DAL N. 1 AL N. 260 DOVE SONO PUBBLICATI GLI ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI SULLE POLITICHE SOCIALI STATALI E REGIONALI**

**NB**

**LE LEGGI ED I PROVVEDIMENTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE RIPORTATI HANNO VALORE UNICAMENTE INFORMATIVO, E IN OGNI CASO SI RIMANDA ALLA FONTE UFFICIALE (GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO E BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI)**

# **INDICE DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS N. 55**

**UNO SGUARDO D'INSIEME**

## **STATO**

### **LAVORO**

**LA CAMERA DEI DEPUTATI CON DELIBERA 12 APRILE 2023, HA ISTITUITO UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI.**

### **MINORI**

**CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 MARZO 2023 , N. 43, È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA A NORMA DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112.**

### **PERSONE CON DISABILITÀ**

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, HA APPROVATO L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI LEGITTIMATI AD AGIRE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI.**

### **PREVIDENZA**

**SI RIPORTANO I PROVVEDIMENTI DELLE SPECIFICHE CASSE PER CIÒ CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN WELFARE INTEGRATIVO**

### **PROTEZIONE UMANITARIA**

**IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON ORDINANZA 7 APRILE 2023 HA DETTATO ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURARE IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN TERRITORIO ESTERO IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN ATTO NEL TERRITORIO DELL'UCRAINA.**

**CON LA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 46, È STATO CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA**

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CON IL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44 SONO DETTATE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CON RIFERIMENTO, FRA L'ALTRO ALLA RIDEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FAMIGLIA, ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA PENITENZIARIA.

## SANITÀ

IL MINISTERO DELLA SALUTE CON DECRETO 23 DICEMBRE 2022 HA RIPARTITO LE RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE.

CON ORDINANZA 28 APRILE 2023 VENGONO DETTATE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 CONCERNENTI L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

## TERZO SETTORE

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 FEBBRAIO 2023 È STATO RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY CON DECRETO 4 APRILE 2023 HA DISPOSTO LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA COOPERATIVA SOCIALE.

## REGIONI

### AMINISTRAZIONE REGIONALE

LA REGIONE BASILICATA CON L.R. 18 APRILE 2023, N.8 HA RATIFICATO L'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 30 MARZO 2023, N. 414 HA ADOTTATO IL , PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025 DELLA REGIONE PUGLIA.

LA REGIONE SARDEGNA CON L.R. 14 APRILE 2023, N. 3 HA RATIFICATO L'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LA REGIONE VENETO CON DGR 21 MARZO 2023, N. 284, IN RELAZIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA (PNR) 2023 HA APPROVATO IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE DEL VENETO.

CON DGR 29 MARZO 2023, N. 325, IN RELAZIONE AL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 DEL COMPARTO HA APPROVATO L' ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ED INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI.

## ANZIANI

LA REGIONE VENETO CON DGR 7 APRILE 2023, N. 399 HA APPROVATO IL , PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - ESTATE 2023.

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

LA REGIONE LOMBARDIA CON DCR 4 APRILE 2023, N. XII/9 HA ISTITUITO LA COMMISSIONE SPECIALE «TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI» .

LA REGIONE MARCHE CON DGR 13 APRILE 2023, N. 499, DGR 1613/2020 HA DETTATO DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE O EX DETENUTI, NEL SETTORE AGRICOLO. ANNUALITÀ 2023. IMPORTO € 15.000,00.

LA REGIONE UMBRIA CON DAL 4 APRILE 2023, N. 308, IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE PER IL CENSIMENTO DELLA STRUMENTAZIONE INUTILIZZATA, NECESSARIA PER LA DIAGNOSTICA IMMAGINI, DA DESTINARE ALLE CARCERI UMBRE.

#### DIFESA DELLO STATO

LA REGIONE LOMBARDIA CON DCR 4 APRILE 2023, N. XII/7 HA ISTITUITO LA COMMISSIONE SPECIALE «ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ.

#### DIPENDENZE

LA REGIONE FRIULI V.H. CON DGR 24 MARZO 2023, N. 548, HA ADEGUATO LE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER LA TERAPIA RIABILITATIVA DELLE DIPENDENZE.

#### ENTI LOCALI

LA REGIONE LOMBARDIA CON DCR 4 APRILE 2023, N. XII/8, HA ISTITUITO LA COMMISSIONE SPECIALE «AUTONOMIA E RIORDINO AUTONOMIE LOCALI».

LA REGIONE VENETO CON DGR 29 MARZO 2023, N. 322, CRITERI E MODALITÀ PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI, PER L'ANNO 2023, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO), DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ED ENTI MONTANI), DELL'URPV (UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO) E DELL'ANPCI (DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA). L.R. 8.05.1980, N. 43 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

#### FAMIGLIA

LA REGIONE VENETO CON DGR 29 MARZO 2023, N. 334 HA AVVIATO LA, SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI "MEDIAZIONE FAMILIARE" NEL TERRITORIO REGIONALE MEDIANTE GEMELLAGGIO TRA REGIONE DEL VENETO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE PIEMONTE, REGIONE MARCHE E REGIONE UMBRIA - PROGETTO "SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER I NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE" DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FINANZIATO A VALERE DEL PON INCLUSIONE 2014/2020.

#### GIOVANI

LA REGIONE MOLISE CON DGR 16 FEBBRAIO 2023, N. 32 HA ADERITO AL PROGETTO DENOMINATO "YOUTH HUB" IN FAVORE DEI GIOVANI NEET DEL COMUNE DI CAMPOBASSO.

LA REGIONE VENETO CON DGR 26 APRILE 2023, N. 479, HA APPROVATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E DEL RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI AL PROGETTO "GIOVANI E GENERATIVITÀ" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1206 DEL 4 OTTOBRE 2022

#### IPAB

LA REGIONE LAZIO CON REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2023, N. 1, HA APPROVATO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 3- BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 2 (RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

#### MINORI

LA REGIONE BASILICATA CON DGR 30 MARZO 2023, N.201, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 65/2017 HA APPROVATO LE "LINEE GUIDA REGIONALI PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI E LE BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA ZERO E SEI ANNI".

CON DGR 30 MARZO 2023, N.202, HA APPROVATO L' AVVISO PUBBLICO "PUBBLICO "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI E LE BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA ZERO E SEI ANNI – ANNUALITÀ 2023".

#### LA REGIONE CAMPANIA

L.R. 26 APRILE 2023, N. 4, HA INDETTO L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DEL FIGLIO.

CON L.R. 6 APRILE 2023, N. 5 HA DETTATO DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO SUI MINORI

LA REGIONE FRIULI V.G. CON DD 13 APRILE 2023, N. 16470, HA AGGIORNATO PER L'ANNO 2023 DEL VALORE ISEE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DI SOSTEGNO ALLE ADOZIONI.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 12 APRILE 2023 - N. XII/122 HA APPROVATO LO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI ENTI PROMOTORI DEL PROGRAMMA «NATI PER LEGGERE» PER LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI ATTRAVERSO LA SUA DIFFUSIONE.

#### NON AUTOSUFFICIENTI

LA REGIONE MOLISE CON DGR 1 MARZO 2023, N. 51, IN RELAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE HA APPROVATO LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE 2022.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 28 FEBBRAIO 2023, N. 231, IN RELAZIONE AL DPCM 17 OTTOBRE 2022–UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ "CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER L'ANNO 2022 HA PRESO ATTO DEL FINANZIAMENTO STATALE ED APPROVATO L' ATTO DI INDIRIZZO.

LA REGIONE VENETO CON DGR 15 MARZO 2023, N. 256 HA APPROVATO IL "PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022 - 2024" DI CUI AL DPCM 3 OTTOBRE 2022 PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024.

#### PARTECIPAZIONE

LA REGIONE CAMPANIA CON L.R. 26 APRILE 2023, N. 2, HA APPROVATO LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'IMPEGNO CIVICO E POLITICO NEI CITTADINI CAMPANI.

#### PERSONE CON DISABILITA'

LA REGIONE BASILICATA CON DGR 30 MARZO 2023, N.205, CON RIFERIMENTO AL DECRETO 6 FEBBRAIO 2023 MINISTERO DELLA SALUTE - CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO PER L'ANNO 2021, HA APPROVATO LA SCHEDA DI



PROGETTO REGIONE BASILICATA: "LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: DEFINIZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE CHE POSSA ATTUARE L'INTERVENTO PRECOCE CON UNA PRESA IN CARICO VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA, L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO".

CON DGR 30 MARZO 2023, N.206, HA ALTRESÌ APPROVATO LA SCHEDA DI PROGETTO REGIONE BASILICATA: "LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: DEFINIZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE CHE POSSA ATTUARE L'INTERVENTO PRECOCE CON UNA PRESA IN CARICO VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA, L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO".

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 28 MARZO 2023, N. 155, IN RELAZIONE AL D.M. 6 FEBBRAIO 2023 - CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO PER L'ANNO 2021 HA APPROVATO LA SCHEDA DI PROGETTO DAL TITOLO "LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: DEFINIZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE CHE POSSA ATTUARE UN INTERVENTO PRECOCE CON UNA PRESA IN CARICO VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA, L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 3 APRILE 2023, N. 500, HA APPROVATO L' INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI - A.F. 2023/2024.

CON DGR 6 MARZO 2023, N. 312, IN RELAZIONE AL FONDO REGIONALE PERSONE CON DISABILITÀ HA QUANTIFICATO LE RISORSE PER MISURE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2326/2022.

LA REGIONE FRIULIV.G. CON DGR 29 MARZO 2023, N. 636, LR 10/1988, HA EMANATO DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ.

LA REGIONE LAZIO CON DGR 31 MARZO 2023, N. 88 HA APPROVATO IL PROGETTO CONCERNENTE "LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: DEFINIZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE CHE POSSA ATTUARE UN INTERVENTO PRECOCE CON UNA PRESA IN CARICO VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI CURA, L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO". DM 24 GENNAIO 2023 RISORSE ANNO 2022.

LA REGIONE LOMBARDIA CON DGR 3 APRILE 2023, N. XII/78 HA APPROVATO LE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA - PERCORSO ORDINARIO E SPERIMENTAZIONE NIDI - DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE (L.R. N. 19/2007). ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2023/2024.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 20 FEBBRAIO 2023, N. 159, IN RELAZIONE ALLA DGR N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II. HA PROSEGUITO L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

CON DGR 28 FEBBRAIO 2023, N. 205 HA PROVVEDUTO A MODIFICARE LE "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI ED ALLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI" APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 APRILE 2011, N. 691 SPECIFICANDO CHE L'UVM POSSA OPERARE ANCHE A DISTANZA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA.



LA REGIONE VENETO CON DGR 29 MARZO 2023, N. 332, IN RELAZIONE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24 GENNAIO 2023 RECANTE "CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO PER L'ANNO 2022", HA APPROVATO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE.

CON DGR 29 MARZO 2023, N. 333, HA APPROVATO L' ULTERIORE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE.

#### POLITICHE SOCIALI

LA REGIONE UMBRIA CON DGR 12 APRILE 2023, N. 371, HA APPROVATO L'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI, EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 328/2000 PER L'ANNO 2022 E RIASSEGNATO LE RISORSE PER L'ANNO 2021.

#### POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 19 APRILE 2023, N. 206, IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 5/2015 "INTERVENTI REGIONALI DI RICONVERSIONE DELLE ECCEденZE ALIMENTARI" HA DETTATO DISPOSIZIONI PER L' ANNUALITÀ' 2023.

LA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE 11 APRILE 2023, N. G04964, IN RELAZIONE ALLA DGR N. 644 DEL 26 LUGLIO 2022 "RIPARTO IN FAVORE DEGLI ENTI CAPOFILA DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 30 DICEMBRE 2021. HA APPROVATO IL MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DEL LAZIO, DENOMINATO "SCHEMA DI PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL)".

LA REGIONE LIGURIA CON L.R. 26 APRILE 2023, N. 9 HA DETTATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA.

#### SANITÀ

LA REGIONE ABRUZZO CON DGR 28 FEBBRAIO 2023, N. 99, IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 08/10/2022, N. 28 – HA COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO REGIONALE ART. 6 LR N. 28/2022.

CON DGR 3 MARZO 2023, N. 112 HA APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO 2022-2024 SANITÀ' –RETI DELLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI".

LA REGIONE BASILICATA CON DGR 21 MARZO 2023, N.162, HA APPROVATO IL "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE BASILICATA (RTB)".

CON DGR 30 MARZO 2023, N.186, HA APPROVATO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PROGETTI COLLEGATI AGLI OBIETTIVI DI PIANO FSN VINCOL. ANNO 2021.

CON DGR 30 MARZO 2023, N.187 HA RECEPITO GLI ACCORDI CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME N. 118/CSR DEL 27 LUGLIO 2020 E N. 30/CSR DEL 25 MARZO 2021.

CON DGR 30 MARZO 2023, N.188, CON RIFERIMENTO AL PNRR INVESTIMENTO M6 – C1 – 1.2.2. CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) HA APPROVATO IL PROGETTO "TELEMEDICINA - PROGETTO ECOSISTEMA DIGITALE DELLE CURE TERRITORIALI, COT, DELLA TELEMEDICINA E INTEROPERABILITÀ AZIENDALE E REGIONALE".

LA REGIONE CAMPANIA CON DGR 28 MARZO 2023, N. 152, HA APPROVATO IL PIANO ANNUALE 2023 - ATTIVITÀ ISPETTIVA SANITARIA E SOCIOSANITARIA. CON DGR 28 MARZO 2023, N. 154, HA RECEPITO L' INTESA STATO-REGIONI N. 16/CSR DEL 26 GENNAIO 2023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL "PIANO

ONCOLOGICO NAZIONALE: DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE E INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CANCRO 2023 - 2027".

CON DGR 19 APRILE 2023, N. 191, COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, HA DETTATO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE ESENZIONI DA REDDITO PER PAZIENTI ULTRA SESSANTACINQUENNI.

LA REGIONE MARCHE CON DGR 20 APRILE 2023, N. 542, IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SUBINVESTIMENTO 1.2.3 "TELEMEDICINA NELL'ASSISTENZA DEI PAZIENTI CON CRONICITÀ" – SVILUPPO DELL'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI SOLUZIONI DI TELEMEDICINA E LORO INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI, HA APPROVATO IL PIANO OPERATIVO SERVIZI DI TELEMEDICINA.

LA REGIONE PUGLIA CON DGR 28 FEBBRAIO 2023, N. 201 - DGR N.2276/2017 - MODIFICA - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL ) NELLE AZIENDE E ISTITUTI PUBBLICI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA - ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E TAVOLI TECNICI. (BUR N. 37 DEL 18.4.23)

CON DGR 28 MARZO 2023, N. 412 HA PROCEDUTO ALLA ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA SANITARIA - L.R. N. 2/2011 E ADOTTATO MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.

CON DGR 30 MARZO 2023, N. 419 HA DEFINITO ED ASSEGNATO GLI OBIETTIVI STRATEGICI AL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE DELLA REGIONE PUGLIA (A.RE.S.S.).

LA REGIONE UMBRIA CON DGR 22 MARZO 2023, N. 285 HA CONFERMATO IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA PER L'ANNO 2023.

CON L.R. 18 APRILE 2023, N. 4, CON RIFERIMENTO ALLA L.R. 9 APRILE 2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI) HA DETTATO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE.

LA REGIONE VENETO CON DGR 29 MARZO 2023, 331 HA APPROVATO LO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 S.M.I..

CON L.R. 26 APRILE 2023, N. 7 HA DETTATO DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.

### TERZO SETTORE

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON L.R. 13 APRILE 2023, N.3, HA DETTATO NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA.

LA REGIONE VENETO CON DGR 26 APRILE 2023, N. 480 HA APPROVATO L' AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2022-2024. RISORSE ANNUALITÀ 2022. DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 141 DEL 02 AGOSTO 2022 E ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE.

### TUTELA DEI DIRITTI

LA REGIONE PIEMONTE CON DGR 11 APRILE 2023, N. 3-6715, IN RELAZIONE AL PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (CERV-2023-DAPHNE). INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA CONTRO I MINORI: INVITO A INTERMEDIARI (SOSTEGNO FINANZIARIO A ORGANIZZAZIONI TERZE DELLA SOCIETA' CIVILE, HA ADERITO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE INTERREGIONALE CON CAPOFILA LA REGIONE VENETO DAL TITOLO "RI/MA. RIPENSARE IL MASCHILE FUORI DALLA VIOLENZA".

LA REGIONE UMBRIA HA PUBBLICATO SUL BUR N. 20 DEL 12.4.23 LA RELAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SULL'ATTIVITÀ 2022 DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. (ART. 7, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2007, N. 30 E S.M.I.)

LA REGIONE VENETO CON DGR 7 APRILE 2023, N. 400 IN RELAZIONE ALLA , PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ANNO 2023. LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 5. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 SETTEMBRE 2022 , HA APPROVATO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ - ANNUALITÀ 2022

## STATO

### LAVORO

#### CAMERA DEI DEPUTATI

**DELIBERA 12 aprile 2023**, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (GU n. 94 del 21.4.23)

### MINORI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2023 , n. 43**, Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (GU n. 94 del 21.4.23)

### PERSONE CON DISABILITÀ

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

##### DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. (GU n. 85 dell'11.4.23)

### PREVIDENZA

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 26 gennaio 2023. (GU n. 80 del 4.4.23)

Approvazione della delibera n. 4/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 26 gennaio 2023. (GU n. 80 del 4.4.23)

**Approvazione della delibera n. 111, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2022.** (GU n. 97 del 26.4.23)

**Approvazione della delibera n. 03/23, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 27 gennaio 2023.** (GU n. 97 del 26.4.23)

**Approvazione della delibera n. 9, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 27 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

**Approvazione della delibera n. 7, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 24 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

**Approvazione della delibera n. 4, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 24 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

**Approvazione della delibera n. 7, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 30 novembre 2022.** (GU n. 99 del 28.4.23)

**Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29-30 novembre 2022.** (GU n. 100 del 29.4.23)

**Approvazione della delibera n. 10/22/Add, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022.** (GU n. 100 del 29.4.23)

**Approvazione della delibera n. 65, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.** (GU n. 100 del 29.4.23)

## PROTEZIONE UMANITARIA

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 7 aprile 2023,** Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 980). (GU n.92 del 19.4.23)

**LEGGE 21 aprile 2023, n. 46,** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (GU n. 99 del 28.4.23)

## PUBBLICA AMINISTRAZIONE

**DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 .** Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 95 del 22.4.23)

## SANITÀ

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 23 dicembre 2022**, Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale. (GU n. 86 del 12.4.23)

**ORDINANZA 28 aprile 2023**, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (GU n. 100 del 29.4.23)(23A02592)

#### TERZO SETTORE

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2023**, Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore. (GU n. 85 dell'11.4.23)

#### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**DECRETO 4 aprile 2023**. Liquidazione coatta amministrativa della «Tenda Verde - Società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Montichiari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 86 del 12.4.23)

## REGIONI ABRUZZO

#### SANITÀ

**DGR 28 febbraio 2023, n. 99**, Legge regionale 08/10/2022, n. 28 - Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni. Costituzione del tavolo tecnico regionale art. 6 l.r. n. 28/2022. (BUR n. 16 del 19.4.23)

**DGR 3 marzo 2023, n. 112**, Programma operativo 2022-2024 sanità' –Reti delle patologie neurodegenerative - presa d'atto ed approvazione del documento tecnico "percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi".

## BASILICATA

#### AMINISTRAZIONE REGIONALE

**L.R. 18 aprile 2023, n.8**, Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. (BUR n. 20 del 18.4.23)

#### MINORI

**DGR 30 marzo 2023, n.201**, D.Lgs. 65/2017 – approvazione "Linee guida regionali per il "Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni". (BUR n. 18 del 1.4.23)

**DGR 30 marzo 2023, n.202**, D.Lgs. 65/2017 – approvazione avviso pubblico "Pubblico "Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni – Annualità 2023". (BUR n. 18 del 1.4.23)

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PERSONE CON DISABILITA'</b> |
|--------------------------------|

**DGR 30 marzo 2023, n.205**, Decreto 6 febbraio 2023 Ministero della Salute - Criteri e Modalità di utilizzazione dei Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello Spettro Autistico per l'anno 2021 - Approvazione scheda di progetto regione Basilicata: "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare l'intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico". (BUR n. 18 del 1.4.23)

**DGR 30 marzo 2023, n.206**, Decreto 24 gennaio 2023 Ministero della Salute - Criteri e modalità di utilizzazione dei Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello Spettro Autistico per l'anno 2022 - Approvazione scheda di progetto regione Basilicata: "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare l'intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico". (BUR n. 18 del 1.4.23)

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 21 marzo 2023, n.162**, "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)".-Approvazione

**DGR 30 marzo 2023, n.186**, Relazione Illustrativa dei Progetti collegati agli Obiettivi di Piano FSN Vincol. Anno 2021 (Acc.Stato Reg.154/CSR 04.08.2021). Approvazione Progetti Regionali FSN vincolati Anno 2022 Collegati agli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo Nazionale del PSN secondo le Linee Progettuali individuate dall' Acc.Stato-Reg. Rep. N.281/CSR 21.12.2022. (BUR n. 18 del 1.4.23)

**DGR 30 marzo 2023, n.187**, Recepimento Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome n. 118/CSR del 27 luglio 2020 e n. 30/CSR del 25 marzo 2021. (BUR n. 18 del 1.4.23)

**DGR 30 marzo 2023, n.188**, PNRR investimento M6 – C1 – 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) – Approvazione del Progetto "TELEMEDICINA - Progetto Ecosistema Digitale delle Cure Territoriali, COT, della Telemedicina e Interoperabilità Aziendale e Regionale". (BUR n. 18 del 1.4.23)

## CAMPANIA

|               |
|---------------|
| <b>MINORI</b> |
|---------------|

L.R. 26 aprile 2023, n. 4, "Istituzione della Giornata regionale del figlio" . (BUR n. 31 del 27.4.23)

**L.R. 6 aprile 2023, n. 5**. "Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori". (BUR n. 31 del 27.4.23)

|                       |
|-----------------------|
| <b>PARTECIPAZIONE</b> |
|-----------------------|

**L.R. 26 aprile 2023, n. 2**, "Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani". (BUR n. 31 del 27.4.23)

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PERSONE CON DISABILITA'</b> |
|--------------------------------|

**DGR 28 marzo 2023, n. 155**, D.M. 6 febbraio 2023 - criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021 - Determinazioni. (BUR n. 25 del 3.4.23)

**DGR 4 aprile 2023, n. 180**, Adozione indirizzi di programmazione "Dopo di noi" 2022.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE</b> |
|------------------------------------|

**DGR 19 aprile 2023, n. 206**, Legge n. 5/2015 "interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari". annualità 2023. (BUR n. 30 del 24.4.23)

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 28 marzo 2023, n. 152**, Piano annuale 2023 - Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria - Determinazioni. (BUR n. 25 del 3.4.23)

**DGR 28 marzo 2023, n. 154**, Recepimento Intesa Stato-Regioni n. 16/csr del 26 gennaio 2023 relativa all'approvazione del "Piano oncologico nazionale: Documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 - 2027". Approvazione governance Rete Oncologica Campana. (BUR n. 25 del 3.4.23)

**DGR 19 aprile 2023, n. 191**, Compartecipazione alla spesa sanitaria. esenzioni da reddito per pazienti ultrasessantacinquenni. Semplificazioni. (BUR n. 30 del 24.4.23)

## EMILIA ROMAGNA

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PERSONE CON DISABILITA'</b> |
|--------------------------------|

**DGR 3 aprile 2023, n. 500**, Approvazione Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - A.F. 2023/2024 - Fondo regionale disabili. (BUR n. 96 del 7.4.23)

**DGR 6 marzo 2023, n. 312**, Fondo regionale persone con disabilità: quantificazione risorse per misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti certificati ai sensi della L. 104/92, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2326/2022. (BUR n. 100 del 12.4.23)

|                      |
|----------------------|
| <b>TERZO SETTORE</b> |
|----------------------|

**L.R. 13 aprile 2023, n.3**, Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. (BUR n. 101 del 1.4.23)

## FRIULI V.G.

|                   |
|-------------------|
| <b>DIPENDENZE</b> |
|-------------------|



**DGR 24 marzo 2023, n. 548**, LR 22/2019. Adeguamento delle tariffe delle prestazioni residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze. (BUR n. 14 del 5.4.23)

#### MINORI

**DD 13 aprile 2023, n. 16470**, LR 22/2021, art. 35 - LR 11/2006, art. 13 - DPR 181/2012 - Aggiornamento anno 2023 del valore ISEE per l'accesso ai benefici di sostegno alle adozioni.

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 marzo 2023, n. 636**, LR 10/1988, Direttive per l'adozione dei Regolamenti degli Enti di decentramento regionale (EDR) per la disciplina degli interventi per favorire la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità. (BUR n. 15 del 12.4.23)

## LAZIO

#### IPAB

**Regolamento regionale 12 aprile 2023, n. 1**, Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3-bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche. (BUR n. 31 del 18.4.23)

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 31 marzo 2023, n. 88**, Approvazione del Progetto concernente "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico". DM 24 gennaio 2023 Risorse anno 2022. (BUR n. 27 del 4.4.23)

#### POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

**Determinazione 11 aprile 2023, n. G04964**, Deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 26 luglio 2022 "Riparto in favore degli enti capofila dei distretti socio-sanitari delle risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021. Approvazione dell'atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) denominato "Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023". Approvazione del modello di programmazione degli interventi degli Ambiti territoriali del Lazio, denominato "schema di piano di attuazione locale (PAL)". (BUR n. 33 del 26.4.23)

## LIGURIA

#### POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

**L.R. 26 aprile 2023, n. 9,** Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora. (BUR n. 7 del 28.4.23)

## LOMBARDIA

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/9,** Istituzione della Commissione speciale «Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari»

### DIFESA DELLO STATO

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/7,** Istituzione della Commissione speciale «Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità» (BUR n. 16 del 19.4.23)

### DIPENDENZE

**DGR 3 aprile 2023, n. XII/80,** Approvazione e attuazione del programma regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico finanziato con il fondo GAP 2021 in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nei piani relativi al biennio 2016- 2017 e alle programmazioni del biennio 2018-2019 ex d.g.r. 585/18. (BUR n. 14 del 6.4.23)

### ENTI LOCALI

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/8,** Istituzione della Commissione speciale «Autonomia e riordino autonomie locali». (BUR n. 16 del 19.4.23)

### MINORI

**DGR 12 aprile 2023 - n. XII/122,** Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e gli enti promotori del programma «Nati per leggere» per la promozione delle competenze genitoriali attraverso la sua diffusione. (BUR n. 16 del 17.4.23)

### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 3 aprile 2023, n. XII/78,** Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica - Percorso ordinario e sperimentazione nidi - degli studenti con disabilità sensoriale (l.r. n. 19/2007). Anno scolastico/educativo 2023/2024. (BUR n. 15 del 12.4.23)

## MARCHE

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 13 aprile 2023, n. 499,** DGR 1613/2020 – Disposizioni di indirizzo delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti, nel settore agricolo. Annualità 2023. Importo € 15.000,00. (BUR n. 37 del 21.4. 23)

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 20 aprile 2023, n. 542**, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 "Telemedicina nell'assistenza dei pazienti con cronicità" – Sviluppo dell'assistenza sanitaria territoriale attraverso la promozione di soluzioni di Telemedicina e loro integrazione nell'ambito dei Servizi sanitari regionali. Approvazione del Piano operativo servizi di telemedicina. (BUR n. 39 del 28.4.23)

## MOLISE

|                |
|----------------|
| <b>GIOVANI</b> |
|----------------|

**DGR 16 febbraio 2023, n. 32**, Adesione al progetto denominato "YOUTH HUB" in favore dei giovani neet. (BUR n. 13 del 1.4.23)

|                            |
|----------------------------|
| <b>NON AUTOSUFFICIENTI</b> |
|----------------------------|

**DGR 1 marzo 2023, n. 51**, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Approvazione linee di programmazione 2022. (BUR n. 13 del 1.4.23)

## PIEMONTE

|                           |
|---------------------------|
| <b>TUTELA DEI DIRITTI</b> |
|---------------------------|

**DGR 11 aprile 2023, n. 3-6715**, Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV-2023-DAPHNE). Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i minori: invito a intermediari (sostegno finanziario a organizzazioni terze della società civile). Adesione alla proposta progettuale interregionale con capofila la Regione Veneto dal titolo "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza". (BUR n. 16 del 20.4.23)

## PUGLIA

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b> |
|----------------------------------|

**DGR 30 marzo 2023, n. 414**, Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia. Adozione. (BUR n. 35 del 13.4.23)

|                            |
|----------------------------|
| <b>NON AUTOSUFFICIENTI</b> |
|----------------------------|

**DGR 20 febbraio 2023, n. 159**, Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Contributo Covid-19 in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza. Prosieguo Misura-Atto di indirizzo 2023. (BUR n. 36 del 14.4.23)

**DGR 28 febbraio 2023, n. 205,** Modifica delle “Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2011, n. 691. (BUR n. 37 del 18.4.23)

**DGR 28 febbraio 2023, n. 231,** DPCM 17 ottobre 2022–Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022 (GU serie generale n. 301 del 27-12-2022)”. Variazione al Bilancio 2023 e pluriennale 2023 - 2025.Approvazione atto di indirizzo. (BUR n. 39 del 26.4.23)

#### SANITÀ

**DGR 28 marzo 2023, n. 412,** Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa. (BUR n. 36 del 14.4.23)

**DGR 30 marzo 2023, n. 419,** Definizione e assegnazione degli obiettivi strategici al Direttore Generale dell’Agenzia Strategica. (BUR n. 36 del 14.4.23)

**DGR 28 febbraio 2023, n. 201 -** DGR n.2276/2017 - Modifica - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL ) nelle Aziende e Istituti pubblici del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Istituzione gruppo di lavoro e tavoli tecnici. (BUR n. 37 del 18.4.23)

## SARDEGNA

#### AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**L.R. 14 aprile 2023, n. 3,** Ratifica dell'intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (BUR n. 20 del 17.4.23)

## TOSCANA

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 18 aprile 2023, n. 416,** DGR 292/2023, Approvazione azioni “Coordinamento regionale” e “Sostegno economico” inerenti all’intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante”. Annualità 2023. (BUR n. 17 del 26.4.23)

## UMBRIA

#### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DAL 4 aprile 2023, n. 308,** Impegno della giunta regionale per il censimento della strumentazione inutilizzata, necessaria per la diagnostica immagini, da destinare alle carceri umbre.(BUR n. 22 del 27.4.23)

#### POLITICHE SOCIALI

**DGR 12 aprile 2023, n. 371**, Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2022 e riassegnazione delle risorse per l'anno 2021. Disposizioni.(BUR n. 22 del 27.4.23)

#### SANITÀ

**DGR 22 marzo 2023, n. 285**, Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Anno 2023. (BUR n. 18 del 5.4.23)

**L.R. 18 aprile 2023, n. 4**, Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.(BUR n. 22 del 27.4.23)

#### TUTELA DEI DIRITTI

## VENETO

#### AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**DGR 21 marzo 2023, n. 284**, Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2023. Contributo della Regione del Veneto. Art. 9 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss. mm. ii. (BUR n. 49 del 4.4.23)

**DGR 29 marzo 2023, n. 325**, CCNL Funzioni locali 2019-2021 del comparto. Attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale ed individuazione dei nuovi profili professionali. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### ANZIANI

**DGR 7 aprile 2023, n. 399**, Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2023. (BUR n. 54 del 18.4.23)

#### ENTI LOCALI

**DGR 29 marzo 2023, n. 322**, Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2023, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani), dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI (dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### FAMIGLIA

**DGR 29 marzo 2023, n. 334**, Sperimentazione di un servizio di "mediazione familiare" nel territorio regionale mediante gemellaggio tra Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Regione Marche e Regione Umbria - Progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato a valere del PON Inclusione 2014/2020. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### GIOVANI

**DGR 26 aprile 2023, n. 479**, Approvazione dell'Avviso per la presentazione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili e del riparto delle risorse di cui al progetto "Giovani e Generatività" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1206 del 4 ottobre 2022. )BUR n. 59 del 28.4.23)

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 15 marzo 2023, n. 256**, Approvazione del "Piano regionale per la non autosufficienza 2022 - 2024" di cui al DPCM 3 ottobre 2022 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per il triennio 2022 - 2024. (BUR n. 47 del 4.4.23)

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 marzo 2023, n. 332**, Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022". Presentazione progetto regionale. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

**DGR 29 marzo 2023, n. 333**, Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca del 6 febbraio 2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021". Presentazione progetto regionale. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### SANITÀ

**DGR 29 MARZO 2023, 331**, Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i.. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

**L.R. 26 aprile 2023, n. 7**, Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. (BUR n. 58 del 28.4.23)

#### TERZO SETTORE

**DGR 26 aprile 2023, n. 480**, Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore, in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024. Risorse annualità 2022. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 141 del 02 agosto 2022 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore. (BUR n. 59 del 28.4.23)

#### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 7 aprile 2023, n. 400**, Programmazione interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne anno 2023. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2022 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2022". (BUR n. 53 del 14.4.23)

**STATO**

## LAVORO

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**DELIBERA 12 aprile 2023**, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (BUR n. 94 del 21.4.23)

**Art. 1. Istituzione della Commissione**

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

**Art. 2. Composizione e costituzione della Commissione**

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo.

7. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

8. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei propri lavori.

**Art. 3. Compiti della Commissione**

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo:

1) al genere di appartenenza;

2) al territorio di ubicazione del luogo di lavoro;

3) all'età;

4) al settore lavorativo;

5) al tipo contrattuale;

6) al tipo di impresa o di società presso la quale è svolta l'attività lavorativa;

b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza delle pratiche dell'interposizione illecita, della somministrazione irregolare di manodopera, dello sfruttamento e del lavoro sommerso e irregolare, nonché del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

- c) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;
- d) verificare l'idoneità dell'attività, la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;
- e) quantificare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;
- f) valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;
- g) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;
- h) valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro;
- i) analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'intermediazione di manodopera.

#### Art. 4. Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### Art. 5. Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 6. Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

#### Art. 7. Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.



2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2023 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 12 aprile 2023 Il Presidente: FONTANA LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati, doc. XXII, n. 6: Presentato dai deputati GRIBAUDO , LETTA, SERRACCHIANI, ORLANDO, ORFINI, BAKKALI, MARINO, BERRUTO, LACONO, SOUMAHORO, FRATOIANNI, BONELLI, GHIRRA, DE LUCA, MALAVASI, GRIMALDI, MARI, GRAZIANO, ANDREA ROSSI, DORI, ZANELLA, ZARATTI, ROGGIANI, PICCOLOTTI, CUPERLO, BORRELLI, CASU, LAUS, LAI, SCHLEIN, SCARPA, PROVENZANO, DI BIASE, DI SANZO, GIANASSI, FOSSI, SIMIANI, MANZI, SARRACINO, GHIO, VACCARI, FERRARI, ZINGARETTI, TONI RICCIARDI, FURFARO, BONAFÈ, CIANI, FORATTINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, MADIA, BOLDRINI ED EVI, il 26 ottobre 2022.

Assegnato il 1° dicembre 2022 alle commissioni riunite XI (lavoro) e XII (affari sociali), in sede referente, con il parere delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia) e V (bilancio).

Esaminato dalle commissioni riunite XI e XII nelle sedute del 21 e 28 febbraio, 29 marzo e 4 aprile 2023.

Esaminato dall'assemblea nella seduta dell'11 aprile e approvato il 12 aprile 2023.

|               |
|---------------|
| <b>MINORI</b> |
|---------------|

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2023 , n. 43, .** Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (GU n. 94 del 21.4.23)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15 -ter , comma 1, lettere a) e b);

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante: «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio nonché la gestione delle spese;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15 -ter , comma 1, lettera b) ;

Considerato che il predetto articolo 15 -ter, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante nonché introdotto l'articolo 5 -bis nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 15 -ter del citato decreto-legge n. 36 del 2022, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1: 1) alla lettera d) , dopo le parole: «l'unità di livello dirigenziale» la parola «non» è soppressa; 2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g -bis ) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale; g -ter ) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale»;

b) all'art. 4: 1) al comma 1, le parole: «dall'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5 -bis »; 2) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4 -quater e Area affari generali, di cui al comma 4 -quinqies , dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4 - bis . L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile; 4 -bis . La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di: a) affari giuridici e legislativi; b) relazioni istituzionali; c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; d) stampa e comunicazione; 4 -ter . Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante; 4 -quater . L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989; 4 -quinqies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di: a) risorse umane e relazioni sindacali; b) trattamento economico e previdenziale; c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile; d) contratti e convenzioni; e) formazione del

personale dell'Ufficio.»; c) all'art. 5: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni: a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge; b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie; c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività; d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate; e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante: a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati; b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati; c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate; d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte; e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.»; 3) il comma 4 è abrogato; d) all'art. 7, comma 2, le parole: «si riunisce» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata» e la parola: «convocazione» è sostituita dalla seguente: «iniziativa»; e) all'art. 11, comma 3, le parole: «può essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita»; f) all'art. 13: 1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso; 2) il comma 4 è abrogato; g) all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; h) all'art. 21, comma 3, le parole: «dal Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»; i) all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il Garante o, per sua delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»; l) all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»; m) all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»; n) all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; o) all'art. 31: 1) al comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; 2) al comma 2, dopo le parole: «può provvedere il Coordinatore dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»; 3) al comma 5, le parole: «Il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali». Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2023 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato MANTOVANO Visto, il Guardasigilli: NORDIO Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1034

#### PERSONE CON DISABILITÀ

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

#### **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. (GU n. 85 dell'11.4.23)

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: [www.governo.it](http://www.governo.it) - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> - sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto 16 marzo 2023 del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti

legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni ed il relativo allegato. 23A02206

|                   |
|-------------------|
| <b>PREVIDENZA</b> |
|-------------------|

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera n. 3/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 26 gennaio 2023.** (GU n. 80 del 4.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002707/VET-L-109 del 14 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 26 gennaio 2023, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione della pensione modulare (TACM) di cui all'art. 21, comma 9, del regolamento di attuazione allo Statuto.

**Approvazione della delibera n. 4/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 26 gennaio 2023.** (GU n. 80 del 4.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002711/VET-L-110 del 14 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 26 gennaio 2023, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti ai fini della totalizzazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo n. 42/2006.

**Approvazione della delibera n. 111, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2022.** (GU n. 97 del 26.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003983/OSI-L-127 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 111 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI in data 20 settembre 2022, recante: «Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea: aggiornamento importi e criteri».

**Approvazione della delibera n. 03/23, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 27 gennaio 2023.** (GU n. 97 del 26.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003607/PSIC-L-140 del 30 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 03/23 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 27 gennaio 2023, concernente la perequazione annuale delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2023.

**Approvazione della delibera n. 9, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 27 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 27 gennaio 2023 «Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003595/AVV-L-187 del 30 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3,

comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 9, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa forense in data 27 gennaio 2023, concernente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)».

**Approvazione della delibera n. 7, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 24 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003588/PG-L-148 del 30 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal Comitato amministratore della gestione separata in data 24 gennaio 2023, concernente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, commi 231-251, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

**Approvazione della delibera n. 4, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 24 gennaio 2023.** (GU n. 99 del 28.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004038/FAR-L-154 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAF in data 24 gennaio 2023, attuativa del mandato conferito dal Consiglio nazionale con provvedimento n. 4 del 30 novembre 2022, concernente l'adeguamento degli importi dei contributi previdenziali soggettivi per l'anno 2023.

**Approvazione della delibera n. 7, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 30 novembre 2022.** (GU n. 99 del 28.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003246/BIO-L-76 del 24 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 30 novembre 2022, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 129,29 pro capite .

**Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29-30 novembre 2022.** (GU n. 100 del 29.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004154/ING-L-219 del 6 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 29-30 novembre 2022, concernente modifiche al regolamento generale assistenza.

**Approvazione della delibera n. 10/22/Add, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022.** (GU n. 100 del 29.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004059/COM-L-205 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/22/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022, concernente riscatto degli anni annullati.

**Approvazione della delibera n. 65, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.** (GU n. 100 del 29.4.23)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004153/AVV-L-190 del 6 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 65, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 2 febbraio 2023, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2023, di cui all'art. 48, comma 2, del regolamento unico della previdenza forense.

## PROTEZIONE UMANITARIA

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 7 aprile 2023**, Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 980). (GU n.92 del 19.4.23)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l) , e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5 -quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature

volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che la citata richiesta è stata successivamente integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Tenuto conto dell'ingente numero di domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l'Ucraina;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, prevedendo uno stanziamento iniziale di euro 3.000.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente prorogato fino al 24 maggio 2023 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022 e n. 880 del 26 marzo 2022;

Ravvisata la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento alle attrezzature e ai mezzi donati, ai sensi della citata ordinanza n. 870/2022 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dell'Ucraina ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, operanti nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza in rassegna; Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata ordinanza n. 870/2022 con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede alla definizione del reintegro dei beni donati;

Vista la ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome e le organizzazioni di volontariato interessate relativa all'individuazione e quantificazione dell'elenco di attrezzature e mezzi donati - nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento per l'emergenza in rassegna - oggetto di reintegro, previa documentata richiesta, nel limite massimo di risorse di cui alla presente ordinanza;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, ai fini del ripristino della capacità operativa delle componenti e strutture del Servizio nazionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare il reintegro delle attrezzature e dei mezzi dalle medesime donati, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento, per il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi in rassegna.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 9.825.600,00, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta motivata, un'anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'anticipazione di cui al comma precedente sarà erogata direttamente alla regione ovvero alle Agenzie regionali preposte e alle province autonome, che avranno cura di trasferire l'acconto spettante. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023 Il Capo del Dipartimento: CURCIO

**LEGGE 21 aprile 2023, n. 46**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (GU n. 99 del 28.4.23)

Testo del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2023 , coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.».

AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

**Art. 1.** Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 , delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) , del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse



assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno .

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti all'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c) , del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c) , del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):

«Art. 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

— 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

Omissis

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Omissis .»

— La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, è pubblicata nella GUUE 4 marzo 2022, n. L 71.

— Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, lett. a) , b) e c) , del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina):

«Art. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). — 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità. Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583 -bis , 583 -quinqies , 584, 591, 605, 609 -bis , 609 -quater , 609 -quinqies , 609 -octies , 609 -undecies e 613 -bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità;

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 44, commi 1, lettera c) , e 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina):

«Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022) . — 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:

Omissis .

c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all' articolo 31, comma 1, lettera c) , del decreto-legge n. 21 del 2022 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 , per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;

c -bis ) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell' articolo 5 -quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. Omissis . 4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022. Omissis .»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

« Omissis .

671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e delle misure medesime.»

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):

«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) . — 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e) , anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i conseguenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) , da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.»

«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali) . — 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) , relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali.». — Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale):

«Art. 9 (Misure di prima accoglienza) . — 1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai

Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.

4 -bis . Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.

4 -ter . La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4 -bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.»

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale):

«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza) . — 1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

— Si riporta il testo dell'art. 1 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 1 -septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) . — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1 -sexies , presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1 -sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c) , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 1 - bis Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 .

Art. 2. Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio , del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Riferimenti normativi:

— La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, è pubblicata nella GUUE 4 marzo 2022, n. L 71.

— La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, è pubblicata nella GUCE 7 agosto 2001, n. L 212.

Art. 2 - bis Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: «4 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:

«Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini) . — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina

prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1 -bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Omissis .»

### Art. 3. Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

1. All'articolo 31 -bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;
- b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31 -bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 31 -bis, comma 1, del citato decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 -bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina) . — 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, un contributo per i costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

#### Art. 4. Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. In considerazione dell'eccezionale numero di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:
  - a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
  - b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi: — Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'art. 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)):

«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) . — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di



cui all'articolo 51 -septies , Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari. Omissis .» Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PUBBLICA AMINISTRAZIONE</b> |
|--------------------------------|

**DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44** . Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 95 del 22.4.23)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto-legge:

Capo I MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 1. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova

scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 (Aree funzionali). ((IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI))— 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle

persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.» c) all'articolo 54 -quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

9. All'articolo 17 -quinquies, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35 -quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c -bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35 -quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

10. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonché quelle del citato regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.».

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «, nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»; b) al comma 7 -bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il

trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

- a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
- c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
- g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 a decorrere dall'anno 2024 annui per le spese di funzionamento;
- i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
- p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato; s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

## Art. 2. Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: «8 -bis . Presso il Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

2. Sono abrogati: a) il comma 3 -bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124; b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Art. 3. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31 -bis , comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31 -bis , comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1».

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».

5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b) , del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31 -bis , comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Art. 4. Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: 1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: « tirocinio »; 2) dopo le parole: « presso le amministrazioni di destinazione; » sono aggiunte le seguenti: « al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Art. 5. Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 420: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. »; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2 -bis . Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. »; 3) il comma 7 è sostituito dai seguenti: « 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette

decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»; b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da: a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito; c) i membri di cui alle lettere a) e b) , nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.»; c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»; d) all'articolo 423: 1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»; 2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse. 2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023». 3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.



9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17 -bis a 17 -septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'istruzione e del merito. 19. Al comma 2 dell'articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) il comma 3 -bis è abrogato.

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;

c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

Art. 6. Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a) , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b) , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse; b)

all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 7. Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.».

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1: 1.1) alla lettera e) , le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»; 1.2) alla lettera g) , le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento»;

b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

d) all'articolo 266: 1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

e) all'articolo 267:

1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

g) all'articolo 567:

1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

h) all'articolo 689:

1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;

2) al comma 2: 2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»; 2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»; 2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»; 3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

i) all'articolo 2247 -bis , comma 2, lettera a) , le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a) , numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5 -bis , dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b) , sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19 -undecies , comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a) , e 682, comma 5 - bis , lettera b) , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 8. Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13 -quinquies , è aggiunto, in fine, il seguente: «13 -sexies . Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un subcommissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9. Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51 -ter , comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca;»; b) all'articolo 51 -quater , le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) l'articolo 21 -bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;
- b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 19 -quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;
- d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 -bis , la lettera b) è soppressa; 2) al comma 2 -ter , gli ultimi due periodi sono soppressi.

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1 -bis . Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.».

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2 -bis . Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.».

Art. 10. Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 11. Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento.

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12. Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico

1. All'articolo 17 -novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 13. Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune 1. All'articolo 17 -septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.

Art. 14. Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 -bis è sostituito dal seguente: «1 -bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»; b) il comma 1 -ter è sostituito dal seguente: «1 -ter. L'Unità di missione di cui al comma 1 -bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello

globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrati nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».

5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 -quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusiva mente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

Art. 15. Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a) , b) e c) , è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961 -bis , lettera d) , della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.



4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
- b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
- c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
- d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
- e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
- i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»; 2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»; b) all'articolo 829, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»; 2) la lettera b -bis ) è sostituita dalla seguente: «b - bis ) ispettori: 103»; 3) dopo la lettera b -bis ), è aggiunta la seguente: «b -ter ) appuntati e carabinieri: 3».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato: a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori; e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza: a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1 -ter è aggiunto il seguente: «1 -quater . A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»; b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato: a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

« Capo II-bis . CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19 -bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) –

1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore; e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D - bis allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D -ter di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19 -ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) –

1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z) , della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
- c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto;
- d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
- e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
- f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
- g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D -bis e D -ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19 -ter , comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

- a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;
- b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico; c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico; d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno

2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041, pari a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi: a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito indicato: 1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali; 2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a) , la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità; c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»; d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5 -bis . Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»; e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della

graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a) , numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a) , numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a) , numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a) , numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a) , avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a) , di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a) , di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a) , di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n) , avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n) , avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria,

con la decorrenza di cui alla lettera n) , di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n) , avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n) , di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n) , avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n) , di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»; 2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa; b) all'articolo 16: 1) al quarto comma, alla lettera c) , la parola: «più» è soppressa; 2) all'ottavo comma, alla lettera c) , le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore ad anni 28; b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado; b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a) . Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso; c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b) , allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 -bis , comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) , del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29 -bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»; b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati; b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente; 2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente; 3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente; 4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente; c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

32. All'articolo 13 -ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6 -decies , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Art. 16. Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

1. All'articolo 1 -bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse; 2) alla lettera a) , le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»; 3) alla lettera b) , le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»; 4) alla lettera c) , le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»; 5) alla lettera d) , le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»; 6) alla lettera e) , le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».

Art. 17. Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024: a) all'articolo 585, comma 1: 1) le lettere da «h -octies )» a «h -vicies semel» sono sostituite dalle seguenti: «h -octies ) per l'anno 2024: 97.031.795,09; h -novies ) per l'anno 2025: 105.416.494,89; h -decies ) per l'anno 2026: 109.921.165,70; h -undecies ) per l'anno 2027: 113.230.459,80; h -duodecies ) per l'anno 2028: 115.737.822,25; h -terdecies ) per l'anno 2029: 116.115.955,81; h -quaterdecies ) per l'anno 2030: 116.488.988,41; h -quingiesdecies ) per l'anno 2031: 117.377.743,00; h -sexiesdecies ) per l'anno 2032: 118.237.405,20; h -septiesdecies ) per l'anno 2033: 119.152.841,71; h -duodevicies ) per l'anno 2034: 120.314.942,61; h -undevicies ) per l'anno 2035: 121.381.042,72; h -vicies ) per l'anno 2036: 121.931.421,83; h -viciessemel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»; 2) dopo la lettera h -vicies semel), è aggiunta la seguente: «h -vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»; b) all'articolo 812 -bis , comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) capitani di vascello: 455»; c) all'articolo 814: 1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo



normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»; 2) al comma 1 -bis ), la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) capitani di vascello: 119»; 3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»; d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»; e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8, che è parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) , c) e d) , è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, euro 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 18. Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali 1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 -ter , le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 6 -quater , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; c) al comma 6 -quinquies , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»; d) al comma 6 -sexies , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6 -quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare

versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2 -octies , del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

#### Art. 19. Disposizioni in materia di trattamenti accessori

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31 -quinqies , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31 -sexies , del decreto-legge n. 78 del 2010. . In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono sopresse.

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad

euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20. Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1 -bis , del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11 -bis , comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7 -bis , comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18 -bis , commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1 -ter e 1 -sexies , del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

Art. 21. Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo

deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»; b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»; c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c) .

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6, è così composto: a) due dirigenti, di cui uno di livello generale; b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 23. Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export; g) formazione, audit e comunicazione; h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).». b) all' articolo 18: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.». 2) al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «LM-60

Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale». c) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.». 2) al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «ed è titolo preferenziale». d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la sezione denominata «Indici» è sostituita dalla seguente: «INDICI: 1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria: Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni; Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze; Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria. 2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie: Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie; Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione; Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche; Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione; Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali. 3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione: Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale; Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte. 4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali: Sub-unità 4.1: Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza Sub-unità 4.2: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali. Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite. 5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export: Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali; Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali. 6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione: Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative; Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit. Sub-unità 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante. 7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi: Sub-unità 7.1: tenuta dei registri varietali e e gestione della disciplina delle sementi; Sub-unità 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi; 8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN): Sub-unità 8.1: art. 53 reg 1107/2010 e PAN; Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti. Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale. Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8 Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.». 2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione

positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10 -ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

## Capo II MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

### Art. 24. Riorganizzazione di Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a) , dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1 -bis ) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2 -bis ) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»; 1.2) alla lettera b) , all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»; 2) al comma 4 -bis , le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»; 2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR». 2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Art. 25. Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A. 1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del

controllo analogo, il Ministero del turismo: a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio; b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati; c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società; d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.; b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.; c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT - Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del



Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione; b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP); c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali; d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c) : progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

#### Art. 26. Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

#### Art. 27. Fondazione Ugo Bordoni

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e

sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»; b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Capo III DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 28. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

##### Art. 29. Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### Art. 30. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 2023 MATTARELLA MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: NORDIO

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

#### MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 23 dicembre 2022**, Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale. (GU n. 86 del 12.4.23)

## IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1 inerenti al rafforzamento dell'assistenza territoriale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 6 Salute del PNRR - Component 1: «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»;

Vista la Riforma sulle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale») che prevede la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, recante modifiche alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che il regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale sia da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC;

Visto il decreto 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale, in applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 274, è adottato il regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;

Considerato che l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone altresì che «al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale», e che «con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR»;

Ritenuto di dover provvedere con il presente decreto alla ripartizione delle risorse individuate con il richiamato comma 274, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, per sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77;

Considerato, in particolare, che il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 individua, per ogni singola regione, i seguenti target nazionali: 1.350 Case della comunità; 600 Centrali operative territoriali; 400 Ospedali di comunità;

Considerato, inoltre, che il decreto 23 maggio 2022, n. 77 prevede l'istituzione di una unità di continuità assistenziale ogni 100.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 come riportato nella Tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022 (rep. atti n. 256/CSR);

Decreta:

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme complessive di 90.900.000 euro per l'anno 2022, di 150.100.000 euro per l'anno 2023, di 328.300.000 euro per l'anno 2024, di 591.500.000 euro per l'anno 2025 e di 1.015.300.000 euro per l'anno 2026, come dettagliate nell'allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Tali importi, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, sono a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i rispettivi anni, al fine di sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto della presente proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2022 Il Ministro della salute SCHILLACI Il Ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 496

**ORDINANZA 28 aprile 2023**, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (GU n. 100 del 29.4.23)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»; Visto l'art. 7 -ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE; Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19; Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA la seguente ordinanza:

#### Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2 -bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7 -ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

#### Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023 Il Ministro: SCHILLACI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1267

|                      |
|----------------------|
| <b>TERZO SETTORE</b> |
|----------------------|

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2023**, Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore. (GU n. 85 dell'11.4.23)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8, comma 1, è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;

Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che «una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di

promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani»;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2002 che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale»; Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto l'autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo; Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house», ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione»; Considerata la necessità di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;

Decreta:

#### Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.

#### Art. 2. Richiedenti

1. Il contributo di cui all'art. 1 può essere richiesto: a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

- a5) enti religiosi civilmente riconosciuti; b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b6) associazioni;
- b7) fondazioni;
- b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
- c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:
  - c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
  - c5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- 2. Il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera a) , b) e c) .
- 3. È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.

#### Art. 3. Procedura

1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (di seguito CIE ) ovvero la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», di seguito denominata «piattaforma», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma entrerà in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
  - a) i dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonché l'indicazione della categoria, tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettere a) , b) e c) , in cui rientra;



- b) per le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) , gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento;
- c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- d) il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all'art. 2 comma 1 lettera a) , b) e c) in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
- e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;
- f) ove richiesto la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;
- h) per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;
- i) che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
- l) che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
- m) che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
- n) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica;

3. L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

#### Art. 4. Quantificazione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h) , comma 2, dell'art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato: Percentuale di incremento del costo Percentuale di liquidazione Pari al 100% o maggiore del 100% 80% dell'incremento Compresa tra il 99,99 % e il 80% 70% dell'incremento Compresa tra il 79,99 % e il 60% 60% dell'incremento Compresa tra il 59,99 % e il 40% 50% dell'incremento Compresa tra il 39,99 % e il 20% 40% dell'incremento
2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.
4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20%.
5. Al fine di procedere all'erogazione del contributo, la società di cui all'art. 5 predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, lettere a) , b) e c) , secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) , b) e c) , i contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5.
7. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'art. 6, comma 3.

8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.

#### Art. 5. Attività istruttoria e controlli

1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all'art. 4, nonché ad espletare i controlli di cui al comma 2 e alle operazioni di eventuali revoca del contributo.

2. Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalità di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.

#### Art. 6. Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l'attuazione del presente decreto, si avvalgono della società Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 e nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. 4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'art. 4. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2023 Il Presidente del Consiglio dei ministri MELONI Il Ministro per le disabilità LOCATELLI Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali CALDERONE Il Ministro dell'economia e delle finanze GIORGETTI Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 944 23A02203

### MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**DECRETO 4 aprile 2023.** Liquidazione coatta amministrativa della «Tenda Verde - Società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Montichiari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 86 del 12.4.23)

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»»; Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società

«Tenda Verde - società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di un atto di precetto a seguito di decreto ingiuntivo e dalla presenza di una istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Brescia;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2022, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 664.623,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.912.603,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.625.177,00;

Considerato che in data 31 gennaio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha comunicato di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tenda Verde - società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», con sede in Montichiari (BS), codice fiscale n. 01741260986 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Mariani, nato a Milano il 10 agosto 1977 (codice fiscale MRNMRC77M10F2050) ed ivi domiciliato in via Giovanni Balilla Magistri n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato di nnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2023 Il Ministro: URSO

**REGIONI**

# ABRUZZO

## SANITÀ

**DGR 28 febbraio 2023, n. 99**, Legge regionale 08/10/2022, n. 28 - Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni. Costituzione del tavolo tecnico regionale art. 6 l.r. n. 28/2022. (BUR n. 16 del 19.4.23)

### PREMESSA

Il DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede:

-art 4 Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute;

-artt 24- 31 Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie, alle famiglie, alle persone con disabilità, alle persone con dipendenze patologiche ed alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, anche prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

L'accesso alle prestazioni di psicologia clinica, sebbene previste come detto nei livelli essenziali di assistenza, è ancor oggi sostanzialmente destinato ad alcune tipologie di utenza specifica, rappresentate di solito dalle persone con "sintomi" o disadattamento reattivo già avanzato, ed è comunque ancora soggetto ad un generale pregiudizio.

In effetti i servizi disponibili sono solitamente destinati con priorità a fasce specifiche di disagio (servizi per le tossicodipendenze, centri di salute mentale, tutela minori, ecc..), e l'intervento sulla popolazione generale, che pure sarebbe importante per prevenire situazioni più complesse, è molto spesso tardivo;

Le ricerche hanno dimostrato che, accanto a bisogni di salute di carattere organico, la presenza e la soddisfazione dei bisogni psicologici risultano altrettanto importanti e fondamentali per il benessere neuro - psico-fisico degli individui.

L'accesso volontario e diretto ad uno psicologo, in grado di dare risposta ad un disagio di origine non biologica, è reso estremamente difficile dal perdurante pregiudizio sociale nei confronti degli operatori operanti a vario titolo nel campo della salute mentale.

La letteratura però ci dimostra che la maggior parte delle persone, nella fase iniziale di un disagio psicologico, chiede aiuto al proprio medico di famiglia, il quale, laddove riscontri l'importanza di un intervento psicologico e ne offra la possibilità, può efficacemente consentire che quello stesso disagio sia preso in carico efficacemente nei tempi utili, allontanando il rischio di una cronicizzazione o di un aggravamento dei sintomi.

È inoltre da considerarsi che gli effetti della pandemia da covid-19, che ha portato riflessi economici e sociali importanti anche sulle fasce giovanili e fragili della popolazione, ha reso evidente la necessità di strutturare un sistema in cui l'ascolto psicologico risulti alla portata di tutti coloro che ne avvertano la necessità;

La L.R. 08/10/2022, n. 28 - Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni prevede il servizio di psicologia delle cure primarie realizzato da ciascuna azienda USL a livello dei distretti sanitari di base, quale servizio da espletarsi ad integrazione e sostegno dell'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini abruzzesi; Lo psicologo di base è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria ed opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

Esso è chiamato a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali.

L'art. 6 della LR n. 28/2022 istituisce il Tavolo tecnico regionale quale organismo di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività correlate alla attuazione della medesima normativa.

Per la composizione del Tavolo, sono previsti rappresentanti dell'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo, di società scientifiche di psicologia accreditate presso il Ministero della Salute, di organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, di organizzazioni di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, oltre a docenti universitari ordinari di psicologia clinica, ed al direttore o ad un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

**DGR 3 marzo 2023, n. 112,** Programma operativo 2022-2024 sanità' –Reti delle patologie neurodegenerative - presa d'atto ed approvazione del documento tecnico "percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi".

#### **Note**

Viene approvato il Documento Tecnico "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi", stabilendo che le Aziende UU.SS.LL. provvedano alla attuazione formale e sostanziale del Documento tecnico in parola secondo le indicazioni contenute nel medesimo, nell'ambito della vigente programmazione socio-sanitaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Entro sei mesi dalla adozione del presente atto le AASSLL regionali sono tenute a declinare con proprio atto deliberativo l'assetto della rete della malattia di Parkinson e dei parkinsonismi, in attuazione del modello stabilito nel Documento tecnico allegato

## **BASILICATA**

### **AMINISTRAZIONE REGIONALE**

**L.R. 18 aprile 2023, n.8,** Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. (BUR n. 20 del 18.4.23)

#### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione e dell'articolo 77, comma 1, dello Statuto regionale, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

#### **Articolo 2 Efficacia dell'intesa**

1. L'intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

#### **Articolo 3 Contributo al C.IN.SE.DO.**

1. Il contributo regionale al Centro interregionale studi e documentazione (C.IN.SE.DO.), con sede a Roma, continua ad essere disciplinato dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 38 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione – C.IN.S.E.DO.).

### **MINORI**

**DGR 30 marzo 2023, n.201,** D.Lgs. 65/2017 – approvazione "Linee guida regionali per il "Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni". (BUR n. 18 del 1.4.23)

#### **Note**

Al fine di corrispondere all'istanza di fornire omogenee coordinate di riferimento, volte a favorire l'implementazione del sistema integrato 0-6 nel contesto regionale, la sua qualificazione professionale e la sua diffusione quantitativa, anche in ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, Vengono approvate le linee guida regionali, che disciplinano i principali strumenti di sviluppo del sistema integrato 0-6, ovvero i coordinamenti pedagogici territoriali, la formazione in servizio, in forma congiunta, del personale educativo e docente, la programmazione dell'offerta educativa (criteri in relazione al Fondo 0-6 per il 2021/2025), i Poli per l'Infanzia.

#### Coordinamenti pedagogici territoriali

- Indirizzi per la programmazione
- Formazione in servizio del personale
- Poli per l'Infanzia

#### Normativa di riferimento

- DM n. 254/2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1 comma 4 del DPR 20 marzo 2009 n. 89
- Legge n. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, i commi 180 e 181 lettera e)
- Dlvo n. 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera e) della Legge 13 luglio 2015 n. 107
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025
- DM n. 334/2021 Adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, di cui all'art. 10 comma 4 del Dlvo 13 aprile 2017 n. 65

Le Linee pedagogiche si inseriscono nel processo di qualificazione del sistema integrato 0-6 e rappresentano un primo passo verso un'integrazione da costruire progressivamente con l'apporto di tutte le componenti coinvolte, a partire dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, dal sistema paritario e dai soggetti gestori, fino al personale di ogni singolo servizio educativo o scuola dell'infanzia. Affermano che la responsabilità della governance sul territorio è degli Enti locali, a cui il Dlvo n. 65/2017 attribuisce compiti che vanno al di là della gestione diretta e indiretta di servizi educativi per l'infanzia e di eventuali scuole dell'infanzia comunali, riconoscendo ai Comuni il compito di coordinare la programmazione dell'offerta educativa sul proprio territorio, costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole.

- DM n. 43/2022 Adozione degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) del Dlvo 13 aprile 2017 n. 65

#### Premessa

La prospettiva culturale e normativa delineata dalla Legge n. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, i commi 180 e 181 lettera e) e dal Dlvo n. 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera e) della Legge 13 luglio 2015 n. 107, rappresenta una importante novità in materia di servizi e cura educativa della prima infanzia.

La strutturazione del sistema integrato di educazione e di istruzione che garantisce a tutti i minori, da 0 a 6 anni, pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, costituisce, infatti, un tassello aggiuntivo verso la costruzione di una dimensione educativa intenzionale e strutturata nei soggetti che, a diverso titolo, operano per lo sviluppo all'infanzia. Nel segno di una formazione partecipata e condivisa, lo scenario normativo sancisce, per la prima volta, l'educazione come diritto dei minori, a partire dalla loro nascita, determinando al contempo l'individuazione del sistema integrato 0-6 quale primo segmento pienamente coerente e organico al sistema nazionale educativo scolastico. Perseguendo l'obiettivo di affrancare i servizi educativi per l'infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa intenzionale, facendoli emergere dalla

categoria dei servizi pubblici a domanda individuale e introducendoli in quella dei servizi pubblici di carattere sociale, di cui si fa carico l'intera comunità nelle sue diverse articolazioni territoriali, il sistema integrato 0-6 si realizza mediante politiche e prestazioni che coinvolgono diversi livelli di governance, il più possibile secondo una visione unitaria e integrata, superando la tradizionale distinzione fra il segmento 0-3 e il segmento 3-6.

Al fine di corrispondere all'istanza di fornire omogenee coordinate di riferimento, volte a favorire l'implementazione del sistema integrato 0-6 nel contesto regionale, la sua qualificazione professionale e la sua diffusione quantitativa, anche in ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, sono predisposte le presenti linee guida, elaborate dalla Regione Basilicata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, sentito il Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025. Particolare attenzione esse dedicano ai principali strumenti di sviluppo del sistema integrato 0-6 ovvero ai coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione in servizio, in forma congiunta, del personale educativo e docente, alla programmazione dell'offerta educativa (criteri in relazione al Fondo 0-6 per il 2021/2025), ai Poli per l'Infanzia.

Intendono, infatti, delineare:

- la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- la progettazione e l'attuazione delle iniziative di formazione in servizio del personale, in ottica di un'azione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito di riferimento;
- la programmazione dell'offerta educativa (criteri in relazione al Fondo 0-6 per il 2021/2025);
- la programmazione di Poli per l'Infanzia.

In fase di attuazione le presenti linee guida saranno opportunamente monitorate.

Ad un anno dalla costituzione dei Coordinamenti pedagogici territoriali, saranno sottoposte a verifica e se, considerato, necessario saranno integrate e/o revisionate, in ottica di superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della loro applicazione, anche con l'eventuale ricorso ad esperti specifici del settore.

Il Dlvo n. 65/2017:

- all'art. 2, definisce l'organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- all'art. 3 comma 2, al fine di potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico, prevede che le Regioni, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali, nel quadro delle loro competenze e della loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'Infanzia, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.
- all'art. 4, comma 1, lett. f), in riferimento agli obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione, afferma che lo Stato promuove e sostiene la formazione in servizio del personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuovere il benessere psicofisico dei suoi fruitori, e al comma 1 lett. g) prevede il coordinamento pedagogico territoriale.
- all'art. 6, nel definire le funzioni e i compiti delle Regioni, al comma 1 lett. b) stabilisce che le Regioni definiscono linee d'intervento di carattere regionale per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione e al comma 1 lett. c) ribadisce che le stesse Regioni promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le rappresentanze degli Enti locali.
- all'art. 7, nel definire le funzioni e i compiti degli Enti Locali, al comma 1 lett. d) stabilisce che gli Enti Locali attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e al comma 1 lett. f) afferma che gli Enti Locali promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione.

Il Piano di azione nazionale pluriennale all'art. 3 (DPCM 5 ottobre 2021) definisce gli interventi. In particolare, al comma 1 prevede tre tipologie di intervento; al comma 2, in riferimento agli interventi, scandisce cinque finalità; al comma 3 stabilisce che per il perseguimento delle finalità, di cui al comma 2 lett. e) e, al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del sistema integrato 0-6 sul territorio nazionale, ogni Regione e Provincia autonoma assegna, di norma, una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi, di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) formazione e coordinamenti pedagogici territoriali, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo. 1. Coordinamenti pedagogici territoriali Funzioni e compiti Il Coordinamento pedagogico territoriale, strumento strategico del sistema integrato 0-6, promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati.

Sono compiti specifici: effettuare analisi e ricerche sulla qualità della vita infantile, sui bisogni, sulle esigenze educative dei minori di età compresa tra 0-6 anni e delle loro famiglie; supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche per la costituzione e l'avvio di Poli per l'Infanzia; promuovere lo scambio delle buone pratiche educative e didattiche attuate dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia, anche con l'attivazione di centri di documentazione e ricerca in ambito pedagogico; analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole dell'infanzia e promuovere e organizzare attività di formazione in servizio per tutto il personale; elaborare metodologie e strumenti per la rilevazione della qualità dei servizi educativi erogati e coordinarne l'implementazione in accordo con i soggetti gestori; curare la coerenza e la continuità di linee educative con la scuola primaria; favorire l'attivazione e la diffusione di iniziative e servizi innovativi nell'ambito dei servizi 0-6 e di sostegno della genitorialità; favorire e sostenere l'agire in rete dei servizi 0-6 con tutte le agenzie educative del territorio, a favore di una reale integrazione; favorire e sostenere un sistema educativo e scolastico inclusivo, ai fini dell'integrazione dei minori con disabilità e con bisogni educativi speciali; favorire e sostenere la partecipazione delle famiglie nella progettazione ed attuazione dei servizi e nella valutazione della qualità; supportare gli organismi decisionali nella programmazione degli interventi e nell'adozione di regolamenti.

#### Funzionamento

Il Coordinamento pedagogico si caratterizza non già come tavolo di rete di rappresentanti dei diversi soggetti pubblici e privati ma come équipe di professionisti dell'educazione preposti alla promozione, qualificazione, monitoraggio, valutazione della qualità dei servizi e delle attività educative per la popolazione 0-6 anni di un territorio. L'équipe opera per garantire l'elaborazione e l'attuazione coerente di un progetto pedagogico unitario per tutti i servizi per l'infanzia di un comprensorio. Il Coordinamento pedagogico svolge un compito di connessione con il territorio e con chi vi opera, finalizzato al mantenimento di una rete di servizi per l'infanzia in grado di garantire opportunità integrate e articolate.

Il Coordinamento pedagogico ha una sede fisica ed elabora un piano di lavoro annuale. Il Coordinamento pedagogico si riunisce almeno tre volte all'anno e adotta i propri indirizzi in forma consensuale, se necessario a maggioranza semplice. Di ogni seduta è redatto verbale in forma estesa o sintetica, da diffondere tra tutti i propri componenti. Il Coordinamento pedagogico per lo svolgimento dei compiti assegnati può avvalersi della collaborazione di figure professionali esperte. La Regione Basilicata e l'ANCI Basilicata assicurano il monitoraggio e la verifica di funzionamento in relazione ai compiti e alle funzioni.

#### Composizione

Sono costituiti 9 Coordinamenti pedagogici territoriali, in ragione di uno per ogni ambito socioterritoriale<sup>1</sup> previsti in materia di programmazione sociale regionale, di cui alla DGR n. 917/2015.

In ciascun ambito socioterritoriale, presso il Comune capofila, su iniziativa del Coordinatore di ambito, è costituito il Coordinamento pedagogico, composto dai seguenti profili:

- Responsabile Ufficio di Piano, individuato in autonomia da ogni ambito socioterritoriale.

A questi è affidato il compito di coordinare i lavori del Coordinamento pedagogico, presiedendone le sessioni di lavoro.



È referente del Coordinamento pedagogico per tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito, compreso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché per Regione Basilicata e ANCI Basilicata.

In qualità di referente del Coordinamento pedagogico partecipa alle sessioni di lavoro del Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025, attivo presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

- Tre Dirigenti Scolastici individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, possibilmente scelti fra coloro che hanno attivato all'interno delle loro istituzioni scolastiche sezioni primavera
- Tre Coordinatori didattici/Rappresentanti legali di scuole dell'infanzia paritarie, individuati dagli organismi associativi più rappresentativi di tali realtà presenti nella regione
- Tre Coordinatori educativi/Rappresentanti legali di associazioni ed enti accreditati che operano nel settore dei servizi educativi previsti dal Dlvo n. 65/2017, individuati dagli organismi associativi più rappresentativi di tali realtà presenti nella regione
- In riferimento a specifiche tematiche, soprattutto con riguardo alla formazione in servizio del personale, ogni Coordinamento pedagogico territoriale può prevedere e richiedere il contributo di esperti, con comprovata esperienza e conoscenza della materia, appartenenti ad istituzioni (USR Basilicata, UNIBAS). Qualora se ne ravvisi la necessità, ogni Coordinamento pedagogico può prevedere e richiedere il contributo specifico di uno psicologo esperto in età evolutiva, individuato in autonomia dal Comune capofila dell'ambito
- I referenti dei 9 Coordinamenti pedagogici concordano forme e tempi utili per attivare un raccordo progettuale ed operativo fra i 9 Coordinamenti pedagogici, attivando stabilmente un gruppo di collegamento, una cabina di regia, aperto anche a Regione Basilicata, ANCI Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
- I referenti dei 9 Coordinamenti pedagogici partecipano alle sessioni di lavoro del Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ALTO BASENTO (Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata);                                                                                            |
| BRADANICA MEDIO BASENTO (Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico);                                                                                                                                                                                                     |
| LAGONEGRESE POLLINO (Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello); |
| MARMO PLATANO MELANDRO (Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Ruoti, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza);<br>MATERA;                                                                                                                                                  |
| METAPONTINO COLLINA MATERANA (Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni);                                                                                                                                   |
| POTENZA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VAL D'AGRI (Armento, Castronuovo Sant'Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano);                                                                                       |

VULTURE ALTO BRADANO (Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa).

#### Partecipazione dei genitori

I referenti dei 9 Coordinamenti pedagogici concordano le forme e i tempi dell'interazione con i rappresentanti degli organismi associativi dei genitori dei servizi educativi e integrativi, nonché con quelli dei servizi scolastici, al fine di garantire un proficuo raccordo nella rilevazione dei bisogni, nella definizione dei servizi, nei processi di programmazione e di verifica degli stessi. 2. Indirizzi per la programmazione Obiettivi Relativamente alla programmazione regionale è stato già avviato, a partire dall'anno 2022, in via sperimentale, un percorso teso al superamento del criterio rappresentato dalla mera ripartizione delle risorse disponibili basata esclusivamente sui dati ISTAT riferiti alla popolazione 0-6 residente nei Comuni della Regione, a favore di azioni dirette ad individuare i reali fabbisogni dei contesti, anche per il tramite dei soggetti pubblici e privati, che erogano servizi per la fascia 0-6.

Tanto, al fine di garantire un sistema integrato di qualità, unitamente a pari opportunità di sviluppo delle potenzialità individuali, in ottica di superamento di disparità e carenze di diversa natura. È considerata, pertanto, fondamentale l'attenzione nelle programmazioni territoriali ad una pluralità di azioni finalizzate ad una piena qualificazione del segmento 0-3 e del segmento 3-6 nel quadro di una prospettiva progettuale e operativa unitaria e raccordata.

#### Criteri ripartizione risorse

Al fine di rendere concreta l'attesa valorizzazione delle diverse realtà territoriali, in ottica sia di bisogni rilevati sia di possibili risposte organizzative, la Regione Basilicata, di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie sindacali, componenti del Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per il quinquennio 2021/2025, ha adottato, per la ripartizione delle risorse del Fondo 0-6 per l'e.f. 2022, il criterio dei dati ISTAT riferiti alla popolazione 0-6 residente nei Comuni della Regione, utilizzando, come articolazione territoriale per l'attuazione dei progetti, quella degli ambiti socio territoriali previsti in materia di programmazione sociale regionale, di cui alla DGR n. 917/2015, coinvolti tramite avviso pubblico.

I 9 Comuni capofila degli ambiti socio territoriali hanno, quindi, provveduto a raccogliere e rappresentare le esigenze dei propri territori, dando luogo ad una programmazione fortemente contestualizzata delle azioni e dei servizi.

Tale approccio, attraverso lo strumento della conferenza istituzionale di ambito socio territoriale, ha garantito una pianificazione molto più partecipata degli interventi, con una più ampia condivisione degli obiettivi, favorendo anche la riprogrammazione di eventuali somme non utilizzate dai singoli Comuni.

Sul piano procedurale, i 9 Comuni capofila hanno attivato gruppi di progettazione rappresentativi dei Comuni ricadenti nell'ambito e delle realtà del privato sociale, con il compito specifico di rilevare bisogni e censire opportunità, attivando anche utili collegamenti con i soggetti operativi già presenti nel territorio, in ottica di co-progettazione. I 9 Comuni capofila saranno chiamati, a conclusione dell'e.f. 2022, a collaborare con la Regione Basilicata alla rendicontazione delle risorse loro assegnate.

Nell'avviso pubblico sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo 0-6 e.f. 2022 e le modalità di presentazione delle proposte di programmazione da parte dei Comuni capofila.

La ripartizione ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) dati ISTAT riferiti alla popolazione 0-6 residente nei Comuni della Regione;
- 2) formazione in servizio del personale educativo e docente, secondo una quota individuata dal Tavolo paritetico regionale;
- 3) potenziamento delle sezioni primavera gestite da enti pubblici e privati, in base alle esigenze dei territori, secondo una quota individuata dal medesimo Tavolo;

4) proposte progettuali innovative, secondo una quota individuata sempre dal Tavolo, assegnata a seguito di valutazione condotta secondo parametri determinati e condivisi dallo stesso.

Poiché si ritiene che tale processo progettuale ed operativo sia più rispondente alla ratio di sviluppo integrato sottesa al Dlvo n. 65/2017, si intende confermare anche per il prosieguo tale impianto che sarà opportunamente monitorato e sottoposto a verifica. Ove considerato opportuno e/o necessario sarà revisionato, in ottica di superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua prima attuazione.

Annualmente l'avviso pubblico, a tal fine predisposto dalla Regione Basilicata, definirà le quote percentuali da destinare ai criteri sopra indicati. In ordine alla tempistica, per la definizione della programmazione regionale dei servizi si applicheranno le indicazioni fornite al riguardo a livello nazionale dall'Amministrazione scolastica centrale.

Si precisa che concorrono alla programmazione del sistema integrato 0-6 anche risorse finanziarie a valere su fondi regionali o rivenienti da fondi strutturali, anche al fine di garantire la necessaria quota di cofinanziamento.

### 3. Formazione del personale in servizio

#### Obiettivi

È attesa la qualificazione professionale del personale educativo e docente che opera nel sistema integrato 0-6 per il tramite di iniziative di aggiornamento e formazione sia dirette, ovvero rivolte a tutti gli operatori, sia indirette, ovvero rivolte a referenti facilitatori, il cui compito è trasferire quanto appreso nelle comunità professionali in cui operano.

È considerato fondamentale condurre sempre una ricognizione dei bisogni formativi più diffusamente avvertiti, al fine di assicurare iniziative formative corrispondenti e pertinenti. Si auspica, quindi, in modo stabile una pratica attenta e ben strutturata di rilevazione quali-quantitativa delle istanze.

Nel concorrere alla lotta alla povertà educativa, finalità formativa di carattere generale, obiettivi di qualificazione professionale attesi sono: una approfondita conoscenza neuropsicologica della prima infanzia e del suo sviluppo; il potenziamento delle competenze pedagogiche, metodologiche, didattiche; il rafforzamento delle competenze organizzative; il consolidamento delle competenze relazionali; lo sviluppo della capacità di autovalutarsi e introdurre correlati correttivi e miglioramenti.

#### Modalità

Potranno essere condotte iniziative formative in modalità in presenza e/o a distanza (in forma sincrona e asincrona), di prospettiva annuale e/o pluriennale.

Ogni iniziativa formativa dovrà avere la durata di non meno di 12 ore. Ogni operatore dovrà fruire di almeno una iniziativa formativa per ogni annualità scolastica/educativa. La partecipazione ad ogni iniziativa formativa sarà adeguatamente attestata.

Tutte le iniziative formative saranno sviluppate secondo un approccio teorico-pratico. La formazione a distanza potrà favorire la trattazione di aspetti più teorici, in modo da ampliare al massimo la platea dei partecipanti; approfondimenti specifici potrebbero essere, invece, realizzati con la formazione in presenza per gruppi più ristretti.

Si potrà fare ricorso anche al modello della ricerca azione, allo scambio di buone prassi e alla storia dei servizi come occasione di formazione.

#### Tematiche

Approfondimenti mirati dovranno riguardare i documenti programmatici di riferimento (Linee Pedagogiche per il Sistema integrato zero-sei; Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l'Infanzia; Legami Educativi a Distanza), unitamente a temi trasversali quali lo sviluppo tipico e atipico del bambino in età compresa tra 3 mesi e 6 anni; la continuità orizzontale e la relazione con le famiglie e il contesto; la continuità verticale nella costruzione di un percorso comune condiviso; il curriculum nel rapporto tra Orientamenti Nazionali e Indicazioni Nazionali; l'osservazione dei processi di apprendimento (componenti cognitive, aspetti emotivi, dinamiche relazionali, forme comunicativo-espressive); la progettazione, la valutazione, la documentazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento; l'organizzazione di contesti educativi inclusivi (spazi, tempi, arredi, materiali, supporti, gruppi, allestimenti sensoriali); il ruolo dei mediatori didattici e la loro

importanza in un ambiente di apprendimento; il ruolo delle tecnologie digitali per una equilibrata crescita dei bambini nei contesti educativi e familiari; la comunicazione verbale e non verbale dei bambini in relazione all'età; la costruzione di setting inclusivi per bambini con disabilità e bisogni educativi speciali; il ruolo del gioco e del giocattolo nella crescita globale dei bambini; l'outdoor education nella progettazione educativa dei servizi (pedagogia attiva ed esperienziale). Alcuni moduli formativi potrebbero essere rivolti a specifiche professionalità (es. coordinatori didattici, referenti zerosei, collaboratori del Dirigente Scolastico, funzioni strumentali, etc.). Particolare interesse dovrà essere riservato al sostegno alla genitorialità; all'autovalutazione dei servizi offerti, con l'individuazione di aree di criticità su cui intervenire; al miglioramento, con il monitoraggio delle azioni di miglioramento ipotizzate e realizzate; alla valutazione degli esiti conseguiti. Approfondimenti aggiuntivi potranno riguardare l'analisi dei bisogni del contesto e la governance del sistema integrato, con attenzione specifica al lavoro collegiale e alla costruzione di reti territoriali di servizi. Destinatari Coordinatori educativi, responsabili dei servizi, personale educativo e docente in servizio del sistema integrato 0-6, in forma congiunta. Risorse professionali In considerazione delle spinte innovative volte ad allineare sempre più i servizi ai bisogni delle famiglie e dei bambini, per l'attuazione delle iniziative formative sono considerate necessarie risorse professionali marcatamente qualificate, provviste di una comprovata esperienza nel settore dell'educazione della prima infanzia. Sono individuate quali risorse professionali utili dirigenti scolastici e docenti delle scuole dell'infanzia statali; coordinatori didattici e docenti delle scuole dell'infanzia paritarie; coordinatori educativi ed educatori di sezioni primavera e servizi per la fascia 0-3; professionisti che operano nelle aree pedagogica e psicologica; docenti universitari; risorse professionali degli UUSRR.

Per gli approfondimenti sulla governance del sistema integrato potranno essere coinvolti anche dirigenti del privato sociale; responsabili di servizi educativi; referenti di associazioni e gruppi di livello regionale/interregionale/nazionale (es. Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia; Coordinamento Nazionale per le Politiche dell'Infanzia e della Scuola); referenti di riviste specializzate.

#### 4. Poli per l'Infanzia

##### Definizione

I Poli per l'Infanzia accolgono in un unico plesso o in edifici contigui più strutture di educazione e di istruzione per i minori 0-6, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi, risorse professionali. Organizzazione gestionale La gestione dei Poli per l'Infanzia si riconduce alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia, come indicato all'art. 3 del Dlvo n. 65/2017.

Le modalità di gestione sono definite da specifici accordi tra i soggetti coinvolti. Requisiti formali per la costituzione Per la realizzazione dei Poli per l'Infanzia, tenuto conto della normativa vigente in merito ai requisiti strutturali riferiti ai singoli servizi educativi e scolastici coinvolti, i soggetti interessati provvedono alla formalizzazione di documenti (protocolli e accordi), in cui siano definite responsabilità, funzioni, compiti di ciascuno. Raccordo pedagogico

È attuato il raccordo pedagogico del Polo per l'Infanzia, composto dai coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie coinvolte. Il raccordo pedagogico provvede a definire la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento gestionale del Polo, nonché le regole per il proprio funzionamento. Piani Educativi e Piani Triennali dell'Offerta Formativa Il Polo per l'Infanzia deve dotarsi di un documento progettuale triennale, con aggiornamento annuale, unico e comprensivo di tutte gli aspetti organizzativi, pedagogici, didattici che lo hanno ispirato.

Si tratta di un documento di sintesi tra il piano pedagogico-educativo dei servizi educativi per l'infanzia e il piano triennale dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Deve fornire una puntuale immagine connotativa del servizio ed orientare i percorsi educativi e didattici oggetto di specifica

progettazione. La costituzione del Polo per l'Infanzia è inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole dell'infanzia statali e paritarie coinvolte ed è stabilmente correlato al loro Rapporto di Autovalutazione (RAV) e alla loro Rendicontazione Sociale (RS).

#### Progettazione didattica

La progettazione pedagogico-didattica e strategica del Polo per l'Infanzia è definita e adottata nella logica della costruzione di una comunità educante, aperta ai bisogni di tutti i bambini, in grado di cooperare nella elaborazione di un curriculum verticale inclusivo che orienti l'azione educativo didattica allo sviluppo delle competenze e al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in continuità, nel rispetto del principio di personalizzazione e individualizzazione dei processi formativi, specie in riferimento a bambini con disabilità e bisogni educativi speciali. Il Polo promuove iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria; introduce metodologie didattiche innovative che prevedono anche l'uso flessibile dei materiali; realizza servizi di collegamento e miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture facenti parte del Polo.

I soggetti coinvolti prevedono ed organizzano periodicamente momenti di progettazione congiunta tra educatori e docenti e di verifica delle esperienze realizzate. Il Polo per l'Infanzia individua gli attori operanti nel proprio territorio di riferimento, che potrebbero essere coinvolti attivamente nelle attività svolte dal medesimo, in una logica di rete e di costruzione della comunità educante.

#### Risorse professionali

Le risorse professionali del Polo per l'Infanzia hanno il compito precipuo di interagire e collaborare nel rispetto delle peculiarità, delle identità e dei modelli organizzativi di ogni servizio coinvolto. Gestione del patrimonio I soggetti responsabili dei servizi coinvolti nel Polo per l'Infanzia definiscono, di intesa, le modalità di raccordo per le attività di manutenzione e conservazione del patrimonio strutturale, degli arredi, del materiale didattico a disposizione del Polo stesso.

#### Gestione degli spazi

Al fine di realizzare un percorso educativo coerente e integrato, all'interno del Polo per l'Infanzia sono individuati spazi interni ed esterni destinati all'utilizzo comune tra tutti i servizi, prevedendo la condivisione degli spazi collettivi in modo flessibile, previa definizione della loro modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.

#### Organizzazione dei tempi

I tempi di funzionamento dei servizi coinvolti nel Polo per l'Infanzia sono programmati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, in modo da assicurare il raccordo professionale degli operatori. Partecipazione dei genitori

È prevista la definizione, secondo precisi regolamenti, dei tempi e delle modalità di partecipazione dei genitori nei processi di programmazione e di verifica delle attività del Polo per l'Infanzia.

**DGR 30 marzo 2023, n.202,** D.Lgs. 65/2017 – approvazione avviso pubblico “Pubblico “Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni – Annualità 2023”. (BUR n. 18 del 1.4.23)

#### Note

Viene approvato l'Avviso Pubblico “Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni – Esercizio Finanziario 2023”,

#### 1. PREMessa

Negli ultimi anni il sistema di educazione 0-6 è stato al centro di dibattiti e interventi normativi.

La creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, oggetto della delega al governo in base alla Legge 107/2015, è una sfida che segna il passaggio dalla dimensione assistenziale alla sfera educativa e promuove la continuità del percorso educativo e scolastico.

Il d.lgs. 65/2017, che ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, ha previsto una pluralità di azioni ed interventi nel rispetto delle reciproche competenze da parte di soggetti

diversi, quali Stato, Regioni e Comuni, affinché l'educazione 0-6 possa passare da opportunità a diritto per i bambini.

## 2. FINALITA'

Con il presente Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n....., la DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA' - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITA', nell'ambito della programmazione regionale dei fondi per gli esercizio finanziario 2023, intende superare la logica della programmazione basata esclusivamente su dati ISTAT ed avviare azioni dirette ad individuare i reali fabbisogni degli Enti Pubblici Territoriali e dei soggetti del privato sociale e del terzo settore autorizzati che gestiscono i servizi 0/6 anni.

Ciò al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni l'offerta di un sistema integrato di educazione e di istruzione di qualità, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il suddetto programma ammonta per l'esercizio finanziario 2023 a € 2.401.534,36.

## 4. BENEFICIARI

Il presente avviso è rivolto ai Comuni capofila degli Ambiti Socio Territoriali previsti in materia di programmazione sociale regionale (7 ambiti più i due Comuni capoluogo di provincia), di cui alla DGR n. 917/2015 di seguito indicati: - ALTO BASENTO (Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata) - BRADANICA MEDIO BASENTO (Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico) - LAGONEGRESE POLLINO (Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello) - MARMO PLATANO MELANDRO (Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Ruoti, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza) - MATERA - METAPONTINO COLLINA MATERANA (Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni) - POTENZA - VAL D'AGRI (Armento, Castronuovo Sant'Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano) - VULTURE ALTO BRADANO (Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa).

I Comuni capofila degli Ambiti Socio Territoriali, unitamente ad ogni singolo Comune che ne fa parte, sono tenuti a cooperare con tutte le realtà presenti nell'Ambito ovvero associazioni ed enti autorizzati e scuole dell'infanzia statali e paritarie, che offrono i servizi per la fascia zerosei previsti dall'art. 2 comma 2) del d.lgs. n. 65/2017 ovvero servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie e, per i servizi educativi, come specificato al comma 3) del medesimo articolo, nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi. I Comuni capofila degli Ambiti Socio Territoriali dovranno presentare, ognuno per il proprio Ambito, una sola proposta programmatica contenente sia la programmazione predisposta a livello di Ambito ovvero da Comuni organizzati in forma associata sia la programmazione eventualmente predisposta da Comuni in forma singola.

Ogni Comune potrà partecipare alla programmazione di Ambito o, in alternativa, formulare una propria proposta. In ogni caso potrà concorrere per una sola programmazione.

Al fine di promuovere una programmazione di Ambito efficace, i Comuni capofila attiveranno gruppi di progettazione rappresentativi dei Comuni ricadenti nell'Ambito e delle realtà del privato sociale, con il compito specifico di rilevare bisogni e censire opportunità, attivando anche utili collegamenti con i soggetti operativi già presenti nel territorio, in ottica di co-progettazione.

I medesimi gruppi di progettazione provvederanno a rilevare bisogni e formulare orientamenti per la progettazione degli interventi di formazione del personale educativo e docente in servizio, in forma congiunta. Inoltre, sarà cura dei gruppi di progettazione favorire la distribuzione dei servizi, sempre in relazione ai bisogni, in tutto l'Ambito, evitando inefficaci sovrapposizioni fra soggetti operativi già da tempo e inutili duplicazioni dei servizi della medesima tipologia. I Comuni capofila saranno chiamati a collaborare con il competente ufficio regionale nella gestione e rendicontazione dei fondi loro assegnati.

#### 5. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Piano di azione nazionale pluriennale approvato con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 05/10/2021, all'art. 3, comma 1, nella sua articolazione quinquennale prevede interventi riconducibili a una o più delle seguenti tipologie:

- A. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- B. il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- C. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Per gli interventi di formazione continua la percentuale sulla dotazione complessiva per l'esercizio finanziario 2022 è stabilita nella misura del 15% e sarà affidata dai Comuni capofila degli Ambiti territoriali.

Gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le finalità di cui al D.Lgs 65/2017 e dovranno favorire prioritariamente il consolidamento di poli d'infanzia, laddove esistenti e l'istituzione di nuovi poli ,che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, che non rispondono solo ad esigenze strutturali (nuovi edifici, messa in sicurezza e adeguamento delle strutture esistenti ) ma a una progettualità educativa che valorizzi l'incontro tra le diverse età dei bambini.

#### 6. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

La dotazione finanziaria assegnata con il presente avviso viene così ripartita:

- a) Il 65% del fondo sarà assegnato sulla base della popolazione 0-6 residente al 31/12/2021 nell'Ambito Socio Territoriale di riferimento, ai servizi per l'infanzia 0-6 anni. Tale livello istituzionale, attraverso la Conferenza istituzionale di ambito, garantirà una programmazione partecipata degli interventi, la condivisione di obiettivi, la rilevazione di bisogni e la riprogrammazione di eventuali somme non utilizzate dai singoli Comuni.

Tale strategia risulta essere funzionale e rispondente alla logica del D.Lgs n.65/2017 in quanto promuove una reale integrazione sul territorio regionale, tra sistema socio educativo e quello di istruzione rivolto alla popolazione 0-6 anni.

- b) Il 10% sarà destinato agli interventi di formazione continua per il personale docente ed educativo dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. Come per il punto precedente, anche le attività di formazione saranno improntate alla logica della programmazione partecipata tramite i 9 ambiti socio territoriali (d'intesa con l'USR) che, sulla base di una rilevazione di bisogni, potranno garantire interventi formativi omogenei e di qualità sull'intero territorio dell'ambito socio territoriale. Tale percentuale sarà suddivisa, come per il punto precedente, sulla base della popolazione 0-6 residente al 31/12/2021 nell'Ambito Socio Territoriale di riferimento.

c) Il 10% sarà destinato al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole statali o paritarie, sempre in base al numero di bambine e bambini frequentanti tali sezioni.

d) Il restante 15% sarà assegnato con riferimento alla griglia riportata di seguito:

**CRITERI DI VALUTAZIONE** Punteggio 1 N° bambini/e di età 0-6 anni che fruiscono del servizio Da 1 a 10 Da 11 a 20 >20 3 punti 5 punti 8 punti 2 Presenza di bambini/e di età 0-6 anni con disabilità certificata 2 punti 3 Servizio implementato da Comuni organizzati in forma associata 2 punti per ciascun comune associato fino a un massimo di 10 punti 4 Servizio integrativo all'infanzia Art.2, del D.lgs 65/2017 Comma 3 lettera c) Comma 3 lettera a) – nidi e micronidi 7 punti, in quanto trattasi di servizi innovativi, diversificati e flessibili da potenziare sull'intero territorio regionale. 10 punti 5 Realizzazione di nuovi poli per l'infanzia 13 punti 6 Consolidamento di poli per l'infanzia già attivi 25 punti 7 Realizzazione, ristrutturazione e/o allestimenti di spazi per la didattica inclusiva e integrativa Aree esterne attrezzate /Aule plurifunzionali 10 punti 8 Interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture 10 punti Detta quota finanziaria sarà ripartita come segue: il 20% a ciascuno dei primi 2 ambiti territoriali classificati; il 25% al terzo e quarto ambito territoriale classificato, nella misura del 12,5% ciascuno; il restante 35%, da suddividersi in parti uguali (7%) ai restanti cinque ambiti territoriali. Relativamente alla quota di cui al punto d) dovrà essere prodotta una specifica documentazione esplicativa con relativo atto di programmazione relativa agli interventi che si intendono realizzare

#### 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti che intendono aderire al presente avviso devono presentare la propria candidatura entro le ore 18,00 del 20 aprile 2023 al fine di consentire all'Ufficio competente di trasmettere entro il 30 aprile c.a. la programmazione regionale al Ministero per l'Istruzione e il Merito. L'istanza redatta in conformità al modello allegato al presente Avviso (Allegato 1 e Allegato 2), contenente l'illustrazione della proposta, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato e trasmessa tramite la piattaforma dedicata, disponibile sul portale Avvisi e Bandi della Regione Basilicata.

Nel caso di consolidamento o di istituzione di poli per l'infanzia la proposta deve essere inoltrata dal legale rappresentante del comune capofila o da un suo delegato.

#### 8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il comune capofila dovrà monitorare la realizzazione degli interventi programmati dai comuni di riferimento dell'Ambito e dovrà rendicontare la somma assegnata per l'esercizio finanziario 2023 entro il 31 maggio 2026 in base alle modalità stabilite dalla Regione Basilicata sulla scorta delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, che saranno fornite nei tempi utili a detta rendicontazione.

#### 9. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti attraverso le FAQ oppure ai seguenti recapiti: 0971.668055 (Iula Donata) - 0971.666123 (Podda Giampietro) - 0971.668623 (Marino Emanuela) - 0971.666116 (Mecca Ivan) - Email: [urp-politichesviluppo@regione.basilicata.it](mailto:urp-politichesviluppo@regione.basilicata.it)

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI** La Regione Basilicata garantisce che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Avviso. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

### PERSONE CON DISABILITÀ

**DGR 30 marzo 2023, n.205**, Decreto 6 febbraio 2023 Ministero della Salute - Criteri e Modalità di utilizzazione dei Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello Spettro Autistico per l'anno 2021 - Approvazione scheda di progetto regione Basilicata: "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare l'intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico". (BUR n. 18 del 1.4.23)



## Note

Con la Legge Regionale 23 settembre 2021 n. 40 , la Regione nel rispetto di quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n.134 promuove un Centro di Riferimento Regionale per l'Autismo per il coordinamento della rete dei servizi sanitari dedicati; la costituzione, per ambiti territoriali distrettuali o inter distrettuali, di équipe multidisciplinari; la formazione degli operatori sanitari competenti; l'incentivazione di progetti destinati alla formazione e sostegno dei nuclei familiari con persone autistiche; la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private; la promozione di progetti finalizzati all'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti adulti ai fini della loro inclusione sociale.

La Regione intende promuovere le attività per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 1 comma 401 della legge 28 dicembre 2015 n.208 secondo la ripartizione stabilito dal decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2023.

Viene preso atto del Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2023 e si aderisce alle attività previste dallo stesso con le risorse ivi stanziare pari a 50 milioni per l'anno 2021.

Viene approvata la scheda di Progetto dal titolo "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2023 - G.U. 21.03.2023 n. 68)" contenente gli obiettivi e le azioni per la realizzazione degli interventi disciplinati nel decreto.

La quota assegnata alla Regione Basilicata per la realizzazione degli interventi di cui al decreto richiamato al punto 1 è pari a € 597.188,87.

## SCHEDA DI PROGETTO

### 1 TITOLO DEL PROGETTO PER ESTESO

La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto 6 febbraio 2023)

### 2 REGIONE/PROVINCIA RESPONSABILE DEL PROGETTO REGIONE BASILICATA

3 REFERENTE REGIONALE RESPONSABILE DEL PROGETTO Cognome Nome Responsabile Bortolan Francesco Ruolo e qualifica Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona Recapiti telefonici 0971-668155 e- mail [dg\\_sanita@regione.basilicata.it](mailto:dg_sanita@regione.basilicata.it)

4 DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO Data inizio prevista Data termine prevista 31 dicembre 2026

5 ESITI DELLE RICOGNIZIONI DEI FABBISOGNI Ricognizione dei fabbisogni di personale, utilizzando le risorse del presente fondo per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale sociosanitario; Ricognizione dei fabbisogni formativi

6 OBIETTIVI prefissati rispetto allo specifico contesto territoriale

Obiettivo 1: Definizione e realizzazione di Progetti di ricerca specifici (di base o applicata) da parte di enti di ricerca, strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica

Obiettivo 2: Incremento del personale del Servizio Sanitario Nazionale dedicato all'erogazione degli interventi previsti per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in coerenza con quanto indicato dalle linee guida elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità;

Obiettivo 3: Attivazione o frequenza di master e corsi di perfezionamento universitari, con riferimento agli interventi previsti nelle linee guida dell'ISS ed in particolare all'analisi applicata del comportamento, indirizzati al personale e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale nonché al personale socio-sanitario, in base a specifiche convenzioni tra Università e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

Obiettivo 4: Sviluppo di una rete di cura territoriale orientata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo e alla realizzazione di progetti di vita individualizzati che tengano conto di quanto definito in termini di qualità dall'Organizzazione mondiale della sanità. Particolare rilievo assumono quindi i percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, la continuità di cura in tutto

l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa. Deve essere garantita la continuità con le iniziative progettuali regionali e provinciali condotte finora nell'ambito delle precedenti annualità del Fondo Autismo (procedure e protocollo del Network NIDA e dei progetti Quality of life).

7 DESCRIZIONE DELLE PROGETTUALITA' DAR 17141 LE INIZIATIVE ADOTTATE, PER OGNUNA DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO, MIRATE AL COMPLESSIVO EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ED ALLA FORMAZIONE OBIETTIVI DESCRIZIONE AZIONI/INDICATORI

#### OBIETTIVO 1

Progetti di ricerca Si prevede la realizzazione di progetti di ricerca volti a (ogni Regione/PPAA indicherà la sua scelta):

- Definire nuovi biomarcatori genetici che consentano la diagnosi precoce dei Disturbi DSA nei Target di popolazione a rischio;
- Definizione delle procedure di partecipazione degli enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale per la presentazione di progetti negli specifici ambiti indicati dalla Regione/PPAA tramite uno specifico Avviso pubblico
- Tracciare le procedure più adeguate alla valutazione e alla gestione di disturbi e/o condizioni cooccorrenti;
- Valutazione dei progetti secondo quanto indicato dal presente Decreto
- Produzione di relazione annuale al Ministero della Salute che illustri gli esiti dei progetti, pubblicazioni e disponibilità dei dati in repository pubblici.

#### OBIETTIVO 2 Incremento Personale del Servizio Sanitario Nazionale

- Reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale sociosanitario, a potenziare la risposta in tutte le fasi del processo di diagnosi, assistenza e riabilitazione, monitoraggio e verifica degli esiti, personali e clinici, ivi inclusi percorsi differenziati per la formulazione e l'attuazione del piano individualizzato e del progetto di vita nell'ambito della presa in carico integrata con l'area socio-assistenziale definita nelle Unità di Valutazione Multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77
- Sulla base della rilevazione del fabbisogno del personale verranno acquisite le seguenti figure professionali: -Neuropsichiatra infantile; -Psichiatra; -Psicologi; -Case Manager; -Logopedista; -Neuro-psicomotricista -Terapista della Riabilitazione psichiatrica; -Educatrice; -Assistente Sociale; -Supervisore con Master II Livello Universitario in analisi del comportamento applicata ai disturbi dello Spettro Autistico;
- Definizione dei percorsi e delle modalità di reclutamento del personale (Avviso Pubblico) per le diverse figure professionali (Sanitarie- Socio Sanitarie -Amministrative) da assegnare alle Asl proponenti per la realizzazione delle progettualità;

#### OBIETTIVO 3 Iniziative di formazione

- Frequenza di master universitari di primo e secondo livello di durata almeno annuale;
- Frequenza di corsi di perfezionamento universitari
- Organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari di primo e secondo livello anche con contenuti appositamente individuati per rispondere alle esigenze emerse a seguito della ricognizione dei fabbisogni.
- Sulla base dei fabbisogni formativi del personale reclutato nell'ambito dell'obiettivo 2 e del personale presente nelle Aziende Sanitarie si procederà attraverso l'iscrizione a corsi di Perfezionamento e Master Universitari di primo e secondo livello di durata almeno annuale o l'organizzazione di Corsi/Master universitari italiani all'interno di una lista predisposta e secondo le modalità concordate dal Gruppo Interregionale con l'Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità
- Individuazione delle figure professionali e del numero di partecipanti alla frequenza di corsi di perfezionamento o Master;

Obiettivo 4: Sviluppo della rete territoriale e progetti di vita Iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

a. una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neuro-sviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrica, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

b. progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa. riconoscimento, diagnosi e intervento precoce (fascia 0-6 anni).

- Individuazione delle ASL/Aziende Ospedaliere del SSN che costituiranno la rete

- Prosecuzione attività e relativa raccolta dati finanziati tramite i precedenti due Avvisi Pubblici per attivare il Network NIDA e i relativi protocollo/iniziative per il

sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrica, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; b. progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa. riconoscimento, diagnosi e intervento precoce (fascia 0-6 anni).

- Prosecuzione attività finanziate tramite i Fondi Autismo 2019 e 2020 per la definizione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico (progettualità basate sui costrutti del quality of life/Budget di salute).

La Regione/PPAA seguirà le Linee di Indirizzo definite dal Ministero della Salute e l'ISS.

#### 8 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE

Secondo quanto previsto dal Decreto 6 febbraio 2023

9 RISULTATI ATTESI Realizzazione delle attività indicate negli obiettivi finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle persone con DSA uno specifico Avviso pubblico

**DGR 30 marzo 2023, n.206**, Decreto 24 gennaio 2023 Ministero della Salute - Criteri e modalità di utilizzazione dei Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello Spettro Autistico per l'anno 2022 - Approvazione scheda di progetto regione Basilicata: "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare l'intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico". (BUR n. 18 del 1.4.23)

#### Note

Viene preso atto del Decreto del Ministero della Salute del 24 gennaio 2023 - G.U. 21.03.2023 n. 68 e si aderisce alle attività previste dallo stesso con le risorse ivi stanziare pari a 27 milioni per l'anno 2022.

Viene approvata la scheda di Progetto dal titolo "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto del Ministero della Salute del 24 gennaio 2023 - G.U. 21.03.2023 n. 68)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), contenente gli obiettivi e le azioni per la realizzazione degli interventi disciplinati nel decreto di cui al punto 1.

Le azioni da finanziare sono quelle indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento elaborate sulla base del format approvato dal Gruppo Interregionale Salute Mentale (GISM) contenente gli obiettivi e le azioni per la realizzazione del progetto in parola; 4 di prendere atto che la quota assegnata alla Regione Basilicata per la realizzazione degli interventi di cui al decreto richiamato al punto 1 è pari a € 454.893,98; 5 di demandare tutti gli adempimenti successivi all'Ufficio

Politiche sociali e sistemi di welfare; 6 di trasmettere il presente atto, al Ministero della Salute come previsto al punto 1 dell'art.3 del citato decreto.

## SCHEDA DI PROGETTO

### 1 TITOLO DEL PROGETTO PER ESTESO

La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto 24 gennaio 2023).

### 2 REGIONE/PROVINCIA RESPONSABILE DEL PROGETTO REGIONE BASILICATA

3 REFERENTE REGIONALE RESPONSABILE DEL PROGETTO Cognome Nome Responsabile Bortolan Francesco Ruolo e qualifica Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona Recapiti telefonici 0971-668155 e- mail [dg\\_sanita@regione.basilicata.it](mailto:dg_sanita@regione.basilicata.it)

4 DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO Data inizio prevista Data termine prevista 31 dicembre 2025

### 5 TIPOLOGIA DI INIZIATIVE INDIVIDUATE

La regione/PPAA ha identificato le iniziative volte al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio-assistenziali regionali/provinciali affinché gli interventi previsti nel presente decreto siano effettuati in accordo con le Linee Guida dell'ISS e in continuità con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate finora tramite le precedenti annualità del Fondo Autismo e delineate nel DM 30.12.2016.

Elencare le iniziative che la Regione /PPAA intende intraprendere sulla base della lista presente nell'allegato:

- a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;
- b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione;
- c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
- d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socioassistenziali) che prevedano: momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo; la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenze comportamentali; percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;
- e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

### 6 RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE A CIASCUNA TIPOLOGIA

- a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità; 150.000,00 €
- b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione; 60.000,00 €
- c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77; 90.000,00 €
- d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socioassistenziali) che prevedano: momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo; la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti

problematici/emergenze comportamentali; percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa; 115.000,00 €

e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento; 39.893,98 € TOTALE 454.893,98 €

7 SOGGETTI INTERESSATI CHE SONO STATI COINVOLTI (AZIENDE SANITARIE, COMUNI, ENTI DEL TERZO SETTORE, AMBITI SOCIALI); Aziende Sanitarie della Regione Basilicata

8 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE INDIVIDUATE CON SPECIFICO CRONOPROGRAMMA INIZIATIVE DESCRIZIONE AZIONI/INDICATORI

a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico secondo le linee Guida dell'Istituto superiore di sanità N° RICHIESTE N° INTERVENTI

b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione ; Sviluppare le seguenti abilità :

- Reciprocità Socio-Emotiva (rispondere quando si viene interpellati, ascoltare gli altri senza interrompere, rimanere in argomento e seguire la conversazione; fornire dettagli rilevanti );

- Comportamenti Comunicativi non verbali, usati per l'interazione sociale (comprendere le espressioni gestuali e il linguaggio del corpo; mantenere il contatto visivo; modulare l'espressività facciale e la gestualità);
- Creazione e mantenimento di relazioni appropriate; (condividere e regolare le emozioni; stringere amicizie durature; adattare il comportamento a diversi contesti;)

- Supportare la capacità di adattamento a situazioni nuove;

Ridurre comportamenti ripetitivi e ritualizzati; individuare percorsi funzionali alla gestione delle peculiarità sensoriali e della ristrettezza degli interessi.

c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI Interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77; N° PEI/PAI AVVIATI

d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato Con interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano:

- momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo;

- la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenziali e comportamentali; percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;

e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento Superare e Affrontare le seguenti difficoltà:

- Apprendimento visivo

- Difficoltà nella programmazione motoria

- Difficoltà a gestire i cambiamenti

- Difficoltà di comprensione

- Difficoltà di esposizione orale/produzione linguistica

- Difficoltà nell'inibire risposte non adeguate

- Difficoltà di spostare in modo flessibile l'attenzione

N° PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE ATTIVATI

9 I BENEFICI ATTESI, CON L'INDICAZIONE DELLE PLATEE DI BENEFICIARI STIMATI AUMENTARE LE DIAGNOSI E I INTERVENTI 150 AVVIARE I PERCORSI DI VITA E PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE 10 10 LE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI GIÀ PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

**DGR 21 marzo 2023, n.162, “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”-Approvazione. (BUR n. 18 del 1.4.23)**

#### **Note**

Viene approvato il Registro Tumori, che costituisce un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati ed accertati di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della regione Basilicata, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Basilicata (RTB)”

#### **Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) Registro Tumori: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi diagnosticati ed accertati di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della regione Basilicata, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

b) Tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 – 239 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di Morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di Morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O).

c) Registro Tumori di Basilicata: la struttura che cura la raccolta e l'analisi dei dati personali anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia del territorio della regione Basilicata previsti dall'art. 7 del presente regolamento, analizzandoli a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; fornisce inoltre elaborazioni delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico.

#### **Art. 2 – Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico previste alle lettere v) e cc) del comma 2 dell'art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003, il presente Regolamento, ai sensi della legge regionale n. 14/2011, articolo 3, disciplina le specifiche finalità perseguite dal Registro Tumori della Regione, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

#### **Art. 3 – Finalità specifiche del trattamento di dati**

1. Nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il Registro Tumori è finalizzato a:

a) produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;

b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico.

d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening;

e) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

#### Art. 4 – Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro Tumori, limitatamente alle funzioni previste dal presente regolamento, è l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture presso cui è istituito il Registro Tumori di Basilicata.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori di Basilicata.

#### Art. 5 – Tipi di dati particolari trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta dati relativi alla salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'articolo 12 del presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle regole deontologiche e delle misure di garanzia ai sensi degli articoli 2-quater, 2-septies e , Allegato A4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori tratta i seguenti dati.
  - a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis Related Groups);
  - b) anamnesi;
  - c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
  - d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
  - e) referti di anatomia patologica;
  - f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

#### Art. 6 – Fonti dei dati

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori effettua la raccolta dei dati riferiti ai casi diagnosticati di tumore di cui all'art. 5, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 10 e dettagliate nel Disciplinare tecnico, presso:
  - A. l'archivio regionale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo.
  - B. i seguenti archivi delle Aziende Sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro Tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:
    - a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
    - b) archivi delle cartelle cliniche;
    - c) archivi di anatomia patologica;
    - d) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica e di radioterapia;
    - e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
    - f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
    - g) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
    - h) archivi delle protesi di interesse oncologico;
    - i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
    - j) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
    - k) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.

C. l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta Anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. I soggetti individuati al comma 1 devono trasmettere le informazioni di cui all'art. 5 comma 2 secondo le modalità specificate ai sensi del Disciplinare tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

#### Art. 7 – Comunicazione dei dati

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ai Titolari del trattamento dei dati dei Registri Tumori di altre Regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'Allegato 2 del Prov. del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 – pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2015, nel rispetto dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle "Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica" specificate nell'allegato 5 al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel Disciplinare Tecnico previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

2. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui all'allegato A.4 al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### Art. 8 – Diffusione dei dati

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori, per le finalità di cui all'articolo 3, può diffondere, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

#### Art. 9 – Operatori del Registro Tumori

1. I dati personali contenuti nel Registro Tumori sono trattati nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI), soltanto da personale appositamente individuato dal Titolare del trattamento, in conformità all'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n.196/2003, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal Titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del Registro Tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

#### Art. 10 – Misure di sicurezza

1. Il Titolare del trattamento del Registro Tumori adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento e specificate nel Disciplinare Tecnico contenuto nell'Allegato A), che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### Art. 11. - Conservazione dei dati trattati



1. Il Titolare del trattamento prevede congrui e proporzionati termini di conservazione dei dati inseriti nel Registro o comunque trattati, in conformità al principio di "limitazione della conservazione" di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) come dettagliato nel Disciplinare Tecnico che forma parte integrante del presente regolamento.

#### Art. 12 – Codifica dei dati trattati

1. I dati relativi alla salute contenuti nel Registro Tumori, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di tecniche di Pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato A e di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2016, n. 262 recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati relativi alla salute sono trasmessi al Registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

#### Art. 13 – Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento dei dati del Registro Tumori deve fornire l'informativa agli interessati per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche o private accreditate che erogano le prestazioni sanitarie, nelle modalità previste dagli art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/64/CE ed è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti da tali articoli.

#### Art. 14 – Notifica di violazione dei dati personali

1. Sono comunicate al Garante, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali oggetto di trattamento per la tenuta e il funzionamento del Registro Tumori (c.d. data breach) con le modalità previste dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica le violazioni all'interessato senza ingiustificato ritardo, con le modalità previste dall'art.34 del Regolamento UE 2016/679.

#### Art. 15. Risorse finanziarie

1. Il Registro Tumori Regionale può disporre anche dei seguenti fondi: - finanziamenti specifici regionali; - finanziamenti derivanti da progetti di ricerca; - ogni altro fondo specificamente destinato per legge, o per disposizione delle Istituzioni Sanitarie di riferimento, al Registro Tumori Regionale.

#### Art. 16 – Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al Disciplinare Tecnico previsto dall'articolo 10, devono avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**DGR 30 marzo 2023, n.186**, Relazione Illustrativa dei Progetti collegati agli Obiettivi di Piano FSN Vincol. Anno 2021 (Acc.Stato Reg.154/CSR 04.08.2021). Approvazione Progetti Regionali FSN vincolati Anno 2022 Collegati agli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo Nazionale del PSN secondo le Linee Progettuali individuate dall' Acc.Stato-Reg. Rep. N.281/CSR 21.12.2022. (BUR n. 18 del 1.4.23)

#### Note

Viene approvato il Piano regionale utilizzo FSN risorse vincolate per obiettivi di piano anno 2022 , contenente i Progetti-azione 2022 con relative schede per cinque linee progettuali , giusti Accordo Stato regioni. Rep. n.281/CSR del 21.12.2022 ed Intesa Stato-regioni rep. n.280/CSR del 21.12.2022, per l'importo di spesa complessiva anno 2022 di euro 7.794.837,00.

**PIANO REGIONALE UTILIZZO FSN RISORSE VINCOLATE PER OBIETTIVI DI PIANO ANNO 2022**

**SCHEDE PROGETTO**

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DGR 30 marzo 2023, n.187**, Recepimento Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome n. 118/CSR del 27 luglio 2020 e n. 30/CSR del 25 marzo 2021. (BUR n. 18 del 1.4.23)

**Note**

Viene recepito l'Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della Legge 15 Marzo 2010, n., 38" (rep. Atti. n. 30/CSR del 25 marzo 2021),

il Direttore Generale viene impegnato a formulare la proposta di istituzione delle reti locali delle Cure palliative e pediatriche e, in applicazione dei medesimi accordi, l'implementazione delle relative procedure di accreditamento.

**DGR 30 marzo 2023, n.188**, PNRR investimento M6 – C1 – 1.2.2. Centrali Operative Territoriali (COT) – Approvazione del Progetto "TELEMEDICINA - Progetto Ecosistema Digitale delle Cure Territoriali, COT, della Telemedicina e Interoperabilità Aziendale e Regionale". (BUR n. 18 del 1.4.23)

**Note**

Viene approvato il Progetto Ecosistema Digitale delle Cure Territoriali, COT, della Telemedicina e Interoperabilità Aziendale e Regionale sulla base del quale le due aziende potranno sottoscrivere i contratti di beni e servizi per il progetto COT \_interconnessione per l'eventuale acquisizione dei microservizi ad esse mancanti; ATTESO che

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

1. Estensione e consolidamento del progetto di governance clinico assistenziale per la gestione dei processi organizzativi e logistici di accoglienza, valutazione e presa in carico attraverso le COT e continuità Ospedale Territorio;
2. Diffusione e sviluppo dei servizi applicativi di interoperabilità, del datalake - repository centralizzato destinato all'archiviazione, analisi e correlazione di dati strutturati e non strutturati (da quelli del CRM ai post dei social media, dai dati ERP alle info delle macchine di produzione), in formato nativo – sociosanitario, Anagrafe Unica Regionale ed integrazione nuovo FSE-EDS;
3. Sistema di Governo amministrativo, organizzativo dell'ecosistema territoriale;
4. Gestione privacy

## CAMPANIA

|                       |
|-----------------------|
| <b>PARTECIPAZIONE</b> |
|-----------------------|

**L.R. 26 aprile 2023, n. 2**, "Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani". (BUR n. 31 del 27.4.23)

**Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Campania, in armonia con l'articolo 8 dello Statuto, assume quale obiettivo prioritario la promozione della diffusione dell'impegno civico e politico dei cittadini campani con le seguenti finalità:

- a) contribuire con strumenti di democrazia partecipativa a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni;
- b) stimolare la sensibilità politica, attraverso la partecipazione attiva dei giovani, per favorire la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

- c) contribuire ad una maggiore coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico e delle competenze diffuse nella società;
- d) favorire e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- e) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.

#### Art. 2 (Destinatari dell'intervento)

1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, ed universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere alla Giunta regionale il sostegno a proposte, destinate ai giovani, di processi partecipativi, aventi ad oggetto la promozione di laboratori di cittadinanza attiva, incontri e, in generale, attività mirate a realizzare e diffondere tra le nuove generazioni la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.
3. Gli istituti scolastici possono presentare le domande di sostegno nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno per i processi partecipativi che hanno inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono durante l'anno scolastico di riferimento. Limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
4. La Giunta regionale, riserva annualmente, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
5. Gli istituti universitari possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
6. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere, nel corso dell'anno, al Consiglio regionale di partecipare alle adunanze consiliari e delle singole commissioni consiliari.

#### Art. 3 (Istituzione della Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge, istituisce la "Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico", quale momento di valorizzazione e di riconoscimento delle attività di soggetti, enti, associazioni, cooperative e di ogni altro organismo che opera attivamente per gli scopi enunciati all'articolo 1.
2. In occasione della Settimana di cui al comma 1, sono organizzati, con il patrocinio morale del Consiglio regionale, iniziative, incontri, discussioni, momenti di riflessione, anche in relazione ai progetti svolti, nonché laboratori di cittadinanza attiva destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 anche avvalendosi della collaborazione del Forum regionale dei giovani e di altri enti pubblici o privati che la Giunta regionale ha facoltà di individuare.
3. In occasione dell'evento, il Consiglio regionale può far coincidere una sessione del progetto "Ragazzi in Aula", che prevede la partecipazione di docenti e studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado della regione Campania, con la presenza del Presidente del Consiglio e dei consiglieri regionali e la simulazione di una seduta consiliare con l'approvazione di una proposta di legge redatta dagli stessi studenti.
4. La Settimana di cui al comma 1 si svolge nel periodo dal 2 maggio all'8 maggio di ciascun anno.
5. Per ciascuna annualità, con delibera della Giunta regionale, è approvato il programma delle attività della Settimana con l'individuazione degli istituti scolastici, delle associazioni e degli enti prescelti.

#### Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilita in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 6 Programma 2, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione: a) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 2; b) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 3.

**L.R. 26 aprile 2023, n. 4, “Istituzione della Giornata regionale del figlio” . (BUR n. 31 del 27.4.23)**

**Art. 1 (Principi)**

1. La Regione Campania riconosce la condizione di “figlio” all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore, celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia.

**Art. 2 (Istituzione della Giornata regionale del figlio)**

1. È istituita il 15 maggio la “Giornata regionale del figlio” allo scopo di celebrare ogni anno sul territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno di una famiglia.

**Art. 3 (Celebrazioni della Giornata regionale del figlio)**

1. L’organizzazione delle celebrazioni della “Giornata regionale del figlio” è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con proprio atto, regola lo svolgimento attraverso la concessione di:

- a) borse di studio, di lavoro e di viaggi di istruzione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione che si sono distinti nel percorso didattico e individuati tra coloro presi in carico dagli ambiti territoriali di appartenenza;
- b) premi in favore dei figli che nel corso dell’anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all’interno della loro famiglia o verso i loro familiari;
- c) premi diretti a coloro che operano nell’affido familiare e che si sono distinti in attività di promozione e sviluppo della cultura dell’affidamento familiare e della natalità.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili il numero delle borse di studio e dei premi di cui al comma 1, il loro ammontare ed i criteri e le modalità per l’adozione di appositi avvisi pubblici.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

4. Le Province, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni della Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione e alla valorizzazione del ruolo dei figli e della famiglia con eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e sulle procedure che la legislazione nazionale prevede per l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia.

5. La Giornata regionale del figlio non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

6. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d’intesa con le università e con l’ufficio scolastico regionale, al fine di incentivare la promozione da parte delle università e delle scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, di iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia.

**L.R. 6 aprile 2023, n. 5. “Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”. (BUR n. 31 del 27.4.23)**

**Art. 1 (Finalità)**

1. La presente legge prevede misure sistemiche finalizzate a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti fino al compimento della maggiore età (di seguito minori) nonché la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento.

2. Ai fini della presente legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo del minore o alla sua dignità, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

3. Le misure di prevenzione e di cura efficaci e l'attuazione dei relativi interventi hanno la finalità di eliminare o ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla condizione psico-fisica dei minori, nonché i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.

Art. 2 (Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori (di seguito programma triennale), comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché la promozione e il coordinamento degli interventi di formazione e aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei settori sociosanitario, scolastico e del terzo settore previsti dalla normativa vigente, definiti con deliberazione di cui all'articolo 7.

Art. 3 (Interventi di prevenzione primaria)

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento.

2. La Regione promuove l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore. Tali misure sono altresì comprese nel piano sanitario regionale, nel piano sociale regionale, nei programmi delle attività territoriali e nel programma triennale.

3. La Regione promuove:

a) l'informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida, adottate con deliberazione di cui all'articolo 7;

b) la formazione e l'aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, dei medici, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione alle autorità competenti per i profili di loro competenza;

c) il supporto alla genitorialità in adolescenza, anche mediante la previsione di specifici percorsi di informazione e accompagnamento rivolti ai genitori di minore età;

d) la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore, anche attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

e) la definizione e l'adozione di politiche per la protezione e il benessere dell'infanzia, in linea con gli standard internazionali indicati e richiesti dalla Commissione europea per le agenzie che lavorano a tutela dei minori; f) l'attuazione di interventi di home visiting rivolti a nuclei familiari selezionati in base alla tipologia dei fattori di rischio.

Art. 4 (Interventi di prevenzione secondaria)

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di rilevazione di segnali di possibili maltrattamenti o abusi sessuali e di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili sfavorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per la parte di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifiche misure da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che operano con i minori.

3. I pediatri di libera scelta e i medici di base, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità, l'elenco dei loro assistiti di età compresa tra 0 e 17 anni con i quali nell'anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Con la deliberazione di cui all'articolo 7 sono definite le modalità per contattare i minori inclusi nell'elenco per verificare le loro condizioni psico-fisiche.

4. La Regione, le aziende sanitarie locali e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisa il rischio di un maltrattamento per il minore.
5. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, la Regione e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare alle famiglie di cui al comma 4, già in carico al servizio di cure domiciliari l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido.
6. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove programmi integrati di informazione e di consulenza rivolti ai genitori durante l'intero arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.
7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.

#### Art. 5 (Interventi di prevenzione terziaria)

1. I servizi di protezione dei minori, quali interventi di prevenzione terziaria, forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi sono erogati assicurando l'ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con l'attività giudiziaria in corso.
2. La Regione, attraverso gli enti locali, garantisce l'attivazione di un numero congruo di servizi di protezione dei minori dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti, sulla base di accordi fra i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e le organizzazioni del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.
3. La Giunta regionale, con deliberazione di cui all'articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi previsti al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.
4. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali previsti agli articoli 3 e 4.

#### Art. 6 (Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine)

1. I minori per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del Codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.
2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie locali, promuove le seguenti attività: a) campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie; b) promozione di forme di affidamento familiare estese anche all'intero nucleo familiare e ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

#### Art. 7 (Cabina di regia e attuazione degli interventi)

1. La Direzione generale politiche sociali e sociosanitarie, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la propria struttura amministrativa, una cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 1 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Essa dura in carica l'intera legislatura.
2. La cabina di regia è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e per l'istruzione e il direttore generale della direzione competente;
  - b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sanitarie e il direttore generale della direzione competente;

- c) l'assessore regionale competente in materia di politiche di formazione professionale e il direttore generale della direzione competente;
- d) il presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

### 3. La cabina di regia:

a) promuove e formula proposte in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge, anche sulla base di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto al maltrattamento sui minori e dall'Osservatorio sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021);

b) promuove e monitora lo stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate. La partecipazione ai lavori della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui al comma 3, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, approva, con apposita deliberazione, le modalità di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

6. La struttura amministrativa regionale presso la quale è istituita la cabina di regia garantisce adeguato supporto organizzativo per l'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, la cui dotazione è stabilita in euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 1, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 6 si provvede mediante dotazione finanziaria di euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PERSONE CON DISABILITA'</b> |
|--------------------------------|

**DGR 28 marzo 2023, n. 155, D.M. 6 febbraio 2023** - Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021 - Determinazioni. (BUR n. 25 del 3.4.23)

### **PREMESSA**

La Legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'art. 1, comma 401 della Legge 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» all'art. 1, comma 454, ha previsto, per il fondo di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

### **L' AZIONE DELLA REGIONE**

Il “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 - 2021, approvato con DCA n. 83 del 31/10/2019, ha definito, fra l’altro, il modello organizzativo per l’assistenza ai minori con disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici

Con DCA n. 93 del 19/11/2019 è stata recepita l’Intesa Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico” ed è stato approvato il “Piano operativo regionale”. Con Delibera di Giunta Regionale n. 131/2021 è stato emanato il “Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”.

Con Decreto Presidenziale n. 134 del 26/10/2022 e ss.mm.ii è stato istituito il Tavolo tecnico regionale per la Salute mentale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 744 del 28 dicembre 2022 sono state programmate le risorse assegnate alla Campania provenienti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per la realizzazione di interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Indirizzi regionali.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 14/02/2023 è stato adottato il Piano Sociale Regionale 2022-2024 che prevede la valutazione multidimensionale intesa come strumento per individuare i bisogni ed i possibili percorsi verso l’autonomia da realizzare nel caso di situazioni complesse attraverso equipe multidisciplinari cui concorrono tutte le necessarie competenze professionali.

#### **LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI**

Con Decreto del Ministero della Salute 6 febbraio 2023 “Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2021”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 68 del 21-03-2023, è stato ripartito il fondo di cui alla succitata legge 30 dicembre 2020, n.178 ed è stata assegnata alla Regione Campania la somma di € 4.568.246,52.

Il succitato DM 6 febbraio 2023 prevede che le risorse destinate siano utilizzate per:

- 1) per una quota pari al 15% progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
- 2) per una quota pari al 50 per cento all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall’Istituto superiore di sanità;
- 3) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l’organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall’ISS, indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale reperito con le risorse di cui al medesimo DM 6 febbraio 2023 , sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;
- 4) una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell’Istituto superiore di Sanità, allo sviluppo di:

— una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un’attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell’ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

— progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico- terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuità di cura in tutto l’arco della vita, l’integrazione scolastica e l’inclusione sociale e lavorativa.

#### **LA DISPOSIZIONE DELLA REGIONE**



Viene preso atto del decreto del Ministero della Salute 6 febbraio 2023 “Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2021”, con cui è stato assegnato alla Regione Campania un finanziamento pari a € 4.568.246,52 destinato allo sviluppo di progetti di ricerca, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati.

in attuazione delle disposizioni del D.M. 6 febbraio 2023, viene approvato il Progetto “La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”.

**DGR 4 aprile 2023, n. 180**, Adozione indirizzi di programmazione "Dopo di noi" 2022.

#### **PREMESSA**

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, disponendo che tali persone possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112, fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge, prevedendo all’art. 6 che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

Con legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 e con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 sono state stanziare risorse di bilancio finalizzate al sostegno del Fondo "Durante Noi – Dopo di Noi", al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale.

Con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19, art. 15, il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3/2017, è stato dotato di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 assegna alla Regione Campania per l'anno 2022 la somma di € 7.556.730,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, e prevede, all’art. 2, che ciascuna Regione adotti e trasmetta al competente Ministero la propria programmazione annuale entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del decreto medesimo, secondo un modello di scheda di programmazione che dall’analisi del contesto di riferimento, evidenzia gli elementi di integrazione socio-sanitaria, indichi le modalità di individuazione dei beneficiari, la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, la programmazione delle risorse finanziarie, le modalità di monitoraggio degli interventi.

#### **L’AZIONE DELLA REGIONE**

Con Delibera di Giunta regionale n. 492 del 10/11/2021 rubricata “Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - Programmazione e indirizzi.” sono stati, fra l’altro, formulati indirizzi volti a garantire l’accelerazione del flusso di erogazione delle risorse di cui al Programma “Dopo di Noi” a cura del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e a prevedere che la assegnazione delle risorse disponibili, riferita all’annualità 2019, in favore degli Ambiti territoriali, fosse modulata in proporzione all’effettivo avanzamento del livello di spesa riferito alle due annualità precedenti.

Con la Delibera di Giunta regionale n. 241 del 17/05/2022 recante “Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - Indirizzi di programmazione e adozione delle schede progettuali annualità 2020 e 2021 sono state programmate le relative risorse ministeriali prevedendo una premialità per gli ambiti territoriali che

avessero fatto registrare, al 31 marzo 2022, un avanzamento superiore al 50% della spesa delle risorse destinate a progetti Dopo di Noi, assegnate nelle annualità 2016, 2017 e 2018.

Con la medesima Delibera n. 241/2022 è stato, altresì, formulato indirizzo agli Ambiti territoriali di promuovere, soluzioni alloggiative che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, lo svolgimento di percorsi di promozione delle autonomie all'interno di servizi diurni, nonché, in caso di esigenze di natura sociosanitaria, l'attivazione di U.V.I. per l'elaborazione di progetti personalizzati, come previsto dai provvedimenti ministeriali richiamati in narrativa.

In linea con le indicazioni di cui al menzionato Decreto Ministeriale 21 dicembre 2022, e tenuto conto degli esiti del confronto con l'Osservatorio regionale delle disabilità, sono state predisposte dalla competente Direzione Generale le linee di indirizzo per la programmazione da adottare per l'anno 2022 e le schede progettuali per l'attuazione della misura di cui trattasi

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene programmata la somma di € 7.556.730,00 di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022, nonché le risorse rese disponibili con Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 19 per l'importo complessivo nel triennio 2023-2025 pari ad € 600,000,00 in favore degli ambiti e delle aziende consortili per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Vengono ripartite agli Ambiti territoriali le risorse secondo le annualità di riferimento, per il 75% dell'importo disponibile sulla base del criterio della popolazione residente 18-64 anni, e per il 25% da assegnare quale premialità agli ambiti territoriali che hanno fatto registrare al 31 marzo 2023 un avanzamento del programma superiore al 50% delle risorse destinate a progetti Dopo di Noi, assegnate nelle annualità 2018 e 2019, in termini di valore dei progetti individuali formulati e conformi agli indirizzi.

Viene preso atto delle linee di indirizzo redatte in coerenza con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2022 e agli indirizzi già contenuti nelle D.G.R. n. 492 del 10/11/2021 e 241 del 17/05/2022.

#### **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2022**

##### **1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria**

###### **1.1 Il quadro di contesto**

In Regione Campania, la Legge Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" disciplina la programmazione e la realizzazione del sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni.

La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi.

La legge regionale 11/2017 riconosce, promuove e sostiene l'integrazione tra servizi, interventi e prestazioni sociali e sanitarie per la non autosufficienza, quale strategia in grado di promuovere risposte in rete a bisogni complessi dei cittadini che sono portatori sia di problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l'uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale.

I servizi, le prestazioni e gli interventi sociali e sanitari integrati per le persone non autosufficienti sono programmati, prescritti e progettati in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI).

Unitamente al progetto personalizzato, contenente la prescrizione analitica dei servizi, delle prestazioni e degli interventi e la loro articolazione, intensità e durata, l'UVI provvede ad assegnare all'utente un case manager scelto tra operatori in carico ai servizi sanitari o ai servizi sociali in base alla prevalenza del bisogno accertato.

La prevalenza è definita in relazione al livello di intensità del bisogno accertato che varia nel tempo in rapporto agli esiti della cura.

Pertanto, a una maggiore intensità del bisogno sanitario corrisponde una titolarità sanitaria del coordinamento delle cure, e a una maggiore intensità del bisogno sociale corrisponde una titolarità del coordinamento sociale degli interventi assistenziali.

Nei casi di lungo-assistenza per utenti non autosufficienti stabilizzati, bisognosi di una elevata intensità di assistenza tutelare e di una bassa intensità di assistenza sanitaria, la titolarità del coordinamento delle cure, dei servizi, degli interventi e delle prestazioni è sempre sociale e a totale titolarità dei comuni associati. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sanitario o i cui contenuti riabilitativi sono riconducibili all'area sanitaria sono a carico del fondo sanitario regionale, nei limiti dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sociale o i cui contenuti sono riconducibili all'area dell'inclusione sociale sono a carico del fondo sociale regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale.

## 1.2 disciplina sull'integrazione socio-sanitaria

DGR n. 41 del 14/02/2011: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE LINEE DI INDIRIZZO, PROFILI E STANDARD IN MATERIA DI SERVIZI DOMICILIARI: "IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA".

Il servizio di assistenza domiciliare integrata in Campania si realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni associati dell'Ambito Territoriale, per l'accesso, la valutazione e la presa in carico. Le funzioni integrate per l'accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:

- 1) La Richiesta presentata ad uno degli attori della P.U.A., con modulistica specifica e adottata con Regolamento congiunto da ASL e Ambito Territoriale
- 2) La proposta di ammissione all' ADI/CDI formulata sulla base di requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o dell'Unità Operativa Distrettuale, in raccordo con il MMG
- 3) La valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata)
- 4) La redazione del Progetto Personalizzato e l'individuazione del Case Manager in sede UVI, con definizione del Piano Esecutivo attuato dall'Equipe Operativa
- 5) La dimissione La Legge Regionale 11/07, art. 41, prevede che l'accesso unitario concertato tra A.S.L. e Comuni degli Ambiti Territoriali nell'ambito della programmazione socio-sanitaria congiunta, sia oggetto di uno specifico regolamento allegato al Piano di Zona, che disciplini le funzioni della PUA e delle UVI, prevedendo una organizzazione funzionale di raccordo tra Unità Operative Distrettuali e Servizi Sociali dell'Ambito territoriale.

La valutazione multidimensionale è attivata nel caso in cui si ravvisino problemi complessi che richiedono una valutazione delle diverse dimensioni sanitario-assistenziali-sociali.

Rappresenta l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del Progetto Personalizzato. La valutazione multidimensionale viene effettuata da un team multiprofessionale, l'Unità di Valutazione Integrata (UVI), con competenze multi-disciplinari, in grado di leggere le esigenze di persone che presentano situazioni problematiche complesse, in cui è inscindibile il bisogno sanitario da quello sociale.

L'istituzione delle UVI è oggetto del Regolamento di Accesso ex art.41 L.R. 11/07.

Va istituita almeno una UVI per ogni distretto sanitario, secondo quanto definito nei Piani di Zona e nei PAT. All'UVI devono partecipare i seguenti componenti:

- M.M.G./PLS e assistente sociale individuato dall'Ambito Territoriale, entrambi responsabili della presa in carico del cittadino/utente;
- Medico dell'UO distrettuale competente e referente per l'integrazione sociosanitaria dell'Ufficio di Piano, entrambi delegati alla spesa per le parti di ciascuna competenza, su provvedimento, rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

L'UVI può essere integrata, con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate alla valutazione del singolo caso. Le considerazioni sopra esposte vanno contemplate con l'art. 14 della L.

328/2000 che introduce il concetto di progetto individuale, inteso come progetto che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. La progettazione terrà debitamente conto di quanto previsto dalla legge 18/2009 e dall'art. 1 della L. 328/2000 promuovendo "interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, fonte: <http://burc.regione.campania.it> non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

In particolare, va garantito ed identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del progetto di vita della persona con disabilità che non può rappresentarsi da sola.

DGR n. 790 del 21/12/2012: "APPROVAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER L'ACCESSO UNITARIO AI SERVIZI SOCIOSANITARI-P.U.A.".

La P.U.A., che si configura come lo snodo funzionale di indirizzo del cittadino verso il servizio competente per la presa in carico, costituisce il momento di segnalazione di un bisogno che può richiedere una valutazione multidimensionale in specifica équipe. L'accesso ai servizi/interventi dovrà avvenire attraverso l'attivazione del progetto personale (art.14 legge 328/00), e non solo attraverso la PUA.".

La programmazione per la vita indipendente si integra con quella per le persone non autosufficienti finanziata con il F.N.A..

Con il D.D. 223 del 1 luglio 2019 è stato adottato il "Programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi".

Il Programma intende favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, affette da gravissime patologie (come ad es. la SLA) ed assicurare un sostegno economico alle loro famiglie che ne hanno assunto il carico di cura.

Gli assegni di cura concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari di Cure Domiciliari definiti dalle U.V.I. sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale.

Sostituiscono le ore di prestazioni di "assistenza tutelare ed aiuto infermieristico" garantite dall'O.S.S. (operatore sociosanitario) e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza P.A.I. di competenza dei Comuni, in attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Autonomie locali e organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità sono state coinvolte fin dal primo momento sia nella redazione degli indirizzi di programmazione sia nel processo di monitoraggio delle stesse.

I progetti per la Vita indipendente che, in Campania, hanno coinvolto fino a 20 Ambiti territoriali per sei annualità, sono stati condotti in sintonia con i progetti per il "Dopo di noi" e per gli assegni di cura in modo da rispondere ai bisogni concreti delle persone con disabilità locali e diversificare l'offerta di servizi/interventi in ragione delle domande provenienti dai territori. Costanti feedback, provenienti sia dagli enti locali sia dalle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, alimentano il processo quotidiano di conduzione e gestione dei progetti per il "Dopo di noi". Particolare attenzione è data alla somministrazione delle varie misure alle persone con disabilità in modo da evitare ridondanze e sprechi.

#### 1.2.1 Ambiti territoriali:

Con Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 "MODIFICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E DEI DISTRETTI SANITARI - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 14/02/2011" e ss.mm.ii. la Regione Campania ha provveduto a far sì che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari.

#### 1.2.2 Valutazione multidimensionale,

#### 1.2.3 Progetto personalizzato e

#### 1.2.4 Budget di progetto:

La DGR n. 41 del 14/02/2011 prevede che alla valutazione multidimensionale segua la elaborazione del Progetto Personalizzato.

L'UVI elabora il Progetto Personalizzato tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, dell'autonomia, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari con l'obiettivo di garantire la migliore qualità di vita e l'inclusione sociale.

L'UVI è responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il Case manager o Responsabile del caso, individuato nelle modalità di cui al paragrafo precedente. Il Progetto Personalizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:

- in rapporto al bisogno accertato e agli obiettivi di miglior qualità di vita e inclusione sociale, la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare, modalità di erogazione, livello di intensità (alto, medio-basso) dell'intervento e le figure professionali impegnate;
  - titolarità, competenze e responsabilità di spesa;
  - le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico delle figure di riferimento;
  - le competenze e funzioni del referente familiare e della stessa persona con disabilità;
  - data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
  - le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
  - consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.
- All'interno del Progetto Personalizzato deve essere previsto il Piano Esecutivo condiviso con l'Equipe Operativa che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale domiciliare dalla famiglia e dalla stessa persona con disabilità.

Questa parte esecutiva del Progetto Personalizzato, che descrive in maniera puntuale il trattamento del caso, riporta:

- azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate (incluso anche un amministratore di sostegno dove necessario);
- quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati (n. di accessi MMG/PLS, consulenze specialistiche programmate, n. ore giornaliere e settimanali di assistenza domiciliare, ecc.);
- fornitura di presidi e materiali vari;
- strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi) coinvolgendo la famiglia e la stessa persona con disabilità.

La Regione ha attivato, nell'ambito della programmazione per il "Dopo di noi", un programma di informazione per le persone con disabilità e le loro famiglie, ricordando la possibilità di fare domanda, qualora fossero interessati, per richiedere il progetto individuale ai sensi dell'art.14 legge 328/2000 ai fini dei sostegni previsti dalla legge 112/2016 ed attivare così la valutazione multidimensionale propedeutica a tale progetto a cura dell'unità dopo individuata; altresì chiarirà le procedure volte alla redazione del progetto individuale anche secondo la normativa amministrativa regionale.

Il progetto individuale contiene anche il budget di progetto, ossia la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale, partendo dalla rilevazione anche di quanto già in essere ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini delle misure di cui alla Legge n. 112/2016. In tale direzione tutti gli strumenti di sostegno finanziario devono essere indirizzati alle persone con disabilità beneficiarie dei progetti personalizzati finalizzati al dopo di noi, come per esempio i budget di salute. Le risorse per il "Dopo di noi" sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle di provenienza FNPS, FRPS, sanitarie e per la vita indipendente che già impegnano le politiche sociali per la disabilità della Regione Campania, attualmente incentrate sulla diffusione della domiciliarità e della deistituzionalizzazione e sul soddisfacimento dei bisogni/autonomia delle persone disabili campane.

Obiettivo strategico della Regione Campania è la gestione a domicilio delle condizioni di non autosufficienza, attraverso il rafforzamento, il consolidamento e l'ampliamento degli interventi di assistenza

domiciliare che tendono a mantenere e salvaguardare ogni abilità residua, garantire i livelli più alti possibili di autonomia, indipendenza e qualità della vita.

I bisogni delle persone con disabilità sono, dunque, al centro delle progettualità tese a realizzare le politiche sociali per persone con disabilità in Regione Campania. In riferimento al Programma Dopo di Noi in caso di esigenza di natura sociosanitaria, ai fini di una valutazione multidisciplinare, l'Ambito Territoriale competente attiva l'U.V.I. che prende in carico il caso e lo valuta con l'ausilio della apposita scheda SVAMD (DGR n. 324 del 03/07/2012), facendo seguire alla valutazione l'elaborazione di un progetto personalizzato (DG n. 41 del 14.02.2011).

L'Ambito Territoriale verifica se le prestazioni sociosanitarie richieste nel progetto personalizzato siano congrue in relazione alla condizione del disabile richiedente.

Pertanto, quando le esigenze della persona con disabilità sono esclusivamente di natura sociale, il progetto personalizzato può essere redatto solo in termini "sociali".

Con DGR n. 121 del 14/03/2023 "APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024" si è stabilito che "gli assegni di cura non sono cumulabili con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti né con altri programmi assistenziali che prevedono lo stesso tipo di prestazioni, e pertanto con i programmi per il Dopo di Noi e per Vita Indipendente, salvo che questi ultimi non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell'Assegno o nel Voucher (es. adeguamenti dell'abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d'origine)".

## 2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

In base al D. D. della regione Campania n. 2 del 01 gennaio 2018: "I beneficiari sono persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, (art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Possono proporre istanza di finanziamento le persone con disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o di invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- di un'età compresa tra 18 e 64 anni (è possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga al limite massimo di età, tenuto conto che i beneficiari sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età); In coerenza con quanto previsto dal D.M. 23/11/2016 si individuano i seguenti target ovvero le seguenti priorità di accesso ai servizi, indicate in ordine decrescente: a. persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare I progetti per Dopo di Noi sono incompatibili con l'Assegno di cura o Voucher di cura, salvo quanto previsto dalla DGR n. 121/2023, come più sopra riportato.

I progetti devono, a pena di inammissibilità, prevedere per tutti gli aspiranti beneficiari, la valutazione/rivalutazione multidimensionale da parte della UVI per la valutazione della disabilità, che consideri almeno i seguenti ambiti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto

b. sostegni e supporti familiari

c. condizione abitativa ed ambientale.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che" A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7."

Interventi finanziabili

- a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Descrizione degli interventi. Relativamente al punto a), la Regione Campania intende proporre: Percorsi di Autonomia Abitativa allo scopo di promuovere una vita quanto più possibile autonoma dell'individuo partendo dalla sperimentazione di esperienze di vita in gruppo e di miglioramento della qualità della vita della persona presso il suo nucleo familiare sostenendo la famiglia nei momenti di separazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (partecipazione ad attività ricreative e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze ecc.).

In questo contesto, sono strutturabili servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

Gli importi destinati a tale attività (soggiorni temporanei fuori dalla famiglia in vacanza o gite o simili) devono essere congrui e adeguatamente motivati.

Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare (RSA ecc.), sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

- b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Relativamente al punto b), la Regione Campania intende consentire:

- 1) Soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico.

L'obiettivo è quello di consentire alle persone con disabilità, in numero ridotto, di trascorrere soggiorni brevi, medi o lunghi al di fuori del proprio contesto familiare, per sperimentare esperienze di residenza in un contesto di vita "tra pari".

Mira, inoltre, a consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività comuni e potenziare l'autostima attraverso un percorso di autonomia.

In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone.

In caso di più moduli nella medesima struttura, ciascun modulo non può ospitare più di 5 persone con capienza massima nella struttura di 10 posti, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

b) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero; c) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

d) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

e) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

In questa voce, rientrano anche gli assistenti personali di fiducia della famiglia e del/la beneficiario/a, i sostegni all'inclusione in comunità (es. trasporti).

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Relativamente al punto c), la Regione Campania intende consentire:

1) Promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità gravi e ai diritti delle persone con disabilità (art. 8, Legge 3 marzo 2009, n. 18) con particolare riferimento ai processi di empowerment della persona con disabilità grave e della propria famiglia. A tal proposito, è possibile utilizzare metodologie come il peer counseling che consentono di facilitare i processi di accrescimento della consapevolezza chiamando in causa le competenze attive della persona, rendendola in grado di esercitare un realistico controllo della propria vita, di far fronte ai cambiamenti e di produrre essa stessa dei cambiamenti.

2) Tirocini per l'inclusione sociale finalizzati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. Detti tirocini dovranno essere realizzati con i competenti servizi di collocamento mirato e coinvolgere l'intera rete di strutture istituzionali e del privato e privato sociale coinvolte nei programmi di politiche attive del lavoro. d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi



Relativamente al punto d), la Regione Campania intende consentire:

- 1) Acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili necessari per l'apertura delle strutture di cui all'azione b);
- 2) Acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, compreso l'arredamento e le attrezzature necessarie per il funzionamento delle strutture di accoglienza;
- 3) Acquisto di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- 4) Locazione di alloggi destinati alle funzioni di Gruppo-appartamento e di co-housing;
- 5) Costi della gestione di appartamenti di proprietà in cui vive o è destinata a vivere la persona beneficiaria (utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie), se non si tratta dell'alloggio in cui essa vive con i genitori o famiglia d'origine.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

L'azione e. sarà finanziata solo su specifica proposta dell'Ambito su specifici progetti individuali elaborati. Gli Ambiti programmano le azioni e le risorse entro i Piani di Zona, e elaborano in attuazione i progetti individuali, che sono verificati in ordine alla coerenza con gli indirizzi nazionali e regionali.

#### 4. La PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Interventi finanziabili Importo

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare € 2.267.019 (30%)

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; € 2.267.019 (30%)

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6) € 1.511.346 (20%)

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità € 1.511.346 (20%)

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7. / Totale € 7.556.730,00

La Regione cofinanzia con € 200.000,00 il programma dopo di noi, finalizzando le risorse principalmente all'autonomia abitativa, e a programmi di acquisizione/rafforzamento delle autonomie utili alla vita autonoma, anche presso centri diurni polifunzionali.

#### 5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I destinatari dei finanziamenti sono chiamati a rendicontare puntualmente le spese sostenute. Eventuali difformità di spesa o di conduzione del progetto comportano la revoca o la riduzione dei finanziamenti concessi.

Gli Ambiti territoriali sono chiamati a indicare nelle co-progettazioni con le persone con disabilità – la filosofia è quella della co-progettazione partecipata – le modalità di valutazione e selezione, il numero dei beneficiari, le tipologie di servizio/intervento da realizzare, i trasferimenti effettuati e le modalità di monitoraggio delle attività e dei flussi finanziari. Ruolo centrale nella fase di monitoraggio è quello dei case manager. A ogni progetto individuale è assegnato un case manager da parte dell'Ambito territoriale che ha cura di seguire il progetto dall'inizio e alla fine, relazionare sull'andamento dello stesso e segnalare eventuali problematiche o deviazioni da quanto stabilito in sede di progetto e di stesura di contratto tra l'utente e l'Ambito territoriale.

La progettazione personalizzata coinvolge in modo diretto la persona con disabilità e la sua famiglia, ponendo attenzione al valore della motivazione della persona a seguire programmi per il “dopo di noi”, e tenendo conto, altresì, della sfera delle disabilità intellettive e relazionali.

La persona disabile è agevolata non solo nella progettazione personalizzata, ma anche nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione, in modo da esercitare la piena autonomia e autodeterminazione possibile. Ogni intervento/servizio deve essere condiviso con la persona con disabilità garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta, anche favorendo l’inserimento nell’offerta territoriale degli ambiti di interventi/servizi innovativi già sperimentati con i Progetti di Vita Indipendente finanziati dal MLPS dal 2013 ad oggi. Le attività di programmazione e di monitoraggio prevedono il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

## POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

**DGR 19 aprile 2023, n. 206**, Legge n. 5/2015 "interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari". annualità 2023. (BUR n. 30 del 24.4.23)

### **PREMESSA**

La Regione Campania, sensibile alle tematiche connesse alla povertà e al disagio ha avviato diverse misure volte da un lato al sostegno e alla promozione della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, rafforzando interventi atti a limitare e ridurre le condizioni di disagio economico, e dall’altro, alla valorizzazione dell’attività di solidarietà e beneficenza con la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari non idonei alla commercializzazione ma commestibili oppure invenduti.

Con la legge regionale n. 5/2015 “Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari”, la Regione Campania ha reso più chiaro il quadro d’azione di riferimento ridisegnando la rete di collaborazione tra le parti, assegnando all’Amministrazione regionale il compito di emanare bandi e attivare specifiche iniziative per rendere concreta e stabile la collaborazione tra le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 21 luglio 2014, n.14 e gli operatori del Terzo settore, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241.

Il ciclo di programmazione 2021-2027 prevede tra l’altro che le risorse FSE+ siano destinate in parte a fornire prodotti alimentari e assistenza materiale alle persone indigenti, integrando il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

In attuazione degli interventi previsti dall’Obiettivo Strategico 4 - “Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali” - il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione Europea il 1° dicembre 2022, prevede tra l’altro di utilizzare risorse specifiche per assicurare interventi di assistenza che possano dare una risposta più efficace ai bisogni primari delle persone e alle famiglie che si trovano in condizione di indigenza.

Nello specifico intende finanziare principalmente l’acquisto e distribuzione di beni alimentari e le relative azioni di accompagnamento.

### **IL PIANO REGIONALE DI LOTTA ALLA POVERTA'**

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 27.07.2022 la Regione Campania ha approvato il Piano Regionale della Campania per la lotta alla Povertà 2021-2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14 del D.lgs. 147/2017, con il quale si è ritenuto opportuno integrare gli interventi volti a contrastare il dilagante fenomeno della Povertà, finanziati dalle risorse nazionali con quelli con analoga finalità sostenuti con risorse regionali, affinché vengano messe in campo operazioni strutturali efficaci e di impatto per i destinatari.

### **IL PIANO SOCIALE REGIONALE**

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 14.2.2023 la Regione Campania ha approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024, che sistematizza in maniera organica gli interventi per gli indigenti e i soggetti

in povertà estrema auspicando una presa in carico complessa e articolata caratterizzata dalla stretta tra settore pubblico e privato sociale.

#### **L' AZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE DI CONTRASTO ALL'INDIGENZA**

Gli interventi di contrasto all'indigenza e la redistribuzione delle eccedenze alimentari si inquadrano come coerenti e complementari nella complessiva strategia regionale contro i fenomeni di esclusione sociale e di povertà assoluta e relativa.

Viene ritenuto necessario valorizzare i risultati conseguiti dalle iniziative messe in campo nel contrasto all'indigenza, nonché sostenere e accompagnare le reti costituite anche nell'ottica di costituire un sistema organico di risposte al tema della povertà, del diritto al cibo e della lotta allo spreco.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 9 del 12 gennaio 2023 sono state stanziare risorse pari ad € 375.000,00 per le finalità della legge regionale n. 5/2015.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene programmato per l'annualità in corso, in linea con le precedenti iniziative, l'intervento per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, in conformità a quanto prescritto dalla legge regionale n. 5/2015, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio per la detta finalità ammontanti ad € 375.000,00.

In linea con quanto stabilito dalla richiamata legge regionale n. 5/2015 le iniziative da realizzare per la riconversione delle eccedenze alimentari devono avere abbiano un impatto su tutto il territorio regionale e finalizzate al sostegno di azioni con finalità integrative e complementari con quelle sostenute dal Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD) integrato nel Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e con quelle incluse nella strategia indicata nel Piano Regionale della Campania per la lotta alla Povertà e nel Piano Sociale Regionale.

### **SANITÀ**

**DGR 28 marzo 2023, n. 152,** Piano annuale 2023 - Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria - Determinazioni.

#### **Note**

Viene approvato il "Piano annuale 2023 dell'Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria", che si svolgerà oltre che con le modalità classiche attraverso visite "on site", anche con le modalità adottate negli anni precedenti ovvero attraverso l'invio di liste di riscontro, che saranno inoltrate agli enti del Servizio Sanitario Regionale ed alle strutture private accreditate con il SSR al fine di acquisire la documentazione necessaria per lo studio di atti e fatti. Eventuali criticità emerse costituiranno oggetto di apposita istruttoria.

#### **A) PREMESSA**

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 20/2015 disciplinano le attività del Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario.

In ossequio agli obblighi di legge (art. 2 commi 1 e 9 L.R. n. 20/2015), è necessario adottare il piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria; tale piano disciplina le attività per l'anno 2023. Tenuto conto che con decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, convertito con le modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52, si ritiene attuare il piano per l'anno 2023, secondo quanto statuito dall'art.1 comma 5 L.R. n. 20/2015.

La programmazione è distinta in attività ordinaria e straordinaria.

Al fine di assicurare il corretto rispetto del presente piano andranno pertanto acquisite, in coerenza con l'organigramma originariamente previsto, ulteriori figure di pari o ulteriore professionalità.

#### **B) RISORSE UMANE ED AZIONI ISPETTIVE**

1) L'attività ispettiva viene svolta con le risorse incardinate nello Staff 50.04.93. In conformità all'art. 1 della L.R. n. 20/2015 il Servizio può avvalersi della collaborazione di specifici professionisti in servizio presso altri

uffici regionali o presso altri enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale, nonché presso le aziende sanitarie, anche in via temporanea.

A tal fine, tra l'altro, il Dirigente Responsabile del Servizio può richiedere l'avvalimento di personale delle descritte strutture in possesso delle competenze richieste.

Le citate strutture mettono a disposizione il personale di volta in volta richiesto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta Regionale.

2) Nei limiti delle risorse di bilancio specificamente assegnate alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR e nello spirito della razionalizzazione della spesa, ai componenti del Servizio e alle risorse umane comunque assegnate pur se temporaneamente, è dovuta la corresponsione di un rimborso spese per indennità di viaggio e per vitto in seguito alle ispezioni.

A tal fine gli interessati trasmetteranno trimestralmente, ove necessario, al Dirigente Responsabile dello Staff 50.04.93 la documentazione per i costi sostenuti, unitamente a breve relazione giustificativa delle spese. Le attività ispettive – verifiche e sopralluoghi - dovranno essere effettuate secondo la puntuale disciplina contenuta negli artt. 1 e 2 della L. R. n. 20/2015.

L'espletamento dell'attività ispettiva si svolgerà oltre che con le modalità classiche attraverso visite "on site", anche con le modalità adottate negli anni precedenti ovvero attraverso l'invio di liste di riscontro, appositamente elaborate, sulle aree stabilite dal presente piano.

Tali liste di riscontro saranno inoltrate agli enti del Servizio Sanitario Regionale ed alle strutture private accreditate con il SSR al fine di acquisire la documentazione necessaria per lo studio di atti e fatti.

Le eventuali criticità emerse costituiranno oggetto di apposita istruttoria, per ciascun Ente del S.S.R. e, in uno alle risultanze interlocutorie, saranno parte integrante di ogni singola relazione finale.

Sarà valutata del Responsabile del Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario la necessità di approfondire particolari criticità emerse durante l'attività ispettiva.

Nell'espletamento dei compiti ed allo scopo di assicurare l'esercizio delle funzioni proprie, lo Staff 50.04.93 può accedere direttamente ai dati esistenti su tutte le piattaforme del sistema informativo sociosanitario regionale.

#### C) GUARDIA DI FINANZA

Alla Guardia di Finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa. Sicché questa può fornire un importante contributo attraverso una efficace azione sia sul piano preventivo che repressivo a salvaguardia dell'attività finanziaria della Regione, comprensiva anche delle fasi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche. Pertanto, è necessaria una cooperazione tra la Regione Campania, per il tramite dello Staff 50.04.93 de quo e la Guardia di Finanza, per il monitoraggio, vigilanza e analisi sulle risorse pubbliche utilizzate in Sanità.

Tutto ciò dovrà essere realizzato in attuazione del vigente protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Campania ed il Comando della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria.

#### D) ATTIVITA' ORDINARIA

Nel corso del 2023 il Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario provvederà ad effettuare accertamenti sui 17 Enti pubblici costituenti il Sistema Sanitario Regionale e su 8 strutture private accreditate, secondo criteri preventivamente fissati ai sensi del comma 6 dell'art. 1 L.R. n. 20/2015. Il Dirigente Responsabile della Struttura di Staff 50.04.93 attiva l'accertamento in attuazione della citata Legge n. 20/2015 e s.m.i.. All'espletamento di ciascuna ispezione provvederà, a seconda delle necessità, disgiuntamente o congiuntamente, un gruppo composto da figure professionali interdisciplinari (amministrativi economico-contabili-legali, medici, farmacisti, veterinari, e tecnici a cui potrebbe essere aggregato un componente della guardia di finanza) coerenti con l'oggetto della specifica attività ispettiva. Il gruppo non opera come collegio perfetto. Sono oggetto delle attività ispettive le seguenti tematiche:

#### CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

L'azione della correttezza amministrativa del Servizio Ispettivo sarà volta alla verifica nelle due aree della Sanità sia pubblica che privata con riguardo alle loro specificità. Per quanto concerne le 17 strutture pubbliche (ASL, AOU, AO, IRCCS) si procederà per le seguenti aree di intervento:

1. Procedure di reclutamento del personale, con particolare riguardo alle categorie assunte indicandone la relativa qualifica e relativo costo;
2. Monitoraggio adesioni a procedure di gara centralizzate (SORESA e CONSIP);
3. Monitoraggio e verifica delle procedure di recupero dei codici bianchi;
4. Monitoraggio consulenze professionali / affidamento servizi legali (Acquisizione Regolamenti Avvocatura Aziendale).
5. Verifica adempimenti in applicazione della Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco.

Gli artt. 2 , 4 e 10 dalla Legge Gelli (Legge 24/2017) impongono alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private tre tipi di obblighi di trasparenza:

A) Pubblicazione della Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione deve essere pubblicata sul sito internet delle rispettive strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (art. 2, comma 5)

B) Pubblicazione sul sito internet delle rispettive strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, dell'importo dei risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativi all'ultimo quinquennio e dei dati di struttura in materia di responsabilità professionale (art. 4, comma 3).

C) Pubblicazione, sul sito internet delle rispettive strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1 della succitata legge, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. (art. 10 comma 4). Ciò premesso si procederà con la verifica dei seguenti obblighi di pubblicazione da parte delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private:

- Adempimento in applicazione dell'art.2 comma 5 della Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco;
- Adempimenti in applicazione dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco;
- Adempimenti in applicazione dell'art. 10 comma 4 della Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco.

Per quanto concerne le 8 strutture private accreditate, si procederà per le seguenti aree di intervento:

1. Personale con dotazione organica e criteri di allocazione;
2. Smaltimento rifiuti speciali;
3. Monitoraggio prestazioni e tetti di spesa;
4. Adempimenti in applicazione dell'art.2 (comma 5), dell'art. 4 (comma 3), dell'art. 10 (comma 4) della Legge n. 24/2017 Gelli – Bianco.

#### CORRETTEZZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA

Le attività sanitarie e sociosanitarie oggetto di verifica saranno rivolte ai tre macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) previsti dal nuovo sistema di garanzia di cui al Decreto 12 marzo 2019.

Le attività di verifica saranno svolte attraverso l'utilizzo di specifici indicatori clinici ed organizzativi individuati nel già menzionato Decreto, tali strumenti, consentiranno di effettuare, nel tempo, un monitoraggio qualitativo e quantitativo, dell'assistenza effettivamente erogata nelle strutture sanitarie pubbliche e nelle strutture private accreditate della Regione. In considerazione dell'ampiezza delle aree di intervento saranno monitorate e approfondite, le seguenti tematiche:

1. PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
  - λ Programmi vaccinali;
  - λ Screening oncologici;
2. ASSISTENZA DISTRETTUALE
  - λ Assistenza Specialistica Ambulatoriale;
  - λ Cure Domiciliari – ADI
  - λ Appropriately prescrittiva
3. ASSISTENZA OSPEDALIERA

λ Controllo delle infezioni Correlate all'Assistenza;

λ Appropriatezza Setting di Cure (ricoveri ordinari, day hospital, day surgery e PACC);

λ Indicatori NSG e Piano Nazionale Esiti;

λ Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Saranno oggetto di verifica comune alle AA.OO.UU, AA.OO, II.RR.CC.SS. e AA.SS.LL. le seguenti attività:

- Gestione Liste di Attesa (DCA n. 34/2017; DCA n. 52/2019; Decreto n.23/2020; DGRC n.543/2020; DGRC n.620/2020; L. 23/2021 n.106; DGRC n.353/2021);
- Gestione ALPI; Saranno espletate, tra l'altro, attività di verifica su otto strutture private accreditate in ordine agli aspetti evidenziati nel comma 6 art.1 L.R. 20/2015.

#### CORRETTEZZA FARMACEUTICA

Nell'ambito della correttezza farmaceutica, per quanto concerne le 17 strutture pubbliche (ASL, AOU, AO, IRCCS) l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate:

1. Antibiotici: dati di consumo di quelli maggiormente utilizzati, attività CIO, procedure deliberate/documentate per il contenimento dell'antibiotico-resistenza;
  2. Registri AIFA Monitoraggio Farmaci: Criticità e stato dell'arte sulle procedure di chiusura delle schede di erogazioni dei farmaci, richieste di rimborso delle varie forme negoziali delle aziende farmaceutiche;
  3. Attività delle U.C.A.;
  4. Verifiche ispettive ordinarie e straordinarie effettuate dalle AA.SS.LL. presso le farmacie convenzionate.
- Per quanto concerne le 8 strutture private accreditate, si procederà per le seguenti aree di intervento:

1. Logistica del farmaco;
2. Acquisto dei farmaci congruo alla tipologia di attività;
3. Deposito e corretto stoccaggio dei farmaci;
4. Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi Legge 309/90 e s.m.i.;
5. Rispetto dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997:
  - Carrello per la gestione dell'emergenza;
  - Carrello per la gestione della terapia.

#### CORRETTEZZA SU SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Premesso che la Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare opera nel quadro della prevenzione sanitaria a tutela della salute umana, la sua azione si espletterà anche per l'anno 2023 sulla verifica delle attività inerenti agli obiettivi Regionali che ricomprendono quanto previsto dai LEA del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

A tal proposito, è opportuno precisare che le attività saranno differenziate tra quelle svolte presso le AA.SS.LL., le Strutture Sanitarie Regionali Pubbliche (A.O. AOU. IRCCS) e le Strutture Private Accreditate in relazione alle diverse caratteristiche istituzionali (strutturali e funzionali).

Per quanto concerne le 7 AA.SS.LL. l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate:

1. Allineamento delle prestazioni delle AA.SS.LL. agli standard regionali in materia di prevenzione del randagismo e igiene urbana veterinaria;
2. Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino;
3. Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale;
4. Utilizzo e rendicontazione, attraverso i consequenziali atti adottati, dei fondi vincolati per le attività del Dipartimento di Prevenzione sia per quanto concerne il D. Lgs n. 32/2021, distinto per i servizi Medici e Veterinari;
5. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare (D.C.A. n. 97/2013);

Per quanto concerne le 10 Strutture Sanitarie Regionali Pubbliche (AA.OO.UU, AA.OO. e II.RR.CC.SS.) l'attività ispettiva verrà esercitata sull'area di intervento di seguito specificata:

- Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti somministrati negli ospedali (Monitoraggio effettuato sulle attività di ristorazione ospedaliera);

Per quanto concerne le 8 Strutture Private Accreditate l'attività ispettiva verrà esercitata sull'area di intervento di seguito specificata:

- Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti somministrati nelle case di cura (Monitoraggio effettuato sulle attività di ristorazione per degenti nelle strutture private).

#### CORRETTEZZA TECNICA

Nell'ambito della correttezza tecnica sia per quanto concerne le 17 strutture pubbliche (AA.OO.UU, AA.OO, II.RR.CC.SS. e AA.SS.LL.) che per le 8 strutture private accreditate l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate, laddove applicabili:

1. Ricognizione eventi avversi connessi all'uso di Tecnologie Biomediche (incidente o mancato incidente) – Istruttorie di dettaglio con relativi provvedimenti ed azioni conseguenziali;
2. Informatizzazione dei processi sanitari con particolare riferimento ai flussi di diagnostica per immagini, alla cartella clinica elettronica ed alle azioni per l'implementazione del FSE (Responsabile per la transizione digitale - RTD);
3. Piano di Rinnovo delle Tecnologie Biomediche – Programmazione e conseguimento dei rispettivi obiettivi (art.21 D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. ed ai sensi della normativa regionale vigente Decreto Commissariale n°58/2011) - artt.20-21 Regolamento Regionale n°01/2007;
4. Piano di Manutenzione delle Tecnologie Biomediche - Programmazione e conseguimento dei rispettivi obiettivi - artt.22-25 Regolamento Regionale n°01/2007;
5. Criticità derivanti dagli allestimenti per COVID19 l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Sars-COV2.

#### 6 ATTIVITA' STRAORDINARIA

Oltre all'attività ordinaria, il Servizio ispettivo provvederà a svolgere attività straordinaria su sollecitazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente, dell'Assessore alla Sanità, del Responsabile del Servizio Ispettivo, del Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema sanitario Regionale. All'esecuzione dell'attività ispettiva provvede il Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario attraverso le risorse disponibili da individuarsi secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio Ispettivo.

Il Servizio Ispettivo avrà accesso, tra l'altro, ai verbali dei collegi sindacali delle Aziende e, dove necessario, potrà chiedere eventuali chiarimenti, provvedendo a verifiche ed approfondimenti.

Nell'ipotesi di concorrenti richieste di attività straordinarie, la priorità è individuata dal Dirigente Responsabile del Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario.

**DGR 28 marzo 2023, n. 154**, Recepimento Intesa Stato-Regioni n. 16/csr del 26 gennaio 2023 relativa all'approvazione del "Piano oncologico nazionale: Documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 - 2027". Approvazione governance Rete Oncologica Campana. (BUR n. 25 del 3.4.23)

#### Note

Viene recepita l'Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023, ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 – 2027", nonché il documento tecnico ad oggetto "Governance e struttura della Rete Oncologica Campana".

Vengono fissati, per il biennio 2023-2024, i seguenti obiettivi della Rete Oncologica Campana:

1. creazione della rete dei Molecular Tumour Board regionali interaziendali, in grado di coprire le esigenze di tutti i pazienti in carico ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) regionali e di rendere operativa l'oncologia di precisione nella nostra Regione;
2. potenziamento dei servizi di continuità territoriale, oltre l'assistenza domiciliare, nel principio delle cure di prossimità e della continuous care con l'intento di tenere sempre il paziente al centro nell'ottica della piena presa in carico;
3. realizzazione di un modello di assistenza territoriale oncologica secondo il principio del "onehealth", dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura;
4. definizione dei segmenti dei PDTA che possono essere svolti sul territorio nel rispetto dei tempi, in una attività coordinata Ospedale/territorio all'interno dei con i GOM interaziendali, ai fini del superamento delle barriere assistenziali nel sistema sanitario regionale;
5. formazione e coinvolgimento della Medicina Generale;
6. completamento della digitalizzazione dei sistemi di teleconsulto/GOM e di televisita.

#### Documento tecnico Governance e struttura della Rete Oncologica Campana

La Rete Oncologica Campana è stata istituita nel settembre 2016 (DCA n. 98 del 20. 9.2016).

La maggior parte delle azioni previste dal predetto Decreto 98 sono state portate a termine, partendo dai 4 PDTA previsti dallo stesso fino ai 30 attualmente approvati.

A distanza di oltre 6 anni occorre ridefinire la Governance delle Rete e la sua strutturazione. Governance Il pieno funzionamento della Rete Oncologica richiede una governance ben strutturata.

Ogni decisione regionale rilevante per il settore oncologico vede il coinvolgimento del coordinamento della Rete Oncologica e dei referenti dei CORP/CORPUS nominati in un organo tecnico regionale. Il Coordinamento della Rete Oncologica è affidato alla Direzione Generale dell'IRCCS Pascale che designa tra i suoi dipendenti un Responsabile Scientifico, per la successiva nomina da parte della Direzione generale per la tutela della salute.

Il Tavolo tecnico regionale è composto dai coordinatori dei 10 CORP/CORPUS della Rete Oncologica Campana, da un referente di rete per ciascuna ASL, dal responsabile dei registri tumori della Campania, dal Dirigente di Staff funzioni di supporto Tecnico Operativo e dal Dirigente della UOD Assistenza Ospedaliera della Direzione Regionale per la tutela della Salute.

La Cabina di regia della Rete Oncologica è composta dai Direttori Generali dei CORP/CORPUS e delle sette ASL, dal Coordinamento della Rete, coordinatore e coordinatore scientifico, dal Dirigente di Staff funzioni di supporto Tecnico Operativo, dal Dirigente della UOD Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Regionale per la tutela della Salute.

La Cabina di regia, coordinata dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della salute, si riunisce con cadenza almeno bimestrale, senza possibilità di delega.

Il Coordinamento della Rete Oncologica Campana, insieme al Tavolo tecnico, propone alla cabina di regia, per la relativa approvazione, le linee di indirizzo e le linee progettuali nuove ed effettua il monitoraggio della Rete.

#### Struttura della Rete Oncologica

Sono organi della Rete Oncologica Campana 11 CORP/CORPUS: CORPUS: Federico II, Vanvitelli, Ruggi, IRCCS Pascale. CORP: Cardarelli, Azienda dei Colli, Ospedale del Mare, Moscati di Avellino, San Pio di Benevento, Azienda San Anna e San Sebastiano di Caserta, Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Tali CORP/CORPUS costituiscono GOM aziendali ed interaziendali con le ASL, gli Ospedali classificati e le case di cura accreditate autorizzate a far parte della Rete.

Sono parte della Rete Oncologica le 7 ASL che nel loro interno identificano un Ospedale di riferimento, ove presente, per le attività oncologiche, competente anche per i percorsi territoriali che la ASL mette a disposizione dei percorsi dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari Interaziendali.

Gli ospedali ASL che svolgono attività oncologica costituiscono GOM interaziendali con i CORP/CORPUS. Fanno parte della ROC anche le 41 case di cura accreditate temporaneamente autorizzate con il decreto 477.



Fa parte della Rete Oncologica anche la AO Santopono-Pausillipon per l'oncologia pediatrica. Rientrano nella struttura della Rete Oncologica i servizi per le cure palliative delle ASL, i Servizi di prevenzione oncologica, e la Medicina Generale.

#### Monitoraggio

La piattaforma ROC/Sinfonia è il principale strumento di monitoraggio delle attività della Rete e consente di guidare il paziente nel suo percorso, verso l'ospedale e successivamente verso il territorio. Contribuiscono al monitoraggio le fonti dati relative al registro tumori regionale, le SDO, i flussi Soresa.

#### Programmazione

La Rete Oncologica è organo tecnico per ogni decisione riguardante l'Oncologia, incluso la piena attuazione del Piano Oncologico Nazionale e lo sviluppo dei progetti del PNRR.

#### Sostenibilità

La Rete oncologica è finanziata dalla Regione per i suoi obiettivi di sviluppo (obiettivi di piano/fondi SSR. Gli obiettivi sono definiti dal tavolo tecnico e approvati dalla cabina di regia annualmente.

Il raggiungimento degli obiettivi della Rete Oncologica diviene obiettivo e parametro di valutazione delle Direzioni Generali delle Aziende coinvolte.

**DGR 19 aprile 2023, n. 191**, Compartecipazione alla spesa sanitaria. esenzioni da reddito per pazienti ultrasessantacinquenni. Semplificazioni.(BUR n. 30 del 24.4.23)

#### Note

Per ridurre il disagio dei pazienti più anziani, nonché le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni, viene disposto che alla scadenza l'istanza di esenzione è da intendersi tacitamente rinnovata, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, per evitare che gli stessi debbano formalizzare ogni anno la richiesta di rinnovo, a condizione che l'esito dei controlli delle autocertificazioni abbia dato esito positivo.

ALLEGATO N.1 REGIONE CAMPANIA VERIFICHE DELLE ESENZIONI PER REDDITO LINEE GUIDA REGIONALI APPLICAZIONE DEL DM 11.12.2009 (Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria)

Per garantire a livello regionale un'uniforme applicazione del DM dell'11.12.2009 in materia di verifica delle esenzioni per reddito, si definiscono le seguenti direttive.

1. Le attività di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti, ove i controlli di cui al comma 10 del DM 11.12.2009, abbiano evidenziato l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, fatte salve le attività di recupero eventualmente già esplicate, sono realizzate nel rispetto delle modalità di seguito descritte.

Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a notificare, con Raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale e l'elenco delle prestazioni fruite impropriamente.

In tale avviso, l'ASL:

- a) comunica che il pagamento dell'importo richiesto entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso bonario, ovvero la richiesta di rateizzazione accompagnata dal versamento della prima rata entro il predetto termine, comporta la non applicazione di sanzioni;
- b) evidenzia che, decorso inutilmente il predetto termine di 120 giorni, provvederà alla riscossione coattiva con spese di notifica e oneri di riscossione a carico dell'assistito;
- c) individua l'Ufficio Recupero Ticket centrale ed un referente per Distretto sanitario, comunicando al pubblico gli orari di apertura. Per favorire l'accessibilità alle informazioni, alle verifiche e alle richieste di chiarimenti dell'utenza, le Aziende Sanitarie Locali dovranno attivare un apposito indirizzo di posta elettronica.

Qualora la raccomandata di trasmissione dell'avviso bonario risulti inesitata, l'ASL trasmette l'elenco dei nominativi degli assistiti risultati irreperibili presso la residenza e/o il domicilio:

a) ai Distretti sanitari di competenza;

b) previa intesa con le OO.SS., ai MMG e/o PLS degli assistiti di propria competenza.

All'atto di prescrizioni SSN, i MMG e/o PLS daranno informazione ai pazienti dell'esito della verifica. In entrambi i casi, il termine di 120 giorni per la sospensione dei certificati provvisori di esenzione decorre da tale trasmissione ai Distretti Sanitari e ai MMG e/o PLS.

2. Le ASL danno ampia informazione dell'indirizzo al quale i cittadini possono inviare le eventuali controdeduzioni, secondo il modello Allegato 3, da presentare a mezzo: raccomandata, PEC o con consegna a mano a un distretto dell'ASL territorialmente competente.

Il modello Allegato 3 è scaricabile dai portali web regionale e aziendali ed è disponibile, in formato cartaceo, presso gli sportelli aziendali.

3. L'invio delle controdeduzioni da parte degli utenti sospende i termini di pagamento fino alla conclusione dell'istruttoria. fonte: <http://burc.regione.campania.it>

4. Per motivi di economicità del sistema complessivo di recupero, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad escludere dalla richiesta di rimborso le contestazioni relative ad importi minori o uguali ad euro 10 per anno e quelle relative ai cittadini deceduti e i loro familiari fiscalmente a carico.

5. Le Aziende Sanitarie Locali, nei casi in cui l'importo da pagare sia superiore a 200 euro, su richiesta dei cittadini, possono consentire la ripartizione del pagamento in rate mensili, per un massimo di 12 rate.

6. Le Aziende Sanitarie Locali, su richiesta del cittadini, sono autorizzate ad applicare la rateizzazione di cui al punto precedente, ai singoli componenti il nucleo familiare con contestazioni inferiori ad euro 200, nel caso in cui la somma contestata al nucleo familiare medesimo sia complessivamente superiore o uguale ad euro 200.

7. Sono a carico del cittadino il costo della raccomandata e le spese di notifica.

8. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad accogliere positivamente:

a) senza recupero del ticket, le istanze dei cittadini che, pur avendo usufruito senza averne diritto dell'esenzione autocertificata, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, erano, comunque, in possesso di altri codici di esenzione che avrebbero consentito di usufruire dell'esenzione per tutte le prestazioni oggetto di contestazione;

b) con recupero parziale del ticket, le istanze dei cittadini titolari e dei loro familiari fiscalmente a carico che, pur avendo usufruito senza averne diritto delle esenzioni per reddito, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, erano titolari di altri codici di esenzione (es. esenzione per patologia, maternità etc.), circostanza che avrebbe consentito di usufruire dell'esenzione per una parte delle prestazioni oggetto di contestazione. In tali casi la somma da richiedere al cittadino è data dall'ammontare del ticket dovuto dal cittadino sulla base dei codici di esenzione posseduti (ad esempio, se il cittadino ha dichiarato il possesso del requisito per l'accesso al codice E04, ma in realtà risulti che, al momento della prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, era in possesso dei requisiti per il codice E01, gli sarà addebitata la quota fissa di € 5 prevista per i titolari del codice di esenzione E01).

9. Non sono accoglibili le controdeduzioni di cittadini che, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, non avevano comunque presentato alcuna istanza di esenzione all'Azienda Sanitaria pur in possesso di certificazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto di esenzioni diverse da quelle per reddito.

10. Si chiarisce che il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.

L'esenzione spetta anche ai familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.

11. Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. fonte: <http://burc.regione.campania.it> Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.

12. Fino al pagamento dell’importo dovuto, ai sensi del punto 1., l’assistito non può presentare una nuova autocertificazione per ottenere il certificato provvisorio di esenzione ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, o qualora l’avesse già ottenuta, ne è sospesa la validità. La sospensione del certificato provvisorio di esenzione non può essere disposta, né può essere impedito il rilascio di nuovi certificati di esenzione, prima:

a) della scadenza del termine (120 giorni) di cui al punto 1, lett. a), dell’avvenuta notifica dell’avviso bonario di cui al richiamato punto 1 o di trasmissione ai Distretti Sanitari e ai MMG e/o PLS dell’elenco degli assistiti risultati irreperibili presso la residenza e/o domicilio;

b) della definizione del giudizio eventualmente instaurato dall’assistito;

c) della definizione dell’istruttoria dell’ASL per la definizione delle controdeduzioni presentate dall’assistito. In ogni caso, è ammesso il rilascio di un nuovo certificato provvisorio di esenzione al paziente che non abbia integralmente estinto l’importo dovuto, anche per gli anni pregressi, in presenza dei seguenti requisiti:

a) sia stata autorizzata la rateizzazione del pagamento dell’importo dovuto, di cui al punto 1, lett. a);

b) l’assistito abbia provveduto al pagamento di almeno il 30% dell’importo dovuto. Qualora il Sistema TS, sulla base della verifica dei dati reddituali, di condizione di pensionato e di età resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. del DM 11.12.2009, dovesse riscontrare il possesso dei requisiti richiesti, assegna al paziente il codice di esenzione spettante.

13. Al fine di evitare e/o ridurre i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, si stabilisce, per i codici E01 / E03 / E04 / E20 / E21 / E22 / E23 / E24, la durata illimitata di tali certificati, a condizione che l’esito dei controlli delle autocertificazioni ai sensi dei commi 10 e ss. del succitato DM 11.12.2009 abbia dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati.

Analoga validità illimitata, viene disposta per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante.

Resta a carico del paziente e dei propri familiari a carico segnalare immediatamente all’ASL la modifica delle proprie condizioni reddituali, chiedendo la chiusura del proprio codice di esenzione. Inoltre, in caso di esito negativo dei controlli, nel corso di validità del certificato provvisorio di esenzione, l’ASL provvede tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di tali esiti, alla chiusura della posizione di esenzione del paziente, procedendo al recupero dei ticket impropriamente non versati.

E’ possibile accedere alla funzionalità per le autocertificazioni on-line al fine del rilascio dei certificati provvisori di esenzione per reddito, all’indirizzo: <https://sinfonia.regione.campania.it/> attraverso l’utilizzo delle credenziali SPID o con la tessera sanitaria TS-CNS attiva o con la carta d’identità elettronica.

L’assistito con tale sistema può anche verificare e revocare le sue certificazioni per reddito in corso di validità e revocare le autocertificazioni rese. fonte: <http://burc.regione.campania.it> Qualora, in fase di presentazione dell’autocertificazione online, dovesse emergere l’assenza dei requisiti richiesti, il Sistema rilascerà un’attestazione di diniego che l’assistito potrà presentare agli sportelli dell’ASL di competenza per eventuali informazioni e chiarimenti.

14. Il paziente e i familiari a carico dovranno dare immediata comunicazione all’ASL di competenza della variazione delle sue condizioni reddituali che comportino il venir meno dei requisiti reddituali richiesti, al fine della cancellazione del suo certificato provvisorio di esenzione.

15. Ciascuna richiesta di certificato provvisorio di esenzione per reddito, ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, con autocertificazione del reddito risultata negativa, ovvero non veritiera, genera una pratica nel Sistema TS. L’Asl provvede alla gestione e alla chiusura delle pratiche, indicando l’importo recuperato o l’importo verificato non dovuto, o la presenza di istruttoria in corso.

16. Trimestralmente, le Asl relazionano alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania sui risultati conseguiti nelle attività di recupero e su ogni eventuale criticità che abbia rallentato e/o ostacolato la chiusura delle pratiche nel Sistema TS.

#### ALLEGATO N. 2 TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge n.537/1993 e s.m.i. (art. 8 comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate:

Categorie di esenti (CODICE E01):

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

(CODICE E02):

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

(CODICE E03):

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico. (CODICE E04):

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Note 1.

Per "nucleo familiare" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993). Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un'abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

2. Per "familiari fiscalmente a carico" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall'art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).

3. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell'anno precedente. 5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.

MODELLO DI DOMANDA AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE \_\_\_\_\_  
OGGETTO: DM 11.12.2009 - MODELLO DI CONTRODEDUZIONI ALLA CONTESTAZIONE A SEGUITO DI

VERIFICA ESENZIONI TICKET PER REDDITO. Il/la sottoscritto/a codice fiscale nato/a a il residente in Via n. e-mail tel. , in qualità di:

- ☐ diretto interessato  
☐ genitore del minore  
☐ altro

in merito agli esiti, delle verifiche sull'autocertificazione presentata nell'anno 20..... (reddito anno ) per il recupero del ticket non pagato (art. 1 comma 10 del D.M. 11.12.2009), notificati con nota prot. n. del al/ alla Sig./ra..... codice fiscale.....

CHIEDE

- ☐ L'annullamento parziale dell'avviso di pagamento dell'importo di €..... in quanto titolare a far data dal del seguente codice di esenzione.....  
☐ L'annullamento totale dell'avviso di pagamento dell'importo di €..... in quanto titolare a far data dal del seguente codice di esenzione .....  
☐ Altro a tal fine allega i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- .....
- .....

Data e luogo \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

(In caso di delega, la persona delegata dovrà allegare copia del proprio documento di riconoscimento e copia del documento di riconoscimento del delegante). fonte: <http://burc.regione.campania.it> Informativa Privacy : i dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di "verifica delle esenzioni ticket per reddito" e dei collegati trattamenti di dati personali effettuati anche con l'ausilio di strumentazione elettronica da parte dell'ASL \_\_\_\_\_ Responsabile per lo specifico trattamento è il Direttore Amministrativo dell'ASL.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento), effettuando richiesta all'ufficio centrale di verifica delle esenzioni ticket per reddito. In mancanza del suo consenso il trattamento dei dati personali e la presa in carico della sua richiesta non saranno possibili.

Data e luogo \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

## EMILIA ROMAGNA

### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 3 aprile 2023, n. 500**, Approvazione Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - A.F. 2023/2024 - Fondo regionale disabili. (BUR n. 96 del 7.4.23)

#### Note

Viene ritenuto necessario rendere disponibili anche per l'anno formativo 2023-2024 le Misure orientative e formative a sostegno delle transizioni dei giovani certificati ai sensi della Legge n.104/92 dai percorsi educativi e formativi verso il lavoro previste dal Programma annuale delle risorse Fondo regionale persone con disabilità di cui alla DGR 2326/2022;

Il Programma FSE+ nell'ambito della Priorità 3 – Inclusione sociale, pone l'obiettivo di sostenere l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.

Viene avviata una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'offerta orientativa e formativa a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - A.F. 2023/2024 e si procede all'approvazione dell'“Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani - A.F. 2023/2024 - Fondo regionale disabili”, e previste in euro 4.000.000,00 le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito;

## INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI A.F. 2023/2024 FONDO REGIONALE DISABILI

### A. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi ai quali i soggetti realizzatori che si candidano in risposta al presente avviso dovranno conformarsi.

#### A.1 Normativa e disposizioni dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- l'Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027, CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18/07/2022 che approva il Programma "PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Emilia-Romagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004

#### A.2 Normativa e disposizioni nazionali

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;

#### A.3 Normativa e disposizioni regionali

- la Legge Regionale n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.17 del 1<sup>a</sup> agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.; - la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2019 ed in particolare l'art. 31, che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.44 del 30/06/2021 "Approvazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027). (Delibera della Giunta regionale n. 586 del 26 aprile 2021)";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.69 del 02/02/2022 "Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+ dell'Emilia Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021" (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15 novembre 2021); Le deliberazioni di Giunta regionale: - n.1286/2022 "Presa d'atto delle Decisioni di Approvazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati di Sorveglianza dei due Programmi";
- n.1840 del 08/11/2021 "Approvazione Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030", in attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi, che costituisce il primo accordo globale e definisce un programma di azione universale, fissando 17 nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, denominati SDGs (Sustainable Development Goals) e 169 traguardi (targets), alla cui realizzazione sono chiamati tutti i Paesi, in funzione del loro livello di sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali; - n.1899/2020 "Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima";
- n. 2326/2022 "Programmazione delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del programma annuale";
- n.1215/2020 "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) Emilia-Romagna e Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna";
- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.1172/2014 "Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.";
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.1005/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini";
- n.1143/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa dell'indennità dei tirocini";
- n.21/2020 "L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione degli schemi di progetto di tirocinio art. nn. 24 e 26 novies approvati con DGR n. 1143/2019";
- n.201/2022 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accREDITamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 12/2003";
- n.1119/2010 "Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in

applicazione del Reg. CE n. 396/2009. prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011” con riferimento al costo orario standard per il sostegno alle persone disabili;

- n.1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;
- n.54/2021 “Approvazione della nuova unità di costo standard a risultato per il riconoscimento della spesa relativa al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze in esito al tirocinio formativo”;
- n.1109/2019 “Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I livello per le attività finanziate nell’ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro”;
- n.1110/2018 “Revoca della propria deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;
- n.255/2022 “Sospensione di alcuni adempimenti ed obblighi per il mantenimento dell’accreditamento alla formazione e al lavoro in conseguenza dell’emergenza sanitaria - Covid-19 e slittamento della scadenza dal 31 luglio 2022 al 28 ottobre 2022 per la presentazione della documentazione richiesta agli organismi per il mantenimento dell’accreditamento”;

Le determinazioni dirigenziali:

- n.24437/2022 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 22420 del 16 novembre 2022 e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo d’istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l’ambito dello spettacolo”;
- n.25150/2022 “Rilevazione per la valorizzazione degli indicatori di risultato e dei tassi di accreditamento”;
- n.5977/2023 “Aggiornamento dell’elenco unitario delle tipologie di azione per l’attuazione delle politiche educative, formative e per il lavoro - Programmazione 2021/2027 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1119/2022;
- n.16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell’elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015”;
- n. 13222 del 18/07/2019 “Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR 1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;

#### B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente Invito intende proseguire nell’impegno di mettere a disposizione differenti misure per sostenere studenti e giovani con disabilità nella fase di transizione scuola-lavoro, attraverso la costruzione di percorsi di carattere orientativo e formativo, finalizzati al potenziamento delle autonomie, alla valorizzazione delle competenze e capacità possedute e all’acquisizione di competenze specifiche. In particolare, gli interventi previsti hanno l’obiettivo di condurre alla elaborazione ed attuazione di un progetto individuale di transizione che accompagni la/il giovane verso la dimensione lavorativa favorendo in tal modo i futuri percorsi di inserimento lavorativo che saranno realizzati dagli Uffici del collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/99.

I percorsi individuali di transizione dovranno concorrere alla realizzazione di progettualità di ampio respiro, in grado di accompagnare il ragazzo dagli ultimi anni del percorso scolastico/formativo all’ingresso nella dimensione lavorativa e tali da rispondere a bisogni complessi, mettendo in campo tutte le risorse e opportunità disponibili.

A tal fine, le progettualità dovranno essere costruite in collaborazione con Istituti Scolastici, Servizi Socio-Sanitari che hanno in carico i giovani e le loro famiglie, imprese, associazioni delle persone con disabilità, enti di formazione professionale accreditati, valorizzando pienamente il contributo della cooperazione sociale e raccordando i vari livelli di governo coinvolti.

Con il presente Invito si intende inoltre dare attuazione a quanto previsto nel Programma FSE+ nell’ambito della Priorità 3 – Inclusione sociale: in particolare, gli interventi che saranno selezionati dovranno concorrere a incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.



La programmazione degli interventi trova inoltre fondamento nelle linee definite dai seguenti documenti:

- Il “Pilastro europeo dei diritti sociali”, riferimento fondamentale per le politiche del FSE+, punta a un maggiore rispetto dei diritti dei cittadini sulla base di 20 principi fondamentali e guida verso un’Europa sociale forte, che sia equa, inclusiva e ricca di opportunità. In particolare il primo principio “Istruzione, formazione e apprendimento permanente” sancisce che “Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro” e il terzo, “Pari opportunità” sancisce che “A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico”;
- La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021, che istituisce una Garanzia europea per l’Infanzia, al fine di prevenire e combattere l’esclusione sociale, garantendo ai bambini e agli adolescenti a rischio di povertà o di esclusione sociale l’accesso effettivo, tra le altre cose ad un’adeguata istruzione. Il Piano Nazionale d’Azione sulla Garanzia per l’Infanzia (PANGI) dell’Italia, il documento programmatico redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti nell’ottica di contrastare le disuguaglianze e dare attuazione ai livelli essenziali, individua tra i gruppi di minori considerati a maggior rischio di esclusione sociale, anche bambini e adolescenti con disabilità.
- Il “5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - Educazione, Equità, Empowerment” di maggio 2021, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che pone fra gli obiettivi e le azioni da mettere in campo quello di rafforzare le opportunità educative per favorire l’inclusione sociale. La scuola, così come i luoghi di educazione non formale, rappresentano il principale veicolo di opportunità che bambini e ragazzi hanno di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica nei diversi contesti territoriali di appartenenza, favorendo la reale inclusione, ovvero la condizione in cui si vive una comunità caratterizzata da stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di povertà, disabilità o altri limiti e impedimenti personali o propri del contesto di vita.
- Il “Patto per il Lavoro e per il clima”, sottoscritto a dicembre 2020, è stato condiviso un progetto di rilancio e sviluppo volto prioritariamente a generare lavoro di qualità e contrastare le disuguaglianze, promuovendo innovazione sociale, sviluppando ulteriori sinergie con il Terzo settore, qualificando il lavoro sociale e valorizzandone progettualità e capacità di iniziativa. Le parti firmatarie hanno condiviso la necessità di continuare ad investire “in un’infrastruttura educativa e formativa che sappia contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutte le persone, nessuno escluso, l’opportunità di innalzare le proprie conoscenze e competenze” e a rendere disponibili azioni volte a contrastare le povertà educative e la dispersione scolastica, promuovendo il successo formativo.
- La “Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” assume tutti i 17 obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite, nella convinzione che il nuovo paradigma di sviluppo debba essere fondato sulla sostenibilità – ambientale, sociale, economica e istituzionale – e sui principi di universalità, integrazione, partecipazione e inclusione sociale: a tutte le persone devono essere garantiti gli stessi diritti e nessuno deve essere lasciato solo. L’Agenda nell’ambito del Goal 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti” individua quale obiettivo quello di garantire a tutte le persone, nessuno escluso, l’opportunità di innalzare le proprie conoscenze e competenze anche nella fase che precede l’ingresso nel mercato del lavoro.
- La deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 180/2018 “Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020” tuttora vigente, individua fra le priorità di intervento la cittadinanza attiva e afferma la necessità di promuovere e incentivare le pratiche solidali e di aiuto anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni del terzo settore per sperimentare l’assunzione di responsabilità verso gli altri, specialmente i più fragili. In particolare, si afferma che è opportuno nella programmazione il coinvolgimento dei servizi che

si occupano di disabilità, al fine di prestare attenzione alle maggiori difficoltà di crescita e di inserimento sociale che attraversano gli adolescenti disabili.

- La deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.80/2022 "Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, AA.SS. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ai sensi della L.R. n. 26/2001. (Delibera della Giunta regionale n. 459 del 28 marzo 2022)" dedica un'attenzione specifica agli studenti con disabilità, fondando le proprie premesse sulla volontà di promuovere una scuola inclusiva, dei diritti e dei doveri, delle pari opportunità e affida all'educazione il compito di migliorare la società, nella convinzione che il futuro si costruisca a partire dalla piena valorizzazione di tutti i giovani, ovvero dalla capacità di ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, di contrastare la povertà educativa, nonché di valorizzare i talenti e assecondare le specifiche inclinazioni di ciascuno.

- Il "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) Emilia-Romagna e Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 21/09/2020 le parti firmatarie hanno condiviso l'importanza di assicurare il massimo impegno per garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la fruizione dei servizi, assicurando il mantenimento e lo sviluppo di una comunità solidale e la necessità di promuovere il coordinamento delle politiche per le persone con disabilità nei diversi ambiti di intervento regionale (in particolare casa, scuola, formazione, lavoro, mobilità, sanità e servizi sociali) anche attivando una valutazione congiunta delle politiche regionali integrate e delle linee di indirizzo per le politiche future, nello spirito della Convenzione internazionale e di un superamento della settorialità delle politiche. In particolare, le azioni e gli interventi orientativi e formativi che saranno approvati e finanziati a valere sul presente Invito configurano l'offerta di Misure orientative e formative a sostegno delle transizioni dei giovani certificati ai sensi della Legge n.104/92 dai percorsi educativi e formativi verso il lavoro, come previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2326/2022, per l' A.F. 2023/2024.

Le azioni e interventi che si intende selezionare e finanziare in esito al presente Invito sono giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

#### C. DESTINATARI

I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente Invito sono:

- Azione 1): studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso scolastico individuati dalle Istituzioni Scolastiche di riferimento;
- Azione 2): giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o istruzione e formazione professionale (IeFP).

Al fine di ampliare le opportunità e dare una possibile risposta ad una più ampia platea di potenziali partecipanti, potranno essere destinatari:

- i giovani in carico e pertanto inviati dai Servizi SocioSanitari;
- i giovani ai quali potrà essere progettato un percorso in continuità con le esperienze di transizione già fruite, in una logica di continuità e completamento.

#### D. AZIONI E MISURE FINANZIABILI

Potranno essere candidate operazioni che, nell'integrazione e articolazione dei diversi progetti, rendano disponibili ai destinatari di cui al precedente punto C) percorsi di carattere orientativo e di rafforzamento dell'autonomia individuale per costruire le condizioni e accompagnare le transizioni dalla dimensione formativa ed educativa alla dimensione lavorativa, fruibili anche in modo personalizzato, individualizzato e flessibile.

Le operazioni, e pertanto i progetti che le costituiscono, devono avere a riferimento una specifica area territoriale a garanzia della valorizzazione delle reti territoriali costituite dai diversi soggetti impegnati nella progettazione, realizzazione e valutazione dei Piani di intervento.

A fronte di particolari obiettivi attesi di qualificazione delle opportunità, potranno essere candidate operazioni che, ferma restando la definizione di una specifica area territoriale, coinvolgano, in modo

aggiuntivo e addizionale, eventuali partner (Istituzioni scolastiche, Comuni, AUSL) di altre aree territoriali, e pertanto prevedere quali destinatari anche giovani provenienti da altri territori. Le operazioni dovranno avere a riferimento una delle due azioni di seguito descritte in funzione delle tipologie di destinatari previste al punto C).

#### AZIONE 1

L'azione è rivolta agli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92 frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed educativo. Le Operazioni candidabili dovranno prevedere la realizzazione di interventi e percorsi a carattere orientativo e di rafforzamento dell'autonomia individuale, anche fruibili in modo individualizzato, personalizzato e flessibile, volti a porre le condizioni per i successivi percorsi di transizione dalla scuola alla dimensione lavorativa e, quindi, alla elaborazione di un progetto individuale di transizione. Tali attività di arricchimento curricolare, finalizzate al potenziamento delle autonomie e delle abilità, potranno essere realizzate sia in contesti laboratoriali, nell'ambito delle disponibilità degli Istituti Scolastici e/o degli Enti di formazione, sia in contesti d'impresa. Le attività dovranno essere inserite nel Progetto Educativo Individualizzato del singolo alunno e realizzate nell'anno scolastico 2023/2024.

Dovrà quindi essere previsto uno stretto partenariato con gli Istituti Scolastici coinvolti, intendendo con ciò l'individuazione di modalità e dispositivi di condivisione relativamente alle diverse fasi dell'intervento (individuazione degli alunni beneficiari, progettazione, realizzazione, valutazione, diffusione dei risultati), da esplicitare in un organico "Piano di intervento territoriale" che dovrà descrivere puntualmente: - la strategia di intervento;

- gli obiettivi generali e specifici degli interventi negli specifici territori;
- l'area territoriale di ricaduta degli interventi;
- i risultati attesi degli interventi sugli studenti;
- le modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse fasi di realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati conseguiti a breve e a medio termine;
- ruoli e impegni dei soggetti coinvolti (istituzionali e non) operanti e competenti a livello territoriale e le modalità di collaborazione e di supporto all'attuazione delle operazioni.

Tale Piano dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi delle operazioni: progettazione, attuazione, follow up e valutazione.

Ogni Istituzione Scolastica potrà essere partner di un unico Piano di intervento territoriale.

A fronte della motivata esigenza di garantire risposte anche diverse in funzione dei diversi fabbisogni dei propri alunni, e al fine pertanto di qualificare la progettualità, potrà essere oggetto di valutazione la richiesta di adesione di una singola Istituzione scolastica a due distinti piani territoriali. Il modello di intervento potrà prevedere le seguenti misure:

- azioni di orientamento;
- azioni formative per l'acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze trasversali e socio-relazionali necessarie a favorire il futuro inserimento nel contesto lavorativo.

#### 1.1 MISURE ORIENTATIVE

Obiettivo generale: rendere disponibili, agli allievi certificati ai sensi della Legge 104/92 individuati dalle Istituzioni Scolastiche, azioni orientative finalizzate a:

- analisi delle attitudini, aspettative e potenzialità al fine della costruzione del successivo percorso personalizzato formativo e di accompagnamento alla transizione;
- sostegno orientativo in itinere durante tutta l'implementazione degli interventi e valutazione del risultato conseguito.

Misure di intervento: i progetti dovranno prevedere azioni di orientamento individuale e/o in piccoli gruppi, della durata massima di 120 ore.

All'interno di tale monte ore, potranno essere remunerate – nel limite massimo di 5 ore – attività non in presenza dell'allievo ma finalizzate a raccordare l'intervento orientativo con i diversi soggetti coinvolti nel

percorso individuale dello studente (quali familiari, insegnanti, operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali) per aumentarne l'efficacia.

Tutte le azioni dovranno, laddove necessario, essere erogate ricorrendo a professionalità e modalità volte a renderle accessibili e fruibili alle persone che evidenziano bisogni specifici. Il progetto dovrà descrivere le metodologie e modalità di intervento e il profilo professionale delle risorse che il soggetto attuatore si impegna a rendere disponibili.

In fase di attuazione, tenuto conto di specifiche, motivate e circostanziate valutazioni delle caratteristiche/bisogni degli studenti da parte dei Servizi competenti, potranno essere autorizzate con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione anche azioni mirate di orientamento di durata superiore, fatto salvo il monte ore complessivo approvato.

Parametro di costo: Unità di costo standard Regolamento Delegato (UE) 2021/702 "Misura 1.C" del PON IOG e POR ER – Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello": 35,50 euro per ora di servizio erogato indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell'ora di servizio stesso. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Azioni di orientamento specialistico A01a Orientamento specialistico o di II livello Max 120 ore

## 1.2 PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi per l'acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze trasversali e socio-relazionali utili a favorire il futuro inserimento nel contesto lavorativo.

I percorsi potranno essere progettati ed erogati prevedendo un numero minimo di 3 allievi e resta nella responsabilità dei soggetti attuatori prevedere, nel rispetto di tale vincolo, la numerosità dei gruppi in formazione.

Misure di intervento: i progetti dovranno prevedere percorsi formativi da realizzare sia in contesto laboratoriale, nell'ambito delle disponibilità degli Istituti Scolastici e/o degli Enti di formazione, sia in contesti di impresa utili al potenziamento delle autonomie e delle abilità.

Nel progetto dovranno essere descritte le differenti metodologie e modalità formative, adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi attesi, e indicate le diverse professionalità che saranno attivate.

I progetti dovranno prevedere in esito il rilascio di un attestato di frequenza.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1268/2019 con riferimento alla Formazione permanente fascia base (ore docenza \* € 139,00 + ore non docenza \* € 68,00 + monte/ore partecipanti effettivi \* € 0,80). Non saranno ammesse ore di e-learning.

Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Percorsi funzionali ad agevolare la transizione C03 Formazione permanente Max 100 ore

## 1.3 AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A COSTI REALI NELLE OPERAZIONI A COSTI STANDARD

Per consentire la piena fruizione delle diverse opportunità e delle diverse misure orientative e formative potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 con carattere strumentale e sussidiario.

Si precisa che tali spese daranno luogo ad un finanziamento ad hoc a costi reali (tip. 65). Descrittivo Misura Cod. Tipologia Trasporti speciali 65 Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard AZIONE 2

L'azione è rivolta ai giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o istruzione e formazione professionale (IeFP).

Al fine di ampliare le opportunità e dare una possibile risposta ad una più ampia platea di potenziali partecipanti, potranno essere destinatari:

- i giovani in carico e pertanto inviati dai Servizi Socio-Sanitari;
- i giovani ai quali potrà essere progettato un percorso in continuità con le esperienze di transizione già fruite, in una logica di continuità e completamento.

Le Operazioni candidabili dovranno prevedere la realizzazione di interventi e percorsi formativi a carattere orientativo, attuativi del progetto individuale di transizione, e finalizzati al potenziamento delle autonomie, alla valorizzazione delle competenze e capacità possedute e all'acquisizione di competenze specifiche. Le

attività dovranno essere individualizzate e prevedere modalità attuative flessibili, in grado di fornire una risposta alle esigenze di utenti che presentano gradi di autonomia e potenzialità diverse, anche a seconda delle esperienze scolastiche e formative maturate.

Per rispondere efficacemente ai bisogni complessi che caratterizzano i destinatari delle attività, si dovranno prevedere strumenti che favoriscano l'integrazione delle diverse azioni rivolte ai singoli ragazzi, attraverso il coinvolgimento, anche in fase di progettazione, dei diversi Servizi competenti (Comuni, AUSL, Istituti Scolastici di provenienza) così da assicurare la messa in campo di tutte le strategie per l'accompagnamento verso la dimensione lavorativa. Le operazioni candidate dovranno configurarsi come attuative di un "Piano di intervento territoriale" che dovrà descrivere puntualmente:

- la strategia di intervento;
- gli obiettivi generali e specifici degli interventi negli specifici territori;
- l'area territoriale di ricaduta degli interventi;
- i risultati attesi degli interventi sulle persone;
- le modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse fasi di realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati conseguiti a breve e a medio termine;
- ruoli e impegni dei soggetti coinvolti (istituzionali e non) operanti e competenti a livello territoriale e le modalità di collaborazione e di supporto all'attuazione delle operazioni.

Tale Piano dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti (Comuni, AUSL, Istituti Scolastici di provenienza) nelle diverse fasi di progettazione, attuazione, follow up e valutazione delle operazioni.

Al fine di sostenere la continuità dei percorsi individuali dei giovani, il soggetto attuatore dovrà garantire la collaborazione, nelle modalità successivamente concordate, con gli Uffici del collocamento mirato che interverranno nella fase successiva. In particolare, le Operazioni dovranno essere articolate in Progetti tali da rendere possibile la costruzione di percorsi personalizzati, ovvero dovranno permettere di costruire una modularità e una fruizione anche sequenziale, utilizzando per ciascun ragazzo tutti o solo alcuni degli strumenti/misure previsti, a seconda delle specifiche necessità.

Il modello di intervento potrà quindi essere articolato in:

1. azioni di accoglienza e orientamento, nonché di accompagnamento durante l'intero percorso individuale, finalizzate alla costruzione, attuazione e puntuale tutoraggio del progetto individuale di transizione;
2. attività di sostegno alla persona nei contesti formativi, finalizzata a sostenere la piena partecipazione del giovane ad un percorso formativo, anche non ricompreso nel presente Invito, utile alla realizzazione del proprio progetto di transizione;
3. tirocini, comprensivi di:
  - azioni formative per la sicurezza sul lavoro destinate ai giovani da inserire in percorsi di tirocinio;
  - promozione di percorsi di tirocinio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché di quanto previsto dalle disposizioni attuative regionali anche con riferimento all'indennità di partecipazione, e relativi servizi di formalizzazione delle competenze acquisite nell'esperienza di tirocinio;
  - attività di sostegno alla persona nei contesti lavorativi, finalizzata a sostenere l'inclusione nel contesto di impresa per il giovane in tirocinio;
4. laboratori formativi che permettano una individualizzazione e personalizzazione capace di rispondere ai bisogni e ai tempi di apprendimento di ciascun giovane e/o percorsi formativi che valorizzino l'apprendimento nei contesti di impresa, fondati sull'alternanza e l'integrazione dei modelli formativi, e finalizzati all'acquisizione di competenze di base, socio relazionali e professionali propedeutiche ad attivare percorsi successivi di collocamento mirato.

## 2.1 MISURE ORIENTATIVE E DI ACCOMPAGNAMENTO

Obiettivo generale: rendere disponibili ai giovani certificati ai sensi della Legge 104/92 azioni orientative finalizzate a:

- analisi delle attitudini, aspettative e potenzialità al fine della costruzione del percorso personalizzato formativo e di accompagnamento alla transizione;
- costruzione del progetto individuale di transizione;
- attività di sostegno, affiancamento e supporto in itinere durante tutta l'implementazione degli interventi attuativi del progetto individuale e valutazione del risultato conseguito.

Misure di intervento: i progetti potranno essere ricondotti a due distinti modelli e metodologie di intervento rispondenti alle differenti esigenze dei giovani:

- azioni di orientamento specialistico individuale e/o in piccoli gruppi della durata massima di 40 ore;
- azioni individuali di accoglienza, tutoraggio, accompagnamento al e valutazione in itinere dei risultati conseguiti nonché azioni volte a sostenere la continuità dei percorsi e la presa in carico da parte del Collocamento Mirato, della durata standard di 30 ore, nella collaborazione, nel dialogo e nel confronto con le famiglie e i servizi, anche al fine di una eventuale rimodulazione del percorso individuale e per una maggiore efficacia di una azione condivisa, integrata nel più ampio percorso di vita.

Tutte le azioni dovranno, laddove necessario, essere erogate ricorrendo a professionalità e modalità volte a renderle accessibili e fruibili alle persone che evidenziano bisogni specifici. I progetti dovranno descrivere le metodologie e modalità di intervento e il profilo professionale delle risorse che il soggetto attuatore si impegna a rendere disponibili.

Con riferimento alle azioni di accoglienza, tutoraggio, accompagnamento e valutazione si precisa che:

- il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza del giovane, attività in presenza della famiglia e/o dei diversi soggetti coinvolti nella definizione e realizzazione del percorso individuale e attività correlate di back office;
- ferma restando la durata standard della misura pari a 30 ore saranno riconosciute le sole ore effettivamente erogate;
- le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office ovvero delle ore erogate in presenza della persona e/o della famiglia e/o degli altri operatori coinvolti. In fase di attuazione, tenuto conto di specifiche, motivate e circostanziate valutazioni delle caratteristiche/bisogni degli utenti da parte dei Servizi competenti, potranno essere autorizzate con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione anche azioni mirate di orientamento e di accompagnamento di durata superiore, fatto salvo il monte ore complessivo approvato. Parametro di costo: Unità di costo standard Regolamento Delegato (UE) 2021/702: - A01a "Orientamento specialistico o di II livello": "Misura 1.C" del PON IOG e POR ER – Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello": 35,50 euro per ora di servizio erogato indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell'ora di servizio stesso; - A01b "Sostegno orientativo di I livello": "Misura 1.B" del PON IOG e POR ER – Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per sostegno orientativo di I livello": 34,00 euro per ora di servizio erogato indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell'ora di servizio stesso. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Azioni di orientamento specialistico A01a Orientamento specialistico o di II livello Max 40 ore Azioni di accoglienza, tutoraggio, accompagnamento e valutazione dei percorsi individuali A01b Sostegno orientativo di I livello Durata standard 30 ore

## 2.2 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI GIOVANI NEI CONTESTI FORMATIVI

Obiettivo generale: rendere disponibili servizi individualizzati, finalizzati a sostenere la piena partecipazione del giovane ad un percorso orientativo e formativo, anche non ricompreso nel presente Invito, utile alla realizzazione del proprio progetto di transizione.

Misure di intervento: servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dal giovane e necessarie per stare nei contesti orientativi e formativi (colloqui, aula, laboratorio, stage) per supportarlo nel conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi. In particolare, si prevede un numero massimo di ore a favore di ciascun giovane pari a 48 ore, da determinare in funzione degli effettivi fabbisogni e in coerenza con la durata del percorso in contesto orientativo e formativo.

La distribuzione delle ore massime fruibili può essere diversificata nell'arco dell'intero periodo per meglio rispondere alle esigenze della persona. In fase di attuazione, tenuto conto di specifiche, motivate e circostanziate valutazioni dei Servizi competenti, potranno essere autorizzati con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione anche singoli servizi di durata superiore, fatto salvo il monte ore complessivo approvato.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1119/2010 "Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009.

Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011" con riferimento al sostegno alle persone disabili, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1268/2019 "Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015": Unità di Costo standard euro 26,00 per ora di servizio a favore dell'utente debitamente documentata. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi A09 Attività di sostegno alle persone disabili, fragili e vulnerabili nei percorsi formativi Max 48 ore  
2.3 TIROCINI 2.3.1 PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi, da erogare anche in piccoli gruppi (minimo 3 persone), necessari a sostenere l'avvio di un tirocinio.

Misure di intervento: percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza propedeutici all'attivazione di un tirocinio. Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1268/2019 con riferimento alla Formazione permanente fascia base (ore docenza \* € 139,00 + monte/ore partecipanti effettivi \* € 0,80).

Non sono ammissibili ore di project work/stage. Sono ammissibili eventuali ore di e-learning nel rispetto delle disposizioni in materia.

Si specifica che non è previsto il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio medio C03 Formazione permanente 12 ore Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio specifico C03 Formazione permanente 4 ore 2.3.2

PROMOZIONE E INDENNITA' DI TIROCINI DI CUI ALL'ART. 24 E 26 NOVIES DELLA LEGGE REGIONALE N.17/2005 E SS.MM.II.

Obiettivo generale: rendere disponibile l'attività di promozione dei tirocini, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali, l'inserimento e il reinserimento lavorativo nonché l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.

Misure di intervento: promozione di tirocini di cui alla Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. I tirocini dovranno avere una durata compresa tra 2 e 3 mesi, ed essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2005, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle relative disposizioni attuative ed in particolare dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 1005/2019, 1143/2019, 21/2020 e 27/2020.

I soggetti promotori dovranno essere ricompresi nell'elenco dei soggetti promotori dei tirocini, aggiornato e approvato con determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'Invito di cui alla determinazione dell'Agenzia n. 804/2019 o aver presentato domanda in risposta allo stesso Invito dell'Agenzia entro la data di scadenza del presente Invito.

Parametro di costo: Unità di costo standard Regolamento Delegato (UE) 2021/702 "Misura 5" del PON IOG e POR ER. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari la remunerazione avrà come riferimento la fascia del profiling "molto alta" e pertanto è pari ad euro 500,00.

In fase di rendicontazione saranno remunerabili, in assenza di non conformità di realizzazione e comunque fino alla concorrenza delle risorse approvate sul progetto, le promozioni dei soli tirocini per i quali risulti rispettata una delle seguenti condizioni:

- che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate complessivamente superiori al 50% del numero di giornate previste nel medesimo periodo, indipendentemente dalla durata in mesi dello stesso;
- oppure – che le giornate di frequenza effettiva del tirocinante riscontrabili dalle “schede individuali di rilevazione” siano complessivamente pari a 45 giornate, considerando l’intera durata del tirocinio. In considerazione delle peculiarità dell’utenza a favore della quale viene promosso il tirocinio, la specifica condizione di remunerabilità per il riconoscimento della promozione del tirocinio, tra le modalità alternative sopra esposte, sarà quella più favorevole per il soggetto promotore del tirocinio.

L’indennità di partecipazione al tirocinio è finanziata con le risorse di cui al presente Invito e sarà determinata in funzione di quanto previsto con Delibera di Giunta regionale n.1143/2019. Si precisa che, in fase di attuazione, al soggetto attuatore sarà riconosciuta l’indennità mensile erogata all’utente.

Descrittivo Misura Cod. Tipologia Promozione e indennità dei tirocini TP01 Promozione tirocini TP02 Promozione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione T02a Indennità per la partecipazione al tirocinio – LR 1/19

### 2.3.3 SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI

Obiettivo generale e Misura di intervento: rendere disponibile il servizio di formalizzazione delle competenze acquisite ai sensi della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. nei limiti di cui all’art. 26 ter comma 4. che dispone che ai fini del rilascio dell’attestazione finale il tirocinante partecipi alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive e almeno venti nel caso in cui il datore svolga un’attività stagionale.

Il servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio deve essere attivato in coerenza a quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 960/2014 e 1172/2014.

La formalizzazione del tirocinio consiste nell’attività di valutazione delle evidenze formative raccolte nel corso dell’esperienza formativa.

Tale attività è finalizzata al rilascio e alla consegna della scheda capacità e conoscenze di formalizzazione della unità di competenza indicata quale obiettivo formativo del tirocinio stesso, prevista nel relativo progetto. Soggetti responsabili della Misura: i Soggetti responsabili dovranno essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione ovvero la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi.

Si specifica che i suddetti soggetti dovranno essere ricompresi nell’apposito elenco approvato con determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall’Invito di cui alla determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n.804/2019 o aver presentato domanda in risposta allo stesso Invito dell’Agenzia entro la data di scadenza del presente Invito.

Durata, modalità di erogazione del servizio e ammissibilità della spesa: Durata non rilevante. Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività di colloquio con la persona e attività di valutazione delle evidenze maturate e registrate nel dossier delle evidenze e si conclude con il rilascio della scheda conoscenze e capacità. Lo stesso servizio si intende concluso, indipendentemente dalle ore erogate, a seguito di rilascio della scheda conoscenze e capacità nella responsabilità del soggetto certificatore responsabile dello stesso servizio di formalizzazione. La condizione per l’ammissibilità della spesa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art.26 ter della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., è la produzione e la consegna o un documentato tentativo di consegna della Scheda di capacità e conoscenze opportunamente repertoriata nel Sistema informativo Regionale (SIFER) con l’apposita indicazione anche della data di consegna della stessa. Parametro di costo: Unità di Costo Standard a risultato di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 54/2021. Valore: euro 142,00 per singolo servizio di formalizzazione e certificazione. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Servizio di formalizzazione delle competenze in esito ai



tirocini FC01r Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. – LR 1/19 – remunerazione a risultato

#### 2.3.4 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI GIOVANI NEI CONTESTI LAVORATIVI

Obiettivo generale: rendere disponibili ai giovani servizi individualizzati aggiuntivi volti a sostenerne l'inclusione nei contesti d'impresa e a supportarli nei processi di apprendimento nei contesti lavorativi. Misure di intervento: servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione delle specifiche esigenze evidenziate dal giovane e necessarie per stare nei contesti lavorativi e facilitare il conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi. In particolare, tali servizi dovranno essere resi disponibili per un numero massimo di 48 ore da determinare in funzione degli effettivi fabbisogni e in coerenza con la durata del percorso in contesto d'impresa.

La distribuzione delle ore massime fruibili può essere diversificata nell'arco dell'intero periodo per meglio rispondere alle esigenze della persona. In fase di attuazione, tenuto conto di specifiche, motivate e circostanziate valutazioni dei Servizi competenti, potranno essere autorizzati con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione anche singoli servizi di durata superiore, fatto salvo il monte ore complessivo approvato. Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1119/2010 "Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009.

Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011" con riferimento al sostegno alle persone disabili, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1268/2019 "Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015": Unità di Costo standard euro 26,00 per ora di servizio a favore dell'utente debitamente documentata. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Attività di sostegno alle A10 Attività di sostegno alle Max 48 ore persone nei contesti lavorativi persone disabili, fragili e vulnerabili nei contesti lavorativi

#### 2.4 LABORATORI E PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi utili ad acquisire competenze socio-relazionali e professionali.

Misure di intervento: i progetti potranno essere ricondotti a due distinti modelli e metodologie di intervento rispondenti alle differenti esigenze dei giovani: - laboratori formativi in piccoli gruppi (minimo 3 persone), della durata di 16 ore. Le opportunità formative potranno essere articolate eventualmente in più progetti. Ciascun progetto - della durata di 16 ore - rappresenta una sorta di "modulo" del laboratorio formativo. In particolare, la struttura modulare consentirà sia la fruizione di singoli progetti (singoli "moduli del laboratorio formativo") sia eventualmente di più progetti ("moduli del laboratorio formativo") coerenti e non ripetitivi, e potranno essere costruiti in una alternanza tra ore di laboratorio (in presenza di un formatore) e ore di project work assistito.

La progettazione modulare dovrà consentire la costruzione di percorsi personalizzati; - percorsi di formazione permanente in piccoli gruppi (minimo 5 persone), costruiti sull'alternanza fra momenti di aula e stage, della durata massima di 140 ore, di cui max 100 di stage. In particolare, il singolo giovane potrà svolgere lo stage in più di una organizzazione ospitante, al fine di sperimentarsi in diversi contesti lavorativi, con un forte risultato orientativo, che potrà dare inoltre indicazioni per un successivo eventuale tirocinio.

Si precisa che il percorso formativo individuale potrà prevedere la fruizione sia di laboratori sia di percorsi formativi.

Per entrambi i modelli formativi, i progetti dovranno descrivere le metodologie e modalità di intervento, eventuali supporti didattici e formativi dei quali si intende avvalersi e il profilo professionale delle risorse che il soggetto attuatore si impegna a rendere disponibili. In particolare, i progetti riferiti ai percorsi formativi in alternanza dovranno essere accompagnati da una descrizione delle potenziali organizzazioni ospitanti. I progetti dovranno prevedere in esito il rilascio di un attestato di frequenza.

Si specifica inoltre che in fase di realizzazione il limite minimo di 5 destinatari per l'avvio dei percorsi di formazione permanente in alternanza potrà essere ridotto previa motivata richiesta dei Servizi competenti ed autorizzata con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione.

Tenuto conto delle finalità dell'intervento e della forte valenza educativa volta a rafforzare l'autonomia individuale, ai partecipanti potrà essere corrisposta una indennità di frequenza nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni regionali vigenti ed in particolare dalla delibera di Giunta regionale n. 1298/2015 - e pertanto nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili - con riferimento sia ai laboratori formativi sia ai percorsi di formazione permanente in alternanza.

Si precisa che il finanziamento di tali spese darà luogo ad un finanziamento aggiuntivo ad hoc a costi reali (di cui ai progetti Cod. tip. 65).

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1268/2019 con riferimento alla Formazione permanente fascia base (ore docenza \* € 139,00 + ore non docenza \* € 68,00 + monte/ore partecipanti effettivi \* € 0,80). Non saranno ammesse ore di e-learning. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Durata Laboratori formativi C03 Formazione permanente 16 ore Percorsi di formazione permanente in alternanza C03 Formazione permanente Max 140 ore Indennità di frequenza 65 Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard N.P.

## 2.5 AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A COSTI REALI NELLE OPERAZIONI A COSTI STANDARD

Per consentire la piena fruizione delle diverse opportunità e delle diverse misure orientative e formative potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 con carattere strumentale e sussidiario. Si precisa che tali spese daranno luogo ad un finanziamento ad hoc a costi reali (tip. 65). Descrittivo Misura Cod. Tipologia Trasporti speciali 65 Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard

E. PRIORITA' – Innovazione sociale: sarà data priorità alle Operazioni che consentono di formare competenze anche trasversali funzionali a sostenere processi di innovazione sociale; – Sviluppo territoriale: sarà data priorità alle Operazioni che consentono di rispondere alle esigenze dei giovani nei singoli territori di riferimento riducendo costi e disagi connessi alla mobilità delle persone e favoriscano la piena fruizione delle opportunità; – Pari opportunità di genere e non discriminazione: sarà data priorità agli interventi che adottano approcci orientati a perseguire le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni coerenti e pertinenti rispetto alle azioni candidate.

## F. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare Operazioni a valere sul presente Invito, in qualità di soggetti gestori titolari e responsabili delle iniziative: - organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" o per l'ambito "Formazione continua e permanente" e per l'ambito aggiuntivo "Utenze Speciali" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.; - organismi accreditati ai sensi della DGR n. 201/2022 per l'ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito entro la data di scadenza del presente Invito.

Si specifica che per tutti i progetti di cui alle tipologie C03 la responsabilità dovrà essere formalmente attribuita ad un Ente di formazione professionale accreditato per l'ambito "Formazione superiore" o per l'ambito "Formazione continua e permanente" e per l'ambito aggiuntivo "Utenze Speciali" ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii., o organismi che siano accreditati ai sensi della DGR n. 201/2022 per l'ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" o che abbiano presentato domanda di accreditamento entro la data di scadenza del presente Invito, anche in qualità di soggetto referente, sia lo stesso il soggetto titolare dell'Operazione o un partner attuativo. Potranno essere referenti e responsabili della misura di promozione del tirocinio i soggetti ricompresi nell'elenco dei soggetti promotori dei tirocini, aggiornato e approvato con determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'Invito di cui alla determinazione dell'Agenzia n. 804/2019 o aver presentato domanda in risposta allo stesso Invito dell'Agenzia entro la data di scadenza del presente Invito.

Potranno essere referenti e responsabili della misura di formalizzazione degli esiti del tirocinio i soggetti ricompresi nell'elenco dei soggetti erogatori del servizio di certificazione e formalizzazione degli esiti dei

tirocini, aggiornato e approvato con determinazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'Invito di cui alla determinazione dell'Agenzia n. 804/2019 o aver presentato domanda in risposta allo stesso Invito dell'Agenzia entro la data di scadenza del presente Invito. Potranno essere partner attuatori nonché referenti dei progetti di cui alle restanti tipologie altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dalle normative e disposizioni regionali vigenti. Eventuali altri soggetti non accreditati componenti il partenariato non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento, tutoraggio e segreteria didattica-organizzativa dei suddetti progetti e pertanto non potranno essere i soggetti referenti. Le Operazioni potranno essere candidate in partenariato con altri organismi e in tal caso dovrà essere allegato un Accordo di partenariato debitamente sottoscritto dalle parti.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

Ne consegue che potranno essere:

- Partner attuatori tutti i soggetti che concorrono all'attuazione dell'operazione prevedendo pertanto l'assegnazione o meno in fase di presentazione di un budget economico. Si specifica che sono da intendersi partner attuatori tutti i soggetti ai quali il soggetto titolare dell'operazione trasferisce risorse per la realizzazione delle attività. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area ATTUATORI inserendo le informazioni richieste Codice organismo - Ragione sociale - Modalità di partecipazione - Finanziamento pubblico richiesto. In fase di attuazione l'eventuale inserimento di nuovi partner attuatori nonché eventuali rideterminazioni delle quote economiche tra i partner stessi, dovranno essere preventivamente richieste, adeguatamente motivate, ed autorizzate con nota del Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione;
- Partner promotori tutti i soggetti che concorrono a titolo non oneroso al conseguimento degli obiettivi dell'operazione. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area PROMOTORI inserendo le informazioni richieste Ragione sociale - Ruolo. Ai partner promotori non potrà essere attribuita una quota di risorse e pertanto le attività eventualmente realizzate dagli stessi per concorrere alla realizzazione dell'operazione non potranno essere riconosciute economicamente. Non sarà possibile richiedere in corso di realizzazione eventuali modifiche in tale senso, ovvero la modifica del loro ruolo in soggetti attuatori o in soggetti delegati. Si specifica inoltre che i soggetti delegati NON possono far parte del partenariato e pertanto non potranno sottoscrivere l'eventuale Accordo di partenariato. I Delegati sono tutti i soggetti ai quali il soggetto titolare dell'operazione affida servizi integrativi specialistici o prestazioni aventi carattere di occasionalità. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area DELEGATI inserendo le informazioni richieste: Ragione sociale - Contenuto dell'attività delegata – Importo. Nello specifico caso connesso alla presentazione di Operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata. I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare. In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate Operazioni, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa. In tale caso, l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I. e dell'eventuale regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

#### G. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Alle operazioni che saranno approvate in esito al presente Invito, tenuto conto degli obiettivi generali e specifici, non si applicano le misure di attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018 tenuto altresì conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 255/2022 nonché di altre eventuali modifiche che potranno essere apportate con successivi atti. Gli Enti accreditati titolari delle Operazioni si impegnano all'ottemperanza degli adempimenti in materia di rilevazione dei dati relativi a tutti gli indicatori di cui al Regolamento (UE) 2021/1057 come riportato al punto H. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari e degli obiettivi attesi alle operazioni che saranno approvate in esito al presente avviso non si applicano gli adempimenti di cui alla determinazione dirigenziale n. 25150/2022 "Rilevazione per la valorizzazione degli indicatori di risultato e dei tassi di accreditamento".

#### H. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili afferenti al presente Invito sono pari a euro 4.000.000,00 di cui al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità ex Art. 19 della Legge Regionale n.17/2015 e ss.mm.ii. così suddivise: - Azione 1: euro 2.000.000,00 - Azione 2: euro 2.000.000,00.

Nel caso in cui il contributo pubblico delle operazioni approvabili e finanziabili a valere su una delle Azioni previste sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue potranno essere rese disponibili ad integrazione di quelle previste per la restante Azione. Con riferimento alle modalità di finanziamento e rendicontazione delle singole tipologie di azione previste, si rimanda a quanto specificato al punto D. per ciascuna Misura. Le operazioni approvate potranno essere finanziate in overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Regionale FSE+ 2021/2027. Regolamento (UE) 2021/1057 Programma FSE+ Obiettivo strategico OP 4 - "Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060 Priorità 3. Inclusione sociale Obiettivo specifico h) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati ESO4.8 Settore d'intervento 153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati Tematiche secondarie 05 Non discriminazione Meccanismo di erogazione territoriale 33 - Nessun orientamento territoriale e approccio territoriale Indicatori di output ID Indicatore EECO04 Partecipanti persone inattive Indicatori di risultato ID Indicatore EECR02 Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo contabili delle azioni, avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

#### I. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 16/05/2023, pena la non ammissibilità. La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati, dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo [attuazioneFL@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:attuazioneFL@postacert.regione.emilia-romagna.it) entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista, pena la non ammissibilità. La richiesta di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione. Il "Piano di intervento territoriale", sottoscritto dalle parti, dovrà essere inviato tramite la procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo

<https://sifer.regione.emilia-romagna.it>. Nel caso di Operazioni candidate in partenariato dovrà essere inoltre allegato un Accordo di partenariato debitamente sottoscritto dalle parti. L'Accordo di partenariato, sottoscritto dalle parti, dovrà essere inviato sempre tramite la procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> J. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto F.;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>; – inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto I.;
- corredate dal "Piano di intervento territoriale" di cui al punto D. debitamente sottoscritto;
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al punto I.

L'istruttoria di ammissibilità sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro nominato con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Le operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione. Le Operazioni saranno selezionate conformemente ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 Codice CCI n. 2021IT05SFPR004 approvato con Decisione C(2022) 5300 del 18/07/2022 nella seduta del 30 settembre 2022.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ART-ER Società Consortile per Azioni. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate. Per tutte le operazioni candidate i progetti di cui alle tipologie:

- TP01 Promozione tirocini
- TP02 Promozione tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
- T02a Indennità per la partecipazione al tirocinio – LR 1/19 – FC01r Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. – LR 1/19 – remunerazione a risultato – 65 Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti. Pertanto, ai progetti non sarà attribuito un punteggio ma un solo esito di approvabilità.

Per tutte le Operazioni ammissibili, si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio all'operazione e ad ogni singolo progetto ammissibile, con esclusione dei progetti riferiti alle tipologie sopra elencate, utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi e ambiti di applicazione: Criteri di valutazione\* N. Sottocriteri Punt. grezzo Peso % Ambito 1. Finalizzazione 1.1 Coerenza e rispondenza rispetto alla strategia del Programma Regionale e agli obiettivi generali e specifici dell'Invito 1 - 10 10 Operazione 1.2 Coerenza e rispondenza con le principali strategie regionali per l'inclusione sociale 1 - 10 10 Operazione 1.3 Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con la rete dei servizi competenti, con le imprese profit e no profit e con altri eventuali partner 1 - 10 15 Operazione 2. Qualità progettuale 2.1 Coerenza dell'articolazione progettuale e delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi 1 - 10 15 Operazione 2.2 Qualità della proposta in termini di modelli di intervento per garantire flessibilità delle soluzioni in funzione delle esigenze di personalizzazione 1 - 10 10 Operazione 2.3 Coerenza della proposta agli obiettivi orientativi e formativi attesi 1 - 10 10 Progetto 2.4 Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative previste 1 - 10 10 Progetto 3. Rispondenza alle priorità 3.1 Innovazione sociale 1 - 10 5 Operazione 3.2

Sviluppo territoriale 1 - 10 10 Operazione 3.3 Pari Opportunità e non discriminazione 1 - 10 5 Operazione Totale 100 \* La griglia di valutazione non contiene l'indicatore relativo all'economicità, in quanto le operazioni sono finanziate a costi standard. Saranno approvabili le operazioni e i singoli progetti che: - avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri "1. Finalizzazione" e "2. Qualità progettuale", relativi all'ambito operazione e all'ambito progetto; - avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a 70/100. Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili. Le operazioni saranno non approvabili se non avranno ottenuto un punteggio pari ad almeno 6/10 in uno dei sottocriteri riferito all'operazione o se tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili: in tal caso, il punteggio dell'operazione sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti. In esito alla procedura di valutazione le operazioni approvabili andranno a costituire due graduatorie, una per ciascuna Azione in funzione del punteggio conseguito. Le operazioni/progetti approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, terrà conto: - della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto ai territori; - della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto alla potenziale utenza. In ogni caso, le operazioni/progetti sovrapposti o ripetitivi verranno selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto. In esito alla procedura di valutazione e selezione le operazioni approvabili saranno finanziabili, per i soli progetti approvabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il contributo pubblico delle operazioni approvabili e finanziabili a valere su una delle Azioni previste sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue potranno essere rese disponibili ad integrazione di quelle previste per la restante Azione.

#### K. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 90 gg dalla data di scadenza del presente Invito. La deliberazione di Giunta regionale di approvazione delle operazioni approvabili e finanziabili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/> Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

#### L. TERMINI PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni approvate in esito al presente Invito non potranno essere avviate prima della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ma dovranno essere avviate di norma entro 90 giorni dalla data di tale pubblicazione e dovranno concludersi di norma entro 12 mesi dall'avvio. Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data di avvio o di termine delle Operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile dell'Area "Interventi formativi e per l'occupazione" della Direzione Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese", attraverso propria nota. M. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le azioni di seguito riportate. Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 100.000,00 euro, i soggetti beneficiari devono: - predisporre una scheda informativa per comunicare ai partecipanti del finanziamento di cui gode l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. La scheda deve essere consegnata ai partecipanti e controfirmata. Il modello di scheda è disponibile sul sito Fse+ al seguente indirizzo: <https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>; - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione

2021-2027 declinato per l'Emilia Romagna, l'emblema dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e il logo della Regione.

Modello di poster e loghi disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fse+ al seguente indirizzo: <https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/sito-fse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>;

- fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027 declinato per l'Emilia-Romagna, l'emblema dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e il logo della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/sito-fse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>;

- inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e ai partecipanti e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro, i soggetti beneficiari devono: – predisporre una scheda informativa per comunicare ai partecipanti del finanziamento di cui gode l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. La scheda deve essere consegnata ai partecipanti e controfirmata. Il modello di scheda è disponibile sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>; – esporre, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027 declinato per l'Emilia-Romagna, l'emblema dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e il logo della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali; – fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027 declinato per l'Emilia-Romagna, l'emblema dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e il logo della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>; – inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e ai partecipanti e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. Per progetti di importanza strategica e di progetti che prevedano un costo complessivo superiore ai 10.000.000,00 euro, i soggetti beneficiari devono: – predisporre una scheda informativa per comunicare ai partecipanti del finanziamento di cui gode l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. La scheda deve essere consegnata ai partecipanti e controfirmata. Il modello di scheda è disponibile sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-dicomunicazione-dei-beneficiari>; – esporre, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027 declinato per l'Emilia-Romagna, l'emblema dell'Unione europea, quello della Repubblica italiana e il logo della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito

Fse+ al seguente indirizzo:  
<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati.

Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali; – fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue con l'inserimento del logo nazionale per la politica di coesione 2021- 2027, dell'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>;

– organizzare un evento o una attività di comunicazione, come opportuno, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile – inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e ai partecipanti e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso il servizio help-desk Formazione e lavoro, contattabile tramite mail: [formazionelavoro@regione.emiliaromagna.it](mailto:formazionelavoro@regione.emiliaromagna.it).

Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito Fse+ al seguente indirizzo:  
<https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/sito-fse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>; Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo i criteri da essa stabiliti. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021: – uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti; – riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte; – comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione; – distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma; – conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità; – sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità. Per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019. Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fse+ al seguente indirizzo:

<https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sitofse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>

#### N. DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TUTTI I PRODOTTI, LE OPERE E GLI STRUMENTI

Ferma restando la titolarità del diritto morale in capo all'autore, spetta alla Regione Emilia-Romagna il diritto di utilizzazione economica di tutti i prodotti, le opere e gli strumenti realizzati nell'ambito dei progetti



finanziati con risorse pubbliche, così come i dati e i risultati conseguiti. Sussistendo ragioni di interesse pubblico, la Regione Emilia-Romagna può stipulare accordi con il titolare del diritto morale di autore al fine di concedere ad esso, in tutto o in parte, il diritto di utilizzazione economica, disciplinando i relativi termini e le modalità, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità.

#### O. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA N.124/2017

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all'art. 1, commi da 125 a 128, così come modificata dal DL n. 34 del 2019 (in vigore dal 1/5/2019) stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni. Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

P. PRINCIPIO "NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH) Il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH – Do Not Significant Harm) all'ambiente a cui devono conformarsi anche gli interventi della politica di coesione e del PNRR. In coerenza con quanto indicato nel PR FSE+ 2021-2027, le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

#### Q. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

R. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è il Responsabile dell'Area Interventi formativi e per l'occupazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Per informazioni è possibile contattare l'Area inviando una e-mail all'indirizzo [attuazioneFL@regione.emilia-romagna.it](mailto:attuazioneFL@regione.emilia-romagna.it)

#### S. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione degli oneri in capo al beneficiario, compresi quelli relativi alla pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco degli oneri e adempimenti è contenuto agli artt. 46-50 del Regolamento (UE) n.2021/1060). I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne [http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-](http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode)

2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

##### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, email [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n.2021/1060, gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. I dati personali sono quindi trattati per le suddette finalità generali e per le seguenti finalità specifiche: a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute c. realizzare attività di gestione, verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti f. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 g. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 h. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 72 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione del PR FSE+, in continuità con le previsioni della programmazione 2014-2020, si avvale di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri. Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del PR FSE+, elenchi di persone politicamente esposte. Il trattamento dei dati di Arachne sarà svolto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati ed esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari,

contraenti, contratti e progetti, sia al momento dell'approvazione del progetto sia nella fase di attuazione dello stesso. Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea. Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>. Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione". <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: – di accesso ai dati personali; – di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; – di opporsi al trattamento; – di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").

**DGR 6 marzo 2023, n. 312**, Fondo regionale persone con disabilità: quantificazione risorse per misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti certificati ai sensi della L. 104/92, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2326/2022. (BUR n. 100 del 12.4.23)

#### Note

Vengono quantificate in euro 9.184.900,00 le risorse complessive a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'Art. 19 della Legge Regionale n.17/2005 e ss.mm.ii, a favore dei Comuni/Unioni di Comuni, per la realizzazione dell'azione A.2 "Misure a sostegno del successo formativo e delle transizioni verso il lavoro degli studenti certificati ai sensi della Legge n.104/92 nella responsabilità degli Enti locali" prevista nel Programma del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, approvato con propria deliberazione n. 2326/2022, relativa alla realizzazione di interventi per l'arricchimento, la qualificazione e il rafforzamento dei servizi e delle opportunità, finalizzati a sostenere i giovani con disabilità nel proprio percorso individuale verso l'autonomia e nella transizione verso il lavoro rafforzando la continuità delle progettualità individuali nella prospettiva di una visione unitaria tra progetto educativo e progetto di vita a partire dalla collaborazione tra i servizi e le professionalità e nella integrazione e non sovrapposizione con i servizi e le professionalità nella competenza delle istituzioni scolastiche; Le azioni sono destinate ai giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 frequentanti la scuola secondaria di secondo grado o che hanno da poco terminato tali percorsi.

### TERZO SETTORE

**L.R. 13 aprile 2023, n.3**, Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. (BUR n. 101 del 1.4.23)

INDICE TITOLO I Finalità e principi

Art. 1 Principi

Art. 2 Finalità

Art. 3 Oggetto

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 6 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore

TITOLO II Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

Art. 7 Organismi di rappresentanza territoriale

Art. 8 Centri di servizio per il volontariato

Art. 9 Reti associative

Art. 10 Consiglio regionale del Terzo settore

Art. 11 Compiti del Consiglio regionale del Terzo settore

Art. 12 Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa

Art. 13 Assemblea regionale del Terzo settore

TITOLO III Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa Art. 14 Principi comuni

Art. 15 Co-programmazione

Art. 16 Principi in tema di procedimento di co-programmazione

Art. 17 Co-progettazione

Art. 18 Principi in tema di procedimento di co-progettazione

Art. 19 Co-progettazione mediante accreditamento

Art. 20 Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

Art. 21 Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 22 Uso di beni immobili e mobili

Art. 23 Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali

Art. 24 Contributi

Art. 25 Attuazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 26 Fondo regionale per l'innovazione sociale

Art. 27 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

Art. 28 Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

Art. 29 Clausola valutativa

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 30 Norma finanziaria

Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

Art. 32 Abrogazioni

Art. 33 Disposizioni transitorie

TITOLO I Finalità e principi

Art. 1 Principi

1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.

3. La Regione riconosce l'autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.

4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.

5. La Regione riconosce l'apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.

8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.

9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e della normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.

10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.

## Art. 2 Finalità

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all'articolo 6, operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;
- b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
- c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
- d) sostenere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all'acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017;
- e) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- f) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia ad impatto sociale;
- g) favorire l'approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
- h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal Titolo III;
- i) favorire e incentivare l'impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie, vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;
- j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
- k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell'attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
- l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione della l.r. 6/2014 e della legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);
- m) promuovere in applicazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;
- n) promuovere, come indicato all'art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 117/2017, le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al supporto al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l'inclusione e il coinvolgimento nella vita di comunità, in applicazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la natalità;
- o) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;
- p) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;

q) promuovere il confronto sul tema del lavoro nell'ambito delle attività del terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario, rilevando anche la presenza di attività da riconoscere come tali, nonché la valorizzazione del volontariato, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;

r) promuovere l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;

s) promuovere l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2017.

#### Art. 3 Oggetto

1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, detta disposizioni in materia di terzo settore e di cittadinanza attiva, in particolare:

a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore, nonché le sedi di confronto con la Regione e le altre autonomie locali;

b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;

c) cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale al fine dell'attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

#### Art. 4 Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Emilia Romagna.

2. Le attività di interesse generale individuate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381").

#### Art. 5 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti le attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.

3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all'articolo 81 della Costituzione.

4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo settore, sia nella relazione con i propri enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli enti locali, ferma restando la loro autonomia, l'adozione di linee guida inerenti le modalità per l'affidamento agli Enti del Terzo settore dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e, nei casi previsti dalla disciplina di settore, di impatto sociale del servizio, nonché l'individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.

5. La Regione promuove l'effettività dei principi enunciati dalla "Carta della cittadinanza digitale", ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 6 Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:

- a) garantire l'effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, promuovendo modalità operative condivise;
- b) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
- c) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
- d) sostenere l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
- e) promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017.

3. La Giunta regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 10.

TITOLO II Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore

Art. 7 Organismi di rappresentanza territoriale

1. La Regione riconosce, con proprio atto, l'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.

2. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 10, riconosce e promuove gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.

3. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto, emette apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi gli organismi unitari in ragione delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello provinciale.

4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in



modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti:

- a) raccolgono e rappresentano le istanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale e regionale;
- b) promuovono la collaborazione tra Enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato per la progettazione dei bandi per l'erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017;
- c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio di competenza;
- d) promuovono e monitorano la partecipazione degli Enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;
- e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio e, assieme ad essi, promuovono la cultura del volontariato presso gli istituti scolastici attraverso azioni, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, visite didattiche, ricerche-azione, momenti di approfondimento seminariale;
- f) collaborano con l'Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

6. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.

Art. 8 Centri di servizio per il volontariato

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio dell'Emilia Romagna.

2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.

3. Ferme restando le prerogative di cui all'articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:

- a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
- b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
- c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
- d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017;
- e) collaborare con gli organismi unitari, di cui all'articolo 7, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, anche nello svolgimento di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
- f) collaborare con l'Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

#### Art. 9 Reti associative

1. La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
  - a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
  - b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale;
  - c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
  - d) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;
  - e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, e ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3. Fatte salve le prerogative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, le reti associative possono concludere con i CSV, di cui all'articolo 8, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 63 del d.lgs. 117/2017.

#### Art. 10 Consiglio regionale del Terzo settore

1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Presidente o suo delegato;
  - b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
  - c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 8.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
  - a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
  - b) un rappresentante dell'Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna;
  - c) i membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente.
6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura in carica fino all'insediamento della nuova Assemblea.
7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
8. La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

#### Art. 11 Compiti del Consiglio regionale del Terzo settore

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
  - a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il terzo settore per le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
  - b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il terzo settore;

- c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
- d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo settore e la rete dei Centri di servizio per il volontariato;
- e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
- f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo settore;
- g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di terzo settore.

Art. 12 Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa

1. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del Terzo settore, avvalendosi del supporto di sei esperti in materia, di cui due nominati dalla regione Emilia-Romagna, uno dall'ANCI Emilia-Romagna, tre dall'associazione degli Enti di Terzo settore di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:

- a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
- c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al terzo settore;
- d) proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
- e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo III;
- f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre al Consiglio regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, Centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del Terzo settore.

4. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 13 Assemblea regionale del Terzo settore

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata "Assemblea", quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede nel territorio regionale.

2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e le fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna.

3. All'Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

4. In concomitanza con lo svolgimento dell'Assemblea regionale del Terzo settore, la Giunta presenta un'informativa alla commissione assembleare competente sul rapporto predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

TITOLO III Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa Art. 14 Principi comuni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni:

- a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;
- d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;
- e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
- f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

2. Le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l'Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l'attività sia svolta senza scopo di lucro.

3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione "Amministrazione condivisa".

4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali,

attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle reti associative presenti sul territorio regionale.

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.

6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

7. La Regione favorisce l'accesso dei volontari degli Enti del Terzo settore alla formazione programmata, erogata da organismi di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

#### Art. 15 Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è l'istruttoria condivisa fra gli Enti del Terzo settore e l'amministrazione pubblica procedente, titolare dell'attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all'individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario titolo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi e degli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili nei diversi ambiti di intervento delle amministrazioni nei rapporti con il terzo settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina di settore, tengono conto dell'attività di co-programmazione svolta ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento, nonché dell'integrazione, dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.

3. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.

4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall'amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

#### Art. 16 Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;

b) coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;

c) rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione procedente, degli esiti dell'attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;

d) considerazione degli esiti della valutazione di impatto sociale, relativi alle attività di interesse generale poste in essere, nei casi in cui sia previsto dalla disciplina statale di settore, nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

#### Art. 17 Co-progettazione

1. La co-progettazione, in applicazione dell'articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di coprogrammazione, di cui agli articoli 15 e

16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale.

2. La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 d.lgs. 117/2017, e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.

3. Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l'organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.

4. L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.

#### Art. 18 Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
- b) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
- c) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016.

#### Art. 19 Co-progettazione mediante accreditamento

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, all'accREDITamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.

2. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell'accREDITamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
- b) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
- c) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
- d) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
- e) disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell'accREDITamento.

#### Art. 20 Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.

2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato", ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché

predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

Art. 21 Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è abrogato.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente: "4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente: "2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento."

Art. 22 Uso di beni immobili e mobili

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali.

2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della legge regionale n. 15 del 2018.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato, le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall'utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall'uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.

4. La Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 23 Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali

1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere d), f), i), k), o z), del d.lgs. 117/2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l'attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Nell'ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:

- a) descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
- b) indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d.lgs. 42/2004;
- c) quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l'eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l'eventuale contributo richiesto all'amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
- d) proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell'eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1;
- e) eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;
- f) dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

#### Art. 24 Contributi

1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:

- a) all'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
- b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all'articolo 7, comma 5;
- c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all'articolo 9, comma 2, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
- d) ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all'articolo 8, comma 3.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990.

4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

#### Art. 25 Attuazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) del d.lgs. n. 117 del 2017, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 117/2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la disciplina in materia di "Art-bonus" e di "Social-bonus".



3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l'utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.

4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l'insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell'impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

#### Art. 26 Fondo regionale per l'innovazione sociale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:

- a) favorire la convivenza e l'integrazione sociale;
- b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
- c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
- d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.

3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.

5. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

#### Art. 27 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

1. In attuazione dell'articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.

2. Sulle richieste, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.

3. Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

#### Art. 28 Disposizioni in materia urbanistica e edilizia

1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti,

né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. 2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all'interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e dei locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.

3. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi ed edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all'aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.

4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2017.

5. Allo scopo di favorire l'integrazione delle politiche di promozione sociale, nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell'ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui all'articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

#### Art. 29 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell'attività svolta nell'ambito delle funzioni di Osservatorio regionale ai sensi dell'articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
- b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge;
- c) attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9;
- d) interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
- e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 24; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale previsto dall'articolo 26, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
- f) opinioni prevalenti sull'attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
- g) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### TITOLO IV Disposizioni finali

##### Art. 30 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente: "3 bis. Possono accedere ai contributi regionali altresì gli Enti di natura associativa che presentano progetti in ambito culturale ai sensi del comma 1, lettera b), iscritti nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)".

Art. 32 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
- b) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26");
- c) legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- b) articolo 52 della legge regionale n. 15 del 2013;
- c) articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale).

Art. 33 Disposizioni transitorie

1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale n. 12 del 2005 e alla legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti al d.lgs. 117/2017 e alla presente legge.

2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la legge regionale n. 12 del 2005 e con la legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 46 del d.lgs. 117/2017.

3. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, all'Osservatorio regionale e all'Assemblea

regionale del terzo settore, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2017 si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del Terzo settore, all'Osservatorio regionale del Terzo settore e all'Assemblea regionale del Terzo settore di cui agli articoli 10, 12 e 13 della presente legge.

## FRIULI.V.G.

### DIPENDENZE

**DGR 24 marzo 2023, n. 548,** LR 22/2019. Adeguamento delle tariffe delle prestazioni residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze. (BUR n. 14 del 5.4.23)

#### Note

Vengono aggiornate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, le tariffe stabilite dalla DGR 2424/2018 per le prestazioni residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze: Altissima Intensità-Residenziale (AAI-R) € 165,00; Altissima Intensità Semiresidenziale (AAI-S) € 114,00; Alta Intensità Residenziale (AI-R) € 128,00; Medio Alta Intensità-Residenziale (MA-R) € 100,00; Medio Bassa Intensità-Semiresidenziale (MB-S) € 82,00; Bassa Intensità-Residenziale (BI-R) € 68,00; Bassa Intensità-Semiresidenziale (BI-S) € 68,00.

Resta confermata la maggiorazione del 10% in caso di prestazioni erogate a favore di persone sottoposte ad esecuzione di misura alternativa alla pena della detenzione, in ragione della maggiore complessità di gestione della misura stessa che comporta il sostenimento di oneri aggiuntivi di personale.

### MINORI

**DD 13 aprile 2023, n. 16470,** LR 22/2021, art. 35 - LR 11/2006, art. 13 - DPR 181/2012 - Aggiornamento anno 2023 del valore ISEE per l'accesso ai benefici di sostegno alle adozioni. (BUR n. 17 del 26.4.23)

#### Note

In relazione a quanto disposto dal Regolamento 181/2012 agli art.5 e 6 che concedono, rispettivamente, rimborsi di spese di viaggi e soggiorni derivanti dalle procedure di adozione internazionale e benefici a sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato, il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici è aggiornato a euro 60.766,42.

### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 marzo 2023, n. 636,** LR 10/1988, Direttive per l'adozione dei Regolamenti degli Enti di decentramento regionale (EDR) per la disciplina degli interventi per favorire la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità. (BUR n. 15 del 12.4.23)

#### Note

I regolamenti degli Enti di decentramento regionale (EDR) per disciplinare gli interventi per favorire la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità, di cui all'articolo 34, comma 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, debbano essere adottati secondo le seguenti direttive:

- a) gli interventi consistono in incentivi concessi per lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale di cittadini con disabilità;
- b) destinatari degli interventi sono gli Enti del Terzo settore, con l'esclusione delle imprese sociali, che svolgono attività esclusive o prevalenti a sostegno di persone con disabilità, aventi sede legale sul territorio di competenza dell'EDR interessato;
- c) gli incentivi non sono cumulabili con altre forme contributive aventi la medesima finalità;

d) non sono ammissibili a contributo i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988;

e) l'entità degli incentivi è disciplinata dagli EDR fino a un importo massimo concedibile di euro 10.000,00 per beneficiario;

f) il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione degli incentivi è disciplinato secondo le modalità previste dalla Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in particolare per ciò che riguarda:

- modalità e termini per la presentazione delle istanze;
- spese ammissibili;
- criteri di concessione dei contributi;
- modalità e termini di rendicontazione;
- controlli, revoche e rideterminazioni. IL PRESIDENTE: FEDRIGA IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

## LAZIO

|             |
|-------------|
| <b>IPAB</b> |
|-------------|

**Regolamento regionale 12 aprile 2023, n. 1**, Modalità di erogazione e criteri di ripartizione del contributo straordinario alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 23, comma 3- bis, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche. (BUR n. 31 del 18.4.23)

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, disciplina le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del contributo straordinario concesso, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 23, alle ASP, al fine di garantire la continuità dei servizi socioassistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle stesse ASP.

**Art. 2 (Ambito d'applicazione)**

1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario di cui al presente regolamento sono le ASP costituite ai sensi della l. r. n. 2/2019, con sede legale nel territorio della Regione.

2. Il contributo straordinario ha ad oggetto la copertura totale o parziale di perdite nella gestione, riferite alle annualità 2020 e 2021, derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla l. r. n. 2/2019 o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Possono accedere al contributo straordinario le ASP che abbiano già esperito la procedura di cui all'articolo 16, comma 8-bis, della l. r. n. 2/2019, nelle ipotesi in cui il piano di dismissione adottato risulti insufficiente a coprire i disavanzi pregressi, ovvero la procedura di alienazione abbia avuto esito infruttuoso attraverso almeno due incanti.

4. Possono, altresì, accedere al contributo straordinario le ASP per le quali la procedura di cui all'articolo 16, comma 8-bis, della l. r. n. 2/2019 non possa trovare applicazione.

**Art. 3 (Modalità e criteri di concessione del contributo straordinario)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, il contributo straordinario è concesso tramite riparto proporzionale delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, della l. r. n. 2/2019, in relazione al risultato di gestione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio 2021 di ciascuna ASP, nonché alle passività pregresse evidenziate nella relazione trasmessa ai sensi del comma 3, lettera c).

2. Le domande per l'ammissione al contributo sono presentate dalle ASP sulla base di appositi avvisi pubblici adottati annualmente dalla Direzione regionale competente in materia, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.

3. Alle domande di cui al comma 2 sono allegati i seguenti documenti:

a) i dati identificativi dell'Azienda;

b) la copia del conto economico del bilancio d'esercizio riferito all'annualità 2021 corredato delle relazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione legale dei conti, attestanti la riconducibilità delle perdite di esercizio alle casistiche di cui all'articolo 23, comma 3-bis, della l. r. 2/2019;

c) una relazione contenente la descrizione delle perdite di esercizio derivanti dalle passività pregresse delle IPAB trasformate o dallo stato di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19, già rilevate al termine dell'esercizio finanziario 2020, come risultanti nel bilancio di esercizio 2021, distinte per tipologia;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ASP e corredata da adeguata documentazione illustrativa, attestante che la richiesta di contributo è presentata a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3 o comma 4.

4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 possono prevedere ulteriore documentazione da inviare a corredo della domanda di ammissione al contributo.

#### PERSONE CON DISABILITÀ

**DGR 31 marzo 2023, n. 88**, Approvazione del Progetto concernente "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico". DM 24 gennaio 2023 Risorse anno 2022. (BUR n. 27 del 4.4.23)

##### **Note**

Viene approvato, in attuazione del decreto 24 gennaio 2023 del Ministero della Salute "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022", il progetto regionale, concernente "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico", con il quale sono state individuate, sentite le autonomie locali, le iniziative e le relative modalità di attuazione, redatte secondo i criteri concernenti la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione.

Viene rimandata a successivo provvedimento la ripartizione tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della somma assegnata alla Regione Lazio con DM 24 gennaio 2023 e pari a euro 2.350.082,33.

#### POVERTÀ' INCLUSIONE SOCIALE

**Determinazione 11 aprile 2023, n. G04964**, Deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 26 luglio 2022 "Riparto in favore degli enti capofila dei distretti socio-sanitari delle risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021. Approvazione dell'atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) denominato "Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023". Approvazione del modello di programmazione degli interventi degli Ambiti territoriali del Lazio, denominato "schema di piano di attuazione locale (PAL)". (BUR n. 33 del 26.4.23)

##### **Note**

Le risorse di cui al D.M. del 30 dicembre 2021, integrate con le risorse regionali di cui alla Determinazione n. G14769/2021, sono destinate al finanziamento delle azioni e degli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto

il territorio nazionale in ambito sociale, nonché dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, secondo le indicazioni del Piano nazionale povertà 2021-2023 e del Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023-

Le priorità individuate nei piani di programmazione e riportate nel seguente elenco:

- Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

a) Servizio sociale professionale;

b) Sostegni nel progetto personalizzato

b.1) Pronto intervento sociale;

b.2) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale – sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

c) Segretariato sociale/ Servizi per l'accesso;

d) Sistemi informativi;

e) Progetti utili alla collettività (PUC);

- Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora

a) Sviluppo del sistema housing first e housing led;

b) Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità;

c) Pronto intervento sociale;

Viene approvato lo schema di Piano di attuazione locale (PAL), adottandolo quale documento programmatico e di monitoraggio per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sul Fondo Povertà, integrata con le ulteriori risorse previste dalla legislazione vigente, secondo le indicazioni dei Piani di programmazione nazionali e regionali.

Lo schema di Piano di attuazione locale (PAL) viene trasmesso a tutti gli Ambiti Territoriali del Lazio.

NB

**PER IL DOCUMENTO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

## LIGURIA

### POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

**L.R. 26 aprile 2023, n. 9,** Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora.(BUR n. 7 del 28.4.23)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria individuale e tutelare il diritto collettivo alla salute, riconosce ai cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria: la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie del SSR, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari; la facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale, cosiddetto medico di famiglia o di base, nonché la facoltà di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per i cittadini italiani residenti in Italia. A tal fine, la Regione Liguria promuove, per la durata minima di un anno, una sperimentazione finalizzata all'attivazione delle forme di assistenza di cui al primo periodo e alla valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende ASL e per la scelta del medico di medicina generale da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Regione Liguria si conforma a eventuali normative nazionali che determinano, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per i soggetti di cui al comma 1. Regione Liguria,

nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguono gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente a esse.

#### Articolo 2 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della medesima legge, che fornisce, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) il numero delle persone senza fissa dimora nel frattempo iscritte, anche su segnalazione dei servizi sociali, al SSR, nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ASL, e di quelle che hanno effettuato la scelta del medico di medicina generale;
- b) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora; c) le eventuali criticità emerse in sede di applicazione della presente legge.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

#### Articolo 3 (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023: - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti".

## LOMBARDIA

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/9**, Istituzione della Commissione speciale «Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari»

#### Note

Viene istituita la Commissione speciale «Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari»;

La commissione, per quanto di competenza regionale, svolge i seguenti compiti:

- accertare e conoscere la situazione carceraria in Lombardia e le condizioni sanitarie e di vita dei detenuti e dei lavoratori impiegati a vario titolo nelle strutture di detenzione;
- adoperarsi per garantire la tutela della dignità e dei diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, tramite il coinvolgimento del Garante dei detenuti regionale;
- promuovere la realizzazione di percorsi di formazione professionale finalizzati a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, anche ai fini della riduzione del rischio di recidiva, nonché promuovere, d'intesa con gli organismi competenti in materia, corsi di formazione per il personale penitenziario per fornire competenze idonee a gestire le situazioni di particolare criticità;
- promuovere attività di riabilitazione all'interno delle strutture penitenziarie, quali ad esempio attività sportive, culturali e ludiche e laboratori vari;



- favorire il ricorso alle misure alternative alla detenzione, in particolare per le categorie tradizionalmente deboli, quali i minori, le donne e i soggetti con invalidità congenita o acquisita o con patologie psichiatriche o di dipendenza;
- promuovere interventi ispirati alla giustizia riparativa, anche in attuazione dell'articolo 9 della l.r. 25/2017;
- approfondire situazioni di particolare criticità e/o specificità.

#### DIFESA DELLO STATO

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/7**, Istituzione della Commissione speciale «Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità» (BUR n. 16 del 19.4.23)

##### **Note**

Viene istituita la Commissione speciale «Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità» sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto lombardo, con particolare attenzione agli appalti e contratti pubblici, con compiti di studio, ricerca e approfondimento finalizzati:

- a) ad analizzare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, le forme di accumulo dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
- b) a verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita del sistema delle imprese;
- c) a verificare l'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali, nonché di controllo del territorio, attuata attraverso procedure e atti amministrativi in carico ai diversi enti territoriali;
- d) a monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni regionali vigenti in materia;
- e) a proporre ogni altra iniziativa e attività ritenute utili a sostenere l'educazione alla legalità e a contrastare la diffusione di una sottocultura criminale.

#### DIPENDENZE

**DGR 3 aprile 2023, n. XII/80**, Approvazione e attuazione del programma regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico finanziato con il fondo GAP 2021 in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nei piani relativi al biennio 2016- 2017 e alle programmazioni del biennio 2018-2019 ex d.g.r. 585/18. (BUR n. 14 del 6.4.23)

##### **Note**

Viene approvata la Programmazione per il Fondo GAP 2021 in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nei Piani relativi al biennio 2016-2017 e alle Programmazioni del biennio 2018-2019 – ai sensi dello schema di decreto del Ministro della Salute del 23 dicembre 2021, di riparto del Fondo.

Vengono altresì il Programma Operativo Regionale ed il Riparto dei fondi), per un totale di euro 7.383.200,00 sono state ripartite secondo il criterio della popolazione residente.

ALLEGATO "A" PROGRAMMAZIONE PER IL FONDO GAP 2021 IN CONTINUITA' E AD IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI GIÀ POSTE IN ESSERE NEI PIANI RELATIVI AL BIENNIO 2016-2017 E ALLE PROGRAMMAZIONI DEL BIENNIO 2018-2019

PREMESSA

Regione Lombardia ha rivolto specifica attenzione al Gioco d'Azzardo Patologico fin dall'inizio del suo manifestarsi in forme che hanno riguardato ampie fasce della popolazione, anche a causa dell'importante aumento dell'offerta e delle possibilità di gioco.

Con la LR n. 8 del 21 ottobre 2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" si è provveduto a dettare disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie. Si sono stabilite inoltre misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio attraverso l'avvio, in una logica di sistema, di programmi e azioni che hanno coinvolto le diverse competenze regionali.

In attuazione alla Legge sono seguiti una serie di provvedimenti specifici : con DGR n. 856 del 25 ottobre 2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo" Regione ha definito - tra le altre " misure" - quella relativa alla "Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da gioco d'azzardo patologico" nell'Azione 1" Sensibilizzazione ed informazione della popolazione " e nell' Azione 2 "Accoglienza presa in carico e cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico".

A seguito dell'inserimento della patologia nei LEA 2017 (DPCM 12 gennaio 2017) e dei finanziamenti nazionali stanziati (Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2016), la programmazione regionale ha potuto ampliarsi e comprendere numerose azioni sia in ambito preventivo che relativamente alla diagnosi precoce/cura e riabilitazione delle persone con Disturbo da Gioco d'Azzardo. Con DGR n.585 del 1° ottobre 2018 è stato approvato il "Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico" e il conseguente "Programma Operativo Regionale" al fine di dare alle Agenzie di Tutela Salute (ATS) delle indicazioni finalizzate alla stesura dei Piani Locali GAP (relativi al biennio 2016-2017), prevedendo altresì la ripartizione dei fondi assegnati dal Ministero della Salute.

Con successiva nota, Regione ha trasmesso al Ministero della Salute la "Programmazione attività biennio 2018-2019 per il contrasto al Disturbo da Gioco d'Azzardo" in continuità con il Piano per il biennio 2016-2017, confermandone azioni e obiettivi (Prot. G1.2019.0012028 del 20/03/2019).

Le otto ATS, grazie ai finanziamenti ministeriali, hanno realizzato i relativi Piani Locali GAP in collaborazione con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), gli Erogatori Privati Accreditati, i Comuni singoli e associati, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, il mondo del lavoro, il Terzo Settore e altri soggetti rappresentativi del territorio. Le risorse sono state così distribuite:

- I annualità € 8.441.409 (Fondo 2016) con avvio attività 1/1/2019 (Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2016, risorse assegnate da parte di Regione attraverso DGR XI/585 del 01/10/2021 e Decreto 18069 del 04/12/2018)
- II annualità € 7.420.006,21 (Fondo 2017) con avvio attività 1/1/2020 (Decreto del Ministero della Salute del 7 dicembre 2017; risorse assegnate da parte di Regione attraverso DGR XI/3376 del 14/07/2020 e Decreto 9794 del 13/08/2020; obiettivo 1 DGR 2597/2019 – DCR 915/2020)
- III annualità € 8.262.584,38 (Fondo 2018) con avvio attività 1/1/2021 (Decreto del Ministero della Salute del 26 ottobre 2018; risorse assegnate da parte di Regione attraverso DGR XI/4674 del 10/05/2021 e Decreto n.8466 del 21/06/2021)
- IV annualità € 8.262.584,38 (Fondo 2019) con avvio attività 1/1/2022 (Decreto del Ministero della Salute del 26 ottobre 2018; risorse da assegnare da parte di Regione attraverso atti in via di approvazione).

Il Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico si è articolato in relazione a tre Macro-Obiettivi, di cui due nell'area della Prevenzione ed uno nell'area della Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione così declinati:

- Obiettivo 1: Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target
- Obiettivo 2: Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali

- Obiettivo 3: Accrescere le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione a livello territoriale attraverso azioni anche innovative.

La presente Programmazione è relativa all'annualità 2021 in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute che, con nota della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Prot. n. 0010416-P-08/02/2022 DGPRES - MDS), ha trasmesso lo Schema di Decreto del Ministero della Salute del 23/12/2021 (Prot. n. 0059065-23/12/2021 DGPRES-MDS) di riparto del Fondo di cui all'art. 1 comma 946 della L. 208/2015, al fine di garantire la prosecuzione della erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo.

Nello specifico l'art. 2 del suddetto decreto prevede che la programmazione delle attività debba indicare gli obiettivi perseguiti con relativi indicatori per il monitoraggio delle azioni in continuità e ad implementazione delle azioni già attuate nei Piani relativi al biennio 2016-2017 ed alle programmazioni del biennio 2018-2019. Nella formulazione della seguente programmazione si è tenuto necessariamente conto dell'impatto e degli apprendimenti conseguenti ai due anni di emergenza pandemica, che hanno sensibilmente condizionato in Lombardia – con ricadute differenziate nelle diverse fasi - l'operatività del SSR e di tutti gli Attori e Stakeholder coinvolti nel Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico e negli otto Piani Locali coordinati dalle Agenzie di Tutela della Salute.

L'analisi dei documenti di monitoraggio relativi alle attività realizzate ha evidenziato, infatti, come in generale le azioni previste nei diversi setting e declinate a livello locale abbiano dovuto essere riformulate tenendo conto dell'emergenza in corso. In particolare si è rilevato:

- Sviluppo e diffusione di strumenti ad hoc condivisibili ed utilizzabili da remoto per la promozione dei programmi preventivi;
- Sospensione o riadattamento delle iniziative di carattere pubblico previste nei diversi contesti locali e delle azioni che comportavano il coinvolgimento di alcune categorie di destinatari in prima linea nelle operazioni locali connesse al contenimento dell'epidemia (ad esempio: formazioni rivolte alla polizia locale, ecc.);
- Riformulazione e rimodulazione delle modalità di coinvolgimento dei destinatari intermedi e finali, effettuate mediante incontri online e da remoto;
- Realizzazione ed implementazione di processi di monitoraggio ed accompagnamento aggiuntivi al fine di sostenere l'avvio e l'adattamento delle azioni previste e dei programmi regionali.

Queste rimodulazioni, grazie alla grande flessibilità e capacità di adattamento alla difficile situazione, hanno permesso di garantire l'implementazione di quanto a suo tempo programmato, evidenziando:

- nuovi bisogni in conseguenza della forte accelerazione in tutte le fasce di popolazione di accesso al web, piazza virtuale in cui l'offerta di gioco può raggiungere, spesso "senza filtri", i minori e più in generale i soggetti più vulnerabili a seguito dell'impatto della crisi economica che favorisce il gioco d'azzardo nelle fasce più deboli della popolazione;
- l'opportunità di capitalizzare le strategie messe in campo nell'affrontare le diverse fasi dell'emergenza sanitaria valorizzando l'approccio "ambientale" nella prevenzione, con il rafforzamento dell'intersectorialità a livello comunitario.

Accanto a questo, le ricerche recenti (ISS 2021) hanno evidenziato come, a seguito di una notevole diminuzione nel gioco d'azzardo, "sia sul territorio che online, durante il lockdown grazie alle restrizioni per la pandemia Covid 19 (...), si sia osservato un picco appena dopo l'allentamento delle norme, soprattutto del gioco on line. È inoltre aumentato di quasi un'ora il tempo trascorso a giocare e una piccola percentuale ha addirittura iniziato a giocare d'azzardo proprio durante il lockdown".

Si è rilevato altresì che "...il 19,7% di coloro che già giocavano ha incrementato l'attività totale di gioco e questo è accaduto più frequentemente ai giovani, ai fumatori, ai consumatori di cannabis e a coloro che avevano un consumo rischioso di alcolici" Si tratta di elementi conoscitivi assai importanti sia dal punto di vista preventivo sia da quello dell'aggancio precoce da parte dei Servizi specialistici, perché potenzialmente anticipatori di una maggior incidenza del gioco problematico nella popolazione, e del probabile aumento di casi di dipendenza patologica.

**FINALITÀ E MACRO-OBIETTIVI**

Finalità della presente proposta di Programmazione per il Fondo 2021 è rafforzare, in continuità con quanto realizzato in questi anni, la strategia regionale in relazione al complesso di interventi di prevenzione e contrasto al GAP attraverso l'implementazione di azioni integrate, intersettoriali e multistakeholder, fondate su criteri di appropriatezza e sostenibilità, anche a carattere innovativo, al fine di potenziare l'azione su tutto il territorio anche attraverso l'individuazione e la disseminazione di "buone pratiche".

Accanto ai 3 Macro Obiettivi già individuati, ne è stato inserito un quarto, il Macro Obiettivo 0, finalizzato a supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico con un ruolo di regia in capo agli Enti Locali in forma singola e/o associata (Ambiti Sociali).

Ciò permetterà di portare a unità programmatica, e di coordinare meglio – nella cornice teorica e metodologica della cosiddetta "prevenzione ambientale" - le azioni preventive, di aggancio e di presa in carico in capo al SSR, con quelle di contrasto e preventive sul versante educativo e culturale, proprie del campo sociale, stabilizzando gli esiti delle azioni di sistema promosse da Regione Lombardia nel triennio 2018-2021 (DGR 1114/17 e 2609/18) per la sperimentazione di un modello organizzativo e di governance innovativo, efficace e sostenibile, capace di:

- 1) dare continuità ed estendere a livello di ambito sociale, i progetti degli enti locali per il contrasto,
- 2) rafforzare i percorsi di orientamento e sostegno alle persone e alle famiglie,
- 3) valorizzare e diffondere buone prassi,
- 4) individuare strumenti e dispositivi per ampliare progressivamente l'azione di contrasto e prevenzione all'intero territorio (Comune vs Ambito vs Distretto vs Provincia vs Regione).

La Programmazione 2021 si articola, dunque, su 4 Macro Obiettivi di ordine generale, di cui 3 relativi all'area della Prevenzione ed uno relativo all'area della Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione.

Ognuno dei quattro macro obiettivi si articola poi in sotto-obiettivi specifici che permettono d'indirizzare l'azione a target e ambiti definiti in modo da ottimizzare le strategie applicate, le risorse utilizzate e la misurazione dei risultati raggiunti. I 4 macro-obiettivi sono così sintetizzabili, mentre i sotto-obiettivi saranno meglio descritti nel prosieguo del Piano:

0. Supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico che vedano attivamente coinvolti gli Enti Locali e il Terzo settore (Prevenzione Ambientale).

1. Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target.

2. Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali. 3. Potenziare le opportunità di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA). STRATEGIA

Come indicato in premessa, la Programmazione per il Fondo 2021 si caratterizza quale documento di sistema che – sulla base della valutazione di quanto effettuato in questi anni - individua i macro obiettivi strategici a cui dovranno attenersi le azioni regionali e i Piani Locali.

Tali Piani - attraverso il coinvolgimento sinergico di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo e secondo la governance regionale, sulla base anche di quanto definito dalla l.r.8/2013 - saranno sviluppati secondo le indicazioni della presente Programmazione per il Fondo 2021 e dell'allegato Programma Operativo.

Dato atto che le attività dell'ambito preventivo e di contrasto del fenomeno andranno a integrare e potenziare il grande patrimonio di energie organizzative, tecniche, professionali e finanziarie già messe in campo da Regione Lombardia, il presente Piano – nell'ottica dell'empowerment di comunità - è finalizzato al mantenimento e all'implementazione del più ampio coinvolgimento delle diverse tipologie di Attori coinvolti nelle azioni dedicate in un'ottica di sinergia operativa (SSR, Enti locali, Soggetti del Terzo settore, Scuola, Organizzazioni di Tutela dei Consumatori, ecc.).

Per quanto riguarda invece l'ambito della diagnosi e cura, particolare attenzione sarà posta a facilitare la presa in carico dei soggetti che vivono la problematicità della dipendenza da gioco d'azzardo senza la

consapevolezza che si tratti di una reale patologia per la quale esistono Servizi specialistici pubblici e privati accreditati a cui rivolgersi in modo gratuito e anonimo. Le parole chiave di questa strategia sono e saranno: aggancio e diagnosi precoce, realizzazione d'interventi di cura evidence based, anche sperimentali e personalizzati sulle caratteristiche del singolo paziente, lotta allo stigma che identifica la dipendenza come una malattia non curabile allungando i tempi di latenza tra insorgenza dei primi sintomi e l'arrivo ai servizi di cura. La metodologia di riferimento della programmazione farà riferimento alla logica dell'integrazione di rete tra le azioni dei diversi attori e alla stretta e indispensabile connessione con l'ambito preventivo.

#### TARGET

La declinazione operativa delle attività, di livello regionale e locale, permetteranno di raggiungere in modo mirato e capillare diversi segmenti della popolazione, nei loro differenti setting di vita, con particolare riferimento a:

Obiettivi 0,1,2 – Popolazione generale (selezionando segmenti specifici: ad es. lavoratori, genitori, over 65 anni) – Popolazione specifica (gruppi fragili, detenuti, utenza servizi, ecc.) – Famiglie – Popolazione scolastica (dirigenti, docenti, studenti e loro famiglie) – Mondo del lavoro (datori di lavoro, sindacati, lavoratori)

Questi target saranno raggiunti rafforzando le strategie e i programmi regionali di ingaggio e coinvolgimento di interlocutori strategici e di sistema quali operatori SSR (Servizi, PLS, MMG, Infermieri di famiglia e di comunità, Psicologi di comunità ecc.), Amministratori Locali, Policy maker, Datori di lavoro, Sindacati, Prefetture, Polizie locali, Forze dell'Ordine, Amministrazione Penitenziaria, Terzo Settore, Enti Accreditati, Gestori/Esercenti, Organizzazioni di Tutela dei Consumatori, Cartelli/Alleanze per il contrasto del fenomeno, Ordini professionali ecc. (target secondario).

Obiettivo 3 – Giocatori problematici /patologici agganciati negli sportelli di ascolto dei servizi ospedalieri per motivarli a percorsi di diagnosi e cura – Giocatori problematici in carico alla rete dei servizi dell'area dipendenze – Giocatori problematici detenuti negli istituti penitenziari che fra i comportamenti di abuso/dipendenza manifestano anche il disturbo da gioco d'azzardo – Familiari di giocatori problematici o patologici per attività di consulenza/informazione sia per quanto riguarda gli sportelli d'ascolto che i servizi ambulatoriali pubblici e privati

#### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIONI

Le azioni saranno realizzate, coerentemente al contesto, alle evidenze di efficacia ed agli obiettivi generali, nonché in continuità con la sinergia (collaborazione – confronto) intersettoriale e multistakeholder proprie del processo di governance in essere. Per l'ambito preventivo le principali azioni risultano:

#### AZIONI CARATTERE REGIONALE CARATTERE LOCALE

Campagne di comunicazione – informazione orientate al marketing sociale in una ottica di health equity (attenzione a vulnerabilità, fragilità)

X X Attività di natura informativo sulla rete dei servizi di cura, di ascolto – orientamento, di consulenza

X X Attività formative rivolte a specifiche categorie (es. esercenti, associazioni di consumatori e utenti, polizia locale, sportelli welfare, operatori sociali, ecc.)

X X Attività formativa mirata agli operatori del SSR

X X Strumenti e azioni per il monitoraggio quali quantitativo di quanto realizzato (in sinergia con Profili di salute)

X Produzione di materiale didattico e contenuti formativi per le attività nel setting scolastico e luoghi di lavoro anche innovativi (ad es. Patentino digitale)

X Realizzazione di survey regionali sui dati di contesto regionale sia in relazione ai trend che alla valutazione di impatto delle attività (in sinergia con Profili di salute)

X Produzione di strumenti per la rilevazione delle esperienze presenti sul territorio e la relativa documentazione e diffusione di Buone Pratiche

X X Produzione di strumenti web 2.0 (app) per l'informazione – supporto – accompagnamento di cittadini e diversi attori a vario titolo coinvolti

X Azioni di supporto alle attività degli Enti Locali di partnership tra Enti Locali, Terzo Settore, Ministero Istruzione - USR, SSR

X X Realizzazione di Piano ricerche regionali/locali per l'elaborazione di dati di contesto e di comportamento nello scenario regionale (in sinergia con Profili di salute)

X Attività per il miglioramento dell'offerta di servizi e di programmi di presa in carico integrati Ospedale-territorio

X X Attività di prevenzione indicata nei programmi di presa in carico individuali

X X Attività di prevenzione indicata rivolta a specifici target di popolazione

X X Per l'ambito relativo alla diagnosi precoce e cura, le principali azioni risultano essere:

#### AZIONI CARATTERE REGIONALE CARATTERE LOCALE

Attivazione di sportelli di ascolto e primo aggancio collocati all'interno dei presidi ospedalieri rivolti sia a giocatori che a loro familiari

X Sperimentazione di modelli di cura residenziali e semiresidenziali dedicati all'utenza target

X Potenziamento delle risorse di personale e materiale per adeguare gli ambulatori SerD / SMI e i centri di cura alle esigenze dell'utenza target X Attivazione di equipe specializzate per lo screening, primo aggancio e cura collocati all'interno degli istituti penitenziari

X Attivazione e consolidamento delle reti per favorire l'invio dei giocatori problematici intercettati dalle azioni e punti preventivi di primo ascolto e aggancio ai servizi di cura

X X La successiva Tabella 1 illustra i quattro Obiettivi generali di cui i primi tre relativi all'area della Prevenzione e il quarto relativo all'area della Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione, con evidenziati i rispettivi:

- Obiettivi specifici, - Indicatori di risultato - Valore regionale annuale atteso

Tabella 1: Elenco obiettivi e relativi indicatori Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori Valore regionale atteso

0. Supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico che vedano attivamente coinvolti gli Enti Locali e il Terzo settore (Prevenzione Ambientale)

0.1 Promuovere la condivisione e/o l'estensione su territori omogenei di dispositivi di intervento integrati fra EELL e SSR e/o Buone pratiche esito dell'attuazione della DGR 2609/19 n. di dispositivi/BP condivisi/estesi > valore 2020

0.2 Potenziare l'attività di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa e dei regolamenti da parte della Polizia Locale (in aggiunta ad azioni FFOO). Attività di controllo realizzate nei Comuni > valore 2020

0.3 Promuovere l'ingaggio dei Gestori di punti vendita con offerta di gioco legale anche in collaborazione con Associazioni Tutela Consumatori per l'incremento di Esercizi "No Slot" n. di iniziative in collaborazione con Gestori/Associazioni Tutela consumatori Almeno 1 iniziativa per ATS

1. Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target

1.1 Promuovere conoscenze, competenze e consapevolezza mediante opportunità di comunicazioni "protette", servizi di consulenza agli EELL, ecc. Copertura popolazione Tutta la Regione

1.2 Promuovere l'aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani) Realizzazione di iniziative di comunicazione target oriented Progettazione generale e iniziative su almeno 2 target

1.3 Promuovere la conoscenza dell'offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali anche

2. Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali,

2.1 Incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting Luoghi di lavoro Incremento n. aziende che partecipano al programma regionale Rete WHP Incremento n. lavoratori raggiunti > valore 2020 > valore 2020

2.2 Incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting scolastico Incremento n. Scuole che partecipano al programma regionale Rete SPS

Incremento n. docenti e studenti raggiunti dai programmi regionali di potenziamento delle Life Skills > valore 2020

2.3 Aumentare la copertura territoriale delle iniziative attivate dagli Enti Locali in partnership con Soggetti Terzo Settore Incremento n. Comuni coinvolti nelle azioni Numero di iniziative a carattere socio culturale ludiche alternative al gioco d'azzardo > valore 2020 > valore 2020

2.4 Promuovere la capacity building di decisori/reti locali e la diffusione di Buone Pratiche Incremento della disponibilità di strumenti di analisi, valutazione, accountability Realizzazione di un Repertorio Regionale Buone pratiche

3. Potenziare le opportunità di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) 3.1 Rafforzamento del collegamento tra Polo Ospedaliero e Polo Territoriale delle ASST al fine di diffondere la consapevolezza del Disturbo da Gioco d'Azzardo come patologia Garantire la continuità degli sportelli già attivi; favorire l'apertura di nuovi punti di ascolto e aumentare il numero di soggetti

3.2 Attivazione nella rete dell'offerta di percorsi di cura per il DGA attraverso programmi di residenzialità o semiresidenzialità, in ottemperanza ai LEA 2017, con l'attivazione di strutture o moduli specialistici completamente dedicati al trattamento del DGA che garantiscano un minimo di 5 posti autorizzati o contrattati nel sistema delle dipendenze Costituzione a livello regionale di un registro dedicato all'anagrafe degli enti coinvolti e all'analisi della saturazione dei posti Individuazione di strutture dedicate con le caratteristiche previste dall'obiettivo specifico.

3.3 Implementare nella rete dei Servizi Territoriali (SerD e SMI) percorsi di cura per il Disturbo da Gioco d'Azzardo ampliando il numero di soggetti in carico, ottimizzando gli interventi.

3.4 Consolidare da parte delle ASST-SerD attività di diagnosi e cura negli Istituti Penitenziari, sia per i pazienti affetti da DGA sia per quelli affetti anche da Disturbo da Uso di Sostanze Screening e presa in carico per trattamenti brevi di soggetti con diagnosi primaria DGA o presenza del comportamento problematico associato al consumo di sostanze psicoattive.

Per ogni obiettivo è descritto il Razionale e le Evidenze scientifiche nonché il Target ed il Setting di riferimento. Segue la declinazione dell'Obiettivo Generale nei relativi Obiettivi specifici, Indicatori, Soggetti attuatori, Fonti di verifica e Valori attesi.

Questa prospettiva tiene in considerazione il fatto che gli individui entrano in contatto con l'offerta di gioco influenzati da un insieme complesso di fattori caratterizzanti l'ambiente circostante, come ad esempio ciò che viene considerato normale, previsto o accettato nelle comunità in cui vivono, le norme o regolamenti applicati a livello nazionale/regionale e/o locale, il clima e l'ambiente di apprendimento, i messaggi pubblicitari diretti o indiretti ai quali sono esposti, la disponibilità di altri consumi (ad es. di alcolici) che possono accompagnare l'esperienza di gioco stesso ecc.

Adottare strategie di prevenzione ambientale significa rivolgere l'azione verso la comunità locale, la condivisione e formalizzazione di forme esplicite di regolamentazione, la progressiva sensibilizzazione di tutti gli attori in campo, l'attivazione di comunità attraverso specifici processi partecipati.

La comunità è considerata luogo o contesto geografico oltre ad essere una comunità di persone che interagiscono fra loro, ed è per questo cruciale il ruolo dell'Ente locale quale catalizzatore. In questo quadro è fondamentale l'ingaggio e l'alleanza fra SSR e Enti locali, Comuni in primis, nella costruzione di un sistema integrato di interventi e azioni sul territorio attentamente governati perché siano sinergici e coerenti, con un approccio multilivello e intersettoriale. Questa prospettiva è stata approcciata nella nostra Regione ormai da diversi anni attraverso lo sviluppo di sperimentazioni finanziate e accompagnate da specifici provvedimenti (dgr 1114/18 e 2609/19), che hanno permesso di evidenziare efficaci processi innovativi a livello di programmazione e intervento.

E' stato individuato un modello organizzativo finalizzato al superamento della frammentazione esistente e alla valorizzazione e diffusione delle "best practice".

Inoltre, il raccordo necessario e continuo, avviato in questi anni tra istituzioni e rappresentanti del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, ha facilitando il percorso di integrazione tra i vari livelli esistenti, con ricadute positive sulla costruzione della rete e sull'efficacia degli interventi.

L'Obiettivo "0" di questa programmazione, punta a valorizzare e a sostenere la messa a sistema sia a livello locale (Ambiti di Zona, Distretti, ATS) sia a livello regionale (riattivazione del Tavolo Interdirezionale ex l.r. 8/13) delle buone pratiche già attive, rafforzandone al contempo la ricaduta a livello territoriale, promuovendo il raccordo interno all'ATS tra Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) e Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle dei Servizi Sociali (PIPSS), con l'obiettivo di coordinare l'integrazione tra le funzioni sociosanitarie e quelle sociali nella cornice di prima attuazione della l.r. 33/09 (organizzazione del SSR) e di implementazione del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025. Evidenze: Le evidenze presenti in letteratura sottolineano l'importanza di sviluppare iniziative politiche volte a ridurre le occasioni e le opportunità di gioco mediante azioni quali ridurre i tipi di gioco più dannosi, limitare il numero di tipi di gioco, restringere il numero dei luoghi di gioco, limitare gli orari di apertura, nonché porre un limite relativamente all'installazione di Slot e VLT.

Anche la riduzione della possibilità di gioco risulta essere un'azione preventiva: proibire il gioco tra i giovani, incrementare i controlli, aumentare l'età legale per il gioco, restringere l'accesso ai luoghi di gioco ai non residenti e restringere l'accesso alle classi socioeconomiche più alte sembrano ottenere alti e medio-alti livelli di efficacia.

Turner e collaboratori (2018), inoltre, sottolineano Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 06 aprile 2023 – 23 – come unitamente allo sviluppo di tali politiche, risulti efficace anche lo sviluppo di buone pratiche volte a fornire occasioni alternative al gioco nei differenti setting. Una recente review internazionale evidenzia inoltre come perché tali azioni possano essere considerate efficaci occorre sviluppare interventi intersettoriali, coordinati e globali, capaci di coinvolgere tutti i differenti attori in gioco (Velasco et al., 2021)

| Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popolazione generale                                                                                                  | target specifici                                                                 | Setting                                                                                                                  | Comunità locale                                                          | SSR                                                                                                                                          | Obiettivo specifico               | Indicatori                                                                                                              | Soggetto attuatore                                                                                             | Fonte di verifica                                                          | Valori attesi      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0.1. Promuovere la condivisione e/o l'estensione su territori omogenei di dispositivi di intervento integrati fra EELL e SSR e/o Buone pratiche esito dell'attuazione della DGR 2609/19 Approvazione da parte delle Assemblee dei Sindaci di Piani di Zona comprendenti la tematica del contrasto al GAP (integrazione sociale – sociosanitario) e/o Schema tipo di provvedimenti regolamentativi comunali EELL, ATS/ASST, Terzo Settore sulla base di indicazioni Regionali | Atti                                                                                                                  | Almeno 1 per Distretto /ASST                                                     | Risultati                                                                                                                | Rafforzamento delle policy integrate fra ambito sociale e sociosanitario | Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, ordinanze) in atto per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico | Azioni                            | Definizione di provvedimenti programmatori/regolamentativi condivisi a livello sovracomunale                            | Realizzazione di percorsi formativi integrati                                                                  | Obiettivo specifico                                                        | Indicatori         |
| 0.2. Potenziare l'attività di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa e dei regolamenti da parte della Polizia Locale (in aggiunta ad azioni FFOO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. di Comuni che hanno adottato nel periodo di attuazione uno stesso schema tipo                                      | Approvazione almeno a livello di Assemblea dei partner                           | di una check list per le attività di EELL (Polizia locale), FFOO, ATS, Terzo Settore sulla base di indicazioni Regionali | Atti                                                                     | > valore 2020                                                                                                                                | Risultati                         | Presenza di una check list per l'attività di controllo esercitata dai Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale | Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte da parte della Polizia Locale e da parte delle FFOO | Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 06 aprile 2023 – 24 – Bollettino Ufficiale | Azioni             |
| Definizione e formalizzazione Check list Promuovere utilizzo applicativo SMART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mappatura delle attività di controllo da parte delle Polizie Locali                                                   | N. di Comandi di Polizia Locale che hanno adottato la check list per i controlli | N. di controlli effettuati da Polizia Locale e da FFOO                                                                   | N. di violazioni riscontrate e importi delle relative sanzioni           | Approvazione almeno a livello di Assemblea dei partner                                                                                       | di un modello tipo di verbale     | N. di Comandi di Polizia Locale che hanno adottato un modello tipo di verbale condiviso                                 | Obiettivo specifico                                                                                            | Indicatori                                                                 | Soggetto attuatore |
| 0.3. Promuovere l'ingaggio dei Gestori di punti vendita con offerta di gioco legale anche in collaborazione con Associazioni Tutela Consumatori per l'incremento di Esercizi "No Slot"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. attività di informazione e comunicazione che hanno coinvolto i gestori e le Associazioni di Tutela dei Consumatori | EELL, Associazioni Tutela Consumatori i/Gestori, Terzo Settore                   | Atti                                                                                                                     | Almeno 1 iniziativa in Regione                                           | Risultati                                                                                                                                    | Collaborazione attiva con gestori | Collaborazione attiva con Associazioni Tutela                                                                           |                                                                                                                |                                                                            |                    |



consumatori Azioni Attività di informazione e comunicazione che hanno coinvolto i gestori Attività di informazione e comunicazione che hanno coinvolto Associazioni Tutela i consumatori

Obiettivo generale:

1 - Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target Razionale: Il concetto di health literacy, ovvero “alfabetizzazione alla salute”, può essere definito come “l’insieme delle abilità cognitive e sociali che determinano la motivazione e la capacità degli individui di accedere alle informazioni, di comprenderle e utilizzarle in modo da promuovere e mantenere una buona salute” (WHO, 1998).

L’attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, declinata coerentemente alle diverse tipologie di target, rappresenta un fattore di base per perseguire l’obiettivo di sostenere processi di “health literacy” in relazione all’adozione consapevole di scelte che incidono sulla salute e, nello specifico, di prevenire comportamenti a rischio. Il razionale dell’obiettivo è quello di sostenere i processi di empowerment individuale e di comunità, razionalizzando, anche in relazione alle azioni già messe in campo, un piano di comunicazione integrato a supporto dei diversi obiettivi del Piano e diversificato per target e che si sviluppi su una tempistica di medio – lungo termine anche mediante la predisposizione/utilizzo di strumenti web 2.0. Evidenze:

Le evidenze presenti in letteratura mostrano un legame tra health literacy e outcome di salute: bassi livelli di health literacy sono un fattore di rischio rispetto allo stato di salute delle persone, aumentano le disuguaglianze, incrementano i costi a carico del sistema sanitario e ostacolano il processo di cura (Berkman et al., 2011). In quanto fattore protettivo per la salute, quindi, la promozione di health literacy può essere considerata sia una strategia che un obiettivo delle politiche di welfare (Svendsen et al., 2020; Vamos et al., 2020).

Analizzare e comprendere il livello di alfabetizzazione della popolazione, infatti, permette di veicolare efficacemente messaggi di salute, così da raggiungere sia coloro che posseggono buone capacità di health literacy, sia coloro che presentano maggiori difficoltà nell’accesso a informazioni relative alla propria salute (Batterham et al., 2016; Hu, Qin, & Xu, 2019). Allo stesso tempo, l’health literacy non costituisce una capacità “finita”, ma un processo trasversale che deve essere adattato alla situazione e quindi, a fronte di diverse malattie o problematiche, essa deve essere alimentata e aggiornata con nuove informazioni ed esperienze, considerandola dunque una responsabilità individuale e sociale, ovvero che necessita del contributo di tutti i cittadini e gli attori sociali (Spring, 2020).

Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto al GAP, diverse review internazionali evidenziano come le strategie e gli interventi in materia, per essere efficaci, debbano essere indirizzati verso fattori di rischio sia individuali che ambientali e comunitari (Rehm et al., 2019), in grado dunque di prendere in considerazione ed agire su tutti i differenti ambiti che caratterizzano tale fenomeno.

Tra questi, assume un ruolo fondamentale la promozione di conoscenza del fenomeno all’interno della popolazione, sottolineandone la maggiore efficacia laddove essa preveda interventi formativi secondo un approccio target-oriented, life course e per setting (Williams & Connolly, 2006; Williams et al., 2012; Ladouceur et al., 2017; Grande-Gosende et al., 2020).

Target: Popolazione generale, target specifici Setting: Comunità locale, SSR, Luoghi di lavoro, Scuola Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

1.1 Promuovere conoscenze, competenze e consapevolezza mediante opportunità di comunicazioni “protette”, di informazione agli EELL, ecc. Copertura popolazione Regione SSR (ATS-ASST), EELL Atti Avvio rete regionale Servizi

Risultati

Sostegno ai familiari Emersione della domanda anche con il coinvolgimento di Ordini Professionali (Avvocati ecc.) Terzo Settore di informazione consulenza anche telefonici Azioni Servizi informazioni consulenza anche telefonici (in rete a livello regionale) Promuovere l’accesso ai Servizi territoriali di sostegno ai familiari dei giocatori problematici/in trattamento in collaborazione con Servizi, AutoMutuo-Aiuto e Associazionismo, Ordini (ad es. Avvocati), nell’ambito della programmazione sociale - Piani di Zona Obiettivo specifico

Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi 1.2 Promuovere l'aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani) Presenza di iniziative di comunicazione target oriented Regione SSR (ATS-ASST), EELL Terzo Settore, M.I. / USR Atti Progettazione generale e iniziative declinate sui diversi Risultati target Supporto all'aumento delle conoscenze finalizzate a sostenere competenze decisionali Accompagnamento al cambiamento Supporto alle famiglie Azioni Attività comunicative, coerente a contesti e target Produzione strumenti (anche web2.0: app, ecc.) Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi 1.3 Promuovere la conoscenza dell'offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali anche sociali (sito web + "campagna regionale" + infografiche locali) Copertura popolazione Regione SSR EELL Terzo Settore Atti Diffusione delle infografiche informative in >75% iniziative rivolte alla popolazione Risultati Aumento delle opportunità di accesso ai servizi del sistema socio-sanitario e sociale regionale Riduzione del rischio di cronicizzazione Sostegno ai familiari Azioni Attività comunicative, coerenti a contesti e target, Attivazione strumenti per diversi canali/setting Implementazione dei contenuti informativi mirati nelle pagine web istituzionali regionali e locali, SSR Enti Accreditati, degli EELL

#### Obiettivo generale:

2 - Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali Razionale: Da anni Regione Lombardia fonda e orienta le sue strategie preventive su criteri di efficacia, multidisciplinarietà, intersettorialità, multifattorialità/integrazione, sostenibilità (economica e organizzativa) puntando quindi allo sviluppo di programmi intersettoriali multistakeholder con l'obiettivo di sostenere processi di empowerment individuali e di comunità, di capacity building da parte dei decisori delle politiche che impattano nei diversi setting (Dirigenti Scolastici, Datori di Lavoro, Amministratori Locali) e di alleanze e collaborazione con tutti gli Attori sociali e soggetti della comunità locali (Associazioni, ecc.).

È In questo contesto programmatico, già definito nel Piano regionale della Prevenzione 2015 – 2018 in coerenza con gli indirizzi nazionali ed ulteriormente sviluppato all'interno del nuovo PRP 2020-2025, che si colloca la definizione dell'obiettivo (oltre che del Piano di Attività nel suo complesso) che punta al potenziamento delle azioni/interventi riferiti alla prevenzione del GAP. Evidenze: L'utilità e l'efficacia di un approccio intersettoriale e multilivello è stata verificata da ampi studi (Velasco et al., 2021; Abbott, 2020; Rehm, Crepault, Hasan, Lachenmeier, Room, & Sornpaisarn, 2019). Il lavoro a rete dà l'opportunità di influenzare le politiche attraverso: lo sviluppo di partnership e di relazioni sociali utili allo scopo, l'organizzazione di contesti di dialogo e la facilitazione della mobilitazione della comunità. All'interno di tale logica, quindi, assumono importanza e rilevanza tutti i programmi preventivi caratterizzati ed orientati – sia dal punto di vista strategico sia di contenuto - da un approccio di promozione della salute, capaci di prendere in considerazione ed agire su tutti i differenti ambiti che caratterizzano tale fenomeno e che perseguano (capacity building) la costruzione di capacità individuali e collettive. Risulta fondamentale quindi implementare strategie capaci di considerare le diverse politiche e i diversi settori in esse coinvolte (sanitario, sociosanitario, fiscale, ecc.)

La prevenzione del GAP ricade quindi nell'ambito di competenza di più organizzazioni/enti e, per questo, deve orientare tutte le politiche; da qui discende l'importanza del coordinamento multilivello tra gli attori in gioco. Accanto a questo, la letteratura evidenzia i fattori principali che contribuiscono al successo di azioni preventive ad ampio raggio, quali:

- avere linee programmatiche comuni entro cui operano, in partnership gruppi di lavoro locali supportati da un sistema organizzativo formale
- garantire l'ingaggio e la partecipazione di tutti i diversi stakeholders - implementare programmi di provata efficacia - valutare e monitorare la qualità dell'implementazione e l'efficacia dei risultati
- fornire occasioni di aggiornamento e formazione ai gruppi di lavoro coinvolti - offrire strumenti di protezione economica agli individui ed alle famiglie

Target: Popolazione generale, target specifici (studenti, insegnanti, famiglie, lavoratori, datori di lavoro, Amministratori, Operatori SSR- Enti Accreditati, EELL, Avvocati, ecc.)

Setting: Scuola, Luoghi di Lavoro, Comunità locale Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

2.1 Incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting Luoghi di lavoro Incremento n. aziende che Regione SSR con il coinvolgimen Survey regional e, > valore 2020

Risultati

Ingaggio di fasce di popolazione adulta di profilo socio – economico diversificato Aumento responsabilità sociale d'impresa verso problematiche specifiche Ingaggio individuale GAP anche attraverso azione del medico competente partecipano al programma regionale Rete WHP Incremento n. lavoratori raggiunti Incremento to (coerentemente con quanto previsto dal PRP 2014- 18) di Imprese, Aziende pubbliche e private (Indicato ri PRP)

Azioni Formazione soggetti aziendali Formazione Operatori del SSR, EELL, Enti Accreditati, Terzo Settore Produzione manualistica Adattamento del programma preventivo "Team Awareness" Operatori degli Enti Locali Organizzazio ni datoriali, Sindacati, Associazioni di categoria, ecc. Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

2.2 Incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting scolastico Incremento n. Scuole che partecipano al programma regionale Rete SPS. Incremento n. docenti e studenti raggiunti dai programmi regionali di potenziamento delle Life Skills (LST e Unplugged adattati) Regione SSR MIUR - USR con il coinvolgimento (coerentemente con quanto previsto dal PRP 2020/25) di Direzioni scolastiche, Enti locali, Erogatori Accreditati, Associazioni genitori, Enti/Organizzazioni già coinvolti in azioni preventive GAP in essere e/o nell'ambito di Protocolli di collaborazione, ecc.. Survey regionale (indicato ri PRP) > valore 2020

Risultati Aumento delle opportunità di sviluppo di competenze "di vita" e "di cittadinanza" nei giovani Promozione del valore culturale (target "giovani") di stili di vita positivi e prevenzione GAP Orientamento delle policy delle singole scuole

Azioni Formazione soggetti scolastici Formazione SSR Produzione manualistica Adattamento GAP dei programmi regionali "Life Skills Training" e "Unplugged" Azioni di supporto alle Reti di Scopo delle Scuole (Legalità, SPS)

Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

2.3 Aumentare la copertura territoriale delle iniziative attivate dagli Enti Locali in partnership con Terzo Settore, Scuole, SSR -Enti Accreditati Incremento dei Comuni che attivano azioni Incremento dell'attivazione di partnertship da parte dei Comuni Regione SSR (ATS/ASST) - Enti Accreditati EELL MI - USR Terzo Settore (Coerentemente con linee di indirizzo e Programmi regionali in attuazione della LR 8/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico") Atti (Indicatori PRP) > valore 2020 Risultati Riduzione dell'accesso all'offerta (gioco) Incremento di iniziative Miglioramento contesti urbani

Azioni

Azioni di supporto agli EELL Accordi di collaborazione e protocolli (ANCI, Ordine degli Avvocati) Formazione Operatori del SSR- Enti Accreditati, EELL, Terzo Settore, Avvocati, Famiglie Diffusione modelli Buone Pratiche relativi ad iniziative a carattere socioculturale-ludiche alternative al gioco d'azzardo Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

2.4 Promuovere la capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la diffusione di Buone Pratiche Disponibilità di strumenti di analisi, valutazione, accountability y Regione SSR (ATS/ASST) - Enti Accreditati EELL MI - USR Terzo Settore (Coerentemente con linee di indirizzo e Programmi regionali in attuazione della LR 8/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico") Atti (Indicatori PRP) Disponibilità strumenti e report Risultati Coerenza con analisi di contesto/bisogni della programmazione integrata Diffusione di azioni di prevenzione e contrasto efficaci/raccomandate Sviluppo di Reti (diffusione BP) Azioni Promozione attività di Rete Creazione strumenti dedicati per raccolta delle iniziative, rilevazione Buone Pratiche prevenzione GAP e Iniziative "No slot" Produzione report regionali (trend, epidemiologia, dati di contesto) Formazione Operatori del SSR - Enti Accreditati, EELL, Terzo Settore

Obiettivo generale:

3 - Potenziare le opportunità di Diagnosi Precoce, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) Razionale: La diagnosi precoce e la cura dei pazienti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo comportano prima di tutto la necessità che questa patologia sia riconosciuta come tale. Tale problematicità - che da sempre caratterizza in generale tutte le dipendenze, troppo spesso connotate da stigma e pregiudizio - è maggiormente evidente nel Gioco d'Azzardo Patologico, ancora oggi spesso assimilato a un "cattivo comportamento", un'abitudine, un vizio, banalizzato come qualcosa che si può risolvere solo con "un po' di buona volontà dallo stesso mondo sanitario.

È quindi necessario supportare un profondo mutamento culturale che, in sinergia con le strategie preventive, diffonda l'idea della necessità di un'individuazione precoce del problema al fine di poter giungere ad un percorso di cura, supportato da quella prospettiva di maggior fiducia e ottimismo nelle possibilità di evoluzione positiva che tutte le patologie meritano.

Nel 2020 Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 23 "Nuovo sistema d'intervento sulle dipendenze patologiche" centrata sul rafforzamento degli interventi di prevenzione, diagnosi e intervento precoce, cura e riabilitazione delle dipendenze, attraverso una rete diffusa che coinvolge tutti gli stakeholder. L'attenzione è posta sia sulle dipendenze tradizionali che sulle nuove forme, in particolare, disturbo da gioco d'azzardo e dipendenze comportamentali con specifica attenzione alla fascia minori/giovani. In particolare, si auspica una stretta connessione fra territorio, Ospedale e Servizi di Cura territoriali e penitenziari, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 23/2015, così come riformata dalla L.R.n.22/2021.

Gli interventi di sensibilizzazione e aggancio precoce nella popolazione generale, attuati in sinergia con gli obiettivi generali previsti dal presente Piano Regionale, permetteranno ai giocatori problematici di acquisire maggior consapevolezza e di conoscere il sistema di aggancio/ cura che Regione Lombardia mette a disposizione in modo gratuito e anonimo grazie alle azioni preventive/divulgate previste.

Evidenze: In una recente ricerca dell'ISS del 2021 (Ricerca 2/2/2021 Istituto Superiore di Sanità con l'Istituto Mario Negri, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), l'Università degli Studi di Pavia e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) i risultati indicano che, nel 2020, il consumo di azzardo legale è inizialmente diminuito, passando dal 9,9% del periodo precedente la pandemia al 2,4%.

I risultati mostrano un aumento dei comportamenti problematici nei giocatori abituali: durante il lockdown, tra i giocatori il tempo mediano dedicato al gioco è aumentato di quasi un'ora. Inoltre, l'1,1% di coloro che hanno dichiarato di non aver giocato prima della pandemia ha dichiarato di aver iniziato a giocare proprio nel periodo di totale restrizione, mentre il 19,7% di coloro che già giocavano ha incrementato l'attività totale di gioco e questo è accaduto più frequentemente ai giovani, ai fumatori, ai consumatori di cannabis e a coloro che avevano un consumo rischioso di alcolici.

Anche l'uso di psicofarmaci, la bassa qualità della vita, la scarsa quantità di sonno, la depressione e l'ansia risultano significativamente correlati ad un aumento dell'attività di gioco durante il lockdown. Tali indicatori rappresentano un segnale evidente di quanto il gioco patologico si possa sviluppare gradualmente anche nelle forme apparentemente "ricreazionali" e esitare in forme di dipendenza.

Questi segnali allarmanti hanno già provocato un impatto sul numero di soggetti in trattamento presso i servizi di cura. I dati di Regione Lombardia indicano dal 2019 al 2021 una presenza media di circa 2.500 pazienti in carico ogni anno e una media, nel triennio, di circa 1800 pazienti che per la prima volta chiedono di essere presi in carico. La letteratura scientifica in materia indica la prevalenza di questo comportamento problematico in almeno 2-3% della popolazione in età compresa tra i 18/74 anni (DAP 2014).

È da questi presupposti, ben descritti nelle ricerche citate, che si ispirano le azioni individuate nella programmazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti. L'azione di cura che Regione Lombardia propone a questi soggetti si basa su 3 pilastri fondamentali:

a) AGGANCIO PRECOCE: la letteratura internazionale (Carney, Tara, and Bronwyn Myers. "Effectiveness of Early Interventions for Substance-Using Adolescents: Findings from a Systematic Review and Meta-Analysis." Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, June 14, 2012. Accessed July 26, 2017, RC Health. "Early Interventions Can Save Teens from Chronic Alcoholism to [sic] Drug Addiction." Accessed July 26, 2017) e nazionale (Convegno "Evoluzione dell'intervento dei SerD tra nuovi bisogni e approccio precoce"

Convegno Tematico Nazionale Virtual Edition 2021) confermano l'utilità e l'efficacia di un approccio precoce nel trattamento delle forme di dipendenza che si è rilevato utile nella risoluzione delle situazioni più gravi di abuso/dipendenza da sostanze psicoattive e/o da comportamenti problematici come il DGA

b) **POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CURA E LA DIVERSIFICAZIONE/PERSONALIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI TRATTAMENTO:** gli operatori sociosanitari sono spesso il primo punto di contatto per i giovani che cercano assistenza ai problemi di salute mentale e/o dipendenza e giocano un ruolo critico nel mantenere al minimo i ritardi dell'intervento (Hodges 1999). I Servizi di Cura preposti devono essere rinforzati per far fronte ai nuovi pazienti che chiederanno accesso alle cure anche a seguito delle attività di informazione e prevenzione che verranno implementate. È necessario, a tal fine individuare modalità di presa in carico che ottimizzino le risorse e che considerino congiuntamente il DGA e i Disturbi da Uso di Sostanze.

Negli Istituti Penitenziari, a causa dell'esiguità delle risorse attivabili e delle difficoltà relative al periodo pandemico, non è finora stato possibile seguire tali pazienti in modo sistematico e attraverso percorsi di cura definiti. Considerando anche che la cura della patologia rappresenta un LEA, è necessario prevedere specifiche azioni sia dal punto di vista preventivo che da quello terapeutico che considerino anche congiuntamente il DGA e i Disturbi da uso di sostanze.

c) **ELIMINAZIONE DELLO STIGMA CHE CARATTERIZZA LE FORME PATOLOGICHE DELLE DIPENDENZE:** l'insieme di connotazioni negative che vengono pregiudizialmente attribuite alle persone con problemi di dipendenza a causa del loro disturbo determinano discriminazione o esclusione (La Salvia – Tansella 2008).

La cura e la riabilitazione dei pazienti affetti da DGA devono, quindi, affrontare in via prioritaria la questione che il DGA non è ancora del tutto riconosciuto come patologia né nella popolazione generale né dagli operatori sociosanitari. Target: I soggetti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico (secondo i criteri del DSM 5) e i loro familiari. I soggetti affetti da polidipendenza (Disturbo da Uso di Sostanze e DGA secondo i criteri del DSM 5) e i loro familiari. I soggetti giocatori problematici in un'ottica di intervento precoce. Setting: SSR: ambito territoriale sia per erogatori pubblici (SerD) che privati accreditati e contrattati (SMI – Servizi Multidisciplinari Integrati) e ambito ospedaliero, Servizi di Cura degli Istituti Penitenziari, Strutture residenziali e semiresidenziali accreditate e contrattate del sistema dipendenze

Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

3.1 Rafforzamento del collegamento tra Polo Ospedaliero e Polo Territoriale delle ASST al fine di diffondere la consapevolezza del Disturbo da Gioco d'Azzardo come patologia curabile e di facilitare l'accesso all'offerta dei Servizi presenti sul territorio (L.R. n. 22 del 14 dicembre 2021)

Garantire la continuità degli sportelli già attivi; Favorire l'apertura di nuovi punti di ascolto e aumentare il numero di soggetti destinatari di percorsi di consulenza ASST-SerD ASST-SerD ASST-SerD Report Mantenimento degli sportelli attivi N.5 nuovi punti di ascolto N. assistiti => anno 2020 Almeno N. 1 prassi operativa per ATS Risultati Diffusione cultura DGA come patologia prevenibile, curabile e guaribile nei Servizi di Cura secondo le indicazioni OMS Implementazione attività di connessione Ospedale /territorio Incremento pazienti e familiari accompagnati dalle realtà ospedaliere ai Servizi Territoriali Azioni Attività informative rivolte a pazienti e familiari su trattamenti e luoghi di cura esistenti Attività informative rivolte al personale ospedaliero sui trattamenti e luoghi di cura esistenti

Attività di ascolto, di valutazione clinica e motivazionale su pazienti e loro famigliari, Attività di raccordo con i reparti ospedalieri e servizi specialistici per segnalazione / invio di pazienti Attività di formazione e aggiornamento del personale ospedaliero Produzione di report per il monitoraggio quali-quantitativo delle attività in atto Stesura di prassi operative di raccordo tra la rete dei servizi territoriali e l'ospedale

Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

3.2 Attivazione nella rete dell'offerta di percorsi di cura per il DGA attraverso programmi di residenzialità e semiresidenzialità, in ottemperanza ai LEA 2017, con l'attivazione di strutture o moduli specialistici completamente dedicati al trattamento del DGA che garantiscano un minimo di 5 posti autorizzati e contrattati nel sistema delle dipendenze Costituzione a livello regionale di un registro dedicato all'anagrafe degli enti coinvolti e all'analisi della saturazione dei posti Individuazione di strutture dedicate con le caratteristiche previste dall'obiettivo specifico Aumento utenza coinvolta Regione ATS Enti erogatori

accreditati e contrattati nel sistema delle dipendenze Report N. 1 Registro regionale N.=> 3 strutture dedicate N. assistiti => anno 2020 Risultati Ottimizzazione delle risorse attraverso modalità di accoglienza, presa in carico e trattamento sperimentali in strutture residenziali e semiresidenziali dedicate Aumento soggetti affetti da DGA presi in carico dalle strutture dedicate

#### Azioni

Attivazione di un modulo residenziale breve con un massimo di permanenza di 3 mesi con accesso anche diretto da parte del paziente Attivazione di un modulo residenziale che preveda una permanenza massima di 6 mesi con una possibile fase di accompagnamento e/o follow up con interventi di accompagnamento territoriale in semiresidenzialità per un massimo di altri 12 mesi e un minimo di 4 ore al giorno

Attivazione di un modulo residenziale che preveda una permanenza massima di 6 mesi (rinnovabili fino a un massimo di 18 mesi)

Attivazione di un modulo semiresidenziale che preveda una permanenza massima di 24 mesi Nell'ambito dell'attivazione dei diversi moduli sono auspicabili interventi informativi/di consulenza rivolte ai familiari; attività di gruppo; attività di formazione del personale; azioni di rete con SerD/SMI e altri servizi di cura del territorio

Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

3.3 Implementare nella rete dei Servizi Territoriali (SerD e SMI) percorsi di cura per il Disturbo da Gioco d'Azzardo ampliando il numero di soggetti in carico, ottimizzando gli interventi Sperimentazione di nuove tecniche di trattamento

#### Aumento utenti in trattamento

Attività di rete con le strutture residenziali che hanno aderito al Progetto sperimentale e ASSTSerD/SMI ASSTSerD/SMI ATS/ASSTSerD/SMI/U DO RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI Report Flusso AMB Report N. 1 Report per ATS N. assistiti => anno 2020 N. 1 verbale di lavoro di rete per ATS

Risultati Presa in carico multidisciplinare per pazienti con DGA e/o polidipendenti

Definizione strumenti di valutazione multidimensionale per diagnosi Azioni Reperimento di personale sociosanitario dedicato al DGA per i servizi ambulatoriali del territorio Attività informative rivolte a pazienti e familiari su DGA e modalità di cura Attività di screening e valutazione per DGA su soggetti in carico nei servizi per problemi di polidipendenza Attività di ascolto, di valutazione clinica e motivazionale su pazienti e loro familiari, Attività diagnosi precoce del DGA e per possibili co-diagnosi con altre dipendenze Potenziamento di tutte le prestazioni previste dai LEA e descritte nei flussi AMB Attività di raccordo con i reparti ospedalieri e servizi sociosanitari e di volontariato del territorio

Attività di formazione del personale Monitoraggio quali-quantitativo delle attività in atto Obiettivo specifico Indicatori Soggetto attuatore Fonte di verifica Valori attesi

3.4 Consolidare da parte delle ASST-SerD attività di diagnosi e cura negli Istituti Penitenziari, sia per i pazienti affetti da DGA che per soggetti affetti da disturbo da uso di Sostanze Utilizzo delle batterie di test più adeguate e ASST-SerD Report N. 1 report per ATS

#### Risultati

Implementazione Attività di Prevenzione indicata all'interno degli Istituti Penitenziari in particolare fra soggetti con Disturbo da Uso di Sostanze Aumento soggetti affetti da DGA o da Disturbo da uso di Sostanze e DGA presi in carico dai Servizi che operano all'interno Istituti Penitenziari colloqui di valutazione diagnostica Presa in carico per trattamenti brevi di soggetti con diagnosi primaria DGA o comportamento problematico associato al consumo di sostanze psicoattive

Partecipazione ad incontri di rete ASST-SerD ASSTSerD/SMI/ATS Flusso informativo AMB Report N. assistiti => anno 2020 N. 1 verbale partecipazione riunione di rete per ATS Azioni Reperimento di personale sociosanitario Attività informative rivolte ai familiari dei detenuti su DGA e modalità di cura Attività di screening e valutazione su soggetti detenuti in carico Attività di ascolto, di valutazione clinica Attività diagnosi precoce del DGA Potenziamento di tutte le prestazioni previste dai LEA e descritte nei flussi

AMB VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE

La valutazione della presente Programmazione sarà improntata a criteri di accountability, in relazione ai singoli obiettivi e sarà effettuata monitorando gli indicatori individuati, anche in parallelo agli indicatori del Piano Regionale della Prevenzione 2020 – 2025; inoltre, in sede di pianificazione operativa successiva all'approvazione del piano, sarà individuato un più completo set di elementi osservabili in relazione a criteri di efficienza, attivazione intersettoriale e sostenibilità organizzativa di quanto realizzato.

L'Obiettivo Generale 3 sarà sottoposto ad azioni di verifica sia di accountability che di efficacia nel percorso di cura e di risoluzione della patologia. Particolare attenzione sarà posta ai percorsi valutativi delle azioni sperimentali residenziali o semiresidenziali e all'applicazione di nuovi protocolli terapeutici.

#### APPENDICE

##### Dati di contesto

Secondo i più recenti dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (rif. Libro Blu, 2020) la raccolta complessiva di gioco d'azzardo<sup>1</sup> in Italia ammonta, nel 2020, a 88,38 miliardi di euro.

Si tratta di un valore in diminuzione rispetto al medesimo dell'ultimo quinquennio - periodo in cui il volume del gioco d'azzardo legale ha fatto registrare una costante crescita, fino a raggiungere i 110,54 miliardi di euro nel 2019 – e che può essere compreso alla luce delle limitazioni imposte per il contenimento della situazione pandemica sul territorio nazionale, le quali hanno interessato anche l'offerta di gioco d'azzardo su rete fisica. Tale riduzione si rileva anche nelle altre dimensioni ricomprese nel comparto del gioco d'azzardo legale: la spesa è stata di 19,95 miliardi di euro (ovvero il 33,23% in meno rispetto a quanto registrato 2019), con un introito erariale di 7,2 miliardi di euro (diminuito del 36,27% rispetto al 2019).

Di seguito, si propongono alcune osservazioni di sintesi per macro-temi, sulla base dei dati pubblicati all'interno del Libro Blu 2020, evidenziando la posizione della Lombardia rispetto al contesto nazionale e alle altre Regioni per l'anno 2020. Volumi di gioco Rete fisica Con specifico riferimento al gioco d'azzardo su rete fisica, si riportano di seguito i dati di raccolta, vincita e spesa divisi per regione (rif. Libro Blu, 2020). Raccolta Vincite Spesa 1 Le tipologie di gioco qui considerate comprendono le seguenti categorie: apparecchi AWP e VLT, lotterie, lotto, giochi numerici a totalizzatore, giochi a base sportiva, giochi di carte in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa, Bingo, Scommesse virtuali, Torneo, Poker Cash, Giochi a base ippica, Comma 7, Betting exchange, e altri importi relativi al versamento dei conti dormienti e dell'imposta relativa al DL n. 50/2017.

#### NB

#### SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

### ENTI LOCALI

**DCR 4 aprile 2023, n. XII/8,** Istituzione della Commissione speciale «Autonomia e riordino autonomie locali». (BUR n. 16 del 19.4.23)

#### Note

Viene istituita la Commissione speciale «Autonomia e riordino autonomie locali», finalizzata all'approfondimento e accompagnamento del percorso dell'intesa, ai sensi e in attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, nonché allo studio della tematica concernente il processo di razionalizzazione e riordino delle autonomie locali.

La commissione agirà in stretta collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e con le associazioni in esso rappresentate, per l'elaborazione di proposte in ordine alla tematica di competenza.

La commissione ha tra i suoi obiettivi la predisposizione di uno studio finalizzato alla elaborazione di proposte e modalità operative per supportare gli Enti locali nell'ottimizzazione dell'esercizio delle loro funzioni, nonché di predisporre proposte di modifica della normativa relativa alle autonomie locali.

La commissione avrà il compito di interfacciarsi con il mondo delle autonomie locali per raccogliere le istanze da questo provenienti e contribuire all'individuazione di soluzioni alle problematiche poste che tengano nel massimo rilievo i suggerimenti e le proposte provenienti dal sistema delle autonomie.

## MINORI

**DGR 12 aprile 2023 - n. XII/122,** Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e gli enti promotori del programma «Nati per leggere» per la promozione delle competenze genitoriali attraverso la sua diffusione. (BUR n. 16 del 17.4.23)

**Note**

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale e a livello locale è promosso da bibliotecari, pediatri, educatori, operatori socio sanitari, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, poiché le evidenze scientifiche affermano che leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettuale, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Le evidenze scientifiche affermano l'importanza di investire sullo sviluppo precoce del bambino (Early Child Development – ECD), attraverso interventi di supporto della genitorialità che incidono sulla salute fisica, sullo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini (da 0 a 3 anni) oltre che sul benessere psicofisico dei genitori, cercando anche di ridurre e contrastare le disuguaglianze di salute.

La Regione promuove la diffusione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute adottando strategie di prevenzione e promozione della salute integrate, multicomponente, intersettoriali e mediante un approccio per setting e ciclo di vita, che sostengono azioni e programmi fondati su evidenze di efficacia.

Viene approvato lo schema «Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e gli Enti promotori del Programma «Nati per Leggere» per lo sviluppo delle competenze genitoriali attraverso la sua diffusione.

Ala sottoscrizione del Protocollo procederanno, per Regione Lombardia, il Direttore della Direzione Generale Welfare, il Direttore della Direzione Generale Cultura, il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità.

**Allegato 1**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI ENTI PROMOTORI DEL PROGRAMMA "NATI PER LEGGERE" PER LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI ATTRAVERSO LA SUA DIFFUSIONE TRA Regione Lombardia,

PREMESSO CHE

- Nati per Leggere Lombardia (d'ora in avanti NpL Lombardia):
- è l'articolazione regionale del programma nazionale Nati per Leggere, promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione italiana biblioteche e dal Centro per la salute del bambino, partnership che si ritrova anche nel Coordinamento regionale NpL Lombardia, composto da bibliotecari, pediatri e operatori socio-educativi;
- promuove il programma nazionale Nati per Leggere, stimolando le istituzioni, i servizi e gli operatori locali a promuovere nei loro ambiti territoriali e professionali la lettura nelle famiglie con bambine e bambini in età prescolare.
- Regione Lombardia (d'ora in avanti "Regione"):
- promuove stili di vita e ambienti favorevoli alla salute nelle comunità, adottando strategie integrate, multicomponente, intersettoriali e multistakeholder mediante un approccio per setting, che sostengono la diffusione di azioni fondate su evidenze di efficacia teorica e pratica, coerentemente con gli attuali indirizzi scientifici. - nell'ambito del "Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 2025" (DCR 2395/2022) ha definito il Programma Libero "La promozione della salute in gravidanza e nei primi 1000 giorni" (PL16), che prevede tra l'altro:
  - l'adozione di programmi nella prospettiva della promozione della salute nei diversi ambiti del sistema sanitario, sociosanitario, sociale ed educativo lombardo che "incontrano" le donne, le mamme, i genitori ed



i bambini nei (e non solo) primi anni di vita, tra cui Consultori Familiari Integrati (CFI), Punti Nascita, Pediatria di Libera Scelta (PLS), Servizi di prevenzione e altre offerte presenti a livello territoriale

- azioni volte a rafforzare e sviluppare l'appropriatezza dei processi di comunicazione e di relazione con i Genitori, anche mediante la definizione di modelli e strumenti validati, per sostenere una genitorialità responsiva

- azioni finalizzate al potenziamento dei fattori di protezione nei bambini sino al terzo anno, tra cui si colloca la lettura in famiglia in età prescolare quale strategia per favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino e le competenze genitoriali, promuovendo l'implementazione e la diffusione del programma NpL
- ha la funzione, ai sensi della l.r. n. 25/2016, di sostenere, promuovere e coordinare le attività delle biblioteche e dei musei;

- ha collaborato - in particolare tramite contributi assegnati ai sensi della l.r. n. 81/1985 - alle attività del programma Nati per Leggere, promosso dalle associazioni professionali dei bibliotecari e dei pediatri, finalizzato a promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 5 anni, sia in contesto familiare che nelle biblioteche, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia;

- grazie a quanto sancito con il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 21/10/2016, NpL Lombardia (nel precedente protocollo rappresentato dal Centro per la salute del bambino) e Regione hanno:
  - condiviso l'impegno di promuovere le competenze genitoriali attraverso la diffusione del programma Nati per Leggere e del progetto Baby Pit Stop;

- promosso, nei rispettivi ambiti di competenza, azioni a supporto della implementazione del programma NpL e della sua diffusione a livello territoriale;

- hanno realizzato il 14 novembre 2022 il Seminario "La lettura come pratica di salute. Promozione delle competenze genitoriali attraverso la diffusione del programma Nati per Leggere" rivolto agli operatori delle ATS, delle ASST e delle Biblioteche a vario titolo coinvolti nel Programma, che ha permesso di condividere le buone pratiche realizzate sui territori lombardi e di rilanciare la collaborazione intersettoriale in questo specifico ambito di intervento nella più ampia cornice dello sviluppo di collaborazioni intersettoriali utili al raggiungimento degli obiettivi e dei guadagni di salute perseguito con il PRP.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente dispositivo, le Parti convengono quanto segue:

#### Art 1 (Oggetto e Finalità)

Il presente Protocollo d'intesa, in continuità con il precedente sottoscritto in data 21/10/2016, disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e Nati per Leggere Lombardia ed è finalizzato a promuovere e sostenere:

- programmi di prevenzione intersettoriali, efficaci e sostenibili, finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti "favorevoli alla salute";

- "competenze per la salute" (health literacy) nei genitori, anche in riferimento a contesti di particolare fragilità e disagio sociale, incrementando opportunità di lettura precoce e istruzione;

- sinergie tra diversi settori e soggetti sanitari, sociosanitari, sociali (EELL, Terzo settore, ...), sia a livello regionale che locale, che, a vario titolo, concorrono a promuovere la salute intesa nella sua dimensione "olistica" individuale e di comunità.

#### Art. 2 (Impegni di NpL Lombardia)

NpL Lombardia si impegna a:

- fornire il proprio supporto per la definizione di azioni formative rivolte al personale sanitario, bibliotecario e educativo;

- fornire il proprio supporto per la definizione di strumenti utili alla diffusione della lettura precoce in famiglia;
- fornire il proprio supporto per la definizione di strumenti utili a monitorare le attività di promozione della lettura precoce in famiglia presso biblioteche, pediatri di libera scelta e servizi territoriali di promozione della salute materno-infantile;

- diffondere la conoscenza del presente protocollo mediante i propri canali di comunicazione e con tutte le modalità che riterrà più opportune;
- implementare interventi nelle aree territoriali più svantaggiate.

### Art. 3 (Impegni di Regione)

La Regione si impegna a:

- promuovere i programmi e tutte le iniziative previste dall'attuazione del presente Protocollo, mediante il sito regionale ed il sito tematico [www.promozionesalute.regione.lombardia.it](http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it), nonché attraverso altri canali di comunicazione istituzionali;
- monitorare l'attuazione degli obiettivi del presente Protocollo e condividerne l'andamento ed eventuali azioni di miglioramento con NpL Lombardia;
- per il tramite della DG Welfare:
  - promuovere, anche attraverso attività di comunicazione e formazione, il Programma NpL nei diversi contesti del Servizio Sociosanitario Regionale afferenti alla promozione della salute mediante adesione all'offerta di Percorsi di Accompagnamento alla Nascita (Punti Nascita, CFI, PLS, Servizi di Prevenzione), impegnandosi altresì nell'implementazione e attivazione del sistema informativo per il monitoraggio regionale del programma, in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;
  - promuovere la collaborazione tra Agenzie di Tutela della Salute, Istituzioni locali, Biblioteche e Musei, per lo sviluppo di iniziative finalizzate a sostenere conoscenze e competenze genitoriali in tema di salute;
- per il tramite della DG Cultura:
  - promuovere il Programma NpL presso le Biblioteche e i Musei della Lombardia;
  - monitorare l'andamento e l'implementazione del Programma mediante la rilevazione dei dati dei servizi resi per tale attività dalle biblioteche di pubblica lettura a mezzo del questionario annuale Anagrafe Biblioteche Lombarde (ex ABIL);
  - promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale bibliotecario su temi e contenuti di interesse per la promozione della lettura nei primi anni di vita dei bambini;
- per il tramite della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità: promuovere l'adozione del programma NpL all'interno dell'offerta dei Nidi e dei Servizi educativi 0 – 3 anni, nell'ambito degli interventi realizzati dai Centri per la Famiglia presenti in Regione e dalle Reti Territoriali per la Conciliazione;
- a partire dalle esperienze e prospettive di sviluppo condivise nell'ambito del seminario "La lettura come pratica di salute. Promozione delle competenze genitoriali attraverso la diffusione del programma Nati per Leggere":
  - consolidare le pratiche e le collaborazioni intersettoriali già sviluppate a livello locale per l'implementazione del Programma, anche attraverso l'integrazione con altri servizi sanitari e sociosanitari (per esempio, Home Visiting, Centri Vaccinali, CFI, Case della Comunità, Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza-UONPIA, ecc.) e l'ampliamento della rete a ulteriori setting, soggetti portatori di interesse e interlocutori strategici (per esempio, PLS);
  - formalizzare accordi con Servizi sociali, Centri per le Famiglie e realtà del terzo settore e sviluppare connessioni tra Cultura e Salute;
  - qualificare l'offerta ai fini della valutazione del programma NpL;
  - contribuire alla mappatura georeferenziata dell'offerta del programma NpL alla pagina <https://csbonlus.org/trovaci/registrazione/>;
  - sviluppare percorsi formativi per operatori e volontari a vario titolo coinvolti;
  - strutturare azioni per genitori non italofoeni tramite l'utilizzo di strumenti/materiali multilingue di comunicazione, come prevede il PL16 del PRP 2021-2025 nell'ambito dell'obiettivo trasversale comunicazione, facendo riferimento al progetto Mamma Lingua <https://www.mammalingua.it/>, che mette a disposizione un catalogo di libri per l'infanzia in numerose lingue.

### Art. 4 (Durata)

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata di tre anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo con l'adozione di un apposito provvedimento entro la scadenza del termine previsto.

Art.5 (Disposizioni finali) Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte nel cui interesse viene richiesta la registrazione. Esso è redatto in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990.

## Art. 6 (Oneri finanziari)

Il presente Protocollo di Intesa non comporta alcun onere per le Parti. Per Regione Lombardia Il Direttore Generale DG Welfare Giovanni Pavesi \_\_\_\_\_

### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 3 aprile 2023, n. XII/78**, Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica - Percorso ordinario e sperimentazione nidi - degli studenti con disabilità sensoriale (l.r. n. 19/2007). Anno scolastico/educativo 2023/2024. (BUR n. 15 del 12.4.23)

#### Note

Vengono approvate le Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica - percorso ordinario e sperimentazione nidi - degli studenti con disabilità sensoriale (l.r. n. 19/2007). anno scolastico/educativo 2023/2024», nonché l'Avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli Enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi della l.r. n. 19/2007 e per la sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell'infanzia».

Le risorse sono pari a complessivi, € 11.500.000,00.

## MARCHE

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DGR 13 aprile 2023, n. 499**, DGR 1613/2020 – Disposizioni di indirizzo delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti, nel settore agricolo. Annualità 2023. Importo € 15.000,00. (BUR n. 37 del 21.4. 23)

#### Note

Viene approvato il programma di attività relativo all'anno 2023, per quanto previsto all'articolo 6 del protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche, protocollo sottoscritto e registrato in data 09/03/2021 con REG\_INT. 176 del 09/03/2021, avente ad oggetto la realizzazione di iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti nel settore dell'agricoltura e/o ad essa connessa, come riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viene destinato all'AMAP – Agenzia Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM), quale soggetto attuatore per la Regione Marche come previsto all'articolo 7 del Protocollo, per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, in ragione dell'esigibilità della spesa dell'anno 2023, la somma di euro 15.000,00.

### SANITÀ

**DGR 20 aprile 2023, n. 542**, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 "Telemedicina nell'assistenza dei pazienti con cronicità" – Sviluppo dell'assistenza sanitaria territoriale attraverso la promozione di soluzioni di Telemedicina e loro integrazione nell'ambito dei Servizi sanitari regionali. Approvazione del Piano operativo servizi di telemedicina. (BUR n. 39 del 28.4.23)

#### Note

Viene approvato il Piano operativo servizi di telemedicina della Regione Marche relativo agli interventi destinati a contribuire al processo di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, in particolare sostenendo il decentramento dall'ospedale al territorio in ottica di prossimità e continuità delle cure, attraverso modelli

assistenziali incentrati sul cittadino che facilitino l'accesso alle prestazioni su tutto il territorio regionale, come risultante nell'allegato A

Viene dato mandato al Direttore del Dipartimento Salute di provvedere alla regia ed alla validazione delle attività previste dal presente provvedimento, con il supporto dei dirigenti competenti, in raccordo col Gruppo di Lavoro PNRR M6 "Gruppo tecnico informatico" e gli altri gruppi istituiti con Decreto n. 39/ SGG del 19/04/2022.

## MOLISE

### GIOVANI

**DGR 16 febbraio 2023, n. 32**, Adesione al progetto denominato "YOUTH HUB" in favore dei giovani neet. (BUR n. 13 del 1.4.23)

#### Note

Viene disposto di aderire alla richiesta di partenariato istituzionale da parte del Comune di Campobasso per la presentazione del progetto denominato "Youth Hub" rivolto ai giovani nella fascia di età dai 14 ai 35 anni, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla diminuzione dell'attuale numero di disoccupati e NEET, nonché di aumentare l'attenzione sui problemi sociali generati dalla mancanza di lavoro condividendone le finalità.

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il Comune di Campobasso ha intenzione di partecipare all'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti attuati al livello territoriale finalizzati all'attivazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dei NEET attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione nella fascia di età dai 14 ai 35 anni, e pertanto ha richiesto alla Regione Molise, con nota acquisita al p.g. 126928 del 20/12/2022, di aderire, in qualità di partner, al progetto denominato "Youth Hub";

Richiamati gli obiettivi che il suddetto progetto intende perseguire sono coerenti con le linee programmatiche contenute nel Piano NEET - "Piano di emersione e orientamento dei giovani inattivi"- approvato dal Governo con proprio decreto del 19 gennaio 2022, che prevedono:

- a) creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i NEET a superare le fragilità e gli ostacoli nel sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vive e nel compiere, nel modo migliore, la transizione scuolalavoro, valorizzando le loro specifiche capacità e sensibilità;
- b) rafforzare e aggiornare in modo continuo la formazione degli operatori, funzionale a sperimentare nuove forme di engagement, affinché l'attiva offerta dal territorio di partecipazione dei giovani in ambiti sociali e lavorativi diventi strutturale e continuativa;
- c) permettere ai soggetti territoriali attivi sul tema di fornirsi di strumenti e competenze per raccogliere dati utili su questo target per migliorare la comprensione e la conoscenza del fenomeno dei NEET da parte dei soggetti coinvolti in questo processo e favorirne la progressiva riduzione. Ritenuto pertanto possibile aderire alla richiesta di partenariato istituzionale trasmessa dal Comune di Campobasso, senza alcun onere economico nella realizzazione delle attività previste da parte della Regione Molise, per la presentazione del progetto denominato "Youth Hub" rivolto ai giovani nella fascia di età dai 14 ai 35 anni, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla diminuzione dell'attuale numero di disoccupati e NEET, nonché di aumentare l'attenzione sui problemi sociali generati dalla mancanza di lavoro;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1 di aderire alla richiesta di partenariato istituzionale da parte del Comune di Campobasso per la presentazione del progetto denominato "Youth Hub" rivolto ai giovani nella fascia di età dai 14 ai 35 anni, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla diminuzione dell'attuale numero di disoccupati e NEET,

nonché di aumentare l'attenzione sui problemi sociali generati dalla mancanza di lavoro condividendone le finalità;

2 di precisare che la stessa non comporta alcun onere finanziario per la Regione Molise in quanto consiste unicamente nella collaborazione istituzionale all'iniziativa progettuale, condividendone le finalità.

|                            |
|----------------------------|
| <b>NON AUTOSUFFICIENTI</b> |
|----------------------------|

**DGR 1 marzo 2023, n. 51**, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Approvazione linee di programmazione 2022. (BUR n. 13 del 1.4.23)

**Note**

Vengono approvate le “linee di programmazione sull'utilizzo del fondo 2022 per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” (DM del 17 ottobre 2022).

Le risorse legate al Fondo 2022 sono da utilizzare in favore dei caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attraverso l'erogazione di un contributo economico dell'importo mensile di € 400,00, ripartendo il fondo agli Ambiti Territoriali Sociali, ai quale è demandata, ai sensi del suddetto decreto, la gestione degli interventi.

INDIRIZZI OPERATIVI SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER (Art.1, comma 255 della L. 205/2017). ANNO 2022

1. Premessa

La Regione Molise intende utilizzare il Fondo Caregiver per garantire e dare continuità agli interventi socio-assistenziali in favore delle disabilità gravissime già indicati nella programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 approvato con delibera di Giunta regionale n.79/2020.

Con tale deliberazione, infatti, si è implementato un sistema di azioni di supporto al disabile e al proprio nucleo familiare, tra i quali è ricompreso un contributo economico in favore dei caregiver, dell'importo mensile di € 400,00. 1. Finalità Il fondo istituito con Legge 205/17 ha l'obiettivo di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, inteso come colui che “assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18.

2. Destinatari

I destinatari degli interventi sono i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. Potranno inoltrare l'istanza i caregiver di disabili gravissimi residenti in Molise.

La documentazione da allegare nonché le procedure di accertamento della condizione di disabilità gravissima, sono quella prevista dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 79/2020 e s.m. e int.

3. Tipologia di interventi L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo economico mensile (sotto forma di assegno di cura) di € 400,00 in favore del caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima,

così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contributo economico è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dagli ATS in favore delle disabilità (dopo di noi, vita indipendente);
- nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali.

#### 4. Risorse finanziarie

Saranno destinate tutte le risorse previste dal dm del 17 ottobre 2022, pari ad € 161.524,83. Non è prevista una compartecipazione finanziaria da parte della Regione Molise.

#### 5. Cronoprogramma

Si prevede di attuare l'intervento a partire da maggio 2023 e fino a ottobre 2023.

6. Modalità di presentazione delle istanze Le risorse finanziarie verranno assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali (art.4, del DM) che provvederanno, previo apposito Avviso Pubblico, ad assegnarle sotto forma di contributo economico in favore dei caregiver di disabili gravissimi, in possesso dei requisiti come indicati ai precedenti artt.1 e 2.

## PIEMONTE

### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 11 aprile 2023, n. 3-6715**, Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV-2023-DAPHNE). Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i minori: invito a intermediari (sostegno finanziario a organizzazioni terze della società civile). Adesione alla proposta progettuale interregionale con capofila la Regione Veneto dal titolo "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza". (BUR n. 16 del 20.4.23)

#### PREMESSA

Il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" CERV avviato nel 2021 dalla Commissione europea, Direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST), mira a sostenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive fondate sullo Stato di diritto.

Questo comprende il favorire una società civile dinamica e autonoma, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e coltivi la ricca diversità della società europea sulla base dei valori, della storia e della memoria che abbiamo in comune.

Nell'ambito di tale programma, la Commissione Europea, Direzione generale Giustizia, ha lanciato il bando Daphne per il finanziamento di un numero limitato di attori/intermediari transnazionali, nazionali o regionali che presenteranno progetti volti a rafforzare e rinsaldare competenze e capacità operative e finanziarie, a cascata, organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale e nazionale, impegnate nella prevenzione e nella lotta a ogni forma di violenza di genere, compresa quella verso la comunità LGBTQI e la violenza di genere e verso i minori nel contesto migratorio.

Il budget complessivo è di circa 25 milioni di Euro, con scadenza per la presentazione delle proposte progettuali entro il 19 aprile 2023.

Attraverso tale invito, i finanziamenti dell'UE sosterranno, le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile attive nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze, anche nel contesto della migrazione, e la violenza domestica, in particolare:

- fornendo alle vittime un sostegno sensibile alla dimensione di genere adattato alle esigenze specifiche delle vittime, compreso un sostegno medico e psicologico specifico, servizi incentrati sulle vittime e basati sui traumi, l'accesso alle linee telefoniche di assistenza nazionali, l'accesso alla giustizia, una maggiore accessibilità a strutture di accoglienza adeguate, compreso un sostegno globale per le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro;

- prevenendo la violenza, anche attraverso la sensibilizzazione, la formazione di professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime e lavorare con gli autori di reati; - affrontando gli stereotipi di genere quali cause profonde della violenza di genere;
- rafforzando il sistema integrato di protezione dei minori, attraverso il miglioramento dei servizi di prevenzione, protezione, basati sui diritti dei minori e a misura di minore per i minori (potenziali) vittime/testimoni di violenza e per coloro che necessitano di protezione, compresa la cooperazione multidisciplinare.

La Regione Veneto ha comunicato l'intenzione di presentare in veste di capofila un progetto denominato "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza" da candidarsi a valere sul Bando Daphne e contestualmente richiesto, trattandosi di proposta progetto a valenza interregionale, alla Regione Piemonte oltre alle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia di aderire al progetto in veste di partner - senza assegnazione di budget economico, esercitando sul territorio di competenza i seguenti specifici compiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione con i Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza operanti nel proprio territorio e selezionati sulla base dell'Avviso pubblico che sarà formulato dalla Regione Veneto, rispetto alle attività progettuali coordinamento e monitoraggio del loro operato rispetto alle azioni di progetto, favorendo le attività di formazione e confronto interregionale;
- partecipazione in veste di componente alle riunioni di Steering Committee di coordinamento rispetto all'andamento del progetto, criticità e punti di forza delle azioni progettuali svolte e/o in programma, anche al fine di favorire uniformità di strategie adottate;
- promozione di momenti di incontro e confronto tra i quattro territori regionali coinvolti nel partenariato relativi ad alcune azioni progettuali (per esempio, incontri di gruppo interregionali dei CUAV), anche attraverso la promozione di una formazione di secondo livello, ovvero i CUAV coinvolti nel progetto potranno essere portatori dei risultati progettuali nei confronti degli altri CUAV del territorio regionale;
- promozione di attività di comunicazione delle azioni del progetto sui rispettivi territori regionale e di pubblicizzazione e diffusione dei risultati progettuali in termini di processi attivati e risultati prodotti.

Il progetto presentato richiama temi e finalità della Call rispetto al potenziamento delle organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto della violenza di genere, inserendosi nella priorità della prevenzione attraverso "la sensibilizzazione e la formazione dei professionisti che lavorano con gli uomini autori della violenza".

Gli obiettivi del progetto risultano in linea con l'attuazione dell'articolo 16 della "Convenzione di Istanbul", che pone il lavoro con gli autori di violenza domestica e di genere come uno degli elementi chiave per la prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica, così come richiamato dalla normativa nazionale, nella L.119/2013, attualmente in vigore, con la quale l'Italia ha ratificato la "Convenzione di Istanbul".

La Regione Piemonte, con propria Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", ha previsto tra l'altro il sostegno alla realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

In specifico all'art. 20, si fa esplicito riferimento alla necessità di coinvolgere le reti territoriali dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale che operano per il contrasto alla violenza in tutte le sue sfaccettature, nell'intento di promuovere e sostenere in Piemonte non solo una rete efficace di Centri antiviolenza ma anche di Centri rivolti all'ascolto e al trattamento degli autori di violenza di genere che attuano interventi di natura psicologica, socio educativa, relazionale, culturale, psicoterapeutica e psichiatrica, realizzati nella condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza ed il supporto alle vittime.

In attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/2016 la Regione ha altresì approvato i primi due Piani triennali degli interventi per contrastare la violenza di genere (annualità 2017-2019 e 2022-2024) redatti in stretta collaborazione con la rete dei Centri antiviolenza e delle case rifugio nonché con il Centro esperto sanitario

operante nel territorio regionale all'interno di ciascuno dei quali è presente uno specifico obiettivo - che impegna la Regione e tutti i soggetti della rete di sistema- relativo al sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi a favore degli autori della violenza e di coordinamento su tutto il territorio regionale, per promuovere maggior coordinamento e sinergia dell'intera rete dei servizi socio-assistenziali e sanitari, del Welfare per il contrasto della violenza di genere e delle sue ricadute su tutti i soggetti coinvolti dagli agiti e dalle condotte violente e persecutorie.

In virtù dell'esperienza maturata sin dal 2018, ha fatto parte del gruppo interregionale per la stesura del documento di cui all'Intesa CU, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, con contributi specifici sul documento, nonché garantendo esame e confronto puntuale sul documento nella stesura definitiva con tutte le realtà locali dei 18 CUAV piemontesi.

Parallelamente, in virtù dei finanziamenti di cui al Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere approvato con i diversi D.P.C.M., nel periodo tra il 2018 ed il 2022 sono stati promossi e finanziati numerosi progetti che hanno consentito il rafforzamento della rete dei 18 Cuav attualmente presenti ed operativi sul territorio piemontese; tra questi il Progetto Ri.Vi.Vere finanziato nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità, in attuazione di un Avviso pubblico rivolto a tutte le Regioni Italiane, finalizzato ad assicurare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere favorendo il recupero degli uomini autori di violenza attraverso l'istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. Il progetto classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito nazionale, ha ottenuto un contributo di € 50.000,00 cui si è aggiunto un cofinanziamento di € 10.000,00 a valere sul bilancio regionale a sostegno delle attività previste dal progetto.

La Regione intende proseguire nella promozione e nel rafforzamento della strutturazione del sistema piemontese dei Centri di ascolto e trattamento per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere e a tal fine, di recente con D.G.R. n. 10- 6505 del 13.2.2023 ha altresì approvato una scheda di rilevazione unitaria per tutti i 18 Cuav piemontesi, adottata quale strumento regionale condiviso in uso a partire dal gennaio 2023 per la raccolta sistematizzata e omogenea di alcune informazioni di base sugli uomini seguiti da ciascun centro e sui loro percorsi di trattamento, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, anche ai fini programmatori e di monitoraggio degli interventi da parte sia della Regione sia degli stessi CUAV piemontesi.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Si aderisce, in qualità di partner senza assegnazione di budget, al I Progetto "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza" nell'ambito del Programma Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV-2023-, istituito ai sensi del Regolamento (UE) (UE) Cerv 2021/692,.

Viene individuata la Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", quale struttura idonea a seguire la realizzazione delle attività previste nel Progetto "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza".

#### **Allegato A**

##### **SCHEDA TECNICA PROGETTO "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza"**

##### **Premessa**

Il progetto "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza" richiama temi e finalità della Call rispetto al potenziamento delle organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto della violenza di genere, inserendosi nella priorità della prevenzione attraverso "la sensibilizzazione e la formazione dei professionisti che lavorano con gli uomini autori delle violenza".

Questa finalità è in linea con l'attuazione dell'articolo 16 della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che pone il lavoro con gli autori di violenza domestica e di genere come uno degli elementi chiave per la prevenzione della stessa.



Tale articolo è richiamato dalla normativa nazionale di cui al decreto - legge 93 del 2013 convertito con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, e dalle normative delle Regioni, incluse quelle partner, di questa proposta progettuale.

#### Obiettivi

L'obiettivo generale del progetto è aumentare la sicurezza e diminuire il rischio a cui sono esposte le donne e le/i minori vittime di violenza, diretta o assistita, attraverso il potenziamento dei programmi di trattamento che coinvolgono gli autori, Centri per uomini autori di violenza – CUAV, sia in termini di efficacia generale che di promozione di attività riguardanti gruppi target specifici (es. i minori) o forme specifiche e meno attenzionate della violenza (es. la violenza digitale).

Trasversalmente si lavorerà per la promozione delle relazioni/interazioni tra i CUAV partner di progetto anche attraverso lo scambio di buone pratiche riguardanti i loro modelli di lavoro.

Pur nel rispetto delle singole specificità, si intende giungere ad un accordo rispetto agli strumenti, le metodologie lavorative e il linguaggio sul tema della presa in carico degli uomini autori di violenza di genere, con l'intento ultimo di contribuire a modificare i presupposti culturali (stereotipi di genere, modelli relazionali di stampo maschilista e patriarcale) che determinano il manifestarsi dei comportamenti violenti.

Tale confronto - attuato a livello trans regionale anche attraverso i canali istituzionali delle Regioni partner nonché delle attività di diffusione e comunicazione previste dal WP4 - permetterà di aumentare, nei territori coinvolti, la visibilità dell'attività dei CUAV e della loro offerta di servizi.

Le attività messe in atto con il presente progetto potranno poi essere riprese e ulteriormente implementate a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso gli eventi previsti in ciascuna annualità e a conclusione del progetto "RI/MA. Ripensare il MASchile fuori dalla violenza".

#### Partnership

- Regione Veneto (capofila)
- Regione Emilia Romagna (partner)
- Regione Friuli Venezia Giulia (partner)
- Regione Piemonte (partner senza gestione di budget)
- "Comunicative", agenzia di comunicazione (partner) con sede a Bologna
- IRS – Istituto di Ricerca sociale (partner) con sede a Milano
- ENSA - European Network of Social Authorities (partner associato) fondata dalla Regione Veneto, con sede a Bruxelles

Azioni La Regione Veneto, in qualità di capofila del progetto nonché partner leader del WP1 ("Gestione del progetto, compresa la gestione del rischio e la comunicazione dei rischi, nonché gestione della riassegnazione"), produrrà un Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti terzi (CUAV), operanti nel proprio territorio e in quelle delle Regioni partner, che parteciperanno al progetto e saranno destinatari del contributo economico (max € 60.000,00 ciascuno) previsto per la realizzazione delle attività. La rete delle Regioni coinvolte in qualità di partner assicurerà la massima diffusione dell'Avviso nel proprio territorio di riferimento, per assicurare la piena partecipazione da parte dei soggetti del terzo settore afferenti allo stesso.

L'Avviso, oltre a valutare la sussistenza dei requisiti tecnici e amministrativi da parte dei richiedenti, includerà la richiesta agli stessi dell'elaborazione di un breve progetto che insista su almeno n.2 delle tre aree tematiche individuate per il lavoro sul campo, ovvero:

1. il lavoro con gli autori minorenni e/o giovani adulti in regime detentivo negli Istituti di pena per minorenni e/o in misure alternative alla detenzione (es. messa alla prova);
2. la genitorialità degli uomini autori di violenza, esplorata attraverso gruppi sulla paternità (svolti, ad esempio, in collaborazione con i Servizi di Consultorio familiare) e/o attraverso il lavoro svolto con i maltrattanti sul tema della violenza assistita, nei programmi territoriali o in carcere;
3. la violenza digitale, esplorata attraverso il lavoro svolto con gli autori di violenza nei programmi territoriali o in carcere e/o attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul cyberbullismo, anche a carattere laboratoriale, svolte in collaborazione con l'Istituzione scolastica o con l'associazionismo giovanile. Nel

progetto dovrà essere esplicitata la volontà di implementare le attività indicate includendole nel lavoro ordinario dei CUAV a completamento o potenziamento dei servizi erogati.

Dovrà inoltre essere indicata una preferenza rispetto all'area tematica su cui, in prima battuta, si vorrebbe lavorare. Effettuata la valutazione delle proposte, verrà istituito e convocato dalla Regione Veneto un Tavolo di coordinamento, di cui faranno parte i partner progettuali e i rappresentanti dei CUAV selezionati. Tale organismo permarrà per tutta la durata del progetto.

Sarà convocato a cadenza quadrimestrale per monitorare e verificare lo stato di attuazione delle diverse attività in relazione al cronoprogramma, agli obiettivi e risultati attesi.

Riferirà di eventuali criticità, per poter concordare tempestivamente eventuali misure comuni a correttivo. Sarà inoltre "cassa di risonanza" per i processi di diffusione e comunicazione da implementare, a base transregionale, in accordo e collaborazione con il partner leader del WP 4 ("Comunicazione interna/esterna del progetto, compresa la pagina web del progetto").

Al termine di ogni incontro sarà prodotto un verbale. Il Tavolo di coordinamento si incaricherà della creazione di n. 3 Gruppi di lavoro interregionali, ognuno dei quali sarà incaricato di portare avanti il lavoro sull'area tematica assegnata. Faranno parte dei Gruppi:

- a) uno o più partner istituzionali
- b) i CUAV che abbiano presentato, in risposta all'Avviso, una progettualità afferente alla stessa area tematica
- c) IRS In un'ottica di valorizzazione delle risorse e delle buone pratiche esistenti, il lavoro sulle tre aree tematiche sarà basato anche sui materiali già predisposti da altri progetti finanziati dal programma CERV (es. DeStalk, Father's Rock).

Le fasi operative saranno così suddivise:

- formazione sulle metodologie e gli strumenti proposti
- implementazione e sperimentazione da parte dei CUAV
- "fine tuning" degli strumenti

Nella logica di favorire lo scambio di buone pratiche e di rafforzare le collaborazioni interregionali, ogni Gruppo di lavoro si incontrerà quindi n. 2/3 volte, su convocazione del componente – pubblico o privato – incaricato del case management.

Negli incontri "monotematici" verranno confrontate le metodologie di lavoro, gli strumenti, le progettualità, i servizi dei CUAV in merito all'area tematica di pertinenza.

Al termine dei lavori, ciascun Gruppo produrrà un report riepilogativo di quanto emerso, che verrà socializzato con gli altri Gruppi in un incontro conclusivo svolto in plenaria. In una seconda fase di lavoro (WP3 "Capacity building") sarà implementato un percorso formativo rivolto alle équipes dei CUAV coinvolti nel progetto, sempre sulle medesime tematiche di cui sopra. Nello specifico verranno organizzati n.3 webinar monotematici con le seguenti caratteristiche:

- durata di n. 3,5 ore ciascuno
- partecipazione delle équipes dei CUAV, con eventuale allargamento (su invito) a stakeholder locali significativi, che abbiano cioè competenze specifiche e mission coerenti agli argomenti trattati, nella logica di potenziare le reti locali
- presentazione degli strumenti e dei modelli di lavoro derivanti da esperienze europee (progetti) già attuati e/o in fase di attuazione.
- valutazione attraverso compilazione di un questionario di gradimento/valutazione e il rilascio di un attestato di partecipazione
- eventuale registrazione e diffusione degli eventi o parte degli stessi.

Ogni webinar sarà così strutturato:

- saluti introduttivi e presentazione del modulo formativo;
- relazioni magistrali di apertura – con il coinvolgimento di formatori esterni - che fungeranno da cornice teorica sull'argomento e da stimolo per il lavoro successivo in gruppi ristretti;
- lavoro in sottogruppi con conduzione e su traccia di domande; scambio di riflessioni, esperienze e buone pratiche;

- restituzione in plenaria dei lavori di gruppo;
- dibattito e conclusioni (con lancio dell'evento successivo).

L'organizzazione dei webinar sarà in capo ai CUAV facenti parte del rispettivo Gruppo di lavoro tematico, al fine di creare un clima collaborativo e rafforzare la conoscenza tra gli stessi.

Nella terza fase di lavoro (WP2 "Sostegno a terzi") le conoscenze acquisite verranno implementate e sperimentate nei territori regionali, ovvero verranno messe in pratica dai CUAV aderenti al progetto, sulla base delle ipotesi progettuali da questi presentate in fase di selezione iniziale.

La valutazione degli interventi, che dovrà essere effettuata dai CUAV, verterà su due parametri, che intersecano le tre aree tematiche trasversalmente:

- la valutazione comparata e reiterata del rischio, effettuata attraverso gli strumenti già in uso ai CUAV
- la misurazione del cambiamento attraverso questionario IMPACT o simili Durante il periodo di sperimentazione verrà implementato un lavoro di supervisione per il personale coinvolto negli interventi territoriali. La fase di sperimentazione, della durata di 12 mesi, si concluderà con un webinar collettivo, nel corso del quale i CUAV aderenti al progetto presenteranno gli interventi realizzati.

I CUAV nello svolgimento delle loro azioni saranno affiancati dall'IRS con il quale sarà avviato e sviluppato un lavoro di co-partecipazione per individuare gli strumenti di valutazione e la loro applicazione.

In un'ultima Fase di lavoro saranno implementati interventi integrativi di "capacity building" che riguardano le azioni di sistema:

- il monitoraggio e la valutazione di impatto
- la comunicazione rivolta alla popolazione generale
- la sostenibilità longitudinale, attraverso azioni di fundraising
- la valutazione del cambiamento (IMPACT o simili )

Le Regioni partner, oltre ad essere portatrici, nei confronti del capofila, dello stato dell'arte rispetto ai CUAV nel proprio territorio, svolgeranno un ruolo di interlocutore con i propri Centri individuati tramite l'Avviso pubblico gestito dalla Regione del Veneto.

Si prevede un coordinamento e monitoraggio dell'operato dei CUAV rispetto alle azioni di progetto e alla conseguente documentazione progettuale da predisporre, portando inoltre, in sede delle riunioni tecniche periodiche, eventuali criticità o comunque relazionandosi con il capofila rispetto alle azioni progettuali che dovranno essere svolte.

Quindi, si prevede una sorta di coordinamento territoriale, anche al fine di favorire uniformità di strategie adottate.

Ciascuna Regione potrà favorire lo svolgimento sui propri territori di alcune azioni progettuali (per esempio, incontri di gruppo interregionali dei CUAV) e coordinare una formazione di secondo livello, ovvero i CUAV coinvolti nel progetto potranno essere portatori dei risultati progettuali nei confronti degli altri CUAV del territorio regionale.

Infine si prevede il contributo alle azioni di informazione, pubblicizzazione e diffusione sul proprio territorio dei risultati progettuali.

Le buone pratiche sviluppate con il progetto saranno formalizzate come "spin off" da presentare a livello europeo grazie al supporto di ENSA che provvederà inoltre a dare pubblicità alle azioni progettuali, a fornire collaborazione per la realizzazione di un evento europeo e a favorire possibili scambi e opportunità di incontri con alcuni suoi membri operanti sulle tematiche progettuali.

L'agenzia Comunicative, si occuperà della creazione del sito di progetto (azione obbligatoria) e della campagna di comunicazione, oltre che delle azioni di capacity building per i CUAV rispetto alle loro competenze di informazione/comunicazione del loro operato sul territorio.

La durata del progetto sarà di 36 mesi e il budget complessivo di Euro 1.700.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 finanziati dalla Commissione Europea e una quota di € 200.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte della Regione Veneto in veste di soggetto capofila.

# PUGLIA

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**DGR 30 marzo 2023, n. 414**, Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia. Adozione. (BUR n. 35 del 13.4.23)

### Note

Viene adottato il “Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione, Allegato A), che definisce: obiettivi programmatici e strategici della performance; strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; strumenti e fasi per giungere ad una piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione.

## NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 20 febbraio 2023, n. 159**, Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Contributo Covid-19 in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza. Prosiegua Misura-Atto di indirizzo 2023. (BUR n. 36 del 14.4.23)

### Note

Viene garantita la prosecuzione, senza soluzione di continuità degli interventi di assistenza indiretta in favore delle persone in condizioni di gravissima non autosufficienza, mediante la prosecuzione del contributo economico COVID-19 nei confronti dei disabili gravissimi non autosufficienti già beneficiari del contributo ai sensi della DGR 687/2022, oltre la data del 31 dicembre 2022 e fino al 31 marzo 2023 nelle more della approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024.

**DGR 28 febbraio 2023, n. 205**, Modifica delle “Linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2011, n. 691. (BUR n. 37 del 18.4.23)

### Note

Viene ribadito che l'UVM ha una composizione variabile di tipo funzionale, nella quale il contributo di ciascun professionista (medico, infermiere, assistente sociale, terapeuta) è richiesto esclusivamente in riferimento al bisogno specifico del paziente. Sono comunque componenti irrinunciabili il Direttore del Distretto o suo delegato, il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e l'Assistente Sociale dell'Ambito Territoriale/Comune di residenza della persona, che interviene per la valutazione all'accesso di servizi socio-sanitari.

Viene aggiunto che “A seguito degli accertamenti sanitari della condizione di gravissima disabilità ed ai fini dell'accesso alle misure regionali di sostegno sociale (a titolo meramente esemplificativo, contributo al caregiver familiare e assegno di cura/assistenza indiretta personalizzata), la seduta dell'UVM può essere effettuata, anche a distanza in modalità videoconferenza, con la presenza, oltre che del Direttore del Distretto Socio-Sanitario o suo delegato, di almeno altre due tra le seguenti figure, secondo le patologie della persona da valutare: - n. 1 medico di riferimento \*(Specialista di struttura pubblica, Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta); - una tra le seguenti figure professionali (Assistente Sociale del Distretto Socio-Sanitario/dell'Ambito Territoriale/del Comune di residenza della persona).”.

**DGR 28 febbraio 2023, n. 231**, DPCM 17 ottobre 2022–Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza

del caregiver familiare per l'anno 2022 (GU serie generale n. 301 del 27-12-2022)". Variazione al Bilancio 2023 e pluriennale 2023 - 2025. Approvazione atto di indirizzo. (BUR n. 39 del 26.4.23)

#### **PREMESSA**

L'articolo 1, comma 254, della legge 30.12.2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, così come definito dal comma 255, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 1, comma 255, della legge 30.12.2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", definisce "caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

In base al DPCM del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2022, la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare risulta essere pari ad euro 24.849.974,00.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio 17 ottobre 2022 è stato approvato il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022.

Con DPCM del 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024" pubblicato sulla GU Serie generale n. 294 il 17 dicembre 2022.

La legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3 "Norme per il sostegno del caregiver familiare":

1. promuove, valorizza e tutela la figura del caregiver familiare, definito quale "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)";
2. dispone che la condizione di non autosufficienza della persona assistita dal caregiver familiare è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto socio-sanitario competente secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura;
3. dispone che "la Regione, nei limiti delle risorse disponibili e nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai commi 254 e 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)", preveda "nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare".

Con DPCM del 17 ottobre 2022 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022" dell'Ufficio per le Politiche in favore delle

persone con disabilità, registrato alla Corte dei Conti in data 02 dicembre 2022 al n. 3068, pubblicato in G.U. Serie generale n. 301 del 27 dicembre 2022:

- sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo suddetto per l'annualità 2022 a favore delle Regioni in modo analogo rispetto al precedente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2021;
- è stato previsto che le risorse siano destinate alle Regioni che le potranno utilizzare per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:
  - ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
  - ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
  - a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;
- è stato stabilito che le Regioni adottino, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dello stesso Decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- è stato previsto che le Regioni approvino un piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. Il suddetto piano di massima deve essere trasmesso all'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo della richiesta della quota del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022;
- sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari a complessivi Euro 1.659.978,26, così come riportato nell'Allegato n. 1 (Tabella 1) dello stesso Decreto;
- è stato stabilito che l'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati sulla base dei dati comunicati dalle Regioni relativamente a interventi realizzati, trasferimenti effettuati e attività finanziate a valere sulle risorse assegnate;
- è stato stabilito che l'erogazione delle risorse assegnate per l'annualità 2022 è subordinata alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi alle risorse già liquidate e messe a disposizione delle Regioni per le annualità 2018-2019-2020.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene preso atto dell'avvenuta assegnazione in favore della Regione delle risorse a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022, pari a complessivi € 1.659.978,26.

Vengono approvati, anche in prosecuzione degli indirizzi approvati con la DGR 724/2022 e confermati con la DGR 830/2022 in corso di attuazione, gli "Indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare con il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2022"

#### **ALLEGATO A**

Indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare Fondo 2022

Introduzione

Il caregiver familiare viene definito, per la prima volta in Italia, dalla L. n. 205 del 30 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020) all'art. 1, comma 255 come: "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Con Decreto 17 ottobre 2022 ((GU serie generale n. 301 del 27-12-2022)) l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, utilizzando gli stessi criteri di riparto del Fondo Non Autosufficienza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, il riparto tra le Regioni del "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2022" (art. 1, comma 1) per complessivi Euro 24.849.974,00, che devono essere utilizzati per interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare con le seguenti priorità (art. 1, comma 2):

- caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU 20 novembre 2016 n. 280) recante "Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2016", tenendo anche conto delle condizioni dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

- caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovate da idonea documentazione;
- programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Con PEC del 05 gennaio 2023, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava a tutte le Regioni di adottare, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, una Delibera di Giunta concernente il piano di massimo delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi in relazione alla quota assegnata alla Regione Puglia, pari a euro 1.659.978,26.

Il Fondo nazionale istituito a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, accanto agli interventi previsti nel secondo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 (DPCM 03.10.2022), consente di consolidare un percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Puglia con la Programmazione Regionale sulla Non Autosufficienza 2019-2021 (DGR 600 del 30.04.2020, DGR 686 del 12 maggio 2020), finalizzato alla programmazione degli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave e dei propri nuclei familiari e in fase di implementazione con la programmazione in corso per la non autosufficienza

Si consideri, inoltre, che la Regione Puglia ha recentemente approvato la legge regionale 27 febbraio 2020 n. 3 "Norme per il sostegno del caregiver familiare" che promuove, valorizza e tutela la figura del caregiver familiare in linea con quanto definito dalla stessa Legge nazionale n. 205/2017 (art. 1, comma 254):

- disponendo che la condizione di non autosufficienza della persona assistita dal caregiver familiare è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal Distretto sociosanitario competente secondo le scale di valutazione già vigenti
- adottando la scheda SVAMA (persone anziane) o la scheda SVAMD i (persone con disabilità) integrata dalla Valutazione di condizione di disabilità gravissima (DM FNA 2016, art. 3)
- per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura;

- nonché, prevedendo, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale, accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata; intese e accordi con le associazioni datoriali, tesi a una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi. In aggiunta alle disposizioni che precedono, su espressa indicazione delle Associazioni dei Disabili riunite al Tavolo delle disabilità, dovrà essere effettuata una prima ricognizione dei caregiver familiari delle persone con disabilità al fine di predisporre un apposito registro regionale articolato per Ambiti territoriali Sociali/Distretti sociosanitari (Avviso approvato con Atto Dirigenziale n. 617/2022 integrata da Atto Dirigenziale n. 732/2022) Infine, si evidenzia che, la Regione Puglia, con la Delibera di Giunta regionale n. 724 del 23 maggio 2022, ha approvato i nuovi indirizzi di programmazione delle attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2018-2019-2020.

Successivamente, con la Delibera n. 830 del 06 giugno 2022 la Giunta regionale ha disposto una integrazione ai suddetti indirizzi, declinando una misura a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare a cui sono state finalizzate anche le risorse della quota del Fondo nazionale per il caregiver familiare annualità 2021. La misura regionale, tuttora in fase di attuazione (Avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 611/2022), viene definita "budget a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare".

Nel contempo, è stato approvato uno specifico Avviso regionale, sempre aperto, allo scopo di avviare una ricognizione dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità e dei caregiver familiari delle persone con grave disabilità, utile a censire per la prima volta in Puglia i caregiver familiari e a predisporre un apposito registro territoriale in ogni Ambito territoriale Sociale/Distretto socio-sanitario.

A seguire, con la Delibera di Giunta Regionale n. 991/2022, anche in attuazione della L.R. della Puglia n. 3/2020, è stata approvato uno Schema di protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, ANCI Puglia, Federfarma, ConfCommercio, Confartigianato e Confersecenti. Legacoop Puglia, Confcooperative per azioni di sostegno ai caregiver familiari mediante la riduzione dei tempi di attesa dei caregiver familiari nell'espletamento delle ordinarie attività di gestione della vita quotidiana, nell'ambito di spazi commerciali, farmacie, parafarmacie, uffici comunali, attraverso l'attivazione oppure il ripristino di corsie preferenziali allo scopo di ridurre i tempi di attesa e favorire il rientro dei caregiver familiari presso il domicilio della persona assistita. Nell'ambito delle misure a sostegno del caregiver familiare, la Regione Puglia, con la L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", ha istituito un fondo specifico da erogare alle Aziende Sanitarie allo scopo di progettare e attuare progetti finalizzati a promuovere percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari volti al conseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con l'utilizzo di consulenze a distanza.

#### Progettazione

Nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione Puglia e dell'implementazione delle misure e degli interventi assistenziali a favore delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assumono un ruolo fondamentale i Distretti sociosanitari e gli Ambiti Territoriali, anche in attuazione di quanto disposto dal nuovo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 (DPCM 3 ottobre 2022, e di quanto è in corso di programmazione a livello regionale con il Programma Regionale degli interventi e servizi finanziati dal Fondo Non Autosufficienza 2022-2024 integrato da risorse del Bilancio Autonomo regionale. Ci si riferisce agli interventi di assistenza domiciliare, all'integrazione scolastica, ai centri diurni (socio-educativo e riabilitativi, centri aperti polivalenti), alle misure finanziate con i Buoni



servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e semiresidenziali per persone disabili e anziane, ai servizi per anziani non autosufficienti finanziati dal Programma PNSCIA (Ministero Interno), ai progetti per la Vita Indipendente (PRO.V.I.), alle strutture residenziali extraospedaliere (RSSA, RSA).

L'accesso a questi interventi e misure socio-sanitarie trovano nel Punto Unico di Accesso e nella Unità di Valutazione Multidimensionale (Del. G.R. n. 691/2011), presenti in ogni Distretto sociosanitario di concerto con gli Ambiti Territoriali, gli strumenti che consentono l'accesso alle prestazioni, la presa in carico e la valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari complessi (della persona disabile nell'ambito del suo nucleo familiare e non esclusivamente del singolo individuo), i cui esiti confluiscono nella progettazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI).

Il PAI, che deve essere condiviso (e sottoscritto) dalla persona con disabilità, dal suo nucleo familiare e dal Medico di Medicina Generale dell'assistito, individua e definisce i compiti, non solo del case manager del "caso" (ovvero di colui che deve garantire l'implementazione delle misure inserite nel PAI e il monitoraggio) e del responsabile clinico (ovvero medico manager della cura), ma anche del caregiver familiare della persona con disabilità.

#### Obiettivi

Il programma regionale, in prosecuzione di quanto già approvato con la Del. di G.R. del 06 giugno 2022 n. 830, prevede l'implementazione delle forme di sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. La misura prevista si configura coerente quanto indicato nel DPCM suddetto nell'ambito della tipologie di azioni finanziabili all'art. 2.

Si fa riferimento nello specifico all'azione a) in quanto intervento di assistenza diretta in favore del caregiver familiare tramite l'erogazione di contributi di sollievo a sostegno del ruolo di cura e assistenza svolto.

In concreto le risorse verranno utilizzate a scorrimento delle graduatorie adottate dagli Ambiti territoriali in esecuzione dell'Avviso regionale per la presentazione delle domande di accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare in corso di approvazione., tuttora in corso di attuazione.

#### Risorse

Le risorse riferite all'annualità 2022 assegnate alla Regione Puglia dal DPCM 17 ottobre 2022 (GU Serie generale n. 301 del 27 dicembre 2022) pari complessivamente a Euro 1.659.978,26 verranno ripartite agli Ambiti territoriali sulla base degli stessi criteri utilizzati per il riparto del Fondo Non Autosufficienza di cui al DPCM 3 ottobre 2022.

#### Soggetti coinvolti

La Regione Puglia, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitari:

- programma gli interventi di concerto con le autonomie locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (Tavolo regionale delle disabilità);
- predispone linee guida di attuazione per gli Ambiti Territoriali;
- assegna e ripartisce le risorse agli Ambiti Territoriali nelle cui graduatorie siano inseriti caregiver non finanziati;
- monitora l'attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti Territoriali;
- rendiconta l'utilizzo delle risorse all'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Attraverso la Società in house della Regione Puglia "InnovaPuglia S.p.A." viene, inoltre, predisposta e gestita idonea piattaforma telematica per la trasmissione delle domande da parte del caregiver familiare. Gli Ambiti territoriali sono titolari della misura "budget di sostegno al caregiver familiare" e sulla base di quanto accertato nell'UVM relativamente alla valutazione e certificazione della condizione di gravissima disabilità della persona non autosufficiente di cui si occupa il caregiver familiare, dovranno liquidare le risorse al caregiver familiare che possono essere utilizzate per acquisire prestazioni/interventi finalizzati a sostenerlo nell'esercizio del suo ruolo.

Gli Ambiti Territoriali dovranno rendicontare alla Regione Puglia le risorse annualmente utilizzate. Le ASL operano attraverso i Distretti sociosanitari e, al loro interno, con le UVM competenti in materia di

valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza del disabile gravissimo di cui si occupa il caregiver familiare.

Al tal fine, in presenza di pazienti la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o Contributo economico COVID-19 (annualità 2020-2021-2022/primo trimestre 2023), sono acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall'UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL.

#### Beneficio

Ogni "budget di sostegno al caregiver familiare" è pari a Euro 1.000,00, per complessivi Euro 1.659.978,26 finalizzati agli interventi attuati in tutta la Regione Puglia e riferite alle risorse 2022.

#### Beneficiari intervento

I beneficiari del "budget di sostegno al caregiver familiare" sono i caregiver familiari di persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure di erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018-2019) e/o Contributo economico COVID-19 (annualità 2020-2021-2022/primo trimestre 2023).

Inoltre, potranno beneficiare del "budget di sostegno" i caregiver familiari di pazienti non rientranti nella precedente fattispecie per i quali la sussistenza di una delle condizioni di gravissima non autosufficienza previste dall'art. 3 comma 2 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere accertata dalle ASL, a seguito di Valutazione Sanitaria Multidimensionale.

Non sono ammessi alla misura del "budget di sostegno al caregiver familiare":

- i caregiver di disabili beneficiari di Progetti "Dopo di Noi" (2020-2021-2022);
- i caregiver familiari di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza ricoverati presso strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie assistenziali.

#### Criteri di priorità

In presenza di una dotazione finanziaria limitata, seppur riferita a risorse aggiuntive per l'anno 2022 rispetto a quanto già programmato con risorse triennali 2018-2019-2021 (DPCM 27.10.2020) e implementate con le risorse assegnate del Fondo per sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2021, e a fronte di una platea di potenziali richiedenti il "budget di sostegno al caregiver familiare", che si constata ampia in considerazione delle domande pervenute in attuazione dell'avviso regionale approvato con AD 611/2022 (circa 12.800 domande) ( Si conferma l'adozione di alcuni criteri di priorità che rendano oggettiva e non discrezionale la selezione da parte di ciascun Ambito territoriale dei caregiver familiari da ammettere prioritariamente al beneficio economico, sulla base della complessiva dotazione finanziaria disponibile.

La ratio dei criteri di priorità è quella che ha consentito di individuare, tra tutte le domande pervenute, i casi che si trovino in contesti familiari più fragili in quanto maggiormente esposti al disagio sociale, a precarie situazioni lavorative, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

A tal fine, le domande di accesso al "budget di sostegno al caregiver familiare" sono istruite dagli Ambiti territoriali ai fini dell'attribuzione di un punteggio oggettivo derivante da una valutazione pluridimensionale del bisogno sociale dei nuclei, punteggio che non costituisce requisito di accesso al beneficio, ma esclusivamente criterio di priorità declinato per ragioni di equità, di trasparenza e di maggiore efficacia della misura.

La predetta valutazione, che consente di attribuire il punteggio massimo di 100 punti, tiene conto sulla base dell'Avviso in fase di attuazione:

- dell'Isee del nucleo familiare del caregiver familiare;
- della condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare;
- della condizione di fragilità sociale del nucleo familiare.

#### Registro dei caregiver familiari

Attraverso uno specifico Avviso regionale (AD 617/2022), sempre aperto, è stata avviata una ricognizione dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità e dei caregiver familiari delle persone con grave disabilità, utile a censire per la prima volta in Puglia i caregiver familiari e a predisporre un apposito registro territoriale in ogni Ambito territoriale Sociale / Distretto socio-sanitario. Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia - n. 39 del 26-4-2023 26493 7 Le richieste di inserimento nel registro saranno formulate e sottoscritte dal caregiver familiare, con allegata dichiarazione del disabile o del suo tutore o amministratore di sostegno che individui il proprio caregiver familiare.

A tal fine, gli ATS raccoglieranno in modo omogeneo dati e informazioni sui caregiver familiari, in relazione alla definizione fornita dalla L. 205/2017, art. 1, comma 255.

Questa base di dati potrà essere utilizzata per avviare una ricerca, con uno specifico questionario da somministrare a cura degli ATS, sul carico di cura assistenziale e sui bisogni fondamentali dei caregiver familiari, allo scopo di organizzare interventi sociali a supporto del lavoro di cura e di assistenza svolto dagli interessati.

La verifica in ordine alle dichiarazioni dei caregiver avviene a cura degli ATS che validano informaticamente la richiesta di iscrizione nel predetto registro. Il registro implementato dagli Ambiti sarà messo a disposizione dei Distretti sociosanitari, anche ai fini della definizione del PAI in seno all'UVM.

Al fine della istituzione del Registro regionale dei caregiver familiari, articolato per Ambiti territoriali, è in fase di implementazione una apposita piattaforma attraverso la collaborazione con la società in house "InnovaPuglia S.p.A".

**Cronoprogramma e utilizzo risorse**

La misura si attuerà nel corso delle annualità 2022 e 2023. La Regione Puglia, nel confermare gli indirizzi di programmazione già approvati con Delibera di G.R. n. 830 del 06/06/2022, prevede che, nel caso in cui vi siano istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico riferito alle annualità 2018 – 2020 ammesse e non finanziate, le risorse riferite all'annualità 2022 saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili e che, in caso di assenza o insufficienza di istanze non finanziate relative al sopra richiamato avviso, si procederà con la pubblicazione di apposito avviso pubblico redatto in conformità con gli indirizzi di programmazione.

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 28 marzo 2023, n. 412,** Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa. (BUR n. 36 del 14.4.23)

**Note**

Viene preso atto del disavanzo del SSR pari a circa 450 milioni euro, ed al netto della quota di finanziamento straordinario Payback dispositivi 2015-2018 iscritta a ricavo, il risultato economico dell'esercizio 2022 derivante dal preconsuntivo del SSR registra un disavanzo in via di completa definizione di circa 205 milioni di euro.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, viene ritenuto prioritario contenere i costi di funzionamento e della spesa farmaceutica e per dispositivi medici, e di perseguire l'obiettivo di valorizzare tutte le opportunità di investimento, con particolare riferimento alla diffusione delle tecnologie digitali, derivanti dall'attuazione del PNRR e della programmazione unitaria 2021-2027 già in avanzata fase di predisposizione.

**DGR 30 marzo 2023, n. 419,** Definizione e assegnazione degli obiettivi strategici al Direttore Generale dell'Agenzia Strategica. (BUR n. 36 del 14.4.23)

**Note**

Vengono approvati gli obiettivi strategici, per l'anno 2023, da assegnare al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.), nelle more dell'istituzione del Management Board, contenuti nell'Allegato "A". (BUR n. 36 del 14.4.23)

**OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2023**

- 1 Rafforzamento delle politiche di prevenzione delle malattie e di promozione della salute in un'ottica One Health, di integrazione intersettoriale anche in coerenza con i programmi nazionali per la Salute (Cancro, PNO, PNP, Malattie Rare, etc)
- 2 Supporto alla rimodulazione dei servizi sanitari, attraverso la definizione e il monitoraggio del bisogno di salute della popolazione e del contrasto alle diseguaglianze
- 3 Consolidamento dei processi di valutazione dell'efficacia delle azioni di programmazione sanitaria, in termini di promozione della salute e di qualità, sicurezza e sostenibilità delle cure
- 4 Promozione degli approcci di integrated & connected care attraverso la leva di sistemi "ibridi" di Clinical Governance, l'abilitazione e trasformazione digitale dei processi sanitari e le sperimentazioni gestionali
- 5 Governance di sistema e supporto al programma operativo della Regione Puglia
- 6 Trasformazione digitale, data Protection e innovation management
- 7 Anticorruzione e Trasparenza Il Dirigente di Sezione (dott. Mauro Nicastro) Mauro Nicastro 30.03.2023 11:30:57 GMT+00:00

**DGR 28 febbraio 2023, n. 201** - DGR n.2276/2017 - Modifica - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL ) nelle Aziende e Istituti pubblici del Servizio Sanitario della Regione Puglia - Istituzione gruppo di lavoro e tavoli tecnici. (BUR n. 37 del 18.4.23)

#### **Note**

Viene istituito un Gruppo di Lavoro regionale con funzioni di Comitato Tecnico Scientifico con il compito di assicurare l'implementazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del Sistema Regionale di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro (SiRGISL) da incardinare nell'ambito del Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Vengono altresì istituiti due tavoli tecnici permanenti come qui di seguito indicato:

- a) Tavolo Tecnico Coordinatori Medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici del SSR;
- b) Tavolo Tecnico dei Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione Aziendali (RSPPA) e dei Responsabili del Servizio di Gestione Sicurezza Lavoro (RSGSL) delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici del SSR.

## **SARDEGNA**

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b> |
|----------------------------------|

**L.R. 14 aprile 2023, n. 3**, Ratifica dell'intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (BUR n. 20 del 17.4.23)

#### **Art. 1**

##### Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

#### **Art. 2**

##### Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

#### **Art. 3**

##### Partecipazione al CINSUDO

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione dell'articolo 35, comma primo, della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie) a titolo di quota associativa.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 si fa fronte con le risorse iscritte per tali finalità in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2023-2025 e successivi.

DECRETO n. 315 del 28 marzo 2023. Costituzione del “Gruppo di coordinamento regionale per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana” .

DECRETO n. 277 del 31 marzo 2023. Istituzione e funzioni dell’Organismo di coordinamento del settore unico dell'emergenza territoriale ed ospedaliera

21-4-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 29 DECRETO n. 292 del 5 aprile 2023. Approvazione del nuovo programma di formazione per l’esercizio dell’attività di medico dell’Emergenza sanitaria territoriale (MEST) – anni 2023-2024.

mercoledì, 19 aprile 2023 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 16

DECRETO del 6 aprile 2023, n. 7107 L.R. n. 58/2018 - Pubblicazione sul BURT dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

## TOSCANA

### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 18 aprile 2023, n. 416**, DGR 292/2023, Approvazione azioni “Coordinamento regionale” e “Sostegno economico” inerenti all’intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante”. Annualità 2023. (BUR n. 17 del 26.4.23)

#### PREMESSA

Viene preso atto degli ottimi risultati conseguiti dal progetto nel periodo marzo 2016 – aprile 2022 con la totale copertura dell’intero territorio regionale: oltre 94.000 telefonate arrivate al Numero Verde; più di 39.000 visite effettuate, attraverso l'intervento di un operatore autorizzato che si è recato, entro le 48H, presso l'abitazione dell'anziano; oltre 25.000 libretti famiglia/buoni lavoro erogati per attivare un primo rapporto di lavoro regolare con un assistente familiare.

L’ottava edizione degli interventi del Pronto Badante Toscana, tuttora in corso di attuazione, ha preso avvio il 12 aprile 2022, e alla data del 28 febbraio 2023 dopo circa 10 mesi di attività, consolida i risultati più che positivi conseguiti dal progetto nelle annualità sopra indicate: oltre 10.800 telefonate arrivate al Numero Verde, più di 5.200 visite domiciliari effettuate e oltre 2.700 sostegni economici attivati di cui già erogati più di 2.300 attraverso l’utilizzo dei libretti famiglia.

Le attività del progetto regionale Pronto Badante di cui alla DGR 176/2022 si concluderanno l’11 aprile 2023. Il Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA), relativo al triennio 2022-2024 costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle

prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, come stabilito all'art. 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il PNNA 2022-2024 prevede servizi volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti individuando l'attivazione di servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

- il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;
- un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;
- l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- frequenza centri diurni e semi-residenziali.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 13 marzo 2023 è stato approvato il Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024, che individua in particolare gli specifici interventi e servizi per la non autosufficienza, su base triennale, finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 2 del suddetto DPCM, e nel dettaglio, tra le azioni innovative, l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", per garantire un aiuto alle famiglie e agli anziani attraverso un tempestivo intervento direttamente a domicilio per le emergenze temporanee.

Per la realizzazione dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" è previsto il coinvolgimento degli ambiti territoriali e nel dettaglio le Zone Distretto e le Società della Salute della Toscana-

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 20 marzo 2023 sono state approvate le Linee di indirizzo regionali rivolte alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l'attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento "Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante", di cui alla DGR 256/2023.

Con la DGR 292/2023 sopra richiamata sono state destinate alle Zone Distretto e Società della Salute toscane, risorse complessive pari ad euro 9.636.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", secondo quanto indicato nella tabella denominata "Elenco riparto ZD/SdS" allegata alla sopra citata delibera.

Nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR 292/2023 è previsto che la Regione assicuri per l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" l'attivazione delle seguenti azioni, in concomitanza con la manifestazione di interesse garantita da ciascun Ambito territoriale:

- "Coordinamento regionale": attività finalizzata a garantire la gestione del numero unico a livello regionale, il raccordo e l'omogeneizzazione degli interventi in tutto il territorio toscano in stretta collaborazione con le Zone Distretto e le Società della Salute, i singoli Capofila individuati con la manifestazione di interesse sopra richiamata e con il competente Ufficio regionale. Per la realizzazione dell'attività è prevista la predisposizione di apposito bando regionale rivolto a soggetti del Terzo settore;
- "Sostegno economico": attività finalizzata a disciplinare l'acquisizione anticipata dei libretti famiglia, la profilazione degli operatori autorizzati PA e il controllo sui beneficiari committenti (datori di lavoro/anziani). Per la sua realizzazione è previsto il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) attraverso stipula/rinnovo di apposita convenzione;

La tempestiva approvazione delle azioni sopra indicate inerenti all'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", di cui all'allegato "A", per la durata di 12 mesi, garantisce la regolare attività di espletamento delle procedure previste dallo stesso, al fine di assicurare la partenza delle attività presumibilmente nel corso del mese di giugno 2023 e in concomitanza con le manifestazioni di interesse che saranno attivate dagli Ambiti territoriali, così come previsto dalla DGR 292/2023.

Le azioni dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" sono rivolte agli anziani conviventi in famiglia o agli anziani che vivono da soli, che rientrino nelle seguenti condizioni, secondo quanto indicato dalla DGR 292/2023:

- età uguale o superiore a 65 anni, la cui condizione di difficoltà si manifesta nel periodo di validità del presente intervento;
- residenza in Toscana;
- non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non-autosufficienza, di cui alla l.r. 66/2008;

#### **LA DISPOSIZIONE**

Vengono approvate le azioni “Coordinamento regionale” e “Sostegno economico” inerenti all'intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante”, le cui attività inizieranno presumibilmente nel corso del mese di giugno 2023 e si concluderanno dopo 12 mesi.

Gli oneri complessivi stimati, sulla base delle precedenti annualità per la realizzazione delle azioni inerenti all'intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante”, per cui occorre assicurare la copertura, ammontano a complessivi euro 1.188.850, così ripartiti:

- euro 300.000,00 per l'azione “Coordinamento regionale” attraverso la predisposizione di un bando regionale;
- euro 888.850,00 per l'azione “Sostegno economico”, attraverso il rinnovo della convenzione in atto con INPS, per l'acquisizione anticipata dei libretti famiglia.

#### **Intervento “Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante” di cui alle DGR nn. 256/2023 e 292/2023 Azioni “Coordinamento regionale” e “Sostegno economico”**

##### **1. Premesse**

Il progetto regionale “Pronto Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare” ha preso avvio nel corso del 2015 sul territorio di Firenze e provincia e, a seguito degli ottimi risultati raggiunti, è stato esteso l'anno successivo a tutta la Toscana.

Dopo 3 fasi di sperimentazione annuale a livello regionale (periodo 2016-2019), la Giunta Regionale Toscana, a partire dall'annualità 2019-2020, ne ha deciso la stabilizzazione che è stata confermata per il quarto anno consecutivo con la delibera n. 176 del 21 febbraio 2022.

Gli interventi del progetto prevedono il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in quanto propedeutico allo sviluppo di un sistema sociale integrato per la loro capillare diffusione territoriale, per l'importante valore che rivestono sul piano della promozione e della crescita della coesione sociale e per il radicamento nell'ambito socio-assistenziale toscano.

Inoltre il loro coinvolgimento è finalizzato al rafforzamento del volontariato e alla rete di coesione sociale che favorisce una pronta risposta ai bisogni degli anziani in situazione di difficoltà, attraverso l'orientamento verso tutti i servizi territoriali offerti dai soggetti presenti sul territorio.

Il progetto ha previsto il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per l'azione “Sostegno economico” avvenuto attraverso la stipula di apposita convenzione che ha permesso, fin dal primo anno di sperimentazione del progetto, l'attivazione di una nuova procedura telematica, all'interno del sito istituzionale di INPS, al fine di poter erogare alle persone anziane in difficoltà i libretti famiglia, che rappresentano un valido strumento di facile e rapida usufruibilità.

La loro attivazione è funzionale all'effettuazione di un regolare rapporto di lavoro occasionale tra l'anziano e l'assistente familiare, in quanto già comprensivo di oneri previdenziali INPS e assicurativi INAIL ed è propedeutico alla successiva stabilizzazione lavorativa dell'assistente familiare attraverso la stipula di un contratto di lavoro regolare.

I risultati conseguiti a livello regionale, alla fine dei sei anni di valenza del progetto (periodo marzo 2016 – aprile 2022), sono stati ottimi: sono arrivate al Numero Verde oltre 94.000 telefonate; sono state effettuate più di 39.000 visite, attraverso l'intervento di un operatore autorizzato che si è recato, entro le 48H, presso l'abitazione dell'anziano; sono stati erogati oltre 25.000 libretti famiglia/buoni lavoro per attivare un primo rapporto di lavoro regolare con un assistente familiare.

L'ottava edizione degli interventi del Pronto Badante, tuttora in corso di attuazione, ha preso avvio il 12 aprile 2022, e alla data del 28 febbraio 2023 dopo circa 10 mesi di attività, consolida i risultati positivi

attraverso una sostanziale tenuta delle attività che ha permesso l'arrivo di oltre 10.800 telefonate al Numero Verde, l'effettuazione di più di 5.200 visite domiciliari e l'attivazione di oltre 2.700 sostegni economici di cui già erogati più di 2.300 con l'utilizzo dei libretti famiglia.

Il Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024, approvato il 13 marzo 2023 con delibera n. 256 redatto con gli elementi richiesti e le indicazioni fornite dall'allegato B) al DPCM 3/10/2022, individua, in particolare, gli specifici interventi e servizi per la non autosufficienza, su base triennale, finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 2 del suddetto DPCM.

Tra le specifiche azioni innovative è previsto l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" per garantire un aiuto alle famiglie e agli anziani attraverso una pronta risposta alle emergenze temporanee.

Per l'attivazione dell'intervento, di durata triennale, è previsto il coinvolgimento degli Ambiti territoriali della Toscana (Zone distretto e società della Salute) che devono predisporre una manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto secondo quanto indicato nelle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta Regionale Toscana in data 20 marzo 2023 con delibera n. 292.

L'evoluzione del progetto regionale "Pronto Badante" è dunque rappresentata dal passaggio dalla gestione regionale all'attivazione degli interventi da parte del sistema dei servizi pubblici al fine di consolidare la qualità del welfare territoriale attraverso politiche sociali innovative e di inclusione, utili ad attivare una rete territoriale di protezione a supporto della famiglia e della persona anziana.

Nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR 292/2023 si specifica inoltre che la Regione Toscana assicura per l'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" l'attivazione di ulteriori azioni, in concomitanza con la manifestazione di interesse garantita da ciascun Ambito territoriale, e più specificatamente:

- "Coordinamento regionale", attività finalizzata a garantire la gestione del numero unico a livello regionale, il raccordo e l'omogeneizzazione degli interventi in tutto il territorio toscano in stretta collaborazione con le Zone Distretto e le Società della Salute, i singoli Capofila individuati con la manifestazione di interesse sopra richiamata e con il competente Ufficio regionale. Per la realizzazione dell'attività è prevista la predisposizione di apposito bando regionale rivolto a soggetti del Terzo settore;
- "Sostegno economico", attività finalizzata a disciplinare l'acquisizione anticipata dei libretti famiglia, la profilazione degli operatori autorizzati PA e il controllo sui beneficiari committenti (datori di lavoro/anziani). Per la sua realizzazione è previsto il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) attraverso stipula/rinnovo di apposita convenzione.

## 2. Obiettivi specifici del progetto

L'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante", di cui alle DGR nn. 256 e 292 approvate nel corso del mese di marzo 2023, si pone come obiettivo primario quello di sostenere e supportare la famiglia nella prima fase di disagio che si manifesta in modo evidente con la fragilità dell'anziano, in modo che queste situazioni non siano affrontate in solitudine ma con l'intervento attivo della comunità territoriale. L'intervento vuole garantire la copertura di questo delicato momento quasi totalmente scoperto, dove la famiglia si trova a vivere una situazione di grave difficoltà per riuscire a provvedere alle prime necessità.

Per beneficiare delle azioni del progetto si deve trattare di un'emergenza appena verificatasi e pertanto l'anziano, in stato di difficoltà non deve avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non autosufficienza, di cui alla l.r. 66/2008.

Sarà attivato da parte della Regione Toscana il numero unico a livello regionale dedicato alla famiglia con anziano convivente o all'anziano che vive da solo per segnalare il proprio disagio. L'attività di "Coordinamento regionale" è finalizzata a garantire la gestione del numero unico a livello regionale, il raccordo e l'omogeneizzazione degli interventi in tutto il territorio toscano in stretta collaborazione con le Zone Distretto e le Società della Salute, i singoli Capofila individuati con la manifestazione di interesse sopra richiamata e con il competente Ufficio regionale. Tale attività si integra con le azioni messe in atto dalle Linee di indirizzo di cui alla DGR 292/2023.

L'attività di "Coordinamento regionale" di cui all'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" si riferisce nel dettaglio alle seguenti azioni:



- ] Gestione numero unico a livello regionale;
- ] Raccordo e omogeneizzazione degli interventi in tutto il territorio toscano in stretta collaborazione con le Zone Distretto e le Società della Salute, i singoli Capofila individuati con la manifestazione di interesse attivata da ogni Ambito Territoriale e con il competente Ufficio regionale;
- ] Attività di prima informazione sull'intervento "Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante" alla famiglia e all'anziano che chiamano il numero unico regionale;
- ] Segnalazione della famiglia e dell'anziano ai soggetti Capofila ai fini della presa in carico e della successiva visita domiciliare/telefonica/tele-visita;
- ] Coordinamento operativo regionale con tutti i soggetti coinvolti dal progetto, attraverso lo sviluppo di sinergie e di una rete integrata;
- ] Attivazione percorsi di formazione per gli operatori coinvolti dall'intervento;
- ] Supporto all'Ufficio regionale competente nei percorsi di formazione rivolti ai referenti degli Ambiti territoriali;
- ] Monitoraggio e controllo puntuale del progetto, al fine di verificare costantemente l'andamento delle attività e gli obiettivi predefiniti in tutti gli Ambiti territoriali della Toscana, compreso l'attività di follow-up, anche attraverso report mensili;
- ] Monitoraggio degli obiettivi e verifica dell'andamento delle attività in collaborazione con il competente Ufficio regionale anche attraverso la partecipazione alla Cabina di regia, così come prevista dal successivo paragrafo 10.;
- ] Raccordo, gestione e supporto al competente Ufficio regionale e ai soggetti Capofila individuati in ogni Ambito territoriale relativamente alle attività collegate alla gestione dei libretti famiglia attraverso contatti diretti con INPS Direzione Centrale e Direzione Regionale Toscana;
- ] Monitoraggio del budget a disposizione di Regione Toscana presso INPS, alimentato dall'acquisizione anticipata dei libretti famiglia così come previsto dalla Convenzione RT/INPS;
- ] Supporto al competente Ufficio regionale per le attività di controllo sui beneficiari committenti (datori di lavoro/anziani) secondo quanto previsto dalla Convenzione siglata con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- ] Monitoraggio a livello regionale delle attività di accreditamento degli operatori individuali (assistenti familiari) svolte negli Ambiti territoriali, di cui alla l.r. 82/2009;
- ] Percorsi di formazione in aula, on the job e a distanza per le assistenti familiari in conformità con le disposizioni regionali, tenuto conto che è in corso di approvazione la delibera regionale che revoca il percorso formativo obbligatorio di 220 ore. Per il percorso di formazione per assistente familiare sono previste 64 ore complessive, così come indicato dalla DGR 877/2022 che ha approvato l'Accordo tra Regione Toscana e OO.SS. per la sperimentazione tuttora in atto dei suddetti percorsi formativi;
- ] Raccordo e collaborazione con la Regione Toscana per l'esecuzione di ulteriori attività che questa ritenga opportuno attivare per il buon andamento dell'intervento.

L'attività "Sostegno economico" di cui all'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" si riferisce nel dettaglio alle seguenti azioni:

- ] Per ogni singolo intervento è destinato, una tantum, l'importo complessivo di euro 300,00, pari alla copertura di massimo 30 ore da parte di una/un assistente familiare da utilizzare per le prime necessità dell'anziano;
- ] Acquisizione, attraverso rinnovo di apposito atto convenzionale tra Regione Toscana e INPS, di libretti famiglia da erogare alla persona anziana in stato di difficoltà, per l'attivazione di un primo rapporto di assistenza familiare, o altra modalità che si renda necessaria, ai fini dell'erogazione del contributo di 300 euro, una tantum, per l'attivazione di un primo rapporto di assistenza familiare con un assistente familiare.

### 3. Tempi di attuazione

L'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" ha la durata di dodici (12) mesi e partirà presumibilmente nel corso del mese di giugno 2023.

4. Target I soggetti beneficiari dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" sono gli anziani conviventi in famiglia o gli anziani che vivono da soli che rientrino nelle seguenti condizioni:

- età uguale o superiore a 65 anni, la cui condizione di difficoltà si manifesta nel periodo di validità del presente intervento;
- residenza in Toscana;
- non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non-autosufficienza, di cui alla l.r. 66/2008;

Ai soggetti beneficiari rientranti nelle condizioni sopra indicate può essere erogato un sostegno economico di 300 euro, una tantum, attraverso l'erogazione di libretti famiglia, per l'attivazione di un rapporto di assistenza familiare con un assistente familiare ad esclusione del coniuge e dei parenti/affini entro il I grado. Ai fini dell'erogazione del libretto famiglia viene fatta sottoscrivere al beneficiario (committente anziano) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, indirizzata a ciascun Ambito territoriale, che attesta l'esistenza dei requisiti sopra indicati compreso l'indicazione di non aver usufruito del sostegno economico del progetto regionale Pronto Badante a partire dall'annualità 2015-2016 e fino all'annualità 2022-2023.

Il modello di dichiarazione sarà predisposto dal Settore regionale competente. Per accedere all'intervento non è richiesta l'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

#### 5. Soggetti da coinvolgere

L'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

1. per l'attività di "Coordinamento regionale", di cui al paragrafo 2.: gli enti del Terzo settore previsti dall'art. 4 del Codice del Terzo settore con sede operativa all'interno del territorio regionale della Toscana, come di seguito indicato:

- a) organizzazioni di volontariato iscritte al Registro nazionale del Terzo settore e nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le ODV iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) associazioni di promozione sociale iscritte al Registro nazionale del Terzo settore e nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le APS iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore; c) cooperative sociali iscritte negli specifici registri così come indicato dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3/07/2017, n. 117.

2. per l'azione "Sostegno economico" di cui al paragrafo 2.:

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) attraverso il rinnovo della convenzione in atto con INPS.

#### 6. Risorse

Le risorse per la realizzazione dell'intervento "Servizi sociali di sollievo – Pronto Badante" di cui al paragrafo 2., ammontano a complessivi euro 1.188.850,00 così ripartiti:

- euro 300.000,00 per l'azione "Coordinamento regionale", attraverso la predisposizione di un bando regionale;
- euro 888.850,00 per l'azione "Sostegno economico", attraverso il rinnovo della convenzione in essere tra la Regione Toscana e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per l'acquisizione di libretti famiglia per il lavoro occasionale accessorio di un assistente familiare, da liquidare anticipatamente all'INPS tramite F24/EP.

#### 7. Tipologia e criteri di valutazione dei progetti

La selezione del progetto di cui all'azione "Coordinamento regionale" avviene tramite bando regionale. La Regione Toscana finanzia il progetto attraverso l'erogazione di un contributo nella misura massima del 80% del costo complessivo del progetto, previa positiva valutazione.

Fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dal bando, il progetto contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- presentazione dell'attività svolta in campo sociale e in particolare l'esperienza acquisita e i validi risultati raggiunti in attività analoghe a quella per cui si richiede il contributo, individuando attività finalizzate al rafforzamento del volontariato e all'impegno sociale;

- descrizione dei contenuti del progetto proposto, con particolare riferimento alle attività di cui al paragrafo 2. che saranno particolarmente esplicitate nel bando regionale;
- capacità di aggregazione e descrizione della rete attivata con tutti i soggetti del Terzo settore coinvolti per la realizzazione del progetto, comprensiva, tra l'altro, della descrizione delle sedi operative dislocate sul territorio;
- capacità di aggregazione e collaborazione con gli Ambiti territoriali e descrizione della rete attivata;
- descrizione della componente informatica/informativa, nello specifico devono essere garantite, tra l'altro, la pianificazione e gestione del numero unico regionale dedicato e la relativa segnalazione ai soggetti Capofila territoriali;
- descrizione dell'attività di monitoraggio costante dei flussi di entrata/uscita a livello regionale e per singola Zona;
- programmazione di attività di formazione interna e di supervisione destinata agli operatori coinvolti sul territorio;
- sviluppo di percorsi formativi per gli assistenti familiari così come indicato al precedente paragrafo 2.;
- piano finanziario nel quale sia indicato il costo totale del progetto, i costi di gestione, le modalità e l'importo del cofinanziamento del soggetto capofila e degli eventuali soggetti partner.

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini della concessione del contributo, è effettuata, sulla base di una istruttoria tecnica assicurata dalla struttura competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, secondo le modalità previste dal bando regionale. La graduatoria del progetto ammesso a contributo è approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia.

#### 9. Controlli e rendicontazione del contributo regionale

La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione del progetto ammesso al contributo. Il soggetto beneficiario del contributo regionale rendiconta attraverso la procedura web MoniToscana della Regione Toscana.

10. Monitoraggio e risultati attesi dal progetto Verranno elaborati strumenti di verifica e monitoraggio delle attività e dei risultati via via conseguiti nonché degli obiettivi prefissati, per valutare l'efficacia degli interventi e apportare eventuali correttivi.

A questo scopo è istituita apposita Cabina di regia composta dai referenti dell'Ufficio regionale competente, dai referenti degli Ambiti territoriali, e dal soggetto gestore del Coordinamento regionale. La Cabina di regia si riunisce almeno una (1) volta a trimestre.

## UMBRIA

### ASSISTENZA PENITENZIARIA

**DAL 4 aprile 2023, n. 308,** Impegno della giunta regionale per il censimento della strumentazione inutilizzata, necessaria per la diagnostica immagini, da destinare alle carceri umbre. (BUR n. 22 del 27.4.23)

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

#### PREMESSO CHE

in Umbria sono presenti due case di reclusione nei Comuni di Spoleto ed Orvieto e due case circondariali nei Comuni di Terni e Perugia, dove allo stato attuale. sono presenti oltre 1400 detenuti, la maggioranza dei quali condannati in via definitiva.

l'Umbria ha superato i limiti di capienza regolamentare previsti dalla normativa attualmente vigente, che prevede 9 metri quadrati per singolo detenuto, più altri 5 metri quadrati destinati alle aree comuni all'interno delle celle di detenzione.

il quadro delineato nella nostra regione si è fatto con il passare del tempo ancor più preoccupante, come ha avuto modo di evidenziare la Relazione per l'anno 2021 presentata dal Garante dei detenuti, Avv. Giuseppe Caforio, nel corso di un'audizione in terza commissione consiliare.

L'accorpamento gestionale che ha coinvolto i Provveditorati di Toscana e Umbria, ha comportato un incremento rilevante della popolazione carceraria e l'aumento delle problematiche da fronteggiare all'interno delle carceri umbre, dove si sono susseguite rivolte e aggressioni agli agenti di Polizia Penitenziaria. In Umbria tra le criticità maggiori che vengono segnalate, risulta essere significativamente rilevante, la mancanza di oltre cento agenti di Polizia Penitenziaria che, unitamente ad un adeguato ricambio generazionale, permetterebbero il miglioramento delle condizioni lavorative all'interno di questi problematici luoghi di detenzione.

per evitare il peggioramento di una situazione già altamente compromessa, si rende necessario anche un adeguamento dei servizi di medicina e assistenza medica in ambito penitenziario, soprattutto vista la carenza di personale preposto alla vigilanza, andrebbero limitati gli spostamenti dalle case circondariali ai nosocomi umbri dei carcerati, per esami o check-up periodici da svolgersi con l'ausilio delle strumentazione per la diagnostica immagini.

#### CONSIDERATO CHE

ciò comporterebbe il miglioramento del servizio svolto dagli agenti di Polizia Penitenziaria ed eviterebbe l'insorgere di eventuali criticità di Ordine pubblico, essendo presenti nelle carceri umbre, detenuti ad alta sicurezza o in regime di 41 bis, che necessitano di un impiego cospicuo di uomini e mezzi per la vigilanza durante qualsiasi loro uscita, circostanze in cui il pericolo di fuga o evasione, sarebbero sempre possibili, a danno della sicurezza e della serenità della comunità regionale.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad intraprendere tutte le azioni necessarie per avviare una ricognizione presso le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni, della strumentazione inutilizzata destinata alla diagnostica per immagini, da destinare ai luoghi di detenzione presenti sul territorio regionale, garantendo in tal modo: l'universale diritto alla salute dei detenuti, migliorando al contempo, il prezioso servizio che gli agenti di Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente nelle carceri umbre ed infine, garantendo la sicurezza e la quotidianità dei cittadini.

### POLITICHE SOCIALI

**DGR 12 aprile 2023, n. 371**, Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2022 e riassegnazione delle risorse per l'anno 2021. Disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2022 e riassegnazione delle risorse per l'anno 2021. Disposizioni." e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto Visto il comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visto l'art. 357 della L.R. 09/04/2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Considerato il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e il Piano sociale nazionale 2021-2023 ed è stato approvato, contestualmente, il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ai sensi del comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000, per il triennio 2021-2022-2023; Visto che le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) assegnate alla Regione Umbria per l'anno 2022 con il sopra citato Decreto ammontano ad € 6.444.958,82; 26-4-2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 22 39 40 26-4-2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 22 Considerata la nota prot. n. 12000 del 28 dicembre 2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pervenuta il 29-12-2022 si comunica che sono confermate anche per l'anno 2022 le indicazioni fornite con precedente nota prot. n. 10369 del 29 dicembre 2021 con la quale si disponeva circa gli adempimenti a carico delle Regioni per la programmazione delle risorse anno 2022; Considerata altresì la nota prot. n. 0002461 del 17-02-2023 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale nel comunicare che, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, sono state riassegnate alle Regioni risorse del suddetto Fondo per l'anno 2021, fornisce le istruzioni necessarie sull'utilizzo delle stesse; Visto che le risorse riassegnate alla Regione Umbria del FNPS anno 2021 ammontano ad € 20.486,21; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1)

Viene approvata così come indicato negli allegati A), A1), C) e C1) la programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ex art. 20 della legge 328/2000, come segue:

a) per l'anno 2022, le risorse assegnate alla Regione con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, per l'importo di € 6.444.958,82 mediante programmazione ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto e delle indicazioni di cui alla nota prot. n. 12000 del 28 dicembre 2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

b) per l'anno 2021, le risorse riassegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, per l'importo di € 20.486,21, mediante programmazione ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto e delle indicazioni di cui alla nota prot. n. 0002461 del 17-02-2023 della suddetta Direzione Generale.

Le risorse sono assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2015, precisando che dette risorse sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e nel rispetto delle destinazioni riportate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente att.

Vengono approvate le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, tenuto conto che i suddetti criteri, in attuazione della normativa in vigore, fanno riferimento a parametri demografico-sociali e, conseguentemente di approvare il relativo riparto delle medesime risorse che vengono assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da allegato B) e B1) parti integranti e sostanziale del medesimo atto, precisando che non sono state inseriti i calcoli del riparto delle risorse destinate riferire all' AREA n. 4 'Multiutenza' per le quali si rinvia a successivo atto e quelle destinate al progetto P.I.P.P.I. per le quali si rinvia a quanto disposto ai successivi punti 4) e 5).

Vengono altresì approvate, in adempimento di quanto previsto all'art. 4, comma 1 del Decreto 22/10/2021, l'allegato D del Decreto stesso le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I), destinando a tale implementazione risorse del Fondo in oggetto pari a complessivi € 62.500,00.

Gli Ambiti territoriali/Zone sociali selezionati, a seguito della manifestazione di interesse, per l'attivazione del P.I.P.P.I., come risulta dal citato allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, sono:

- il Comune di Narni, capofila della Zona sociale n. 11 (prot. n. 0020743/2023),
- il Comune di Perugia, capofila della Zona sociale n. 2 (prot. n. 0037110/2023).

Si procede all'inserimento dei dati approvati con il presente atto nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, in particolare ciò che attiene:

a) alla ripartizione tra aree come previsto nell'allegato A) e A1) parti integranti e sostanziali del presente atto; b) alla ripartizione delle risorse tra macro-attività, come previsto nell'allegato C) e C1) parti integranti e sostanziali del presente atto, dando atto dell'avvenuto rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal DM 22/10/2021 e dalla nota ministeriale del 17-02-2023 (quest'ultima in particolare per le risorse riassegnate per l'anno 2021), di seguito richiamati:

- destinazione di almeno il 50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età (vincolo previsto sia per le risorse dell'anno 2022 che per le risorse riassegnate per l'anno 2021);
- destinazione di risorse per la supervisione del personale dei servizi sociali per un importo di € 167.000,00;
- destinazione di risorse per le dimissioni protette per un importo di € 167.000,00;

c) al coinvolgimento, nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), degli Ambiti territoriali secondo il livello di adesione, come da allegato D), per un importo di € 62.500,00.

Il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 3, comma 5 del Decreto 22/10/2021, a cura del Comune capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno e dovrà essere dato atto nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% dell'ammontare complessivo assegnato alla Regione,

La rendicontazione delle risorse relative alle riassegnazioni 2021 di cui al punto 1 lett. b) dovrà avvenire a cura degli Ambiti Territoriali (Zone sociali) mediante l'inserimento degli importi sugli interventi effettuati, nella scheda "Rendicontazioni FNPS" della specifica sezione riservata alle riassegnazioni.

Il mancato utilizzo delle risorse comporterà la revoca del finanziamento assegnato con il presente atto.

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e il Piano sociale nazionale 2021-2023. Contestualmente, è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ai sensi del comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000, per il triennio 2021-2022-2023, il cui ammontare complessivo assegnato alle Regioni, come dall'allegata Tabella 2 del citato Decreto, ammonta ad € 385.925.678,00 per ciascun anno del citato triennio, al cui interno vengono destinati alla Regione Umbria, € 6.444.958,82, per ognuna delle suddette annualità.

Con il presente atto si provvede a programmare e ripartire le risorse relative all'annualità 2022, nonché le risorse riassegnate, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del citato decreto interministeriale, per l'anno 2021.

Il suddetto Fondo ai sensi dell'art. 357 della L.R. 09/04/2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", costituisce una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono: le risorse comunali e quelle regionali.

Con particolare riferimento alle risorse del Fondo Sociale Regionale stanziate nel bilancio regionale, la Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 357 della L.R. 11/2015, provvede con proprio atto di programmazione annuale a ripartire le stesse fra le macro aree di intervento.

Nello specifico, per le risorse stanziate nel bilancio regionale 2022- 2024 ed iscritte all'e.f. 2022 (FSR), la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la programmazione delle stesse con deliberazione n. 786 del 29-07-2022, rinviando la programmazione del FNPS anno 2022 alla definizione da parte del livello nazionale delle indicazioni circa gli adempimenti a carico delle Regioni rispetto al suddetto fondo.

Queste sono state fornite con nota prot. n. 12000 del 28 dicembre 2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

pervenuta il 29-12-2022. In dette disposizioni vengono confermate per l'anno 2022, le indicazioni relative agli adempimenti a carico delle Regioni per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2021, contenute nella nota prot. n. 10369 del 29 dicembre 2021.

Inoltre, con successiva nota prot. n. 0002461 del 17-02-2023, la medesima Direzione Generale ha comunicato che, ai sensi dall'art. 2, comma 5 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, sono state riassegnate alle Regioni risorse del suddetto Fondo per l'anno 2021 e ha fornito le istruzioni necessarie sull'utilizzo delle stesse.

L'ammontare delle risorse oggetto del presente atto, pertanto, sono le seguenti:

- € 6.444.958,82, per l'annualità 2022;
- € 20.486,21 per l'annualità 2021 (risorse ri-assegnate).

Si precisa che la quota già assegnata per questa annualità dal decreto 22-10-2021 è stata programmata e ripartita a favore delle Zone sociali con DGR n. 361 del 20-04-2022.

Le citate note relative alle indicazioni per l'utilizzo delle risorse a valere sul decreto 22-10-2021, prevedono, come prima regola, che l'atto ministeriale di riferimento per la programmazione regionale delle risorse del FNPS è il medesimo decreto interministeriale del 22-10-2021 il quale approva il capitolo 1 e capitolo 2 del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" e il capitolo 2 del "Piano sociale nazionale 2021-2023". Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le Autonomie Locali provvedono ad inserire tale programmazione nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), quale componente del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), ed essa deve avvenire attraverso:

- a) la ripartizione delle risorse tra macro-attività ('Famiglia e minori', "Anziani autosufficienti", 'Disabili', "Anziani non autosufficienti", "Povertà", "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale" e "Multiutenza") destinando, almeno il 50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età;
- b) l'eventuale destinazione di risorse, per un importo non superiore all'1% di quelle assegnate, ad azioni di sistema sottraendo le stesse dalla ripartizione tra aree di attività, la quale dovrà essere rendicontata in maniera specifica nella scheda "Flussi finanziari" mediante l'inserimento di una relazione con le finalità, le azioni realizzate, le modalità di attuazione e le risorse utilizzate;
- c) la destinazione delle risorse per la supervisione del personale dei servizi sociali;
- d) la destinazione delle risorse per le dimissioni protette;
- e) la destinazione di risorse agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), secondo il livello di adesione nella specifica sezione della programmazione relativa al progetto e denominata scheda "PIPPI" tenuto conto che le risorse a carico del FNPS da destinarsi a ciascun ambito sono pari ad € 62.500,00.

Il citato Piano sociale nazionale 2021-2023 considera una priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali.

In effetti, la disciplina dei singoli interventi assume sempre di più la necessità dell'integrazione, a partire dai servizi di contrasto alla povertà ma anche alla necessità di costituire équipe multidisciplinari a fronte di bisogni complessi (a tal proposito si richiama quanto previsto D.Lgs. 147/2017 e dal DL 4/2019, nonché tutti i servizi associati dalla presa in carico dei beneficiari del Rdc, compresi quelli di accesso o il pronto intervento sociale), alle previsioni in attuazione del "dopo di noi" e alle sperimentazioni in materia di vita indipendente ecc.

Va ricordato che a favore delle priorità sopra indicate: lettera C (Supervisione del personale dei servizi sociali), lettera D (Dimissioni protette) e lettera E (P.I.P.P.I.), sono destinate significative risorse del PNRR (area M5C2, Investimento 1.1.: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,) ad integrazione di quelle del FNPS di cui al presente atto.

Il decreto interministeriale 22-10-2021, infatti, oltre a confermare la previsione già stabilita per le precedenti annualità di destinare il 50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età e al programma P.I.P.P.I. (quest'ultimo integrato dai fondi PNRR nell'ottica del riconoscimento come LEPS), prevede che una parte del rimanente 50% delle risorse assegnate alle Regioni venga destinato, come

finanziamento integrativo a quello riconosciuto ai territori a valere sul PNRR, per gli interventi della supervisione del personale e delle dimissioni protette (precisamente per un importo pari a 10 milioni ad intervento).

Pertanto, la programmazione delle risorse FNPS 2022 fa riferimento alla matrice di macro-livelli e aree di intervento, come avvenuto per le precedenti programmazioni, fatte salve le integrazioni apportate, per le azioni individuate come prioritarie e ai LEPS individuati.

Quadro istituzionale-organizzativo e scenario della programmazione

Il quadro istituzionale-organizzativo, che fa da sfondo al presente atto, è quello disegnato dalla legge regionale n. 11/2015 che riconosce, quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali, le 12 Zone sociali, costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'art. 30, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Convenzione per la gestione associata, di cui all'art. 365 della L.R. 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima Convenzione, che, senza acquisirne la titolarità, agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza, nel sistema di offerta e di equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò, il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Ad oggi, sono in vigore le Convenzioni per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi del citato art. 30 del d.lgs. 267/2000, in 11 Zone sociali, mentre con riferimento alla Zona sociale n. 5, la gestione associata è realizzata attraverso l'Unione dei Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000, denominata "Unione dei Comuni del Trasimeno" e la relativa convenzione, come previsto dallo Statuto dell'Unione, prevede il conferimento all'Unione anche delle funzioni dei servizi sociali da regolare con apposita Convenzione.

La gestione associata, ritenuta essenziale per l'attuazione della programmazione europea e nazionale, è divenuta sostanzialmente il parametro di riferimento per la gestione di tutta la rete dei servizi sociali alla persona.

La messa a sistema di tale strumento, anche grazie all'investimento dei Fondi UE per l'area sociale, ha determinato l'accrescimento delle competenze delle amministrazioni coinvolte, economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi ed omogeneità e parità di trattamento nell'intero territorio.

L'atto strategico regionale dell'area tematica sociale e di riferimento della programmazione è, a tutt'oggi, il Nuovo Piano sociale regionale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 07/03/2017, n. 156, nel quale, fra l'altro, viene ridisegnata la governance sociale, indirizzando, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata degli interventi sociali.

Fondamentale è il richiamo agli interventi che sono stati attuati con le risorse dell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Umbria 2014-2020.

Si ricordano, da un lato, l'insieme di interventi ai quali si è data attuazione attraverso il coinvolgimento dei Comuni associati in Zone sociali, in qualità di beneficiari e, dall'altro, quelli a regia regionale, i quali, in alcuni casi, hanno assunto carattere di azioni di sistema.

Ad oggi, tutti gli interventi previsti nel citato ASSE II del POR FSE sono stati tutti definiti e, per lo più, sono conclusi o in fase di chiusura, mentre la nuova programmazione del Fondo sociale europeo Plus è in fase avvio.

Infatti, con DGR 1318 del 14-12-2022 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 che approva il programma "PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2021IT05SFPR016.

In particolare, nell'ambito della Priorità 3 Inclusione sociale, obiettivo specifico Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+), si precisa che "... la Regione intende potenziare le azioni volte alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso misure che consentono di



incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, anche nel settore dell'economia verde, delle persone maggiormente vulnerabili, rafforzando la capacità di inclusione attraverso il lavoro, agendo al contempo sui destinatari finali e sugli attori chiave del sistema, in una logica di welfare-to-learn.

Si intende quindi valorizzare l'esperienza positiva avviata nel periodo 2014/2020, programmando un'offerta di misure integrate e personalizzate orientative, formative e di accompagnamento al lavoro, progettate e realizzate nel partenariato tra attori pubblici e privati, istituzioni, imprese ed enti del Terzo settore, per l'inclusione sociale attraverso il lavoro.

Come sottolineato anche negli "Orientamenti regionali", al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi si intende confermare e rafforzare il coordinamento dei diversi dispositivi e delle fonti finanziarie disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario, anche sperimentando modalità attuative diverse, nei tre ambiti già attuati nella precedente programmazione comunitaria: accordi di collaborazione con i Comuni; interventi di competenza regionale rivolti a soggetti svantaggiati; azioni di sistema a titolarità regionale."

Inoltre, nell'area dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi e dell'innovazione sociale la Regione Umbria, con il PR Umbria FSE+ 2021-2027 intende "...potenziare interventi volti a sviluppare sistemi di welfare territoriali innovativi tesi a riqualificare i servizi della rete territoriale o a promuoverne di nuovi, coniugando lo sviluppo locale e il sistema di welfare e accompagnare i processi di innovazione sociale sui territori, finalizzati a definire nuovi modelli di intervento nelle politiche sociali e socio-sanitarie.

Tenendo conto anche degli esiti della programmazione 14/20, gli interventi devono garantire un approccio di presa in carico integrata e individualizzata delle persone svantaggiate e dei nuclei familiari che valorizzi e sviluppi le competenze delle persone nelle diverse fasi di vita..."

Ne deriva che, a fronte degli esiti del precedente settennio di programmazione 2014-2020, confermati i fabbisogni espressi dal territorio, ancora più acuitizzati a seguito della pandemia COVID-19, con il suddetto POR FSE+ 21/27 verrà data continuità agli interventi di carattere "sociale" già sperimentati, in particolare quelli che riguardano minori, famiglie e la non autosufficienza, che rientrano nella strategia regionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attuata con diversi dispositivi e fonti finanziarie disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario. Inoltre, nel citato Programma sono previste misure di conciliazione vita-lavoro, anche attraverso interventi in favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l'offerta di servizi/voucher a fini conciliativi.

Per quanto riguarda l'area della 'povertà' e delle politiche di contrasto alla povertà, la Regione Umbria ha preadottato con DGR n. 1376/2022 il piano regionale di contrasto alla povertà. La programmazione regionale è rivolta ad attivare azioni in risposta dei bisogni sociali primari delle persone e delle loro famiglie con lo scopo di prevenire e contrastare gli elementi di esclusione, disagio e povertà.

Tale obiettivo sarà conseguito anche attraverso il coinvolgimento attivo e diretto dei destinatari del sistema di assistenza nei loro percorsi di inclusione sociale ed economica. La Regione Umbria, in linea con la programmazione europea e nazionale, ha promosso da anni un processo di cambiamento culturale nelle politiche di contrasto alle povertà, contribuendo alla realizzazione di un sistema stabile di governance, indirizzata al rafforzamento dei servizi e degli interventi dedicati alle persone maggiormente esposte ai processi di impoverimento e di esclusione sociale.

Come noto, con il d.lgs. 147/2017 e successivamente con il D.L. 4/2019 sono stati definiti formalmente i livelli essenziali delle prestazioni, non solo nella componente di trasferimenti monetari, ma anche nella componente di politica attiva, definendo le basi per un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico da parte dei servizi sociali. Le risorse del Fondo Nazionale Povertà Quota Servizi, gravi marginalità e care leavers, unitamente alle risorse del Fondo Sociale regionale, dei PON assegnati agli ambiti ed alla quota di FNPS anno 2022 destinata al contrasto della povertà, costituiscono il quadro complessivo delle risorse destinate all'area di intervento de quo.

#### RIPARTO DELLE RISORSE

VINCOLI DI RIPARTO per la programmazione delle risorse relative all'anno 2022 imposti dal DM 22-10-2021

Il Decreto 22-10-2021 e le note esplicative della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermano l'impianto programmatico a matrice di macroattività per 4 aree di intervento come avvenuto per le precedenti programmazioni a partire dal 2013, anche se nel corso del tempo essi sono stati aggiornati ed integrati in relazione alle azioni riconosciute come prioritarie e in base ai LEPS individuati.

La ripartizione delle risorse, così come definita nell'allegato C) del Decreto 22-10-2021, prevede le aree di seguito elencate:

- AREA n. 1, ricomprende le risorse per la 'famiglie e minori' e per gli 'Anziani autosufficienti';
- AREA n. 2, ricomprende le risorse per le 'persone con disabilità' e per gli 'anziani non autosufficienti';
- AREA n. 3, ricomprende le risorse per le 'povertà' e per il 'disagio adulti, dipendenze, salute mentale';
- AREA n. 4, ricomprende le risorse per la 'Multiutenza'.

Le suddette aree di intervento a loro volta sono suddivise in più macro-attività, dove sono previsti gli interventi ed i servizi sociali rispetto ai quali verranno rendicontate le risorse del Fondo assegnato alle Regioni.

I vincoli di destinazione stabiliti dal Decreto del 22-10-2022, si quantificano per la Regione Umbria come di seguito riportato:

a) l'importo di € 3.222.479,41, ovvero il 50% delle risorse assegnate, è vincolato per gli interventi a favore delle persone di minore età.

L'articolazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza prevede, oltre che l'accesso e la presa in carico, caratteristiche trasversali a tutte le aree di utenza, la classica ripartizione tra i servizi domiciliari, i servizi territoriali, i servizi residenziali e il sostegno economico.

b) l'importo di € 167.000,00, è l'ammontare minimo vincolato per la supervisione del personale dei servizi sociali, ovvero per il processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale e strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori.

Tale LEPS è descritto nelle sue caratteristiche al capitolo 2.7.2 del Piano sociale nazionale 2021-2023.

c) l'importo di ulteriori € 167.000,00 è l'ammontare minimo vincolato per le dimissioni protette le quali sono identificate come LEPS.

L'intervento prevede la dimissione della persona da un contesto sanitario con una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale.

Vengono distinte due tipologie di servizio, la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa", la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità e le caratteristiche sono descritte al capitolo 2.7.3 del Piano sociale nazionale 2021-2023;

d) l'importo € 62.500,00, è l'ammontare minimo vincolato, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 22-10-2022 per il finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con i bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza Unificata del 21/12/2017 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali e vincola anche il coinvolgimento di almeno un ambito territoriale/zona sociale. Fermo restando che, per tale intervento, rimane in capo al Ministero la competenza di garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale della suddetta azione, ivi compresa una idonea assistenza tecnica.

Quanto sopra elencato consente di garantire i vincoli posti dal Decreto 22-10-2022 e il dettaglio viene esplicitato negli allegati al presente atto i quali fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE ZONE SOCIALI

Per le suddette aree di intervento, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., ai fini del riparto delle risorse del FNPS da assegnare alle Zone sociali, viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due seguenti parametri:

- a) demografico (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);
- b) sociale, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali. Di seguito si descrive la proposta di programmazione e di riparto delle risorse anno 2022 che, per quanto concerne gli importi essi vengono riportati nella tabella, allegato A) e allegato C) al presente atto, parti integrante e sostanziale del medesimo.

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 22 marzo 2023, n. 285,** Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Anno 2023. (BUR n. 18 del 5.4.23)

**Note**

Viene confermato per l'anno 2023, in continuità con quanto già previsto dai precedenti provvedimenti regionali richiamati nel documento istruttorio, il riconoscimento di un contributo di euro 300,00 a sostegno dell'acquisto di una parrucca a favore di pazienti oncologici residenti in Umbria affetti da alopecia a seguito di chemioterapia, secondo le modalità operative per la richiesta ed erogazione del suddetto contributo indicate al punto 2 della DGR n. 272 del 26/03/2018.

**L.R. 18 aprile 2023, n. 4,** Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Art. 1 (Integrazioni al Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali))

1. Dopo il Capo IV del Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è inserito il seguente Capo:

“Capo IV bis (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

Art. 161 bis (Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo, nel rispetto della normativa nazionale, disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come “DNA”, ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, anche post acuzie, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l'associazione del trattamento psichiatrico/psicoterapeutico con quello nutrizionale.

2. La Regione promuove in particolare:

- a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DNA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;
- b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;
- c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione, in particolar modo giovanile, le famiglie, le società sportive e le scuole, di informazioni in merito ai corretti stili di vita e ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi;
- d) la stretta integrazione con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro familiari, che svolgono attività sul tema e collaborano in sinergia con i servizi dedicati favorendo l'intercettazione precoce della patologia, anche attraverso l'uso di sistemi tecnologici e applicazioni innovative, e fornendo supporto e sostegno alle famiglie.

Art. 161 ter (Rete integrata regionale)

1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi, alla valutazione multidimensionale e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la presa in carico e la cura delle persone con DNA.

2. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DNA, di seguito indicata come “Rete”, si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi:

- a) medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- b) servizi ambulatoriali specialistici per i DNA;
- c) servizi ospedalieri e servizi di riabilitazione pubblici e privati convenzionati;
- d) strutture residenziali;
- e) strutture semiresidenziali; f) centri di salute mentale.

3. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:

- a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;
- b) il coinvolgimento attivo delle persone con DNA e delle loro famiglie;
- c) la predisposizione ed attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DNA;
- d) la condivisione di percorsi terapeutici comuni;
- e) la costituzione di equipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, nutrizionisti, dietisti, medici dietologi, medici internisti, endocrinologi, infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e fisioterapisti, affiancati, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento della Rete, nonché i requisiti e i criteri di individuazione dei componenti e le modalità di intervento dei componenti medesimi.

Art. 161 quater (Livelli di assistenza)

1. Alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per il triage, la valutazione ed il trattamento in pronto soccorso delle persone con DNA, si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute.

3. La Giunta regionale definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.

4. Gli interventi di prevenzione sono attivati nei centri e servizi dedicati ai DNA, nel rispetto delle direttive ministeriali, del Piano nazionale e regionale di prevenzione e delle linee di indirizzo regionali.

Art. 161 quinquies (Personale)

1. La Giunta regionale garantisce un'adeguata dotazione di personale alla Rete, per un approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DNA.

2. Presso i servizi ambulatoriali specialistici per i DNA devono operare, in particolare, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, medici internisti, medici dietologi, endocrinologi, dietisti, fisioterapisti, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sociali, nonché personale amministrativo.

Art. 161 sexies (Formazione e informazione)

1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti gli operatori impegnati nel percorso di prevenzione, diagnosi, presa in carico e cura delle persone con DNA.

2. I programmi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme per DNA e la diagnosi precoce, nonché la conoscenza della Rete.

3. La Giunta regionale, inoltre, promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione riguardo i DNA, anche attraverso i canali istituzionali della Regione e delle aziende sanitarie regionali, coinvolgendo i soggetti della Rete e le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, in particolare in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2018 (Indizione della "Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare").

Art. 161 septies (Centro di coordinamento regionale)

1. Presso la Direzione regionale Salute e Welfare è istituito un gruppo di lavoro tecnico, denominato "Centro di coordinamento regionale", con compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale in materia di DNA. 2. Il Centro di coordinamento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DNA;

b) collabora con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, anche allo scopo di fornire informazioni sugli interventi adottati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento del Centro di coordinamento e provvede all'individuazione e alla nomina dei suoi componenti i quali vi partecipano a titolo gratuito.

Art. 161 octies (Cart.a dei servizi)

1. La Carta dei servizi delle aziende sanitarie regionali contiene, con riferimento ai DNA:

a) la descrizione della tipologia dell'offerta rivolta a bambini, adolescenti e/o adulti;

b) le informazioni sull'operatività dei servizi, sulle modalità di accesso e di comunicazione, sulle interazioni tra le componenti della Rete, sull'attività svolta e sulle modalità di sostegno;

c) le indicazioni e i suggerimenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti; d) i riferimenti dei siti web istituzionali attraverso i quali è veicolata una corretta informazione."

Art. 2 (Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge le aziende sanitarie regionali provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione per il finanziamento dei LEA.

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

## TUTELA DEI DIRITTI

**Relazione dell'Assemblea regionale sull'attività 2022 del Difensore Civico regionale.** (Art. 7, comma 1, legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 e s.m.i.) (BUR n. 20 del 12.4.23)

# VENETO

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**DGR 21 marzo 2023, n. 284**, Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2023. Contributo della Regione del Veneto. Art. 9 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss. mm. ii. (BUR n. 49 del 4.4.23)

**Note**

Viene approvato il contributo della Regione del Veneto al Programma Nazionale di Riforma 2023, su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che in particolare, contiene le misure normative, regolative e attuative approvate dalla Regione nel periodo febbraio 2022 - gennaio 2023, nonché gli interventi programmatici per il 2023.

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO, OLTREMODO COMPLESSO**

**SI RIPORTA IL TESTO:**

#### **PARTE PROGRAMMATICA**

La Regione, superato il difficile momento legato alla pandemia ed in presenza di un contesto economico e sociale particolarmente difficile – a seguito del conflitto bellico scoppiato alle porte dell’Europa orientale, ed alla grave crisi energetica che ne è conseguita –, ritiene necessario dare al territorio veneto risposte ancora più immediate alle esigenze sia di crescita, in termini di sviluppo economico e sociale, che di riforma delle Istituzioni, già espresse dalla chiara volontà popolare emersa in occasione del referendum consultivo sull’autonomia del 2017.

La Regione, quindi, prosegue convintamente nel percorso per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Una concreta riforma e modernizzazione dell’intero sistema Paese può e deve passare infatti attraverso un rafforzamento e consolidamento delle autonomie regionali e territoriali, sia nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa, mediante l’eliminazione della sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni, sia nell’ottica di garantire la massima sinergia, collaborazione e coordinamento fra i diversi livelli di governo, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dalla Costituzione.

Un simile “riassetto” dell’esercizio dei poteri consentirebbe inoltre una maggiore valorizzazione ed incentivazione di quelle realtà territoriali che diano prova di “virtuosità” nella gestione della res publica, ingenerando a cascata un effetto moltiplicatore, a beneficio dell’intero sistema. Una concreta attuazione del regionalismo differenziato nei termini sopra descritti contribuirebbe a migliorare l’efficienza e la capacità di “governance” della pubblica amministrazione, concorrendo, insieme alle misure delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al perseguimento del più ampio obiettivo di riforma e modernizzazione della PA voluto dalla Commissione europea.

**Stabilità macroeconomica**

La Regione proseguirà ed intensificherà l’attività di lotta all’evasione fiscale attraverso una più tempestiva comunicazione con il cittadino/contribuente e permetterà la regolarizzazione delle posizioni tributarie in tempi più ristretti.

Per efficientare il perseguimento di tale obiettivo, sono e saranno sempre più necessari strumenti aggiornati che permettano un’acquisizione completa e tempestiva dei dati inerenti il profilo contributivo di ciascun soggetto, aumentando altresì la facilità di fruizione da parte dei contribuenti delle piattaforme digitali. Il tutto in un’ottica di perseguimento di un costante miglioramento, assicurando al contempo la massima equità, dell’efficacia e dell’efficienza nella gestione dei tributi demandati alla Regione, a garanzia delle più importanti entrate a libera destinazione del bilancio regionale

Si precisa, inoltre, che la Regione, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR, proseguirà, nell’ambito delle proprie competenze normative e regolamentari, nel percorso volto ad individuare le soluzioni finalizzate alla semplificazione e al miglioramento della regolazione, anche su proposta di soggetti pubblici e privati e in stretto coordinamento con il territorio, attuando la reingegnerizzazione delle procedure ed eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni non necessarie.

Dai documenti di analisi delle criticità rilevate nell’ambito del Progetto “Mille esperti” in attuazione del PNRR M1 C1 subinvestimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” è emersa, da un lato, la presenza di un’eccessiva stratificazione legislativa e la frequente duplicazione della normativa statale e regionale con conseguenti difficoltà applicative e interpretative, dall’altro, una non corretta applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa esistenti. Si rende, pertanto, necessario porre in essere interventi di tipo normativo/regolamentare, amministrativo o organizzativo/gestionale.

Laddove le criticità siano rilevate nell'ambito della disciplina statale, dovranno essere elaborate apposite proposte di modifica, mentre qualora si renda necessario intervenire sulla normativa regionale, saranno predisposti disegni di legge di semplificazione al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR. In attesa delle necessarie e previste semplificazioni legislative statali e regionali il progetto di semplificazione regionale intende rafforzare sin da subito, a legislazione invariata, l'applicazione delle disposizioni normative vigenti, in modo da assicurare la piena applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa già previsti attraverso l'approvazione di Linee guida operative volte all'omogeneizzazione delle prassi amministrative con suggerimenti operativi che mettano in luce la corretta applicazione delle disposizioni legislative di riferimento o di quelle generali sul procedimento amministrativo e alla diffusione di "best practice".

Tale attività si svolge nel rispetto di un rigido cronoprogramma indicato a livello europeo e statale ed in conformità con quanto già previsto nell'ambito dell'Agenda per la Semplificazione 2020-2026, aggiornata di recente al fine di renderla coerente con il PNRR.

#### Equità

La Regione, nell'ambito degli interventi sul sistema sanitario, prosegue l'attività di valorizzazione delle politiche per il personale sanitario. In particolare, risulta necessario porre in essere a livello locale misure per il trattenimento in servizio di professionisti sanitari, cercando di arginare il dilagante fenomeno della "Great Resignation", con il quale si identifica l'esodo dei professionisti, il "disingaggio" dalla propria vita lavorativa, fenomeno avvertito e studiato in tutto il mondo. Anche il mondo della sanità, già interessato dalla carenza di personale sanitario, è coinvolto in questi processi e sempre più professionisti non sono più disposti a legarsi ad un'organizzazione con il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, preferendo forme di ingaggio atipiche o scegliendo di operare nel settore privato.

Tutto ciò può avere impatti importanti sia sull'organizzazione delle aziende sanitarie che sulla qualità dei servizi erogati. La vera sfida è, quindi, affrontare questi problemi in maniera consapevole ed appropriata, proponendo adeguati interventi a livello legislativo e contrattuale ma anche stimolando un approccio proattivo nella gestione delle risorse umane che valorizzi competenze, impegno e protagonismo dei professionisti.

Con riferimento allo sviluppo dell'assistenza territoriale è necessario implementare nuovi e innovativi modelli organizzativi, volti a facilitare l'individuazione delle priorità di intervento in un'ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e specialistiche con un importante coinvolgimento dei professionisti sanitari, parte integrante di questo processo di cambiamento.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario ridefinire standard qualitativi e di erogazione dei servizi, in attuazione di quanto previsto dal DM n. 77 del 23 maggio 2022, "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale", prevedendo attività di formazione e sviluppo delle competenze, nonché strumenti di valorizzazione dei professionisti. In questo contesto risulta strategico seguire e indirizzare a livello regionale lo sviluppo della figura chiave dell'infermiere di famiglia e di comunità, una figura con competenze specialistiche nelle cure primarie e in sanità pubblica che si occuperà di aiutare il paziente a gestire una malattia o una disabilità cronica in stretta sinergia con il medico e con gli operatori della rete ospedaliera e territoriale.

Risulterà inoltre strategico ridefinire il ruolo dei professionisti interessati alla revisione dei servizi territoriali e impiegati nei rinnovati "luoghi di cura", ovvero case della comunità, ospedali di comunità e C.O.T. Con riferimento al medesimo Decreto Ministeriale, l'attuazione degli standard è previsto anche per la Rete dell'Emergenza-Urgenza, le Unità di Continuità Assistenziale, l'Assistenza domiciliare, le Reti di Cure Palliative, i Consultori Familiari ed i Dipartimenti di Prevenzione, nonché i servizi di Telemedicina, integrando il nuovo modello organizzativo così concepito con le forme organizzative dell'assistenza primaria previste ai sensi dei vigenti Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta. In tal senso, la Regione intende proseguire nell'azione di riorganizzazione e potenziamento della rete assistenziale territoriale, avendo come obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio, grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali quali le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità,

all'implementazione dell'assistenza domiciliare, oltre che allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Si continuerà, pertanto, a lavorare sul potenziamento del Distretto, sia dal lato della competenza sul governo clinico, sia per quanto riguarda la dimensione organizzativa, favorendo la sua integrazione con la Centrale Operativa Territoriale e la Direzione Amministrativa Territoriale.

La Regione, inoltre, intende proseguire le attività di promozione e sostegno della ricerca sanitaria, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche e offrire alla comunità cure sempre più aggiornate, efficaci ed efficienti. Nello specifico, facendo riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- aderirà, in qualità di Destinatario Istituzionale, al Bando annuale della Ricerca Finalizzata ministeriale e al 2° Bando PNRR - M6 - C2 - Inv. 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", che saranno pubblicati, presumibilmente, entro il secondo semestre dell'anno;
- proseguirà, in continuità con quanto già avviato, l'attività connessa al Bando Ricerca Finalizzata ministeriale 2021 e al 1° Bando PNRR - M6 - C2 - Inv. 2.1, ovvero all'adozione degli atti di accertamento e impegno dei finanziamenti assegnati (euro 12.115.460,00);
- avvierà le attività propedeutiche all'emanazione di un Bando per la Ricerca Finalizzata regionale (art. 15 della L.R. n. 5 del 09 febbraio 2001) finanziato con risorse regionali.

Al fine di sviluppare un sistema di ricerca e innovazione in sanità, la Regione del Veneto, in linea con gli obiettivi del documento "ADVeneto2025", approvato con DGR n. 156 del 22 febbraio 2022, si pone l'obiettivo di rendere il Veneto più attrattivo, sfruttando il digitale per superare alcune situazioni di "difficoltà" delle comunità più periferiche del nostro territorio – si pensi ad esempio alla ridotta accessibilità logistica, allo spopolamento, alla carenza di servizi ecc. – e, contemporaneamente, attivare iniziative e progetti per far partecipare tutta la popolazione alle nuove opportunità offerte dal digitale, limitando il più possibile qualsiasi forma di divario digitale (da quello infrastrutturale, a quello culturale, a quello economico). La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante per la trasformazione di un Paese.

Al tempo stesso si tratta di un percorso lungo da realizzarsi nel quadro di un'azione di riforma pervasiva. L'Italia ha accumulato un considerevole ritardo in questo campo, sia nelle competenze dei cittadini, sia nell'adozione delle tecnologie digitali nel sistema produttivo e nei servizi pubblici.

È pertanto necessario migliorare le competenze digitali e professionali, attraverso investimenti in istruzione e formazione.

Al contempo, particolare importanza viene attribuita alla transizione verde, che discende direttamente dallo European Green Deal, patto che intende ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030 e rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Le transizioni verde e digitale, accelerate dalla crisi post pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica legata al conflitto Russo-Ucraino, stanno definendo nuove situazioni per i cittadini e per l'economia dell'UE, in quanto "disporre delle competenze adatte mette le persone in grado di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e di prendere pienamente parte alla società".

Nel contesto dell'aumento degli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale, anche avvalendosi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'UE, l'impegno della Regione del Veneto si concretizza nel potenziamento delle competenze delle persone, valorizzando appieno le potenzialità della forza lavoro e nel sostegno nella fase di transizione, nell'assicurare che le competenze siano coerenti con le necessità del mercato del lavoro veneto, in collaborazione anche con le parti sociali e le imprese e nel far convergere le aspirazioni delle persone e i vantaggi di competenze con le opportunità nel mercato del lavoro, soprattutto nell'ambito della transizione verde e digitale e della ripresa economica. Particolare attenzione sarà dedicata all'inserimento attivo di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne e giovani, soprattutto per coloro che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e per i soggetti svantaggiati o le persone con disabilità.

La Regione si impegna, inoltre, a promuovere la parità retributiva tra donne e uomini, il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.



A tal proposito è stato predisposto lo schema di regolamento di attuazione ed è ora sottoposto alla Giunta per la richiesta di parere della Commissione consiliare competente. Approvato il Regolamento si darà corso all'applicazione della legge, a partire dall'istituzione del Registro delle imprese virtuose e dalla realizzazione delle campagne informative.

La Regione si impegna, quindi, nella promozione di investimenti in formazione più congrua ed efficace, nella collaborazione con le parti sociali e con i servizi per l'impiego pubblici e privati, ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, oltre che nella programmazione dell'offerta formativa sulla base dei fabbisogni delle imprese e delle aspirazioni dei lavoratori e nell'attrazione di lavoratori provenienti da paesi terzi dotati delle competenze necessarie.

Al fine di promuovere l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e formative, nonché di potenziare la loro connessione con il mercato del lavoro, la Regione del Veneto ha adottato la L.R. n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

È utile, in tal senso, riprendere anche le esperienze virtuose di altri Paesi: in Germania, ad esempio, il sistema di formazione professionale è considerato tra i più efficaci, oltre ad essere molto apprezzato dalle imprese. Il sistema principale si basa su un modello "duale", in cui la formazione è affidata congiuntamente agli istituti professionali e alle aziende. Tale sistema è stato in parte ripreso anche in Italia; tuttavia, nel caso tedesco l'esperienza in azienda si configura più intensa rispetto al nostro Paese, essendo di maggior durata, strettamente legata alla carriera professionale, nonché retribuita.

Si prosegue, inoltre, con l'investimento avviato a partire dal 2009 nella costruzione dell'insieme di regole e dispositivi utili a garantire la possibilità, per il cittadino, di utilizzare servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona.

Con la DGR n. 627 del 22 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato il "Quadro di riferimento ed indirizzi per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" quale riferimento per l'attuazione delle politiche regionali della formazione e del lavoro.

L'insieme dei Dispositivi attuativi per l'Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle competenze (IVC) è finalizzato a dare attuazione ai processi e alle procedure di IVC secondo le finalità e gli orientamenti strategici della Regione del Veneto, nel quadro delle norme nazionali ed europee. Oltre alle sinergie tra scuola e lavoro, è importante continuare il percorso di rafforzamento del sistema di produzione e valorizzazione di competenze tecniche altamente qualificate.

Un punto di partenza per questo processo può essere rappresentato dalle 8 Fondazioni ITS Academy presenti in Veneto a partire dal 2009: scuole di alta specializzazione tecnologica nelle aree del digitale, dell'agroalimentare-enologia, della bioedilizia, della logistica, della mecatronica, della moda calzatura e del turismo, che prevedono oltre un terzo di ore di tirocinio e che fanno registrare, nei monitoraggi annuali, ottimi risultati a livello nazionale in termini di placement. In un'ottica di sistema, la Regione del Veneto ha inoltre avviato, già nel 2017, il processo di costituzione dei Poli Tecnico Professionali (PTP) previsti dalla normativa nazionale, con l'obiettivo di definire un complessivo sistema di offerta di formazione e istruzione incentrato sulla collaborazione tra territorio, mondo del lavoro, sedi della ricerca scientifica e tecnologica, istruzione tecnica e formazione professionale, in grado di rispondere ai fabbisogni formativi delle filiere su cui si fonda lo sviluppo economico regionale.

La Regione, nuovamente con riferimento all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, in linea con i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ha adottato, con DGR n. 248 del 15 marzo 2022, il Piano Attuativo Regionale (PAR) della Regione del Veneto definendo la strategia.

Esso definisce le linee di intervento, i percorsi e le azioni a sostegno dell'occupabilità dei lavoratori nell'ambito del Programma GOL, di cui alla Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 1 Politiche per il lavoro, Riforma 1.1 "Politiche per il lavoro e formazione" e sta dando piena realizzazione agli interventi previsti attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

Il Piano prevede inoltre un'azione di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, con l'assegnazione di risorse che saranno ripartite tra le Regioni nel 2023 per la realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per

l'Impiego e delle politiche attive del lavoro, che, di conseguenza, dovrà essere aggiornato. In un quadro di instabilità sociale ed economica conseguente agli eventi che hanno investito l'Europa nell'ultimo biennio e al conseguente impatto sul mercato del lavoro, la Regione garantisce continuità agli interventi promossi negli anni precedenti, assicurando un impegno costante alle persone in cerca di lavoro, in particolare dei disoccupati di lungo periodo, le donne, i soggetti svantaggiati e le persone inattive anche attraverso la promozione di nuove misure. Inoltre, nel corso del 2023, sempre con riferimento al PNRR, saranno promossi interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, di adeguamento e miglioramento sismico, oltre che di efficientamento energetico del patrimonio di edilizia scolastica del Veneto. A tal riguardo, la Giunta regionale ha stabilito, con DGR n. 23 del 10 gennaio 2023, i criteri per la formazione di un secondo piano regionale di interventi di edilizia scolastica da finanziarsi con ulteriori risorse nazionali destinate alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3.

Con riferimento al tema del lavoro, è stato favorito lo sviluppo e il consolidamento del lavoro agile. La Regione del Veneto ha infatti disposto l'effettiva messa a regime del lavoro agile nel contesto organizzativo degli uffici della Giunta regionale, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa. A decorrere dal 1° agosto 2022, nell'ambito degli obiettivi individuati dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2022-2024, confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui alla DGR n. 761 del 29 giugno 2022, sono state ripianificate a lungo termine le posizioni di lavoro agile ordinario per il 30% del personale che svolge attività smartabili, tramite apposita procedura informatizzata. Inoltre, si è prevista l'attivazione di altre forme di lavoro a distanza (ex Telelavoro) con vincolo di tempo e postazione fissa per particolari situazioni personali/familiari non gestibili nell'ambito del Lavoro agile. Con l'adozione del nuovo PIAO-DGR n. 97 del 30 gennaio 2023 si prevede l'aumento complessivo degli accordi individuali di Lavoro agile fino ad un terzo (1/3) del personale che svolge attività smartabili. Si sottolinea inoltre il ruolo strategico nello sviluppo dell'offerta formativa regionale rappresentato dal Fondo Sociale Europeo (FSE +), il cui programma regionale è finalizzato al sostegno di azioni rivolte soprattutto a potenziare il capitale umano, attraverso un'istruzione ed una formazione qualitativamente adeguate e coerenti con le richieste del mercato del lavoro.

Sempre in materia di formazione, si evidenzia che verrà data continuità, nell'ambito dell'integrazione, all'assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado, al trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati e agli interventi residui socio assistenziali a favore di minori, oggetto di contenuto della convenzione che utilizza lo strumento della delega alle Aziende ULSS, al fine di potenziare le attività affidate in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 129, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater e dell'art. 138, co. 1-bis L.R. n. 11/2001, come da DGR n. 1722 del 30 dicembre 2022. Saranno promossi inoltre dei percorsi educativi nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, con la finalità di educare alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna, con l'obiettivo di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale; sarà previsto il potenziamento e consolidamento dei centri per gli autori o potenziali autori di violenza con il rafforzamento della capacità di contrasto al fenomeno della violenza, finalizzata alla formazione delle professioniste e dei professionisti dei Centri antiviolenza e dei Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza nonché degli operatori e delle operatrici e del personale delle istituzioni locali, fornendo loro strumenti e competenze per riconoscere e affrontare la cyberviolenza e il fenomeno dello stalkerare. ALLEGATO A DGR n. 284 del 21 marzo 2023 pag. 117 di 193 Nell'ambito degli interventi a favore delle famiglie, l'azione programmatica per il 2023 sarà diretta ad assicurare la riduzione della retta di frequenza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, mediante l'implementazione del "fattore famiglia", quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali del nucleo familiare che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale; verrà istituito un fondo a favore dei Comuni o delle loro aggregazioni che attivano progetti verso le "famiglie fragili", quali le famiglie monoparentali (a seguito di separazioni, vedovanze eccetera) e le famiglie numerose. Si prevede il

consolidamento UFDA sul territorio e implementazione delle attività (nel corso del 2022 sono state effettuate 2484 prese in carico, permettendo una precoce ed efficace intercettazione del disagio).

Un altro aspetto di importante rilevanza riguarda il costante aumento dell'incidenza della popolazione anziana che ha assunto in Veneto una dimensione particolarmente significativa, la correlazione all'aumento dell'aspettativa di vita anche delle persone non autosufficienti e con disabilità, nonché la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto alla crisi economica e all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 hanno evidenziato la condizione di vulnerabilità e fragilità di tale target di persone. Tale condizione ha reso fondamentale valorizzare il sistema di attività ed interventi rivolti agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità differenziando le risposte e attribuendo alle stesse una elevata qualità. In questo contesto emerge l'importanza del progetto personalizzato quale documento di sintesi, approvato dall'UVMD ed elaborato sulla base di valutazione clinica, assistenziale, sociale, psicologica, linguistico-comunicativa e relazionale, con il coinvolgimento della persona stessa, che ricompone le diverse risorse ed opportunità disponibili, messe a disposizione nell'ambito della presa in carico multidimensionale e multiprofessionale. La base per la costruzione del progetto di vita, da aggiornare durante tutto l'arco di vita della persona secondo un approccio unitario in grado di valutare la complessità dei bisogni e delle aspirazioni delle persone non autosufficienti o con disabilità è la valutazione multidimensionale distrettuale che viene effettuata dall'UVMD. In tale contesto trovano continuità le linee di intervento rivolte alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. Dopo di Noi, di cui alla DGR n. 483 del 29 aprile 2022 che prevedono percorsi di accompagnamento verso l'uscita dal nucleo familiare di origine o promozione dei percorsi di de-istituzionalizzazione, realizzati dalle aziende ULSS nel rispetto dei modelli organizzativi regionali. Nell'ambito dello sviluppo di azioni che possano rilevare una diagnosi precoce e per migliorare la presa in carico dando protezione sociale alle persone affette da demenza, con la DGR n. 1119 del 13 settembre 2022, la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 2021-2023 del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.

Con lo scopo di migliorare la partecipazione, l'inclusione e la qualità di vita della persona con disturbo di tipo neurocognitivo, la Regione, con la DGR citata ha previsto interventi di valutazione e diffusione per la tele-riabilitazione finalizzati a garantire un progetto riabilitativo mirato. La Regione del Veneto, nell'ambito degli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, ha approvato alcuni provvedimenti di programmazione regionale che prevedono interventi che sono stati realizzati e continueranno a realizzarsi, in virtù dell'esperienza acquisita, dalle aziende sanitarie regionali mediante la presa in carico globale integrata della PcASD, la cui base è la valutazione neurofunzionale e multidisciplinare che raccorda tutti gli interventi a vari livelli (clinici, educativi, abilitativi, formativi, di inclusione e di supporto alle famiglie) in un unico progetto che mette al centro del processo la persona rendendola partecipe del proprio percorso, accompagnandola e sostenendola verso il miglioramento della propria qualità di vita in tutte le sue fasi.

Gli interventi, previsti con la DGR n. 1721 del 30 dicembre 2022, con l'obiettivo di costruire una rete di servizi quanto più rispondente alla PcASD, si realizzeranno attraverso le aziende sanitarie e hanno lo scopo di generare circolarità di rapporti, di esperienze, di competenze secondo il principio di sussidiarietà e condivisione di responsabilità. Oltre a quanto già riportato, nel corso del 2022 la Regione del Veneto ha proseguito le progettualità relative all'Invecchiamento Attivo riferite al Programma Attuativo Annuale - 2021 approvato con la DGR n. 1391/2021.

Con tale provvedimento si è dato avvio al finanziamento di progettualità finalizzate alla promozione e valorizzazione della persona anziana, sia nell'ottica di un accrescimento della salute e del benessere della persona, sia favorendo la partecipazione attiva della popolazione anziana alla vita della comunità, sia, infine, incoraggiando un apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita e, in particolare, potenziando e aggiornando le competenze della popolazione anziana anche in relazione al forte processo di digitalizzazione che ha trasformato la società negli ultimi decenni. Le progettualità cofinanziate dalla Regione ai sensi del DDR n. 62/2021 sono state avviate nei primi mesi del 2022; la loro conclusione è prevista nel 2023.

Nel perimetro della sottomisura legata ad incentivare l'inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità in particolare delle persone svantaggiate, sono stati rafforzati, con la DGR n. 1728 del 30 dicembre 2022, gli interventi sperimentali alternativi al centro diurno, che offrono opportunità diversificate elaborate in relazione alla gravità delle persone con disabilità e che promuovono percorsi orientati al raggiungimento del maggior grado di autonomia, di inclusione sociale e occupabilità delle stesse.

La Regione mira, inoltre, a potenziare l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate.

Nella strategia regionale, affinché si possa esprimere appieno il contributo apportato dalla migrazione legale, è necessario favorire le condizioni per una reale integrazione civico-sociale, rimuovendo altresì le condizioni oggettive e sostanziali di discriminazione.

La strategia va attuata in un'ottica multi attore e multi fondo, sia attraverso il rafforzamento delle reti di governance territoriale, sia attraverso l'utilizzo di risorse regionali, statali ed europee (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020). Un'altra tematica di importante rilievo nel campo della sanità è la prevenzione.

A tal proposito, con DGR n. 1858 del 29 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione 2020-2025 (PRP), il quale rappresenta il documento guida delle Aziende ULSS riguardo il tema della prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Il PRP si propone di: - creare e rafforzare ambienti favorevoli alla salute delle persone, cioè contesti che agevolano stili di vita sani, che si distinguono per avere intrapreso un percorso di salute e per essere diventati ambienti che promuovono e sostengono comportamenti salutari.

Tra questi si evidenziano:

- scuole che promuovono salute, le quali si impegnano ad investire sul benessere fisico, emozionale e sociale in una dimensione equa ed inclusiva di studenti, famiglie, personale e membri della comunità scolastica, diventando a tutti gli effetti un ambiente favorevole alla salute con interventi che mirano a migliorare la qualità nutrizionale di mense e dei distributori automatici, incentivare frutta a merenda, pedibus e percorsi ciclabili casa-scuola sicuri, ambienti liberi dal fumo, ecc., in stretta collaborazione con altri soggetti della comunità locale;
- luoghi di lavoro che promuovono salute, attraverso la realizzazione di interventi sulla ristorazione collettiva di qualità, interventi che offrono opportunità di movimento (percorsi casa-lavoro) e interventi di promozione che agevolano scelte di salute come vaccinazioni, screening;
- comuni attivi, i quali decidono di investire nella promozione del movimento dei propri cittadini attraverso l'offerta di opportunità di movimento e la progettazione urbanistica al fine di offrire adeguati spazi verdi e migliori infrastrutture pedonali e ciclabili, oltre che trasporto pubblico, al fine di incentivare tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, a prediligere uno stile di vita attivo;
- comunità che promuovono la salute della famiglia nei primi 1000 giorni di vita, le quali accompagnano mamma, papà e bambino dal preconcezionale fino ai primi anni di vita del bambino, attuando interventi ad hoc e opportunità di scelte di salute.
- sviluppare percorsi integrati di presa in carico della persona e per il contrasto delle fragilità: in tutte le sue fasi di vita, cioè percorsi dove la persona è seguita dal medico oltre che nella gestione della malattia anche nella modifica dei comportamenti non corretti, attraverso l'invio ad una rete di opportunità del territorio, sia pubbliche che private (palestre della salute, ambulatorio trattamento del tabagismo, ambulatori nutrizionali, ecc...). Particolare attenzione viene data alle categorie svantaggiate per diversi fattori, risultando quindi più esposti e vulnerabili (es. interventi per agevolare le vaccinazioni in soggetti particolarmente fragili, quali cardiopatici, diabetici, oncologici, ecc.) così come definito nel Modello Veneto di Prevenzione Integrata.
- contrastare le disuguaglianze in salute e sostenere l'approccio di genere. Tutti i programmi sono stati pensati per garantire un accesso uguale ed equo a tutti i cittadini e un pari diritto a tutti gli interventi di prevenzione e promozione della salute per entrambi i sessi. In particolare, il Programma Cardio 50,

rappresenta un modello di screening identificato dalla Commissione Europea come buona pratica per i soggetti che abbiano compiuto i cinquant'anni di età. Essi vengono contattati dalle ULSS per effettuare la valutazione del rischio cardiovascolare, consentendo di monitorare coloro che si trovano in condizioni di rischio aumentato, non solo in caso di patologia cronica cardiovascolare. All'interno di tale programma e del Progetto CCM 2020 "Potenziamento del contact tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione sul territorio, anche in relazione alle condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze sfavorevoli dell'infezione (fattori di rischio comportamentali, malattie croniche e multi-morbilità, età avanzata, ecc)" si sta studiando un modello di algoritmo di calcolo che consenta di suddividere i soggetti in gruppi/classi di rischio. In base alla classe di rischio viene prodotto in automatico dal software un referto che il Professionista Sanitario consegna manualmente all'utente valutato a fine visita. Questo modello viene pensato con possibile applicazione al Fascicolo Sanitario Elettronico. Inoltre, è stato avviato, con il programma "Comunità Attive", un filone specifico sull'Urban Health che pone l'accento su quella che viene definita la rigenerazione urbana secondo i determinanti salutogenici.

È stato creato un tavolo di lavoro specifico al fine di rigenerare spazi urbani per la salute, che si occupa di mettere intorno allo stesso tavolo i diversi attori del territorio che si occupano della tematica: amministratori e tecnici comunali, architetti, urbanisti, sociologi, operatori sanitari, associazioni sportive, docenti referenti per la sicurezza, per l'educazione motoria e la promozione ed educazione della salute a scuola. Il percorso regionale, intrapreso nel 2018 dalla Direzione Prevenzione, ha voluto affrontare i temi della rigenerazione ambientale in termini di salute nell'ottica di contrasto alle diseguaglianze.

In questo senso, il recepimento delle "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce di età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie", sottolinea l'importanza di:

- approfondire il tema dell'attività fisica nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili (malattie cardio-cerebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche), quale strumento terapeutico necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una maggiore qualità di vita;
- raccomandazioni sulla base delle nuove indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), contenute nelle "Linee guida sull'attività fisica, comportamento sedentario e sonno per i bambini sotto i 5 anni" del 2019 e nelle "Linee guida su attività fisica e comportamenti sedentari" del 2020, descrivendo i benefici dell'attività fisica per ciascuna fascia di età, in riferimento alle diverse situazioni fisiologiche e patologiche; - vagliare le diverse possibilità per conciliare lo svolgimento dell'attività fisica con gli ostacoli e le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2.

#### COORDINAMENTO INTERNO ALLA REGIONE

In continuità con le annualità precedenti, il contributo della Regione del Veneto al Programma Nazionale di Riforma si colloca all'interno del più ampio percorso di programmazione e monitoraggio, nel quale il Documento di Economia e Finanza Regionale (nel prosieguo anche DEFR) e la relativa Nota di Aggiornamento (nel prosieguo anche NA DEFR) costituiscono strumenti basilari. Stante l'importanza della materia, da tempo, ormai, la Regione del Veneto si è organizzata assegnando il ruolo di coordinamento a una struttura incardinata nella Segreteria Generale delle Programmazione (Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR) e individuando puntualmente all'interno delle singole strutture dei referenti per la programmazione ed il monitoraggio.

Si è in tal modo costituita una vera e propria "rete di referenti", che in maniera continuativa raccoglie le informazioni e le trasmette alle scadenze prefissate: si tratta di circa un centinaio di dipendenti, che ricoprono con costanza tale ruolo e che partecipano anche agli incontri operativi loro dedicati. Per quanto concerne la redazione di questo contributo al Programma Nazionale di Riforma, i materiali pervenuti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 0786/C3UE del 6 febbraio 2023 al Referente tecnico del PNR, sono stati inoltrati tempestivamente alle Aree, perché potessero attivare le Direzioni e le Unità Organizzative loro afferenti.

Contestualmente è stato convocato un incontro svoltosi il giorno 9 febbraio 2023, in modalità telematica, al fine di dare indicazioni per la raccolta delle informazioni, la compilazione delle griglie e la definizione dei contenuti. Successivamente, i materiali sono stati inviati alla Direzione “Sistema dei controlli”, che ha istruito e organizzato in maniera organica i contributi ricevuti, eventualmente interloquendo per chiarimenti e/o integrazioni con i referenti.

Per tutto il periodo della predisposizione dei contributi da parte delle strutture, i funzionari della Direzione “Sistema dei controlli” hanno interloquuto informalmente ed in tempo reale con i referenti delle strutture, al fine di pervenire nella maniera più efficiente ad un prodotto finale di alta qualità. Il processo si conclude con l’approvazione, da parte della Giunta regionale (e quindi a livello di condivisione politica), del provvedimento finale di approvazione del contributo dell’amministrazione regionale al PNR.

#### DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR)

Il DEFR 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 163 del 6 dicembre 2022 e la relativa Nota di aggiornamento è stata approvata con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 7 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le modalità di definizione del DEFR, l’Ente veneto si avvale di un applicativo informatico (SFERe) che consente la raccolta delle informazioni sia di carattere programmatico che di monitoraggio. Pertanto, tutte le strutture hanno fornito informaticamente i contributi utili alla redazione del documento in stretto raccordo con i rispettivi Direttori d’Area e con gli Assessorati di riferimento. L’attività di coordinamento viene svolta dalla Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR, incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione.

Alla definizione dei documenti ha contribuito anche il partenariato economico sociale mediante il confronto concertativo, che ha incluso:

- il Tavolo di Concertazione in data 20 giugno 2022 per la discussione del DEFR 2023-2025;
- la valutazione delle osservazioni pervenute dal partenariato successivamente a tale data e invio di un riscontro formale e puntuale per comunicare e spiegare l’accoglimento o meno delle proposte;
- il Tavolo di Concertazione in data 26 ottobre 2022 per la discussione delle priorità della programmazione e della NA DEFR 2023-2025;
- le audizioni avvenute in sede consiliare a novembre 2022.

Per quanto concerne i contenuti, il documento si articola in due parti: una di analisi e una programmatica. La parte di analisi rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale; descrive il contesto di finanza pubblica ed il quadro generale di finanza regionale; illustra il quadro di riferimento della spesa; riporta gli ambiti della programmazione europea e nazionale; espone il quadro dei principali riferimenti della programmazione regionale. La parte programmatica è articolata in Missioni e contiene gli obiettivi dell’Ente.

Nell’allegato 1 sono forniti gli indirizzi agli Enti strumentali e alle società controllate e partecipate. In merito al raccordo tra i diversi strumenti di programmazione si evidenzia che il processo programmatico è stato coerente, da un lato, con le priorità di legislatura fissate dal Programma di Governo 2020-2025 (rappresentate da “7 sfide”) e, dall’altro, con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020.

Nella Nota di Aggiornamento, viene dedicato un paragrafo al PNRR e al suo inserimento nell’attività programmatica, riassumendone i contenuti ed esplicitando l’attività della Regione nell’ambito del PNRR. Altresì un paragrafo è dedicato agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) nel Veneto e viene fornita una tabella dei valori conseguiti rispettivamente per gli anni 2010, 2015 e 2021 (Veneto e Italia).

Dal punto di vista contenutistico, è importante sottolineare che, per garantire la piena coerenza programmatica, gli obiettivi strategici della NA DEFR assorbono e integrano le linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Pertanto, i temi dell’Agenda 2030 sono rinvenibili non solo nei testi descrittivi delle Missioni e dei Programmi ma c’è appunto una coerenza puntuale fra i due documenti. Ogni obiettivo strategico è attuato attraverso uno o più obiettivi operativi, che possono essere prioritari o complementari. Gli obiettivi

operativi prioritari sono individuati nel DEFR e sviluppati nella successiva Nota di aggiornamento, all'Allegato 1 "Gli obiettivi operativi prioritari attuativi degli obiettivi strategici 2023-2025", mediante delle "schede obiettivo", che contengono informazioni di dettaglio. Le schede infatti, oltre ad avere un contenuto descrittivo, riportano le principali informazioni utili per contestualizzare gli interventi regionali tra cui: i soggetti che concorrono nella realizzazione delle attività e i soggetti destinatari delle stesse; gli strumenti di attuazione; gli strumenti di concertazione; eventuali risorse aggiuntive; il collegamento con il Programma di Governo; uno o più indicatori con il relativo target da raggiungere nell'annualità successiva e/o nel triennio considerato. Si precisa che, qualora incidente, tra gli strumenti di attuazione viene riportato anche il PNRR indicando puntualmente Missione, Componente e Intervento (Riforma/Investimento) interessati. Inoltre, a riprova dell'alta attenzione rivolta allo Sviluppo Sostenibile, in calce ad ogni scheda vengono riportati il "Goal" dell'Agenda 2030, l'obiettivo della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Linea di intervento della SRSvS a cui l'obiettivo concorre. Le schede obiettivo sono utilizzate anche per gli obiettivi operativi complementari, che vengono adottati annualmente con Decreto del Segretario Generale della Programmazione, a seguito della approvazione del bilancio finanziario gestionale.

La NA DEFR si conclude con l'Allegato 2 "Indirizzi alle Società e agli Enti", mediante il quale, nell'ottica di governance del "Sistema Regione" sono attribuiti, a vario titolo, gli obiettivi alle Società controllate e partecipate, agli Enti strumentali e individuati gli ambiti entro cui agiscono altri Enti e Società collegati all'azione amministrativa regionale del territorio.

**DGR 29 marzo 2023, n. 325**, CCNL Funzioni locali 2019-2021 del comparto. Attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale ed individuazione dei nuovi profili professionali. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### **Note**

Con il presente provvedimento si dà attuazione al nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni locali, introdotto dal CCNL 2019-2021, attraverso il reinquadramento automatico del personale in servizio, con effetto dal 1° aprile 2023. Il provvedimento individua altresì i profili professionali ricollocati nelle corrispondenti Aree così come individuate dal nuovo contratto collettivo, con indicazione dei macroprofili professionali, dell'ambito prevalente e delle mansioni di riferimento.

#### **NB**

#### **SI RIPORTA L'AREA CHE TRATTAANCHE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

#### **AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Appartengono, altresì, a quest'area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Possono, inoltre, essere assegnati compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie dell'area nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

· Funzionario socio sanitario (macroprofilo socio-sanitario): - Ambito prevalente: Sanità e sociale Mansioni di riferimento. Svolge, nell'ambito della propria competenza professionale, operando anche con carattere di autonomia, all'espletamento sia di compiti in materia di pianificazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari; di pianificazione degli interventi e dei servizi in materia di igiene mentale; in materia di igiene pubblica; nel campo della pianificazione degli interventi in materia di igiene della produzione zootecnica e degli alimenti di origine animale; in materia di tutela dell'igiene ambientale e degli alimenti; in materia di

medicina preventiva; nel campo della farmacologia; effettua studi e ricerche da svilupparsi nelle materie e nelle discipline di competenza della struttura di appartenenza, anche utilizzando attrezzature e tecnologie specifiche; svolge attività di progettazione e sviluppo di attività sperimentali riferibili alla posizione ricoperta. Possono, inoltre, essere assegnati responsabilità e/o compiti anche accessori, connessi all'esercizio delle mansioni dell'Area di inquadramento, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

· Funzionario Assistente sociale (macroprofilo socio-sanitario): - Ambito prevalente: Sanità e sociale  
Mansioni di riferimento. Svolge, nell'ambito della propria competenza professionale, operando anche con carattere di autonomia, all'espletamento di compiti di programmazione e gestione degli interventi in materia sociale e socio-assistenziale; predispone atti in materia socio-assistenziale; concorre alla gestione tecnica, amministrativa, contabile/finanziaria e monitoraggio degli interventi programmatori. Possono, inoltre, essere assegnati responsabilità e/o compiti anche accessori, connessi all'esercizio delle mansioni dell'Area di inquadramento, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

ur n. 51 del 11 aprile 2023

#### ANZIANI

**DGR 7 aprile 2023, n. 399**, Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2023. (BUR n. 54 del 18.4.23)

##### Note

Viene approvato il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2023", attivando le relative procedure con i soggetti/strutture interessate e coinvolte: In particolare viene stabilito che ogni Azienda ULSS elabori uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza, conformemente a quanto descritto **nell'Allegato A)** del presente atto. Detto Piano, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario, dovrà in particolare contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate;

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - ESTATE 2023.

##### NB

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

#### ENTI LOCALI

**DGR 29 marzo 2023, n. 322**, Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2023, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani), dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI (dell'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

##### Note

Vengono approvati ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 43/80, i criteri e le modalità per la ripartizione dei contributi a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto: € 120.000,00), della Delegazione Regionale dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani): € 15.000,00 e



dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto): € 15.000,00 per l'anno 2023, per un impegno finanziario complessivo di € 150.000,00.

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO), DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCHEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ED ENTI MONTANI), DELL'URPV (UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO). ART. 3 DELLA L.R. 43/80 E S.M.I. ANNO 2023. La Regione del Veneto, al fine di potenziare l'autonomia degli Enti locali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 43 dell'8 maggio 1980, concede contribuzioni alle sezioni regionali degli organismi di rappresentanza degli Enti locali individuati nella suddetta legge regionale.

#### 1. SOGGETTI BENEFICIARI

Per l'anno 2023 sono beneficiari del contributo e legittimati a presentare domanda esclusivamente gli organismi di seguito individuati: ANCI Veneto UPI Veneto UNCEM, delegazione regionale 2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

La valorizzazione delle Autonomie locali e il riordino della governance locale rivestono da sempre un ruolo importante nelle politiche regionali che richiede, in ragione delle proprie specifiche competenze, un'opportuna attività sinergica tra l'Amministrazione regionale e gli organismi di rappresentanza degli Enti locali.

Questo rapporto di collaborazione è confermato dall'intensa attività svolta nell'ambito degli organismi di concertazione presenti nell'ordinamento regionale, oltre alle numerose iniziative in relazione ai diversi ambiti di materie riguardanti la pubblica amministrazione, e in particolare, il processo di autonomia ex art. 116 della Costituzione che la Regione ha avviato con il Governo, nonché l'attività di riforma dell'assetto complessivo delle competenze fra Regione e Province e il tema del riordino della governance locale.

La Regione intende sostenere finanziariamente le associazioni delle Autonomie locali, riconoscendo il loro ruolo di enti a fini generali per lo sviluppo delle comunità territoriali di riferimento.

Attraverso le loro specifiche competenze sono in grado di realizzare iniziative dirette a tutelare e rappresentare gli interessi delle realtà locali dinanzi alle istituzioni politiche, economiche, sindacali e sociali, nonché svolgere una funzione di informazione, al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale e regionale vigente, anche alla luce degli interventi normativi da parte sia del legislatore regionale che nazionale sui temi delle fusioni, dell'esercizio associato di funzioni e di modifica del TUEL.

Per quanto riguarda ANCI Veneto, il contributo assegnato tiene conto altresì delle iniziative programmate in collaborazione con la Regione e disciplinate da apposito Protocollo d'intesa di durata triennale approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 209 del 8 marzo 2022, con il quale Anci Veneto si impegna a realizzare attività di consulenza, assistenza e di formazione al sistema delle Autonomie locali, nonché azioni di supporto all'Amministrazione regionale impegnata nell'attività di revisione del Piano di riordino territoriale. Tra le iniziative previste nel piano attività 2023, in tema di innovazione digitale, Anci si impegna a promuovere iniziative sul tema della trasformazione digitale delle realtà comunali, come indicato nell'Agenda Digitale del Veneto 2025, in attuazione della DGR n. 880 del 30.06.2021.

Infatti, anche alla luce delle recenti esperienze emergenziali, che hanno evidenziato la necessità del ricorso agli strumenti digitali nella vita quotidiana, è necessario implementare le misure di promozione della cittadinanza digitale e del rafforzamento tecnologico degli uffici delle amministrazioni locali.

Particolare rilievo assume l'attività di sviluppo e di mantenimento della piattaforma applicativa per le Autonomie del Veneto (PIAL), un portale informativo costituito da 4 sezioni tematiche, 10 banche dati ufficiali, 60 indicatori statistici. Si tratta di un motore di ricerca specialistico a disposizione degli Enti locali, per la consultazione di dati economici, finanziari e atti normativi di maggior interesse per l'attività degli enti stessi. Per l'anno in corso è prevista un'attività di integrazione dell'area statistica con 7 nuovi indicatori, interventi sulla riorganizzazione dei contenuti e mantenimento informatico della piattaforma.

Ai fini dell'aggiornamento e l'implementazione dinamica del suddetto applicativo, l'Amministrazione regionale riconosce un contributo integrativo di € 35.0000,00, importo che si aggiunge all'ordinario contributo annuale.

È inoltre in programma a Treviso, nel mese di marzo, "SiAmo l'Italia", la XII Assemblea annuale dei giovani amministratori italiani, i quali porteranno il loro contributo e animeranno il dibattito sui temi della sostenibilità, dell'inclusione e del lavoro.

A sostegno dell'iniziativa è riconosciuto un ulteriore importo di € 15.000,00 a carico del contributo annuale.

### 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

A sostegno delle iniziative realizzate dai soggetti beneficiari, è stata destinata la somma massima di euro 150.000.00, che risulta disponibile sul capitolo n. 3010 avente ad oggetto "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla delegazione regionale dell'UNCEM e dell'Associazione Regionale dell'ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)" del bilancio di previsione 2023-2025.

### 4. RIPARTO STANZIAMENTO

Le risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2023, in termini di contributo, sono attribuite agli organismi di rappresentanza secondo criteri, già validati in precedenza, che tengono conto del loro livello di rappresentatività in ambito regionale, sulla base degli elenchi a suo tempo trasmessi che danno atto del numero degli enti associati, nonché dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura amministrativa e l'organizzazione delle attività istituzionali, ricavati dai bilanci consuntivi. Alla luce dei succitati criteri l'importo del contributo per l'anno 2023 risulta quindi essere il seguente:

- Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) euro 120.000,00
- Delegazione Regionale dell'U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto) euro 15.000,00
- Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) euro 15.000,00

Totale euro 150.000,00

### 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa da ciascun soggetto richiedente, unitamente agli allegati sottoelencati, esclusivamente in formato PDF, al Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 30 Giugno 2023. Ad essa dovranno essere allegati:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma iniziative anno 2023
- note di bilancio

### 6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione e la liquidazione dei contributi, con impegno a carico dei capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio in corso che presentano disponibilità, indicati al precedente punto 3, viene demandata al Direttore responsabile della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 4, una volta acquisita dai soggetti beneficiari la domanda con i relativi allegati, previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 43/80 succitata. Per quanto riguarda ANCI Veneto, la conferma del contributo assegnato è subordinata alla presentazione, entro il 31.12.2023, della documentazione e di una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative proposte dal suddetto organismo di rappresentanza, con riferimento al Piano annuale delle attività, disciplinato dal Protocollo d'intesa in esecuzione della DGR n. 209/2022 e approvato con decreto del Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi.

|                 |
|-----------------|
| <b>FAMIGLIA</b> |
|-----------------|

**DGR 29 marzo 2023, n. 334**, Sperimentazione di un servizio di "mediazione familiare" nel territorio regionale mediante gemellaggio tra Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Regione Marche e Regione Umbria - Progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia

e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato a valere del PON Inclusione 2014/2020.

#### **Note**

Viene approvata la sperimentazione di un servizio di "mediazione familiare" nel territorio regionale mediante il gemellaggio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Regione Marche e Regione Umbria, nell'ambito del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato a valere del PON Inclusione 2014/2020.

#### **MODELLO CONDIVISO DI CENTRO PER LE FAMIGLIE**

#### **PREMESSA**

Il potenziamento del sistema di servizi e politiche rivolti alle famiglie impatta positivamente sulle grandi sfide di sviluppo del nostro Paese. Bisogna continuare ad investire sulle famiglie per dare piena attuazione al complesso organico di misure previste dal Family Act. I Centri per la famiglia, quali luoghi fisici aperti sul territorio e al territorio, assicurano una funzione di importante intercettazione dei diversi bisogni delle famiglie a livello locale, fornendo risposte concrete e flessibili.

Rendere i Centri maggiormente diffusi, efficienti e rispondenti alle esigenze sempre più complesse delle famiglie è una prova sfidante alla quale il Dipartimento per le politiche della famiglia risponde attraverso la sinergia sia di risorse nazionali (solo per citarne alcuni, il Family Act e il Fondo Famiglia) sia di livello comunitario. Grazie al finanziamento del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020, infatti, è stato promosso ed attuato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) il Progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" (di seguito "Progetto").

Si tratta di un'iniziativa di accompagnamento allo sviluppo dei Centri per la famiglia, che ha un respiro nazionale e che ha raggiunto dei risultati importanti sul fronte del miglioramento dei servizi per le famiglie, con il coinvolgimento attivo delle Regioni e delle Province autonome italiane. In particolare, nell'ambito di suddetto Progetto, si inserisce il "modello di Centro" definito dal Dipartimento in virtù del suo ruolo istituzionale per l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali della famiglia, finalizzato a favorire la diffusione e il consolidamento di Centri per la famiglia sul territorio nazionale. La definizione del modello deriva dalle finalità generali del Progetto, che tra le altre prevede l'obiettivo di favorire "... una standardizzazione e diffusione delle migliori esperienze, costituite anche da progetti pilota, rivolti ai nuclei familiari multiproblematici, con la definizione di modelli e strumenti in grado di facilitare l'accesso ai servizi socio-educativi e socio-assistenziali, ovvero alla messa in rete dei centri territoriali per la famiglia". In tale contesto, il modello si propone di promuovere la diffusione di standard nazionali a favore dell'inclusione e dell'integrazione sociale delle famiglie per ridurre l'eterogeneità territoriale e sostenere le Amministrazioni regionali e locali nel rispondere ai diversi bisogni delle famiglie incluse le famiglie multiproblematiche e le famiglie affidatarie di vittime di violenza assistita e di orfane/i di crimini domestici. Le numerose occasioni di confronto con le Regioni e le Province autonome del territorio nazionale e il monitoraggio condotto dal Dipartimento per fotografare le realtà regionali in materia di Centri e servizi per le famiglie, hanno confermato l'assunto di base del Progetto, ovvero la significativa disomogeneità in termini di distribuzione territoriale, di configurazione e di governance dei Centri per la famiglia. I Centri, diffusi in quasi tutte le Regioni e Province autonome, si presentano con differenze evidenti su diversi aspetti che possono, in linea generale, derivare dal livello di eterogeneità con riferimento alle politiche per la famiglia sviluppatesi nel tempo a livello territoriale; questo può sicuramente aver determinato la differenza nella quantità e qualità dei servizi offerti oltre che nel modello di organizzazione ed erogazione degli stessi servizi. È stato possibile tuttavia, ai fini della definizione del modello nazionale di riferimento per i Centri, trarre

spunti significativi dalle principali esperienze regionali esaminate, ovvero quelle che si caratterizzano per innovazione, maturità e capillarità territoriale.

Di fondamentale importanza è stata pertanto la condivisione, in un quadro di “governance partecipata” con le Regioni e le Autonomie locali, del processo di definizione dei contenuti e del perimetro concettuale del modello, a partire dal lavoro realizzato nel corso degli anni dalle Regioni che possiedono una significativa expertise sui temi in oggetto.

Ne è derivato quindi quello che può essere definito il “modello condiviso” sulla base di modalità di confronto realizzate nei diversi momenti di attuazione del Progetto. In tal senso, come di seguito descritto, di particolare rilievo è stato il lavoro di condivisione del documento “Linee Guida per la definizione di un modello condiviso di Centro per le Famiglie” (d’ora in poi “Linee Guida”).

Ai fini dell’elaborazione delle “Linee Guida”, il Dipartimento ha costituito – con decreto del 1 marzo 2021 – un Gruppo di lavoro ristretto composto da propri referenti istituzionali, da esperti tematici incaricati dell’attuazione progettuale e da referenti delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia, che hanno maturato un’esperienza consolidata in tema di gestione e organizzazione dei servizi per le famiglie sui propri territori. La notizia sulla costituzione di tale Gruppo è stata comunicata al Coordinamento tecnico della VII Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tale Coordinamento è periodicamente informato sulle attività e sugli obiettivi del progetto del Dipartimento sin dalla prima audizione avvenuta nel marzo 2019.

Le citate “Linee Guida”, finalizzate dal Dipartimento nel marzo 2022, sono state oggetto di condivisione con il suddetto Coordinamento tecnico in occasione dell’audizione tenutasi il 6 giugno 2022.

A tale audizione ha preso parte, su richiesta del Dipartimento, anche ANCI – tenuto conto delle ricadute del progetto anche a livello locale e dell’attuale modello di governance che vede in molte realtà la gestione dei Centri in capo ai Comuni – che ha fornito utili suggerimenti integrativi al documento. Le “Linee Guida” costituiscono il riferimento alla base del modello, in quanto sono state condivise, fin dalla loro impostazione iniziale, con l’ottica di poter offrire contributi utili a:

- definire modelli e strumenti di intervento dei Centri per la famiglia, riducendo l’eterogeneità territoriale;
- favorire la risposta a nuovi bisogni in particolare di famiglie multiproblematiche;
- consentire la diffusione e il consolidamento dei Centri, specie dove meno presenti;
- favorire e sviluppare le competenze specialistiche all’interno dei Centri per la famiglia;
- promuovere modelli di collaborazione con gli altri servizi territoriali interessati.

In coerenza con l’approccio di condivisione e in considerazione del proprio ruolo istituzionale, il Dipartimento intende svolgere una funzione di coordinamento nella diffusione ed attuazione del modello di Centro, assicurando una piena complementarietà e sinergia con le attività, i progetti e gli indirizzi posti in essere dalle singole Regioni e Province Autonome.

Pertanto, nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la condivisione e la definizione degli aspetti caratterizzanti il modello potranno essere favoriti ulteriori e successivi momenti e sedi di confronto con le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali, al fine di favorire la massima ricaduta territoriale, garantendo un effettivo e paritario coinvolgimento degli interlocutori su obiettivi e strumenti convergenti.

## 1. INTRODUZIONE AL MODELLO

Il quadro sociale complessivo del Paese evidenzia, anche in ragione della pandemia da Covid 19, un aumento della fragilità delle famiglie dal punto di vista materiale e socio-relazionale, un numero non ancora adeguato di spazi aggregativi per minori e genitori dove sperimentare forme di socializzazione e condivisione, un crescente isolamento sociale delle famiglie che vivono una situazione di disagio economico, abitativo e socioculturale. Tali evidenze richiedono una nuova modalità di intervento che faccia leva sul rafforzamento e potenziamento dei legami e delle risorse familiari.

In ragione di tale quadro di contesto, è emersa come prioritaria l’esigenza di promuovere un potenziamento dei Centri per la famiglia, rivedendo l’operatività delle strutture di coordinamento e di impulso alla loro qualificazione, in una logica intersettoriale, di governance multilivello e di effettiva sussidiarietà. Per facilitare tale evoluzione, individuare soluzioni più rispondenti ai fabbisogni emersi e ridurre la

disomogeneità rilevata, il Dipartimento ha, come già evidenziato, avviato la definizione di un modello condiviso – concettuale, organizzativo e funzionale – di Centro per le famiglie, attraverso la predisposizione di apposite “Linee Guida”. Tale modello, coerentemente con le priorità del nuovo Piano nazionale per la famiglia del 2022 (nonché con gli obiettivi del precedente Piano nazionale del 2012) è immaginato come uno strumento volto a rafforzare il sistema dei Centri quali punti di riferimento per le famiglie.

In particolare si tratta di uno strumento altamente flessibile per adattarsi ai diversi bisogni territoriali, ma, al contempo, in grado di fornire indicazioni comuni a livello nazionale per favorire il necessario raccordo fra i diversi territori, aumentare la coerenza e la sistematicità delle azioni da porre in essere, anche in una logica sinergica. Le “Linee Guida” hanno configurato il modello condiviso, basato sull’individuazione di un set minimo di aspetti operativi a cui, a livello nazionale, i Centri per le famiglie potranno ispirarsi, nonché una serie di requisiti flessibili che permettano la necessaria adattabilità del modello stesso. Il modello si pone quindi come presupposto essenziale, a livello nazionale, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dei Centri per le famiglie. In tale ottica, il modello favorisce la diffusione di standard nazionali d’inclusione ed integrazione sociale per ridurre l’eterogeneità territoriale e sostenere le Amministrazioni regionali e locali nel rispondere ai diversi bisogni delle famiglie, ponendo attenzione ai nuclei più vulnerabili. L’uniformità della governance dei Centri per la famiglia e dei servizi da essi erogati contribuiscono alla promozione della coesione sociale anche tramite la piena inclusione delle famiglie con particolare riferimento ai nuclei con fragilità, coerentemente con gli indirizzi enunciati nell’ambito del recente 5° Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza (adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022) finalizzato – principalmente – a ricomporre in un sistema organico le politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza ed a garantire l’accesso effettivo e sostenibile ai servizi con particolare riferimento alle aree “educazione, equità, empowerment”.

Con riferimento ai nuclei che vivono in condizioni di deprivazione anche materiale, infine, il modello si ispira altresì all’European Child Guarantee, il sistema di garanzia europea a favore dei minorenni vulnerabili volto ad assicurare misure specifiche per minorenni a rischio di povertà o esclusione sociale, anche tenuto conto dell’impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19. I contenuti del modello di Centro, rappresentano pertanto uno strumento per diffondere ulteriormente, nei diversi contesti territoriali, la presenza di Centri rivolti alle famiglie, nell’ottica di migliorare la loro capacità di rispondere alle molteplici esigenze delle comunità di riferimento, valorizzando al tempo stesso le modalità operative di coordinamento che possano rivelarsi più efficaci e, al contempo, il know-how delle amministrazioni coinvolte, favorendo il confronto e lo scambio continuo di esperienze e buone prassi. Il modello definito è basato sui seguenti criteri:

- A. SERVIZI OFFERTI
- B. ASPETTI GESTIONALI
- C. ASPETTI ORGANIZZATIVI
- D. INFORMAZIONI SUI BISOGNI DELL’UTENZA
- E. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
- F. STRUMENTI DI COORDINAMENTO
- G. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
- H. INTEGRAZIONE DEI SERVIZI I. FORMAZIONE OPERATORI

Nella definizione delle proposte relative ai su indicati criteri, sono oggetto di interesse tutti i nuclei familiari, con attenzione alle opportunità di crescita e potenziamento per le famiglie vulnerabili e di orientamento per quelle più fragili.

Particolare attenzione è rivolta anche alle iniziative formative dedicate agli operatori dei Centri perché possano sviluppare competenze e capacità di lavoro integrato e interdisciplinare – utili nel raccordo operativo con i diversi servizi, generali e specialistici – e intercettare precocemente eventuali situazioni di disagio e/o di violenza così da orientare l’utenza verso i servizi preposti.

A tal fine si sottolinea l’importanza di individuare le migliori modalità di integrazione tra le attività del Centro e le funzioni di enti e organizzazioni più impegnati a far fronte alle relative problematiche. Tale

metodologia consentirà di tracciare, in prospettiva, una migliore capacità di risposta dell'intero sistema territoriale.

## 2. IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Nel 2012, il Piano nazionale per la famiglia, quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, definisce il Centro per la famiglia come un "luogo fisico aperto sul territorio e al territorio, gestito e progettato con le reti dell'associazionismo familiare, in modo da essere realmente in grado di intercettare i diversi bisogni presenti sul territorio, offrendo una risposta flessibile ed articolata. [...]".

Nel 2022, il nuovo Piano nazionale per la famiglia (agosto 2022), frutto di un articolato ed ampio processo partecipativo, ha raccolto i contributi e le indicazioni emersi nell'ambito della consultazione pubblica "Verso il nuovo Piano nazionale per la famiglia" e della IV Conferenza Nazionale sulla Famiglia, di preparazione e confronto sui contributi che confluiranno nel nuovo Piano.

Nello specifico in esito ai lavori della citata Conferenza è emersa la necessità di assicurare che i servizi per le famiglie siano facilmente accessibili, sostenibili, ben distribuiti su tutto il territorio italiano e possano guardare alla moltitudine dei fabbisogni delle famiglie in modo efficace e tempestivo.

Per rispondere a tale esigenza è richiesto con forza il sostegno all'istituzione dei Centri per la famiglia e al potenziamento di quelli esistenti, quali luoghi dove le famiglie possono trovare assistenza su diversi fabbisogni espressi e dove è possibile amplificare la partecipazione e la cittadinanza attiva, nella prospettiva di promuovere pratiche solidali e inclusive. In linea generale, gli assi portanti del nuovo Piano nazionale per la famiglia derivano dal lavoro dei gruppi dell'Osservatorio nazionale per la Famiglia preparatori al Piano stesso e sono rappresentati da quattro aree tematiche per le importanti sfide del Paese:

- la questione demografica, che pone in evidenza l'urgenza di ripensare, nell'ambito delle politiche per la famiglia, i servizi a favore dei giovani, le modalità per promuovere pari opportunità di accesso al lavoro e facilitare la conciliazione tra vita personale e vita lavorativa;
- il rapporto tra generi e generazioni, che nell'analizzare le due principali relazioni familiari – di coppia e tra generazioni – pone l'esigenza di valorizzare il ruolo delle istituzioni locali, ed in particolare dei Centri per le famiglie e la scuola;
- il tema della disuguaglianza, che sollecita l'attenzione all'inclusività e alle modalità di coinvolgimento e partecipazione del mondo associativo e delle famiglie nella realizzazione di servizi e attività di supporto alle famiglie;
- il tema del lavoro in un'ottica di parità di genere, che richiama l'importanza della funzione di assistenza all'infanzia e ai familiari non autosufficienti, della condivisione dei carichi di cura, dello sviluppo di percorsi culturali di contrasto agli stereotipi di genere.

Di conseguenza gli indirizzi delle politiche nazionali di sostegno alle famiglie per i prossimi anni si pongono obiettivi, molto sfidanti, ispirati al corso di vita delle famiglie e, in particolare, alle seguenti fasi:

"Adulti in crescita" (interventi a supporto della transizione alla vita adulta);

"Generatività e genitorialità" (interventi di welfare idonei a sostenere i nuovi genitori);

"Dinamiche familiari" (azioni di supporto alla stabilità della relazione, alla gestione dei conflitti e alla conciliazione vita-lavoro);

"La componente anziana della famiglia" (interventi per promuovere l'invecchiamento attivo e la positiva interazione tra le generazioni).

Da tale quadro complessivo emerge che i Centri, nella loro evoluzione nel tempo, sono individuati come luoghi di partecipazione e di costruzione e rinforzo dei legami sociali orientati alla solidarietà e all'inclusione, dove i cittadini e le famiglie diventano interlocutori stabili delle istituzioni pubbliche, non solo nella fase di co-progettazione dei servizi, ma anche successivamente, nella gestione di attività complementari e integrate con i servizi socio- assistenziali territoriali. Coerentemente con tali indirizzi, l'orientamento assunto a partire dalle citate "Linee Guida" è quello di guidare i Centri verso un modello in grado di rispondere ai bisogni della persona soprattutto in termini relazionali, supportando l'individuo nel

contesto delle relazioni familiari, sociali e lavorative, ed in una logica sussidiaria e di empowerment che faciliti lo sviluppo delle risorse personali e di rete.

Inoltre, ispirandosi ad una prospettiva di più ampia inclusività alla luce dei nuovi indirizzi nazionali, si suggerisce per i Centri la denominazione di “Centri per le famiglie”, quale positiva evoluzione della precedente dicitura. Coerentemente con i principi fin qui richiamati, i Centri per le famiglie:

- fondano la propria operatività sullo sviluppo di politiche e di servizi innovativi per tutte le tipologie di famiglie, in ogni stadio del loro ciclo di vita e a sostegno della genitorialità;
- sono collocati nel sistema dei servizi territoriali e integrano la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari ed educativi e del privato sociale; -
- promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società, permettendo alle stesse, attraverso le loro rappresentanze, di diventare interlocutori delle istituzioni e promotori della rete territoriale dei servizi; - rappresentano uno spazio sociale per le famiglie, dove si stimola la partecipazione e la cittadinanza attiva, e un luogo dove si rafforzano i legami e le reti sociali;
- permettono di uscire da un approccio meramente assistenziale nei confronti delle famiglie, come destinatari passivi degli interventi, e di fare innovazione sociale;
- svolgono una funzione preventiva rispetto ad altre funzioni prevalentemente orientate verso la cura, il trattamento e l'assistenza, di competenza di altri soggetti della rete dei servizi territoriali localmente presenti.

I Centri per le famiglie si connotano dunque per essere un luogo:

- di facile accessibilità e gratuito, in cui operano professionisti con specifiche competenze per offrire risposte adeguate ai diversi bisogni dell'utenza;
- dove svolgere attività nelle quali le famiglie sono protagoniste e promotrici di iniziative, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità;
- dove promuovere la creazione di reti – con enti, istituzioni, associazioni di volontariato, singoli cittadini – al fine di costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie;
- di incontro, confronto e crescita reciproca, dove scambiare esperienze e offrire momenti di condivisione; - adatto ad attività ludico-ricreative, per trascorrere del tempo insieme, nell'ottica della promozione del benessere personale e familiare, e creare occasioni positive di scambi sociali e culturali.

Con riferimento agli obiettivi che caratterizzano i Centri per le famiglie, il modello distingue in obiettivi di base (comuni a tutti i Centri) e avanzati, di seguito elencati.

a. Obiettivi di base:

- i. promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
- ii. sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;
- iii. sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei minori;
- iv. favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni (e.g. tramite la creazione di reti sociali sul territorio e la cittadinanza attiva).

b. Obiettivi avanzati:

- i. promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;
- ii. promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;
- iii. offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l'intera famiglia (adulti, giovani e minori);
- iv. migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie;
- v. rispondere a peculiari bisogni del territorio di riferimento;
- vi. contribuire al raggiungimento – a livello territoriale – degli obiettivi prefissati nel 5° Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza con riferimento alle seguenti aree: educazione, equità, empowerment;

vii. contribuire all'implementazione – a livello territoriale – del Sistema di garanzia europeo per i bambini vulnerabili (European Child Guarantee) promuovendo la conoscenza e la migliore accessibilità alle misure specifiche definite a livello nazionale in favore dei minorenni a rischio di povertà o esclusione sociale per permettere ai minori di età bisognosi di accedere gratuitamente ed efficacemente ai servizi essenziali.

### 3. STRUTTURA DEL MODELLO DI CENTRO PER LE FAMIGLIE

Il modello condiviso di Centro per le famiglie si basa su un set di criteri caratterizzanti, che le Regioni, anche in accordo con le Autonomie locali, possono interpretare ed adattare in base alle specificità dei propri indirizzi strategici in materia di servizi rivolti alle famiglie.

Di seguito si illustrano, pertanto, le caratteristiche e i requisiti ritenuti elementi essenziali del Centro per le famiglie.

#### A) I SERVIZI OFFERTI

Le attività svolte dai Centri sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari. Possono essere realizzate in collaborazione con gli altri soggetti del territorio a seconda delle specifiche competenze richieste, e si distinguono in:

- attività fondamentali, che devono essere assicurate da tutti i Centri per garantire omogeneità ed eguali condizioni di accesso per le famiglie (Servizi di base), e riconducibili alle aree:

- o dell'informazione;

- o del sostegno alla genitorialità anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;

- o dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

- attività ulteriori, più specificamente rivolte a rispondere a esigenze peculiari di ciascun contesto territoriale (Servizi integrativi).

1. Servizi di base Area dell'informazione L'informazione, quale elemento strategico per facilitare l'accesso delle famiglie ai servizi, rappresenta una parte fondamentale dell'attività dei Centri, caratterizzati come luoghi aperti ed accessibili a tutte le famiglie, in grado di orientare su:

- servizi, risorse e opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) del territorio, per l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie;

- iniziative attivate dalla comunità locale e dal Terzo Settore – espresse anche attraverso le diverse forme di collaborazione a favore delle famiglie (tempo libero, dimensione ludica, culturale, sportiva ed educativa);

- opportunità ed iniziative di approfondimento su tematiche di interesse;

- servizi dedicati per famiglie di nuova immigrazione;

- centri di documentazione per la rilevazione dei fabbisogni delle famiglie del territorio;

- sportello informativo sulle misure di sostegno alle famiglie vigenti.

Tale categoria di servizi informativi richiede uno sportello territoriale gestito dal Centro per le famiglie, di libero accesso da parte della cittadinanza.

La comunicazione esterna del Centro è parte integrante del servizio informativo ed è finalizzata a raggiungere la platea più ampia di famiglie (sul tema si rimanda al punto E).

Una diffusione capillare dell'informazione richiede la possibilità di utilizzo di più canali e strumenti, tra cui:

- strumenti informatici e web, quali il sito internet, le newsletter, i social network;

- materiale mirato (e.g. opuscoli) su tematiche specifiche;

- attivazione di una rete informativa di collegamento con gli altri servizi territoriali (e.g. servizi sanitari, servizi sociali, servizi educativi e scolastici, servizi culturali, servizi giuridici);

- campagne di sensibilizzazione su alcune tematiche di interesse per le famiglie (e.g. preparazione e sensibilizzazione alla genitorialità, regole e stili di accudimento ed educativi, gestione dell'affettività per giovani e adolescenti, promozione dell'affidamento familiare e delle diverse forme di accoglienza, promozione della lettura infantile, appropriato utilizzo delle nuove tecnologie).

#### Area di orientamento e consulenza

I Centri per le famiglie svolgono una funzione di orientamento e consulenza nell'utilizzo di servizi e prestazioni disponibili a sostegno delle competenze relazionali e genitoriali. L'area di orientamento e consulenza si articola in:



- attività di ascolto dei fabbisogni familiari attraverso spazi dedicati di colloquio e consulenza educativa;
- interventi mirati sui temi delle relazioni familiari e della genitorialità, con particolare attenzione alle fasi critiche della vita di coppia, alla gestione dei conflitti e delle crisi, alle situazioni di separazione/divorzio e alla presenza di familiari fragili, anziani, con disabilità;
- orientamento e creazione del contatto per l'accesso ai servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio;
- orientamento su tematiche legali e fiscali di interesse per le famiglie, come su problematiche abitative e collegate all'occupazione;
- orientamento e consulenza sui servizi per affido ed adozioni e per le diverse forme di affiancamento/sostegno anche nella fase successiva all'inserimento del minore nella famiglia, in collaborazione con i servizi preposti;
- counseling di coppia, genitoriale, individuale;
- mediazione familiare e gruppi di parola per minori figli di genitori in via di separazione o separati o per genitori;
- attività laboratoriali ed eventi finalizzati a sostenere la relazione adulto-bambino e la valorizzazione e cura dei legami. I Centri per le famiglie, pur non erogando prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sospetta o conclamata, sono tenuti ad orientare verso i servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza e centri per autori di violenza, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori).

Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie

Quest'area ha l'obiettivo di promuovere il protagonismo delle famiglie, favorendo l'attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale, di supporto ai cambiamenti e ai momenti critici della vita.

Tale area risulta particolarmente efficace anche per sostenere ed integrare le famiglie in situazioni di particolare vulnerabilità e/o fragilità conclamata con la comunità di appartenenza.

I Centri per le famiglie sono impegnati nel promuovere e realizzare direttamente o nel sostenere gli altri attori locali per:

- promuovere attività laboratoriali, focus group, o eventi per rafforzare le risorse e le competenze delle famiglie, il valore del lavoro di cura e il ruolo del caregiver; attivare gruppi di famiglie-risorsa e reti di famiglie;
- promuovere esperienze di scambio e socializzazione, ponendo attenzione anche alla dimensione multiculturale, alla promozione di azioni che favoriscano i rapporti intergenerazionali e tra i generi, all'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, anche attraverso l'istituzione di banche del tempo o il riconoscimento di crediti sociali (cd. Borsellino elettronico della famiglia);
- realizzare e sostenere azioni di animazione territoriale o eventi finalizzati a promuovere l'iniziativa e il protagonismo delle famiglie, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità;
- sostenere le famiglie e le giovani generazioni quale investimento per il benessere e la qualità della vita presente e futura della comunità;
- promuovere e sostenere progetti di affiancamento tra famiglie vulnerabili e percorsi di vicinanza e reciprocità tra famiglie per consolidare e potenziare il sistema-famiglia e creare le condizioni per sostenere genitori, coppie, nuclei familiari e nuclei monogenitoriali, nella possibilità concreta di sviluppare capacità genitoriali positive e accompagnare i minori nella crescita e nel percorso di vita verso l'età adulta;
- incoraggiare e sostenere le esperienze aggregative anche al fine di contenere e prevenire fenomeni di isolamento e disagio sociale.

## 2. Servizi integrativi

L'organizzazione e l'operatività del Centro è per sua natura aperta e flessibile: di anno in anno si modula a partire dalle attività e dalle proposte di servizi che possono emergere anche dal confronto con le famiglie e con le associazioni e i servizi territoriali (sul tema si veda anche il punto D).

Di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riportati alcuni dei servizi che possono integrare i servizi di base, in funzione del livello di sviluppo e dell'esperienza del singolo Centro, sulla base di indirizzi

specificamente definiti da parte della Regione, anche in accordo con le Autonomie locali, o di specifici fabbisogni dei target di riferimento, da realizzare, laddove opportuno, anche in collaborazione con altri soggetti o servizi territoriali:

- a) attività di animazione per bambini e adulti;
- b) centro documentazione territoriale per le politiche per le famiglie;
- c) sostegno allo studio;
- d) attività ludiche: spazio gioco, punti gioco, ludoteche per bambini e genitori, ludobus, corsi di massaggio infantile, laboratori di gioco genitori-bambini;
- e) laboratori di lettura e altre attività espressive: gruppi di narrazione, gruppi di parola per adulti, gruppi di parola per bambini e adolescenti, gruppi di genitori con figli disabili;
- f) attività di supporto per le adozioni nazionali e internazionali, in collaborazione con gli enti preposti;
- g) attività di sensibilizzazione della comunità locale su tematiche e problematiche che riguardano adolescenti e ragazzi, anche di contrasto a situazioni di povertà educativa;
- h) supporto all'avvio di forme sperimentali dell'affido in situazioni di emergenza, e di accoglienza e solidarietà tra famiglie, in collaborazione con gli enti preposti;
- i) attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole (rivolte a docenti e/o studenti e/o famiglie) anche con riferimento alla opportunità di ospitare o realizzare iniziative di alternanza scuola-lavoro;
- j) creazione di gruppi per attività di famiglie affiancanti ad altre famiglie o a ragazzi ospiti in strutture residenziali, gruppi di sostegno a famiglie affidatarie ed adottive;
- k) promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto (e.g. gruppi di acquisto collettivo e solidale) favorendo la prossimità di famiglie con potenzialità di vulnerabilità e risorse diverse, anche in una prospettiva solidaristica;
- l) iniziative e servizi mirati a sostegno dei processi di integrazione per famiglie di nuova immigrazione e favorire l'inclusione sociale di famiglie immigrate (es. corsi di alfabetizzazione per stranieri,);
- m) attività di potenziamento familiare per favorire le reti di famiglie e l'inclusione sociale: educare alla gestione del budget familiare; educare alla sana gestione dei consumi domestici; educare alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti domestici; gruppi di acquisto solidale e di educazione al consumo; gruppi per genitori in attesa; gruppi per neo genitori;
- n) promozione di iniziative di aggregazione per la celebrazione di feste, ricorrenze, eventi sul territorio e attività di sensibilizzazione e di promozione per il rafforzamento della comunità educante e la definizione di patti di comunità;
- o) messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio: diritto di visita e di relazione, gruppi di sostegno alla genitorialità fragile, gruppi con famiglie affiancanti, gruppi di confronto e sostegno per famiglie affidatarie e adottive.

Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria in presenza di violenza intra familiare conclamata o sospetta e/o altre forme di violenza a danno dei minori, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti preposti alla tutela minori e che garantisca in ogni caso in primis la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

#### B) ASPETTI GESTIONALI

Nella organizzazione e gestione dei Centri per le famiglie dovranno essere curati i seguenti aspetti:

1. le scelte localizzative;
2. le caratteristiche fisiche della sede e le modalità di accesso;
3. la governance.

##### 1. Le scelte localizzative

La sede dei Centri per le famiglie – sia dal punto di vista localizzativo che con riferimento alle caratteristiche fisiche della struttura di accoglienza – rappresenta un elemento di fondamentale importanza in fase di progettazione. I Centri per le famiglie sono posizionati sulla base delle esigenze territoriali e di organizzazione del sistema dei servizi, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma, anche in accordo con le Autonomie locali. Le caratteristiche territoriali, demografiche e socio-economiche possono portare in alcune aree ad una maggiore concentrazione di Centri o all'attivazione di Centri articolati in più sedi. In ogni

caso, il Centro deve localizzarsi in modo da rispondere a criteri di accessibilità e prossimità per la popolazione servita, e da essere funzionale alla programmazione integrata con il sistema dei servizi socio assistenziali, coerentemente con la programmazione territoriale di riferimento.

Si suggerisce di utilizzare, quale possibile unità territoriale di riferimento per la distribuzione di tali servizi, l'Ambito Territoriale Sociale o il Distretto, a seconda dei modelli definiti a livello di Regione o Provincia Autonoma.

È opportuno inoltre tenere in considerazione eventuali specificità o situazioni particolari, come il caso delle Città di grandi dimensioni o l'alta concentrazione di particolari problematiche familiari o educative emerse da appropriati indicatori di contesto.

## 2. Le caratteristiche fisiche delle sedi e le modalità di accesso

Le sedi dei Centri per le famiglie dovranno essere:

- luoghi accoglienti, riconoscibili e distinti da altri servizi pubblici territoriali;
- di facile accesso e raggiungibilità nonché agibili a persone con disabilità;
- strutturati per favorire il benessere delle persone che vi sostano, per risultare confortevoli e offrire un'accoglienza personalizzata ad adulti e minori, con assenza di barriere architettoniche.

Dal punto di vista della logistica, la sede principale del Centro, deve poter disporre almeno dei seguenti spazi: uno spazio dedicato all'accoglienza, che offra la possibilità ai genitori di accedere al centro anche con i loro figli, e sostarvi nei momenti di attesa (quindi con aree attrezzate di gioco per i bambini), spazi adeguati per l'allattamento e cambio pannolino; uno spazio dedicato a sportello di informazione, di orientamento e di segreteria – che possa garantire una adeguata privacy alle persone che vi accedono e un adeguato ascolto; uno spazio riservato, dedicato ai colloqui individuali, di coppia o di famiglia – un ambiente piacevole e confortevole in grado di garantire la necessaria riservatezza; uno spazio interno polivalente dove realizzare le attività di gruppo per grandi e piccini, le riunioni, le conferenze, le feste; preferibilmente spazi esterni di condivisione e socializzazione.

Il Centro può prevedere una articolazione in più sedi, localizzate in punti diversi del Comune o dell'ambito territoriale di riferimento, e modalità di intervento flessibili che tengano conto dei differenti fabbisogni territoriali. In tal caso, le sedi periferiche dovranno garantire le caratteristiche minime, definite dalle singole Regioni, in termini di spazi dedicati all'erogazione dei servizi principali.

Famiglie e beneficiari dei servizi possono accedere al Centro direttamente o su invito (nel caso di segnalazioni in raccordo con i servizi territoriali di riferimento)

1. I servizi realizzati in rete con altri soggetti possono essere erogati anche presso altri luoghi (e.g. scuole, spazi comunali, sedi di altri enti, parchi e giardini) se espressamente previsto a livello di Regione (nelle attività di programmazione e coordinamento) e dai soggetti titolari (e.g. Comuni).

I Centri svolgono un'attività prevalentemente diurna. L'apertura dei singoli Centri sarà definita dalle singole Regioni/PA sulla base delle specifiche scelte e coperture finanziarie disponibili; si ritiene che uno standard minimo di operatività debba essere di 18 ore settimanali. Per rispondere a specifiche esigenze rilevate, nel rispetto delle specificità dei singoli gestori, il Centro valuta se svolgere attività anche nei giorni festivi o anche in luoghi diversi dalla sede del Centro.

Gli orari e le modalità di accesso o utilizzo degli spazi, come i giorni di chiusura, dovranno essere oggetto di adeguata e permanente campagna di comunicazione.

## 3. La governance

La governance dei Centri si incardina all'interno della funzione pubblica, resa in modo partecipato. In base alle scelte definite dalle singole Amministrazioni, le attività e i servizi forniti all'utenza possono essere garantiti da personale dell'ente titolare del servizio (e.g. Comune, Unione di Comuni o Distretto/Ambito) oppure esternalizzati secondo le forme consentite. La programmazione strategica delle attività e dei servizi svolti dai Centri deve essere realizzata in stretta connessione con la programmazione sociale territoriale (distretto/ambito/zona), al fine di rendere coerenti ed integrabili le azioni promosse in favore delle famiglie e dei minori.

E' a tal fine opportuno garantire il raccordo e l'integrazione tra i vari Centri della rete regionale di appartenenza attraverso l'istituzione di un Coordinamento regionale, con la funzione di promozione di scambi, monitoraggio periodico delle attività, attivazione di formazioni congiunte (sul tema si veda anche il punto F).

1 Ai fini del monitoraggio dei fabbisogni e dell'utenza coinvolta, il Centro dovrebbe prevedere all'ingresso un'apposita modulistica che registri se si tratta di accesso libero o di invito/segnalazione da parte dei servizi sociali, oppure di invio da altri servizi (es. tribunale minori, istituti scolastici, aziende sanitarie locali).

La partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo Settore rappresenta un valore aggiunto per il Centro per le famiglie in quanto costituisce un modo innovativo di costruire risposte di welfare di comunità.

### C) ASPETTI ORGANIZZATIVI

La presenza di personale stabile, adeguatamente formato ed organizzato, rappresenta un elemento qualificante per l'efficacia dell'azione del Centro e un punto di forza per l'utenza di riferimento. L'organizzazione dei Centri deve garantire le seguenti funzioni:

- il coordinamento gestionale, per il corretto funzionamento del Centro e la programmazione delle attività, l'organizzazione degli operatori, l'integrazione con gli altri soggetti e servizi territoriali, il raccordo con il livello regionale;
- la gestione amministrativa, relativa agli aspetti procedurali connessi al rapporto con il personale che opera nel servizio e alle attività in esso realizzate;
- la realizzazione delle attività e l'erogazione dei servizi specialistici, previsti nella programmazione e rivolti alle famiglie, agli operatori degli altri servizi del territorio e alla comunità.

Le tipologie professionali di base, suggerite come standard per tutti i Centri per le famiglie, si riferiscono alle funzioni di:

1. Coordinatore;
2. Responsabile della funzione amministrativa;
3. Operatori specializzati.

Al fine di garantire un adeguato funzionamento del Centro, per tutte le tipologie professionali devono essere previste almeno annualmente attività di aggiornamento periodico, di monitoraggio e verifica dell'operato e di raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il valore aggiunto che si crea grazie alla stabilità dei ruoli nella relazione con le famiglie.

Tutto il personale deve essere indirizzato ad operare in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, per garantire adeguata e necessaria presa in carico dei nuclei familiari, in particolare quelli con specifiche fragilità.

#### 1) Coordinatore

È una figura professionale qualificata, possibilmente con esperienza consolidata nella gestione di servizi rivolti alle famiglie. Il profilo richiede il possesso di requisiti di professionalità e competenza adeguati all'attività di direzione, definizione e supervisione dei contenuti dei servizi promossi dal Centro, come la laurea almeno triennale, preferibilmente nelle discipline sociali, psicologiche, educative, e un'esperienza di lavoro almeno triennale nel coordinamento di servizi in ambito sociale, psicologico o educativo.

La funzione di coordinatore può essere attribuita direttamente ad una risorsa professionale dell'Ente titolare del Centro (es. Comune, Distretto, Ambito) o del soggetto privato che lo gestisce in regime di convenzione. Tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- programmazione strategica delle attività e dei servizi svolti, in stretta connessione con la programmazione territoriale;
- cura delle reti territoriali e raccordo programmatico con associazioni del territorio, enti educativi e di assistenza, enti pubblici, volontariato, e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle politiche per le famiglie;
- supervisione professionale e verifica dell'attività dell'equipe di professionisti attivati dal Centro;
- cura dello svolgimento delle riunioni di programmazione delle attività, di monitoraggio e di verifica dei servizi, con i referenti del Comune, del Distretto-Ambito e con la Regione;

- cura della comunicazione verso enti e persone dei servizi offerti o promossi dal Centro, anche attraverso l'uso dei social media.

## 2) Responsabile della funzione amministrativa

Anche la funzione amministrativa può essere espletata con risorse professionali dell'amministrazione dell'ente titolare del servizio (e.g. Comune, Distretto, Ambito) dedicate all'attività del Centro per alcune ore settimanali. In casi di gestione mista o privata, la funzione può essere garantita dal soggetto gestore.

L'attività svolta dal responsabile della funzione amministrativa e l'impegno in termini di ore dedicate possono variare a seconda delle esigenze, della numerosità e della complessità dei servizi erogati. Il responsabile amministrativo si occupa di gestione:

- amministrativa del Centro;
- dei finanziamenti a valere su varie fonti;
- del personale (compresi volontari e tirocinanti);
- della logistica della sede e degli spazi del Centro;
- ove previsto, delle attività di convenzionamento per la gestione dello stesso Centro;
- e con gli eventuali soggetti del territorio coinvolti nella programmazione delle attività.

## 3) Operatori specializzati

Ciascun Centro, tenendo conto delle specificità territoriali nel quale è inserito e degli obiettivi di servizio programmati, è dotato di profili con competenze e strumenti specifici, educativi e professionali, che, attraverso azioni di accoglienza e comprensione dei bisogni, realizzano un modello di servizio di sostegno con specifica attenzione alla tutela del minore e al benessere relazionale della famiglia.

In base alla programmazione strategica, le attività dei Centri vengono realizzate con il supporto di figure professionali specialistiche, in alcuni casi già presenti negli Enti gestori o riconducibili ai soggetti privati e del privato sociale che operano in convenzione, o riconducibili ai servizi sociosanitari territoriali, quali ad esempio:

- psicologi, counselor;
- pedagogisti, educatori;
- assistenti sociali;
- animatori socio-educativi;
- mediatori familiari;
- mediatori culturali/linguistici, operatori culturali;
- consulenti familiari, legali, fiscali;
- formatori;
- ostetriche, sessuologi.

La presenza di alcune di queste figure – in particolare assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, consulenti familiari, mediatori familiari, educatori professionali – è da considerarsi indispensabile.

Nell'ambito dell'équipe integrata di professionalità, opera un gruppo di lavoro stabile composto da operatori specializzati con un monte ore complessivo sufficiente a garantire un'apertura continua e flessibile, tale da rendere il Centro un punto di riferimento costante e sempre accogliente. Particolare attenzione sarà data a che tutti gli operatori del Centro siano adeguatamente formati sia ad intercettare nell'utenza (minori ed adulti) eventuali segnali di fragilità (e.g. violenza domestica, dipendenze) al fine di una adeguata gestione ed invio ai servizi preposti (sul tema si veda anche il punto I) sia ad agevolare l'integrazione nella comunità delle famiglie o figure parentali datori di cura per minori vittime di violenza (orfani speciali) (sul tema si veda anche il punto H).

La definizione della composizione del gruppo di lavoro e la quantificazione delle ore minime di servizio avvengono sulla base delle aree di servizio attivate e delle attività integrative proposte anche nelle eventuali sedi esterne del Centro.

I Centri per le famiglie possono attivare consulenze specialistiche anche di durata limitata, in relazione al monte ore settimanale programmato.

L'eventuale coinvolgimento di volontari, tirocinanti o operatori del servizio civile è regolamentato in accordo con i Comuni/Distretti-Ambiti e in base a modalità definite a livello regionale. In particolare, con riferimento al volontariato, il modello di gestione non prevede che le prestazioni dei volontari possano essere sostitutive dell'impiego degli operatori professionali. In ogni caso è necessaria adeguata copertura assicurativa ed adeguata formazione per i volontari impegnati all'interno del Centro.

Nel rispetto dell'autonomia di ogni Regione/Provincia Autonoma nelle scelte organizzative dei Centri, si raccomanda che venga informato il Comune o Distretto-Ambito responsabile dell'eventuale utilizzo dei volontari. Si raccomanda infine l'utilizzo di forme di programmazione periodica delle attività interne al Centro, con riunioni settimanali del gruppo di lavoro e l'organizzazione di focus tematici per tipologia di servizio, anche con il coinvolgimento di consulenti esterni e volontari.

Dove la presenza di famiglie immigrate è particolarmente significativa, è necessario poter disporre di alcuni operatori in possesso della conoscenza di lingue straniere, come inglese e francese, e aver cura di produrre in altre lingue i principali materiali informativi su finalità e attività proposte dal Centro.

#### D) INFORMAZIONI SUI BISOGNI DELL'UTENZA

L'efficacia dell'azione territoriale dei Centri per le famiglie richiede agli operatori una profonda conoscenza del contesto in cui il Centro opera, con riferimento sia alle caratteristiche demografiche e socio-economiche, che alle risorse ed alle reti – del pubblico e del privato, organizzato e non – che possono essere attivate e rappresentare il luogo dei partner più rilevanti per la realizzazione delle proprie finalità. Allo stesso tempo, comporta un ascolto attento dei bisogni del target di riferimento dei propri servizi: la "prossimità" si declina anche nella capacità di intercettare la realtà esistente, attraverso la predisposizione di un'attività di rilevazione e monitoraggio strutturata, costante e coordinata ai vari livelli amministrativi.

Tale attività, da sviluppare all'interno dei Centri – come base per la definizione della strategia di intervento, delle tipologie di servizi da includere nella propria offerta e delle modalità di erogazione (si veda punto A) – deve inserirsi in un quadro omogeneo in termini di scelte metodologiche, almeno a livello regionale, con particolare riferimento alla selezione delle variabili da osservare e alla scelta delle modalità di rilevamento dei dati.

La capacità dei Centri di rispondere alle differenti esigenze quotidiane delle famiglie e della comunità di riferimento è collegata alla capacità di adattamento delle strutture ai mutamenti che intervengono in relazione al contesto socio-economico e demografico del territorio.

L'analisi costante dei fabbisogni consente di condurre un percorso di continuo miglioramento e qualificazione dell'offerta (e.g. sui temi dell'attività informativa, della conflittualità di coppia e della mediazione, del counselling, del lavoro di comunità, della dimensione multiculturale, della neogenitorialità), e di adeguamento alle trasformazioni delle famiglie e ai nuovi bisogni, alle problematiche emergenti sul piano delle relazioni umane e della integrazione delle diverse culture, favorendo il confronto con le esperienze di altri soggetti o di altri territori.

La rilevazione dei bisogni dell'utenza del territorio di riferimento richiede un'analisi congiunta e periodica di dati acquisiti ad intra e ad extra del Centri per le famiglie:

- per i dati ad intra, le informazioni sull'utenza potranno essere rilevate attraverso strumenti di agevole somministrazione quali:

- o modulistica che registri, laddove possibile, i tipi di accesso, le diverse tipologie di target e le richieste fatte quotidianamente ai Centri;

- o somministrazione di questionari all'utenza;

- per i dati ad extra, possono rappresentare una preziosa fonte di informazioni:

- o i tavoli di coordinamento con le realtà territoriali di riferimento per i servizi alla famiglia;

- o la collaborazione con consulte e/o osservatori locali e/o regionali per le politiche della famiglia;

- o le elaborazioni a livello locale di centri di ricerca ed Università.

La rilevazione dei fabbisogni integra periodicamente la verifica annuale dell'attività svolta dei Centri per consentire una programmazione delle attività e una definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

## E) STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

La comunicazione ha un ruolo centrale per il buon funzionamento dei Centri per le famiglie, al fine di raggiungere la platea più ampia possibile di famiglie.

Le attività di comunicazione si distinguono in: 1. Comunicazione istituzionale Promossa dai vari livelli amministrativi di competenza (in particolare a livello di Regione/Provincia Autonoma e dai Comuni), l'attività di comunicazione istituzionale può avvalersi di:

- siti regionali o comunali per la comunicazione delle attività e dei servizi rivolti alle famiglie e dei Centri per le famiglie regionali (eventualmente con la partecipazione diretta dei Centri);
- pubblicità e diffusione delle informazioni circa l'operatività e l'offerta dei Centri presenti sui vari territori attraverso l'utilizzo del digitale e dei canali social;
- forme di comunicazione (e.g. loghi e/o progetti trasversali) standard per tutti i Centri attivi sul territorio regionale di riferimento.

2. Comunicazione locale Attivata dai singoli Centri per le famiglie, a livello territoriale, tale attività di comunicazione risulta fondamentale da parte dei singoli Centri la promozione e la diffusione delle iniziative proposte e dei servizi offerti all'utenza, provvedendo alla loro pubblicizzazione.

Gli strumenti più comuni a tal fine possono essere:

- Locandine, volantini, pieghevoli e brochure
- Social media
- Siti web
- Broadcast

Le figure competenti nelle attività di comunicazione sono direttamente coinvolte nella definizione e realizzazione dei servizi integrativi (si veda punto A) relativi all'organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione, anche in occasione di specifiche ricorrenze e in collaborazione con i soggetti della rete territoriale di riferimento. In linea con il livello di multiculturalità del territorio di riferimento, il Centro dovrebbe predisporre il materiale informativo anche in lingue diverse da quella italiana, per meglio indirizzare la propria offerta anche alle comunità appartenenti ad altre nazionalità.

La produzione di materiale monotematico (e.g. educare al rispetto delle regole in famiglia, come diventare genitori affidatari, quale iter percorrere per diventare genitori adottivi, la gestione dei conflitti, la cura dei legami famigliari) può fornire un primo orientamento ai potenziali interessati e favorire opportunità di incontro e supporto per le famiglie che attraversano particolari fasi della vita (e.g. nascita, separazione, adolescenza, conciliazione).

## F) STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Sulla base delle diverse esperienze territoriali, si evidenzia l'importanza dell'attribuzione a livello regionale della funzione di coordinamento e di programmazione strategica dell'attività dei Centri, finalizzata a rendere coerente e integrata l'operatività degli stessi con gli indirizzi e le politiche promosse dalla Regione/Provincia Autonoma e con gli interventi realizzati dagli altri servizi/enti/organizzazioni che partecipano alla programmazione di servizi rivolti alle famiglie.

Si suggerisce, pertanto, l'attivazione di strumenti formali di coordinamento a livello di Regione/Provincia Autonoma tra e con i diversi Centri per le famiglie, e i Comuni/Ambiti territoriali sociali, al fine di promuovere nel rispetto delle diverse caratterizzazioni territoriali, la tendenziale omogeneità qualitativa di prestazioni e servizi.

Nella stessa prospettiva, si raccomanda:

- la realizzazione di attività formative a livello regionale per gli operatori dei Centri (si veda punto I);
- l'organizzazione di incontri periodici tra operatori;
- la diffusione presso i Centri di metodologie di lavoro su specifiche tematiche o servizi offerti alle famiglie;
- la promozione di incontri dedicati alle associazioni, ai servizi sociali, ai consultori ed ai Comuni (per integrare le loro attività e favorire connessione con i Centri territoriali).

Dove non già previsto dai singoli ordinamenti regionali, ma coerente con le scelte e le specificità organizzative promosse dagli stessi, è auspicabile la costituzione di un tavolo permanente di coordinamento

e programmazione strategica a regia regionale, di lavoro e confronto sull'attività dei Centri per le famiglie e, più in generale, sulle politiche a favore delle famiglie, anche con il coinvolgimento dei Comuni/Ambiti territoriali-sociali.

Mantenere un allineamento costante e promuovere un confronto sistematico tra le attività dei Centri a livello regionale, mettendo in rete le diverse esperienze, è un indice di efficacia organizzativa, che consente di rinforzare le buone pratiche realizzate, oltre che di monitorare costantemente le vulnerabilità sociali.

Il coordinamento si propone di armonizzare e mettere a sistema funzioni, modalità di intervento, metodologie e modelli organizzativi, diffondendo buone pratiche e definendo un repertorio di attività dei Centri per le famiglie, omogeneo su tutto il territorio regionale, nella salvaguardia delle specificità territoriali maturate nel corso degli anni da ciascun Centro.

La presenza di una regia di raccordo tra i Centri può utilmente accompagnare la definizione operativa/scambi di esperienze su casi pratici di alcuni dei servizi importanti o nuovi promossi dal coordinamento a livello territoriale.

A supporto della funzione di coordinamento si colloca la proposta di definizione di Linee di indirizzo o Linee Guida regionali, laddove non già previste dalle singole Regioni/PA, relativamente all'operatività dei Centri per le famiglie. Tali Linee possono favorire l'omogeneizzazione dell'attività dei Centri per le famiglie sul territorio regionale ed eventualmente riaffermare l'importanza delle funzioni e del ruolo svolto dagli stessi, consolidando ed innovando ove necessario il percorso fatto negli anni precedenti, anche alla luce delle nuove esigenze e delle problematiche sociali emergenti dei territori di riferimento.

Le esperienze già realizzate in alcune Regioni evidenziano l'importanza di coinvolgere nell'elaborazione delle "Linee Guida", oltre ai referenti dei Centri, anche i responsabili dei servizi sociali territoriali e del Terzo Settore qualificato in materia di servizi per la famiglia oltre che, se del caso, dei principali rappresentanti dell'associazionismo familiare (sul tema si veda anche punto H).

L'introduzione di "Linee Guida" rappresenta un'opportunità per rendere più strutturata l'organizzazione dei Centri e per favorire il miglioramento della loro capacità di rispondere alle esigenze della comunità di riferimento.

Tali "Linee Guida", infatti, possono attivamente contribuire a:

- individuare indirizzi, obiettivi e standard di servizio;
- definire modelli organizzativi e amministrativi, anche in merito ai rapporti di collaborazione con la rete territoriale (e.g. Comuni, singoli o associati, Distretti-Ambiti, servizi sanitari, organismi di Terzo Settore), attraverso la sottoscrizione di protocolli o il supporto per l'attivazione di progetti condivisi;
- stimolare la sperimentazione di specifiche tipologie di servizi;
- promuovere modalità di confronto sistematico e strutturato sul piano metodologico per rendere maggiormente comparabili ed utilizzabili sul piano operativo gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione.

#### G) STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione delle caratteristiche, dei processi posti in essere e dei servizi erogati dai Centri per le famiglie sono fondamentali per rilevare l'efficacia della loro azione, migliorare la progettazione dei loro percorsi a livello territoriale e fornire utili input informativi alla programmazione strategica a livello regionale. Pertanto, si ritiene opportuno sostenere la definizione, a livello di Regione e Provincia Autonoma, di un quadro di riferimento ad hoc per il monitoraggio e la valutazione delle attività dei Centri, necessario per diffondere modelli e strumenti di rilevazione che, nel rispetto delle differenti caratterizzazioni territoriali, permetta di rendere maggiormente comparabili ed utilizzabili ai fini programmatici gli esiti di tali attività. Propedeutica alla definizione e all'applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione regionale è la previsione di modalità strutturate e sistematiche di confronto tra Centri e amministrazioni pubbliche di riferimento, orientate a ridurre il grado di disomogeneità nella definizione delle dimensioni di analisi e delle variabili da osservare e le ambiguità che possono emergere nella rilevazione e nell'interpretazione dei dati. Il sistema di monitoraggio abiliterà analisi di tipo sia qualitativo sia quantitativo e potrà essere definito e condiviso nelle occasioni di coordinamento, anche di livello regionale, con i vari



Centri attivi sul territorio. Stante l'esigenza di poter disporre, pur nel rispetto dell'autonomia regionale, di un set minimo di dimensioni di analisi comune a tutti i Centri, i sistemi di monitoraggio regionali potrebbero svilupparsi a partire da una sezione invariante, riferita alle dimensioni minime di osservazione indicate di seguito:

1. Ambito Territoriale: – Bacino territoriale di riferimento del Centro

– Tassi di copertura dei servizi offerti (in relazione alla popolazione residente e dei minori per Comune/Comuni di riferimento).

2. Servizi

– Numero e tipologie di servizi attivati e numero utenti

– Servizi specifici per genitorialità (consulenze educative e servizi di mediazione) e numero utenti.

3. Professionalità

– Numero e tipologie di profili professionali presenti

– Tipologie contrattuali previste e numero di professionalità per tipologia (selezionare le ulteriori dimensioni sulla base delle proprie esigenze conoscitive e delle variabili territoriali ritenute di maggiore significatività).

I report di monitoraggio dovranno avere cadenza almeno annuale. Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di adeguata diffusione presso i Centri e le amministrazioni pubbliche di riferimento nelle forme ritenute più idonee. Un'occasione di incontro con cadenza annuale può rappresentare la sede idonea per condividere e attivare un confronto sugli esiti del monitoraggio.

#### H) INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

L'integrazione dei Centri per le famiglie con altri servizi territoriali è elemento centrale nel potenziamento/differenziazione dei servizi per le famiglie. I Centri per le famiglie, infatti, devono operare necessariamente con modalità di rete, coordinandosi con gli operatori degli altri servizi ed i professionisti che lavorano con le stesse tipologie di utenza (e.g. insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, operatori dei servizi educativi, servizi giuridici) e con le organizzazioni del territorio che a vario titolo operano in favore delle famiglie (e.g. associazioni, reti di famiglie).

Le Regioni/Province Autonome potranno valutare, in un'ottica di rafforzamento dell'integrazione, il coinvolgimento dei servizi – anche quelli sociali forniti dai Comuni/Ambiti territoriali – che intervengono sulle stesse fasce di popolazione di interesse per i Centri oltre che delle associazioni maggiormente attive, nella definizione delle “Linee Guida” raccomandate come elemento importante tra gli strumenti di coordinamento (sul tema si veda anche punto F).

L'integrazione tra i servizi pubblici, nonché tra i servizi erogati sia dal pubblico sia dal privato, garantisce una migliore risposta ai fabbisogni della collettività, anche con l'obiettivo di assicurare servizi di qualità in modo omogeneo a livello territoriale. Il contributo del settore privato (nelle sue principali espressioni quali ad esempio il Terzo Settore ed il volontariato) può fornire, infatti, un apporto prezioso per le famiglie presenti sul territorio.

Al fine di potenziare i processi di integrazione con gli altri servizi territoriali, si suggerisce che alcune attività/servizi promossi dai Centri, possano essere forniti in collaborazione con il personale di altri servizi del territorio (e.g. consultori familiari, servizi sociali, servizi socio-educativi per la prima infanzia, pediatria di comunità) in base agli accordi definiti con i vari soggetti.

Altri soggetti con cui è necessario rafforzare le forme di coordinamento con le Regioni/Province Autonome sono le istituzioni pubbliche (tra cui anche le forze dell'ordine/magistratura), i servizi sociali ed educativi, i servizi sanitari e gli istituti scolastici e la comunità cittadina nel suo complesso, in un'ottica di assunzione condivisa di responsabilità e di crescita collettiva.

In tale contesto, si tengano comunque presenti le funzioni preventive e promozionali svolte dai Centri per le famiglie rispetto ad altre funzioni prevalentemente orientate verso la cura, il trattamento e l'assistenza, svolte da altri soggetti della rete dei servizi territoriali localmente presenti. Risulta centrale, nella prospettiva dell'integrazione dei servizi, il ruolo di “antenna” rispetto alle situazioni di vulnerabilità che può svolgere il Centro per le famiglie.

In tal senso si ribadisce l'importanza dell'integrazione tra operatori dei Centri per le famiglie e dei servizi preposti, per contribuire a rafforzare il loro sostegno a bisogni specifici espressi da nuclei familiari vulnerabili. La programmazione delle attività dei Centri per le famiglie terrà conto e si confronterà con le sollecitazioni provenienti da osservatori privilegiati quali ad esempio le scuole, i servizi educativi, le associazioni di volontariato, i Centri anti violenza, che raccolgono e intercettano i bisogni più specifici del territorio di riferimento e che pertanto potranno collaborare alla realizzazione di iniziative comuni. Le relazioni di rete dei Centri con questi soggetti dovrebbero essere garantite attraverso rapporti "preferibilmente formalizzati", definiti e consolidati a livello locale. L'attività dei Centri per le famiglie si caratterizza anche per la costruzione di nuovi legami sociali, di rapporti con le famiglie e con i soggetti del Terzo Settore, nelle loro diverse forme di espressione e rappresentanza.

#### I) FORMAZIONE OPERATORI

Le Regioni/Province Autonome procederanno alla definizione di indirizzi generali per la programmazione dei percorsi formativi da attivare a livello regionale per la qualificazione del personale dei Centri. Nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità su specifici target di utenza, tali momenti potranno essere offerti anche ad altri operatori dei servizi presenti nel territorio (si veda punto H).

I percorsi di formazione degli operatori dovranno strutturarsi ed essere forniti a più livelli: regionale, territoriale/comunale e a livello di singolo Centro.

Si raccomanda di pianificare giornate di aggiornamento professionale per tutta l'equipe degli operatori dei Centri che riguardino sia gli aspetti gestionali sia professionali. Una particolare attenzione va dedicata alle competenze di ascolto e accoglienza dell'utenza, di orientamento e di rilevazione delle situazioni di maggiore vulnerabilità nei minori e negli adulti. Infine, si richiama l'importanza di orientare la formazione anche sulle competenze trasversali necessarie a permettere agli operatori dei Centri di intercettare in modo più agevole i segnali di vulnerabilità dell'utenza per meglio orientare ad opportuni servizi dedicati. In questo quadro, come precedentemente richiamato, si evidenzia l'esigenza specifica di definire percorsi di formazione rivolti agli operatori dei Centri, finalizzati a:

- promuovere formazioni specifiche per qualificare il lavoro dei professionisti nelle diverse aree di attività dei Centri (ad es. in ambito informazione, mediazione, counseling, supporto alla genitorialità);
- sostenere l'acquisizione e l'aggiornamento di competenze per promuovere le risorse familiari presenti nella comunità e supportare con diverse iniziative dedicate l'integrazione delle famiglie vulnerabili presenti nel territorio e la promozione del tema della cittadinanza;
- sviluppare competenze e capacità di lavoro integrato, interdisciplinare e di comunità, utili nel raccordo operativo con i diversi servizi, generali e specialistici;
- sviluppare competenze in merito ai principi e metodi della democrazia partecipativa e della cittadinanza attiva nonché progettazione, produzione e gestione di Servizi pubblici collettivi partecipati;
- sviluppare competenze per promuovere la partecipazione di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi ai processi decisionali e organizzativi nei vari contesti di vita, con particolare attenzione al contesto della famiglia, rappresentando la famiglia il primo ambiente educativo e il luogo in cui si radica la socializzazione primaria;
- agevolare l'integrazione dell'utenza più fragile nella comunità con iniziative dedicate, presenti nel tessuto territoriale;
- conoscere e condividere eventuali opportunità offerte da Fondi nazionali e dell'Unione Europea
- rafforzare le competenze degli operatori dei Centri in tema di co-progettazione dei servizi con le famiglie e di ascolto dei fabbisogni dell'utenza di riferimento anche attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti per l'ascolto e il dialogo e la progettazione con la comunità locale.

A livello nazionale, un punto di riferimento per la predisposizione di percorsi formativi regionali e locali orientati alla qualificazione delle competenze degli operatori dei Centri per le Famiglie è rappresentato dal "Piano della Formazione" messo a punto dal Dipartimento sempre nell'ambito del Progetto a valere sul PON "Inclusione 2014-20", in qualità di amministrazione competente per l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali della famiglia.

Trattandosi della prima esperienza in materia di governance centrale, può costituire un'utile traccia per la definizione dei profili di competenza, dell'articolazione tematica e degli aspetti metodologici e tecnici relativi alle modalità di erogazione.

PROGETTO SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE PON INCLUSIONE 2014-2020 LETTERA D'INTENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL MODELLO CONDIVISO DI CENTRO PER LE FAMIGLIE ATTRAVERSO GEMELLAGGI

TRA Regione Piemonte (in qualità di Regione Cedente) e Regioni Marche, Umbria e Veneto (in qualità di Regioni Riceventi)

CON IL COORDINAMENTO del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ALLEGATO B DGR n. 334 del 29 marzo 2023 pag. 1 di 5 2

Visto

– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

– la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;

– il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e successive modifiche, la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, È individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

– la Convenzione, sottoscritta in data 12 luglio 2018 e registrata alla Corte dei Conti in data 21/08/2018, tra la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento) per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione delle attività del Progetto "Supporto per lo sviluppo dei centri della famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei famigliari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" (Progetto) a valere del citato PON;

– Piano per la famiglia 2012 (Intesa in Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012) parte 6.2 "Progetti sperimentali tesi a diffondere e riorganizzare i Centri per le famiglie";

– Piano nazionale famiglia 2022 - intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022, adottato dall'Osservatorio Nazionale sulla famiglia il 10 agosto 2022;

Considerato che

– il Dipartimento ha promosso negli ultimi anni numerosi interventi a favore dei servizi per la famiglia ritenendoli necessari per favorire la crescita economica e sociale del Paese;

– il Dipartimento è impegnato, a partire dal 2019, nell'implementazione del citato Progetto "Supporto per lo sviluppo dei centri della famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei famigliari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate";

– il Progetto prevede l’attivazione di collaborazioni con le Amministrazioni regionali in funzione del loro ruolo di promozione di servizi sui territori per le famiglie; – il Progetto prevede diverse Linee di intervento, tra le quali si richiamano:

- La Linea 1, finalizzata a definire un modello concettuale, organizzativo e funzionale per il Centro per le famiglie;

- La Linea 3, finalizzata alla sperimentazione di politiche e servizi integrati per la famiglia con la definizione delle realtà territoriali su cui attuare la sperimentazione;

- La Linea 4, finalizzata al trasferimento dei risultati e alla valorizzazione delle conoscenze attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche tramite gemellaggi/twinning;

– in attuazione del Progetto, il Dipartimento ha promosso, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, la definizione di un “Modello condiviso di Centro per le famiglie” (di cui alla Linea 1 del Progetto); – il Progetto prevede l’implementazione integrata tra le Linee di intervento 3 e 4, attraverso la sperimentazione di servizi innovativi per la famiglia (di cui al citato “Modello”), tramite la modalità del gemellaggio (twinning) tra Centri per le famiglie appartenenti a Regioni diverse; – il gemellaggio prevede una collaborazione tra Amministrazioni regionali finalizzata alla sperimentazione da parte di un Centro per le famiglie (denominato Centro “ricevente”) di un nuovo specifico servizio ritenuto di particolare interesse attraverso il supporto di un secondo Centro (denominato Centro “cedente”) che abbia maturato un’esperienza consolidata su tale servizio;

– il Dipartimento, nell’attuazione di tale percorso, assicura un’azione di coordinamento e monitoraggio. Garantisce, mediante le risorse del Progetto, la copertura finanziaria delle spese di missione finalizzate all’implementazione del gemellaggio/sperimentazione (visite presso il Centro cedente da parte dei soggetti coinvolti nel gemellaggio in qualità di Regione/Centro ricevente; altri incontri operativi e momenti di confronto; riunione finale presso il Dipartimento). Sentita la disponibilità della Regione Piemonte e delle Regioni Marche, Umbria e Veneto a procedere nella realizzazione di attività di sperimentazione di servizi previsti dal “Modello condiviso di Centro per le famiglie” tramite gemellaggi.

Con la presente la Regione Piemonte e le Regioni Marche, Umbria e Veneto formalizzano l’intento di avviare una collaborazione per realizzare un’attività di sperimentazione, tramite gemellaggi, del “Modello condiviso di Centro per le famiglie”, con particolare riferimento ai “servizi di mediazione familiare”.

Nello specifico, l’oggetto della sperimentazione riguarderà:

- il trasferimento di know how e knowledge sharing tra diverse realtà territoriali;

- il supporto allo sviluppo delle competenze degli operatori dei Centri interessanti in qualità di riceventi;

- lo scambio di conoscenze ed esperienze tra Centri cedenti e Centri riceventi.

Le parti che sottoscrivono la lettera d’intenti si impegnano, pertanto, a:

- collaborare per l’efficace e concreta attuazione della sperimentazione;

- contribuire, ciascuna per le proprie competenze e secondo quanto specificato nell’allegato progetto di sperimentazione, che costituisce parte integrante della presente Lettera di intenti, a:

- individuare e attivare i Centri per le famiglie da coinvolgere nella sperimentazione;

- favorire, promuovere e organizzare le attività previste per lo scambio di buone pratiche sia in modalità on line sia in presenza, allo scopo di definire strumenti metodologici, di analisi e di apprendimento reciproco utili a rafforzare la governance dei Centri per le famiglie a livello territoriale a cui si indirizza prioritariamente l’intervento.

- il Dipartimento si impegna a porre in essere quanto necessario per il recepimento dei fabbisogni e delle priorità manifestate dalle Regioni coinvolte con particolare riguardo alle tematiche sopra descritte.

Si impegna inoltre a garantire, mediante le risorse del Progetto, la copertura finanziaria delle spese di missione finalizzate all’implementazione del gemellaggio/sperimentazione (visite presso il Centro cedente da parte dei soggetti coinvolti nel gemellaggio in qualità di Regione/Centro ricevente; altri incontri operativi e momenti di confronto; riunione finale presso il Dipartimento);

– la Regione Piemonte in qualità di “Regione cedente” si impegna ad individuare un Centro per le famiglie del proprio territorio (denominato Centro “cedente”) che possa fornire la collaborazione e il necessario know how nella trasmissione delle competenze ai Centri riceventi.

La Regione garantirà, altresì, il coordinamento e la supervisione dell’attività sperimentale condotta presso il Centro cedente attraverso il coinvolgimento attivo dell’Ente gestore e del personale operativo del Centro stesso;

– le Regioni Marche, Umbria e Veneto in qualità di “Regioni riceventi” si impegnano ad individuare ciascuna un Centro per le famiglie del proprio territorio (denominato Centro “ricevente”) presso cui realizzare la sperimentazione dettagliata nell’allegato progetto. Inoltre, le suddette Amministrazioni garantiranno, ciascuna per la propria competenza regionale, il coordinamento e la supervisione della sperimentazione condotta presso i Centri riceventi attraverso il coinvolgimento attivo dell’Ente gestore e del personale operativo dei Centri stessi.

Preso pertanto atto della volontà di intraprendere la collaborazione per l’attuazione della sperimentazione dei “servizi di mediazione familiare” tramite gemellaggio tra Centri per le famiglie appartenenti ai diversi territori regionali.

DATA .....

FIRMA PER IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA Dott.ssa Tiziana Zannini

PER LA REGIONE PIEMONTE .....

PER LA REGIONE MARCHE .....

PER LA REGIONE UMBRIA .....

PER LA REGIONE VENETO ..... –

Allegato - 1. Progetto di sperimentazione

PROGETTO SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE PON INCLUSIONE 2014-2020 LINEA DI INTERVENTO 3 “SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE E SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA” LINEA DI INTERVENTO 4 “TRASFERIMENTO DEI RISULTATI E VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE”

ALLEGATO N. 1 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI “MEDIAZIONE FAMILIARE”

ALLEGATO C DGR n. 334 del 29 marzo 2023 pag. 1 di 7 2

Il presente progetto di sperimentazione riguarda la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia (Dipartimento), la Regione Piemonte (Cedente) e le Regioni Marche, Umbria e Veneto (Riceventi), per realizzare le attività di sperimentazione - tramite gemellaggio - di servizi riconducibili al “Modello condiviso di Centro per le famiglie” e, nello specifico, ai “Servizi di Mediazione Familiare” di cui alla “Lettera di intenti”. La Mediazione Familiare

È un percorso per la cura delle relazioni e la protezione dei legami familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. In un contesto strutturato il mediatore familiare, quale terzo neutrale, sollecitato dalle parti nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui continuare ad esercitare la comune responsabilità genitoriale.

La mediazione familiare ha quindi come finalità la promozione del benessere dei figli in un momento di cambiamento familiare. La mediazione familiare si articola in diversi servizi offerti presso i Centri per le famiglie:

1. servizi diretti all’utenza: consulenza sulla separazione a genitori singoli o nonni o nuovi partner o insegnanti; percorso di mediazione familiare; gruppi di nonni; gruppi di genitori separati; gruppi di parola per figli di genitori separati.
2. Servizi ulteriori: giornate di promozione e sensibilizzazione alla mediazione; corsi per insegnanti e/o educatori; corsi e/o seminari informativi rivolti ad operatori sociali, avvocati, magistrati, e collaborazioni con

operatori della giustizia. Il percorso proposto individua, pertanto, i contenuti della sperimentazione ovvero le modalità attuative, i ruoli dei soggetti coinvolti, le tempistiche di massima e gli output attesi dal gemellaggio tra Centri. Si precisa che i soggetti coinvolti potranno apportare a tale percorso, in fase attuativa, delle parziali modifiche al fine di superare eventuali criticità attuative e raggiungere pienamente gli obiettivi della sperimentazione.

Il progetto di sperimentazione contiene gli elementi essenziali dell'iniziativa:

- A. Identificazione dei partecipanti alla sperimentazione
- B. Definizione delle attività oggetto della sperimentazione
- C. Descrizione delle azioni da svolgere
- D. Indicazione degli aspetti legati alla logistica e all'organizzazione delle attività
- E. Gruppo di lavoro
- F. Cronoprogramma attuativo

#### A) IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA SPERIMENTAZIONE

La Regione Piemonte (Cedente) ha il compito di individuare un "Centro per le famiglie cedente" che ha già consolidato esperienza nel servizio oggetto della sperimentazione/gemellaggio.

Le Regioni Marche, Umbria e Veneto, (Riceventi) hanno invece il compito di individuare ciascuna un "Centro per le famiglie ricevente" che si renda disponibile a potenziare, presso la propria struttura, il servizio oggetto della sperimentazione/gemellaggio alla luce del know how del centro cedente.

Nello specifico, la Regione Cedente svolge i seguenti compiti:

- autorizzare il Centro individuato come "cedente" a porre in essere le attività necessarie per partecipare alla sperimentazione/gemellaggio;
- concertare con il Centro cedente le modalità attraverso cui verranno svolte le attività connesse alla sperimentazione/gemellaggio, ivi comprese la programmazione di momenti di scambio (on line e in presenza) con i referenti dei centri riceventi;
- porre in essere tutte le attività finalizzate al buon esito della sperimentazione/gemellaggio.

Per quanto riguarda le Regioni Marche, Umbria e Veneto ed i relativi "Centri riceventi", il compito previsto sarà quello di:

- avviare una interlocuzione per condividere con i Centri le finalità e caratteristiche dell'attività tenendo conto delle specificità e degli indirizzi territoriali in materia di Centri per le Famiglie;
- verificare l'effettivo interesse del Centro rispetto all'integrazione della propria offerta di servizi;
- agevolare i passaggi burocratici necessari;
- partecipare alle attività sia presso il proprio Centro sia presso il Centro richiedente.

Il Dipartimento avrà il compito di:

- realizzare un'azione di coordinamento e monitoraggio della sperimentazione/gemellaggio;
- costituire una "Segreteria Tecnica di Progetto";
- mettere a disposizione, attraverso le risorse del succitato Progetto, task force dedicate che supporteranno le amministrazioni/Centri per le famiglie coinvolti nell'efficace implementazione del percorso di sperimentazione, con il fine ultimo del rafforzamento delle competenze dei soggetti coinvolti sul territorio;
- garantire, mediante le risorse del Progetto, la copertura finanziaria delle spese di missione finalizzate all'implementazione del gemellaggio/sperimentazione (visite presso il Centro cedente da parte dei soggetti coinvolti nel gemellaggio in qualità di Regione/Centro ricevente; altri incontri operativi e momenti di confronto; riunione finale presso il Dipartimento).

La Segreteria Tecnica di Progetto svolgerà attività costante di verifica e monitoraggio delle fasi di attuazione del progetto e garantirà la trasmissione dei vari documenti di progetto oltre che l'organizzazione delle attività da svolgere presso i Centri coinvolti.

#### B) DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione si realizza in tre fasi: fase preliminare, fase attuativa operativa e conclusiva Fase preliminare La fase preliminare si intende assolta con la sottoscrizione della lettera di intenti da parte delle

Regioni e attraverso l'individuazione, ad opera delle stesse Regioni coinvolte, del Centro "cedente" e dei Centri "riceventi" che saranno attivamente coinvolti nella sperimentazione.

#### Fase attuativa

Il progetto di sperimentazione del servizio si svolgerà sia attraverso workshop e laboratori tematici on line, sia attraverso incontri a carattere informativo-formativo presso i Centri coinvolti (come descritto nel successivo punto C).

Ove sia ritenuto utile, si suggerisce che il Centro cedente fornisca ai Centri riceventi una sintetica relazione sul proprio modello gestionale e di funzionamento.

#### Conclusione progetto

Come dettagliato nel punto C), al termine della sperimentazione, è prevista la redazione - da parte di ciascun Centro ricevente - di una "Relazione conclusiva", secondo un format messo a punto dal Dipartimento per le politiche della famiglia e che sarà reso disponibile in tempo utile.

Tale relazione darà conto delle principali attività svolte in attuazione della sperimentazione nonché degli esiti più rilevanti del percorso.

Il Dipartimento, al termine del percorso sperimentale, promuoverà un momento di diffusione dei principali esiti del gemellaggio condotto con il coinvolgimento di rappresentanti delle Amministrazioni e dei Centri coinvolti.

#### C) DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA SVOLGERE

##### 1. Riunione a distanza di avvio del progetto di gemellaggio e della sperimentazione

La riunione sarà promossa dal Dipartimento e vedrà coinvolte tutte le Regioni interessate nella sperimentazione del servizio.

Nel corso della riunione si dovrà in particolare condividere in modo definitivo i contenuti specifici oggetto della sperimentazione e quindi le finalità ed i principi che guideranno l'attività del gemellaggio; inoltre si condividerà l'elenco definitivo dei Centri (cedente e riceventi) individuati a livello territoriale per la partecipazione al gemellaggio.

Ad esito di tale incontro, le Regioni comunicheranno alla Segreteria Tecnica di Progetto i riferimenti dei Centri individuati.

Sarà definito il Gruppo di lavoro per la sperimentazione con tutti i soggetti coinvolti per i diversi Enti (si veda punto E per il dettaglio).

##### 2. Avvio della fase operativa della sperimentazione

Sarà realizzato un incontro tecnico a distanza tra i diversi referenti dei Centri individuati per la sperimentazione, con la partecipazione di un referente della Regione cedente, della Segreteria Tecnica di Progetto e della task force.

Durante questo incontro si dovrà in particolare:

- condividere il cronoprogramma di massima inserito nel presente progetto, con eventuali specifiche relative alle esigenze dei Centri coinvolti;
- condividere gli aspetti di specifico interesse dei Centri riceventi coinvolti, nell'ambito del servizio oggetto della sperimentazione.

Ad esito dell'incontro, la Segreteria Tecnica di Progetto prenderà atto degli accordi intercorsi tra i Centri e formalizzerà il calendario definitivo per la realizzazione delle iniziative.

##### 3. Realizzazione visita in loco presso Centro cedente

Si prevede la realizzazione di una visita in loco presso il Centro cedente, con la partecipazione di tutti i Centri riceventi (ovvero incontro a distanza nel caso fosse impossibilitata la realizzazione in loco).

Nel corso della visita, con la collaborazione della Regione cedente e della Segreteria Tecnica di Progetto, si realizzerà un workshop finalizzato all'illustrazione, da parte del Centro cedente, delle caratteristiche del servizio oggetto della sperimentazione.

##### 4. Raccolta e predisposizioni materiali su esperienza Centro cedente

A seguito della visita presso il Centro cedente, lo stesso Centro, con il supporto della Segreteria tecnica e della task force dedicata, potrà mettere a disposizione dei Centri riceventi materiali, modelli organizzativi o

quant'altro si riterrà utile, sulla base dell'esperienza acquisita, per la descrizione del servizio oggetto della sperimentazione.

#### 5. Riunione intermedia di verifica tecnica del percorso

Per la condivisione di eventuali questioni e problematiche attuative del progetto, qualora fosse richiesto dalle Regioni coinvolte, potrà essere promossa (in modalità da remoto) una riunione ad hoc.

#### 6. Realizzazione di incontri operativi tra Centro cedente e Centri riceventi

Si prevede la realizzazione di almeno un incontro operativo, da svolgersi con modalità da meglio definire, tra Centro cedente ed ogni singolo Centro ricevente (per un totale di minimo tre incontri), volto a promuovere l'effettiva attivazione o il potenziamento del servizio oggetto della sperimentazione e del gemellaggio.

#### 7. Predisposizione di Linee Guida sul servizio oggetto della sperimentazione

La task force a supporto dell'implementazione del gemellaggio provvederà, a conclusione del percorso, alla redazione di sintetiche "Linee guida", finalizzate a facilitare la fase di eventuale successiva implementazione del servizio da parte del Centro ricevente interessato.

Le Linee guida si concentreranno sui principali seguenti aspetti: individuazione dei requisiti tecnici/organizzativi/amministrativi del servizio; eventuale adeguamento del servizio per far fronte all'integrazione dell'offerta dei servizi previsti dal Centro; modalità di erogazione e target di riferimento del servizio.

#### 8. Riunione finale in presenza presso Dipartimento

A conclusione del percorso di gemellaggio sarà organizzata una riunione finale presso il Dipartimento, con la partecipazione delle Regioni e dei Centri coinvolti (eventualmente anche da remoto se fosse impossibile in presenza), per condividere i risultati raggiunti.

#### D) SPESE DI MISSIONE

Mediante le risorse del Progetto verrà garantita la copertura finanziaria delle spese di missione finalizzate alle visite presso il Centro cedente da parte dei soggetti coinvolti nel gemellaggio in qualità di Regione/Centro ricevente, nonché presso il Dipartimento a conclusione del percorso, nonché ad eventuali ulteriori momenti di incontro da definire in fase attuativa.

In particolare il Dipartimento procederà a sostenere direttamente, tramite le proprie strutture, le spese di viaggio e alloggio in favore dei rappresentanti delle Regioni/Centri che parteciperanno alla sperimentazione.

#### E) GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di lavoro per la realizzazione della sperimentazione tramite gemellaggio sarà costituito da risorse umane individuate dai rispettivi enti di appartenenza (Dipartimento, Regione cedente e Regioni riceventi, Centri per le famiglie individuati) con il compito di realizzare le fasi del progetto di sperimentazione. Ciascuna Regione coinvolta, successivamente alla sottoscrizione della Lettera di intenti, e comunque prima della riunione di avvio del progetto, comunicherà alla Segreteria Tecnica di Progetto i nominativi di un rappresentante per l'Amministrazione e di massimo due rappresentanti del Centro per le famiglie del proprio territorio coinvolto nel gemellaggio.

Il Dipartimento costituirà una Segreteria Tecnica di Progetto e la task force dedicata, composta da due risorse. Tale task force avrà la funzione di supportare i soggetti coinvolti nel gemellaggio e contribuire operativamente ai momenti più significativi dell'attuazione del percorso sperimentale favorendo il necessario raccordo, anche in ottica di governance multilivello.

#### F) CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO N. AZIONI ENTE RESPONSABILE

|                |
|----------------|
| <b>GIOVANI</b> |
|----------------|

**DGR 26 aprile 2023, n. 479**, Approvazione dell'Avviso per la presentazione dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili e del riparto delle risorse di cui al progetto "Giovani e Generatività" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1206 del 4 ottobre 2022. )BUR n. 59 del 28.4.23)

#### **PREMESSA**



Il Fondo per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha dato avvio a una stretta collaborazione tra Governo e Regioni attuata, nella prima fase, relativa al triennio 2007/2009, con gli Accordi di Programma Quadro (APQ) e, nelle annualità successive, tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15 e successive modifiche.

La nuova Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e gli Enti locali, di cui al rep. 77/CU del 11 maggio 2022, nel ripartire le risorse del suddetto Fondo per l'annualità 2022, conferma la necessità di cofinanziare interventi in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale alle tematiche dell'educazione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale al fine di implementare e rafforzare le competenze, le capacità e le prospettive dei giovani e il loro ruolo in ambito istituzionale, culturale, sociale ed economico, attuando politiche volte a prevenire e contrastare forme di esclusione sociale e comportamenti devianti sia individuali che di gruppo.

#### **LA RICADUTA SULLA REGIONE**

La suddetta Intesa assegna alla Regione del Veneto risorse pari ad Euro 1.584.500,00 prevedendo un cofinanziamento regionale obbligatorio di almeno il 20% del valore complessivo del progetto, corrispondente a Euro 396.125,00.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1206 del 4 ottobre 2022 ha approvato la proposta progettuale "Giovani e Generatività", definendo le linee programmatiche relative agli interventi in materia di politiche giovanili da attuarsi nel territorio regionale, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile, firmato in data 31 ottobre 2022. La citata DGR n. 1206/2022 ha stabilito che il cofinanziamento assicurato dalla Regione del Veneto sarà articolato in una quota corrispondente a Euro 198.062,50, quali risorse finanziarie del Bilancio regionale e Euro 198.062,50 quale restante cofinanziamento regionale consistente nella valorizzazione di risorse umane, beni e servizi.

Inoltre, al fine di garantire un adeguato accompagnamento dell'iniziativa e dare continuità alle azioni di valorizzazione e capitalizzazione delle recenti politiche giovanili, la proposta progettuale destina Euro 63.380,00, ovvero non più del 4% delle risorse del riparto previsto dall'Intesa, ad opportune attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione degli interventi, che saranno successivamente affidate mediante l'adozione dei provvedimenti necessari da parte dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della Direzione Servizi Sociali.

#### **LE RIPERCUSSIONI DEL COVID 19**

Le ricadute sociali dell'emergenza sanitaria da Covid-19 stanno rendendo strutturali disuguaglianze territoriali e generazionali che vanno ad incidere maggiormente sulla qualità di vita e sulle opportunità dei giovani che vengono a trovarsi con più frequenza a rischio di isolamento ed esclusione.

L'agire della Regione, in un contesto così complesso e articolato, è volto a favorire il rafforzamento delle competenze, delle capacità e delle prospettive formative e occupazionali dei giovani, nonché ad incentivare azioni volte a consentire la piena partecipazione e inclusione alla vita politica, culturale e sociale prevedendo specifiche azioni che, trasversalmente, possano concretizzarsi attraverso lo sviluppo di progetti maggiormente rispondenti alle attuali esigenze dei giovani nei territori e nelle comunità.

#### **L'AZIONE DELLA REGIONE**

L'orientamento che la Regione ha definito e consolidato in tema di politiche giovanili e che si conferma anche per questa annualità, è quello di un approccio di sistema e di rete che vede nel concetto di partecipazione il focus degli interventi da attuare, proponendo azioni che permettano ai giovani di essere protagonisti e di costruire progettualità future capaci di esprimere la loro autonomia e creatività.

La Regione con la DGR n. 1392/2017 ha approvato un modello di gestione del Fondo Politiche giovanili che attiva i territori e le comunità locali attraverso la predisposizione di Piani di interventi in materia di politiche giovanili.

I citati Piani sono elaborati collegialmente dai Comitati dei Sindaci di Distretto e si articolano in progetti, di durata annuale, specificamente rivolti alla popolazione giovanile coinvolgendo territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti di cui alla L.R. 19/2016, art. 26 comma 4.

#### **LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE E IL RUOLO DEL COMITATO DEI SINDACI**

In linea con le precedenti annualità, viene avviata la progettazione territoriale denominata "Giovani e Generatività" che prevede l'elaborazione di Piani di intervento da parte dei 21 Comitati dei Sindaci di

Distretto, sulla base dei criteri, delle modalità e delle tempistiche individuati nell'Avviso, di cui all'Allegato A. Al Comitato dei Sindaci di Distretto compete la costituzione formale dei Gruppi di lavoro inter-istituzionale sulle politiche giovanili e la successiva approvazione del Piano da predisporre su modulistica regionale di cui all'Allegato B.

Ciascun Comitato dei Sindaci dovrà, inoltre, designare, un Ente Titolare del Piano necessariamente individuato in un Comune o Unione di Comuni.

L'Ente Titolare risulterà il soggetto capofila dell'iniziativa, nonché il beneficiario formale del finanziamento assegnato e il responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell'intervento.

### **I PROGETTI SPECIFICI**

I Piani in materia di politiche giovanili potranno essere articolati in più progetti, per ciascun progetto dovranno essere riportati l'area di intervento, le modalità organizzative ed operative di attuazione delle azioni e di monitoraggio delle stesse, il relativo piano economico.

La realizzazione delle singole progettualità afferenti al Piano può essere affidata a soggetti identificati come Partner Operativi i quali dovranno essere obbligatoriamente Comuni, Unioni di Comuni o Aziende Ulss del Veneto.

### **LA COOPERAZIONE FRA I SOGGETTI INTERESSATI**

I soggetti Titolari dei Piani e i responsabili dei singoli progetti, al fine di garantire l'attivazione e la responsabilizzazione dei territori e delle comunità locali, in ottica di cooperazione, sono tenuti a coinvolgere nel modo più ampio e rappresentativo possibile i portatori di interesse – stakeholder – del territorio di riferimento, avvalendosi della loro collaborazione in partenariato. I soggetti individuati quali Partner di Rete possono essere: Enti pubblici locali, Aziende Ulss del Veneto, Istituti scolastici di primo o secondo grado, pubblici e privati, le Università degli Studi del Veneto; Istituzioni ecclesiastiche (parrocchie, patronati...); Associazioni giovanili e associazioni generiche (sportive, culturali, ricreative); Organizzazioni di rappresentanza (sindacati, datoriali, patronati...); Fondazioni, Enti del Terzo settore. Il partenariato di rete si realizza attraverso azioni di supporto, promozione e diffusione degli interventi attuati nel territorio. La partecipazione al Piano di intervento, in qualità di soggetto partner, dovrà essere accompagnata da una lettera di partenariato predisposta su modulistica regionale di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **LE AREE DI INTERVENTO**

In linea con le priorità individuate dall'Intesa gli interventi dovranno essere articolati nell'ambito di almeno due delle seguenti aree di intervento:

- a) scambio generazionale;
- b) prevenzione disagio giovanile;
- c) laboratori di creatività, prevedendo obbligatoriamente un intervento relativo alla lettera b). Le azioni progettuali dovranno essere finalizzate a:

- ampliare i mezzi, le possibilità e le relazioni offerte ai giovani per attivarsi nei propri territori nella piena consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità e responsabilità al fine di ridurre la quota di giovani NEET (*Not in Employment, Education or Training*), ossia coloro che non studiano, non hanno un lavoro e non lo stanno neppure cercando, che rischiano di alimentare un progressivo impoverimento culturale, sociale ed economico;
- migliorare l'inserimento sociale e la piena partecipazione dei giovani alla vita sociale attraverso l'animazione socioeducativa, con particolare riguardo a gruppi con minori opportunità e quindi più a rischio di esclusione (giovani che vivono in contesti svantaggiati, appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati, non da ultimi i giovani provenienti dai territori colpiti dal conflitto in Ucraina);
- sviluppare la solidarietà tra i giovani e la società fornendo loro strumenti e risorse per divenire cittadini attivi, agenti di solidarietà al fine di evitare che una situazione di svantaggio si trasformi in disimpegno e sfiducia nelle istituzioni.

### **LA SCADENZA**

I Piani di intervento dovranno essere inviati alla Direzione Servizi Sociali entro il termine del 14 luglio 2023, secondo le modalità riportate nell'Avviso di cui all' Allegato A.

Per il finanziamento dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 1.719.182,50, di cui Euro 1.521.120,00 quali risorse assegnate alla Regione del Veneto con il riparto del Fondo per le Politiche Giovanili 2022 e Euro 198.062,50 quale quota di cofinanziamento regionale.

Il riparto del finanziamento ai 21 Comuni dei Sindaci di Distretto, di cui all'Allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è confermato come per le precedenti annualità, sulla base del criterio della popolazione residente nella fascia di età 14-35 anni (target di riferimento individuato dall'Intesa). Il cofinanziamento regionale sarà rappresentato anche dalla valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla Regione, per ulteriori Euro 198.062,50.

In caso di mancata presentazione del Piano di intervento da parte di uno dei Comuni dei Sindaci di Distretto la relativa quota sarà proporzionalmente ripartita sulla base del criterio precedentemente indicato della popolazione residente nella fascia di età 14-35.

#### GIOVANI E GENERATIVITÀ AVVISO PER FINANZIAMENTO PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2022 del Fondo per le politiche giovanili, Rep. Atti n. 77/CU del 11 maggio 2022.

Il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le Politiche Giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto ai giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa tra Governo e Regioni, di cui al rep. 77/CU del 11 maggio 2022, che definisce indirizzi, procedure e criteri di riparto del suddetto Fondo per l'anno 2022 e stabilisce, in particolare, che le Regioni realizzino interventi in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale alle tematiche dell'educazione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale al fine di implementare e rafforzare le competenze, le capacità e le prospettive dei giovani e il loro ruolo in ambito istituzionale, culturale, sociale ed economico attuando politiche volte a prevenire e contrastare forme di esclusione sociale e comportamenti devianti sia individuali che di gruppo;

VISTA la deliberazione n. 1206 del 4 ottobre 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale "Giovani e Generatività" relativa agli interventi territoriali in materia di politiche giovanili, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione della suddetta Intesa rep. 77/CU; VISTA la sottoscrizione del suddetto Accordo unico di collaborazione relativo al Fondo Politiche giovanili anno 2022 firmato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 2022 e controfirmato dalla Regione del Veneto in data 3 novembre 2022; rende noto che nell'ambito degli interventi in materia di politiche giovanili la Regione del Veneto, in linea e continuità con le precedenti annualità, intende supportare la realizzazione della proposta progettuale "Giovani e Generatività" attraverso il finanziamento dei Piani di intervento, elaborati dai 21 Comuni dei Sindaci di distretto, volti a facilitare percorsi di inclusione attiva, di orientamento alla transizione alla vita adulta, di sperimentazione di laboratori e spazi di creatività, di contrasto del disagio giovanile e del rischio di esclusione sociale, secondo i requisiti e i termini di seguito specificati.

#### I. Stanziamento

Per il finanziamento dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 1.719.182,50, di cui Euro 1.521.120,00 quali risorse assegnate alla Regione del Veneto

con il riparto del Fondo per le Politiche Giovanili 2022 e Euro 198.062,50 quale quota di cofinanziamento regionale.

II. Beneficiari I Piani di intervento in materia di politiche giovanili si rivolgono in primis alla popolazione giovanile di età compresa tra i 14 e i 35 anni residente o domiciliata nei territori di cui ai 21 Comitati dei Sindaci, con dimensione minima corrispondente ai Distretti di cui L.R. 19/2016, art. 26 comma 4.

Per quanto riguarda i progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile, da realizzare anche in collaborazione con la scuola, saranno ammessi giovani a partire dagli 11 anni di età.

Altri destinatari, indiretti, sono gli stakeholder territoriali, le famiglie, gli insegnanti e più in generale la cittadinanza dei territori interessati.

### III. Soggetti attuatori dei Piani

I Piani di intervento in materia di politiche giovanili sono elaborati dai 21 Comitati dei Sindaci di Distretto ai quali compete la costituzione formale dei Gruppi di lavoro inter-istituzionale sulle politiche giovanili e la successiva approvazione del Piano medesimo. Ciascun Comitato dei Sindaci deve individuare, nell'ambito del proprio territorio di competenza, l'Ente Titolare del Piano che dovrà essere obbligatoriamente un Comune o Unione di Comuni a cui competerà la presentazione del Piano stesso e della richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto.

Il suddetto Ente Titolare risulterà il soggetto capofila dell'iniziativa, nonché il beneficiario formale del contributo assegnato e il responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell'intervento, tra cui in particolare, oltre alla presentazione del Piano elaborato e approvato come sopra indicato, la comunicazione di avvio dello stesso, le eventuali richieste di variazioni delle attività e/o le richieste di logo da apporre nel materiale informativo realizzato, l'invio della relativa documentazione finale. Spetterà all'Ente Titolare coordinare e monitorare le diverse progettualità di cui si comporrà il Piano al fine di garantire, pur nella specificità e autonomia delle singole progettualità attuate nei territori, una realizzazione uniforme e armoniosa del Piano coerente e aderente con la proposta inviata e approvata dalla Regione del Veneto.

IV. Partner Operativi e di Rete I Piani in materia di politiche giovanili, elaborati e approvati dai Comitati dei Sindaci, si possono articolare in più progettualità territoriali locali. Per ciascun progetto devono essere riportati l'area di intervento, le modalità organizzative ed operative di attuazione delle azioni e di monitoraggio delle stesse, il relativo piano economico. La realizzazione delle singole progettualità afferenti al Piano di intervento può essere affidata a Partner Operativi che devono essere obbligatoriamente individuati tra Comuni, Unioni di Comuni e Aziende Ulss del Veneto. I responsabili dei singoli progetti ne curano l'elaborazione, ne garantiscono la corretta gestione operativa e godono di autonomia e responsabilità tecnica e amministrativa sia nella gestione del progetto, di cui sono titolari, che del relativo budget, potendo prevedere altresì l'affidamento delle singole azioni a Enti del Terzo Settore privilegiando quelli con esperienza nell'ambito delle tematiche delle politiche giovanili, volontariato, servizio civile, prevenzione al disagio.

I partner operativi nella gestione del progetto loro affidato dovranno rispettare le finalità, gli obiettivi i destinatari e le azioni indicate nel Piano di intervento approvato nonché il relativo piano economico. Dovranno rapportarsi costantemente con l'Ente Titolare del Piano, in particolare dovranno rendere disponibile all'Ente Titolare tutta la documentazione necessaria per permettere allo stesso dipresentare alla Regione, nei termini che saranno individuati, la relazione finale e la rendicontazione delle spese. Gli Enti responsabili di singole progettualità dovranno confermare l'intenzione di partecipare alla realizzazione del Piano di intervento, in qualità di partner operativi, allegando apposita lettera di partenariato predisposta su modulistica regionale.

### I soggetti

Titolari dei Piani e i responsabili dei singoli progetti, al fine di garantire l'attivazione e la responsabilizzazione dei territori e delle comunità locali, in ottica di cooperazione, sono tenuti a coinvolgere nel modo più ampio e rappresentativo possibile i portatori di interesse – stakeholder – del territorio di riferimento, avvalendosi della loro collaborazione in partenariato.

I Partner di Rete, dunque, possono essere individuati tra: Enti pubblici locali, Aziende Ulss del Veneto, Istituti scolastici di primo o secondo grado, pubblici e privati, le Università degli Studi del Veneto; Istituzioni ecclesiastiche (parrocchie, patronati...); Associazioni giovanili e associazioni generiche (sportive, culturali, ricreative); Organizzazioni di rappresentanza (sindacati, datoriali, patronati...); Fondazioni, Enti del Terzo settore. Il partenariato di rete si realizza attraverso azioni di supporto, promozione e diffusione degli interventi attuati nel territorio senza la titolarità né di progetti né di risorse da gestire. I partner di rete dovranno confermare l'intenzione di partecipare alla promozione e diffusione delle azioni del Piano, in qualità di partner di rete, allegando apposita lettera di partenariato predisposta su modulistica regionale.

#### V. Coinvolgimento dei giovani

Le proposte progettuali, in linea con quanto previsto dalla DGR n. 1206/20122, devono risultare rispondenti alle attuali e reali esigenze delle giovani generazioni permettendo loro di divenire soggetti attivi e non meri fruitori e/o destinatari degli interventi proposti.

I Piani di intervento elaborati, pertanto, dovranno obbligatoriamente prevedere il coinvolgimento dei giovani che si dovrà realizzare attraverso l'individuazione di un gruppo informale, composto da un minimo di due fino a un massimo di cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, avendo cura di incentivare la partecipazione anche di giovani con minori opportunità.

Ciascuna progettualità in cui si articola il Piano di intervento dovrà prevedere l'individuazione di un gruppo informale disciplinando specifiche forme e modalità di convocazione. Il citato gruppo dovrà essere sentito e attivamente impegnato sia nella fase di co-progettazione degli interventi, al fine di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche in materia, sia nella fase di implementazione delle azioni al fine di promuovere la partecipazione attiva e diretta dei giovani e rendere più efficace la disseminazione dei risultati e delle buone prassi.

#### VI. Tipologia di iniziative finanziabili

Le azioni progettuali, in linea con la proposta approvata con DGR n. 1206/2022 "Giovani e Generatività", dovranno essere finalizzate a:

↳ Ampliare i mezzi, le possibilità e le relazioni offerte ai giovani per attivarsi nei propri territori nella piena consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità e responsabilità al fine di ridurre la quota di giovani NEET che rischiano di alimentare un progressivo impoverimento culturale, sociale ed economico;

↳ Migliorare l'inserimento sociale e la piena partecipazione dei giovani alla vita sociale attraverso l'animazione socioeducativa, con particolare riguardo a gruppi con minori opportunità e quindi più a rischio di esclusione (giovani che vivono in contesti svantaggiati, appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati non da ultimi i giovani provenienti dai territori colpiti dal conflitto in Ucraina);

↳ Sviluppare la solidarietà tra i giovani e la società fornendo loro strumenti e risorse per divenire cittadini attivi, agenti di solidarietà al fine di evitare che una situazione di svantaggio si trasformi in disimpegno e sfiducia nelle istituzioni.

Le progettualità rivolte ai giovani dovranno essere articolate nell'ambito di almeno due delle tre aree di intervento di seguito indicate, prevedendo obbligatoriamente un intervento relativo alla lettera b):

a) Scambio generazionale, ossia la realizzazione di interventi che uniscano e mettano in relazione diverse generazioni al fine di attuare uno scambio e un arricchimento reciproco;

b) Prevenzione disagio giovanile, ossia l'elaborazione di mirate proposte educative, frutto di un'analisi e di una strategia di rete condivisa sul territorio (scuole, amministrazioni comunali, privato sociale) volte ad offrire spazi dedicati al benessere psicosociale di adolescenti e giovani al fine di contrastare nuove problematiche del disagio giovanile. Rispetto a quest'area è prevista la possibilità di coinvolgere ragazzi a partire dagli 11 anni di età;

c) Laboratori di creatività, ossia interventi volti a fornire ai giovani esperienze laboratoriali che permettano loro di confrontarsi e di interagire con esperti, di sperimentarsi in vari ambiti di interesse in un processo di "aggregazione educativa" che valorizzi lo stare insieme.

L'Ufficio competente procederà a verificare l'ammissibilità dei Piani di intervento presentati e a valutare il contenuto degli interventi proposti e dei piani economici.

## VII. Piano economico dei progetti

I Piani di intervento e le singole progettualità in cui sono articolati dovranno essere corredati da un piano economico. I costi ammissibili qualora coerenti con le iniziative finanziabili di cui al punto VI riguardano:

- Spese risorse umane: personale interno e/o collaborazioni esterne;
- Spese acquisto di attrezzature e materiali di consumo: attrezzature informatiche, acquisto arredi, materiali didattici e di cancelleria;
- Spese fornitura di servizi: consulenze, affidamento gestione interventi, lavori di tinteggiatura, ammodernamento locali;
- Spese di funzionamento e gestione: spese amministrative, utenze, affitto locali;
- Spese di promozione e diffusione: stampa e diffusione materiale informativo, divulgativo e promozionale;
- Spese di viaggio: spese vitto, alloggio e trasporto.

Il Piano di intervento dovrà avere un costo almeno pari alla quota di finanziamento assegnata, non è prevista una percentuale minima di co-finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

## VIII. Durata dei Piani di intervento

I Piani di intervento dovranno avere una durata compresa tra 9 e 12 mesi.

Con decreto del Direttore della UO Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile di approvazione delle risultanze istruttorie e assunzione degli impegni di spesa saranno fissati i termini di avvio e conclusione delle iniziative, nonché di presentazione della documentazione finale corredata dalla rendicontazione di spesa.

IX. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi Gli Enti Titolari dei Piani di intervento dovranno comunicare l'avvio delle attività, su modulistica fornita dalla Regione, a seguito del ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, pena la decadenza dalla assegnazione. Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

- 80% quale acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa, previa comunicazione di avvio delle attività;
- 20% quale saldo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'Ente Titolare del Piano di:
  - a) Relazione finale sull'attività svolta;
  - b) Rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, la descrizione della stessa e gli estremi dei documenti contabili che ne attestano l'effettuazione;
  - c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulistica fornita dalla Regione.

Gli Enti Titolari dei Piani di intervento dovranno provvedere all'invio di una relazione intermedia delle attività e di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano, su modulistica fornita dalla Regione. Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovranno essere apposti i rispettivi loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale, da richiedere alla scrivente struttura regionale, e della Regione del Veneto<sup>1</sup>.

La liquidazione del saldo del finanziamento sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso, così come indicato nel provvedimento di approvazione delle risultanze istruttorie e di assunzione degli impegni di spesa. Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto. In sede istruttoria, qualora l'Ufficio riscontri la carenza di documentazione necessaria alla verifica delle attività svolte, la mancata realizzazione degli interventi rispetto al Piano approvato o il mancato rispetto dei termini, sarà valutata la decadenza del finanziamento e il conseguente recupero dell'acconto.

## X. Variazioni al progetto

Ogni variazione che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione degli interventi dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente alle attività e/o diverse imputazioni di costi sulla base di

una richiesta adeguatamente motivata da parte dell'Ente beneficiario. XI. Presentazione delle domande di finanziamento Scadenza.

Le domande di finanziamento e i relativi allegati obbligatori, formulati sul modulistica regionale dovranno pervenire entro il giorno: 14 luglio 2023. Modalità presentazione. Le domande dovranno obbligatoriamente essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente Titolare del Piano e inviate in formato.pdf a mezzo pec all'indirizzo: [servizi.sociali@pec.regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it) nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Il Piano dovrà altresì essere inviato alla e-mail istituzionale della UO Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile: [famigliaminorigiovani@regione.veneto.it](mailto:famigliaminorigiovani@regione.veneto.it) 1 Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente U.O. Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it).

Oggetto. Al fine dell'identificazione del finanziamento specifico, sull'oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura: "Denominazione Titolare del Piano – "Giovani e Generatività – presentazione Piano degli interventi in materia di politiche giovanili - 2023".

XII. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti. Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Direttore dell'Area Sanità e Sociale. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Servizi Sociali (L. n. 241/1990 e s.m.i.). In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". Il trattamento di dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, pubblicata nel BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, e-mail: [servizi.sociali@regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@regione.veneto.it), pec: [servizi.sociali@pec.regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it). Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it). La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella perseguita nell'ambito degli adempimenti relativi a procedimenti amministrativi e contabili per la concessione dei contributi statali previsti di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 maggio 2022, Rep. Atti n. 77/CU "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili - Annualità 2022" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta normativa nazionale. I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali necessari per l'espletamento dell'istruttoria ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l'impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.). Informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile:  
e-mail: [famigliaminorigiovani@regione.veneto.it](mailto:famigliaminorigiovani@regione.veneto.it)

#### NON AUTOSUFFICIENTI

**DGR 15 marzo 2023, n. 256**, Approvazione del "Piano regionale per la non autosufficienza 2022 - 2024" di cui al DPCM 3 ottobre 2022 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per il triennio 2022 - 2024. (BUR n. 47 del 4.4.23)

#### **PREMESSA**

La legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha istituito il sistema integrato dei servizi sociali nell'ambito di una rete di collaborazione istituzionale e sociale, basato sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale ed ha introdotto ed affermato principi significativi come l'universalità del sistema dei servizi, la valorizzazione del ruolo delle famiglie e la realizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Il valore principale della norma risiede nel cambiamento culturale nell'approccio alla realizzazione integrata dei servizi, che promuove il diritto universale della piena cittadinanza.

L'art. 1, co. 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", ha istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale il Fondo per le non autosufficienze con l'obiettivo di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo alle persone non autosufficienti.

Il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, all'art. 21 istituisce la Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al comma 6, lettera c) attribuisce la responsabilità alla stessa Rete di elaborare il Piano nazionale per le non autosufficienze che diventa lo strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, precisando al comma 7, che tale Piano deve avere natura triennale, lo stesso è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali e l'adozione deve avvenire nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni.

La graduale introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) è stata disposta con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta legge di bilancio 2022) che all'art. 1 dai commi 159 a 171 ne determina la cornice evolutiva e operativa, in particolare:

- al comma 162 vengono definiti i servizi socio assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, individuando l'erogazione degli interventi in tre aree specifiche definite alle lettere a), b) e c) del comma medesimo;
- al comma 163 viene garantito l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA), la cui sede operativa è prevista nelle articolazioni denominate Case della Comunità, nelle quali operano equipe integrate che, sulla base della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), definiscono il Piano Assistenziale Integrato (PAI);
- al comma 164 viene stabilito che l'offerta dei servizi individuati dal comma 162 può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura ovvero per l'acquisto di servizi di cura.

La sopra citata legge, al comma 168, stabilisce altresì l'incremento del Fondo per le non autosufficienze in maniera progressiva per le diverse annualità 2022, 2023 e 2024 per le finalità indicate ai commi 162 e 163,



fermi restando gli interventi a valere sullo stesso fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima e dettagliati dal Piano Non Autosufficienza di cui all'art. 21, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, nonché dall'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022, su proposta della Rete della Protezione e dell'Inclusione, è stato adottato il nuovo Piano per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024 che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo di interventi ai fini della graduale attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Attraverso il decreto citato sono state ripartite alle regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze relative al triennio considerato, assegnando alla Regione del Veneto le seguenti risorse:

|                                  | <b>Annualità<br/>2022</b> | <b>Annualità<br/>2023</b> | <b>Annualità<br/>2024</b> |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Fondo Non Autosufficienza</b> | € 63.304.000,00           | € 64.373.000,00           | € 68.256.000,00           |
| <b>Vita Indipendente</b>         | € 1.200.000,00            | € 1.200.000,00            | € 1.200.000,00            |
| <b>Azioni di supporto</b>        | € 1.600.000,00            | € 2.000.000,00            | € 2.000.000,00            |
| <b>Totale</b>                    | <b>€ 66.104.000,00</b>    | <b>€ 67.573.000,00</b>    | <b>€ 71.456.000,00</b>    |

Le risorse attribuite alla Regione del Veneto si distinguono, in relazione alla citata legge di bilancio 2022, per lo sviluppo e la realizzazione incrementale dei LEPS di erogazione (art. 1 comma 162 e 164), dei LEPS di processo (art. 1 comma 163) e delle Azioni di Supporto (art. 1 comma 166), come identificato nell'Allegato B del DPCM.

In data 16 febbraio 2023, con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state fornite indicazioni applicative utili alle regioni per la predisposizione di una programmazione regionale coesa, omogenea e in coerenza con l'impianto operativo del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024. Ai fini dell'erogazione delle risorse, l'art. 1 comma 6 del DPCM 3 ottobre 2022, stabilisce che le regioni comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, l'atto di programmazione regionale, definito su base triennale e redatto secondo le indicazioni specificate nell'Allegato B del DPCM stesso.

Tenuto conto delle finalità e priorità stabilite dal DPCM, il Piano definisce, nel quadro delle politiche regionali per la non autosufficienza, gli obiettivi e le priorità che la Regione intende perseguire nell'ambito degli interventi a sostegno della domiciliarità.

#### **IL PERCORSO ED IL MODELLO DELLA REGIONE**

Il sistema regionale che delinea le politiche a sostegno della domiciliarità e del sollievo a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità, già definito e normato dalla DGR n. 84/2007 e dalle successive DGR n. 1133/2008, DGR n. 2961/2012, DGR n. 1338/2013, DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, DGR n. 1174/2021 ha configurato un modello orientato alla valorizzazione della permanenza della persona nel proprio luogo di vita con l'obiettivo di migliorarne quanto più possibile il benessere in relazione ai residui gradi di autonomia.

Tale modello integrato si caratterizza per l'utilizzo di strumenti valutativi evoluti (SVaMA - DGR n. 2961/2012 e SVaMDi - DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014) atti a rilevare il livello di gravità ed il bisogno delle persone secondo un approccio bio-psico-sociale finalizzato ad una corretta presa in carico. Questi processi avvengono nell'ambito dell'UVMD distrettuale che coinvolge, come componenti fondamentali, i medici di medicina generale e gli assistenti sociali degli enti locali.

Per tale motivo il contesto operativo del piano, caratterizzato da una elevata integrazione socio sanitaria, necessita, come rappresentato nel DPCM del 3 ottobre 2022, di uno strumento in grado di esplicitare il

coordinamento interistituzionale definendo e regolando la titolarità delle funzioni e i contenuti della dimensione organizzativa multiprofessionale.

In ragione delle specificità che caratterizzano tale applicazione nel contesto regionale del Veneto risulta funzionale delegare il Direttore della Direzione Servizi Sociali all'approvazione del testo definitivo dello schema tipo di accordo di programma che verrà predisposto sulla base degli indirizzi previsti dall'allegato 1 del menzionato DPCM del 3 ottobre 2022. L'accordo delinea il quadro di riferimento per l'attuazione della collaborazione organizzativa e professionale tra Ambito Territoriale Sociale e azienda ULSS territorialmente competenti per lo sviluppo del percorso assistenziale integrato.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato il Piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024, come da **Allegato A**, ai sensi del citato DPCM, da realizzare mediante l'utilizzo delle quote del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate alla Regione del Veneto per il triennio 2022-2024.

Nell'arco della triennalità di vigenza del Piano regionale non autosufficienza 2022-2024, in un'ottica di maggior aderenza ai bisogni delle persone non autosufficienti o con disabilità, in coerenza con i criteri previsti per la disabilità gravissima di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, si prevede:

- di implementare la platea di tali persone provvedendo ad una revisione sistemica dei requisiti di accesso alle Impegnative di Cura Domiciliari, istituendo una nuova Impegnativa di cura domiciliare denominata ICDb plus e definendo altresì la corrispondente progressiva razionalizzazione delle ICDb con profilo 10 della SVaMA semplificata per le nuove domande;
- di ampliare, nel contesto di questa revisione sistemica, i profili SVaMA dell'ICDa riconoscendo quale maggior bisogno assistenziale rilevabile il profilo 11 oltre ai già contemplati profili 14 o 15;
- di favorire gli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lett. b) della legge n. 234/2021 che contemplano la frequenza ai centri diurni-semiresidenziali per anziani attraverso il sostegno all'intervento proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate alla persona non autosufficiente.

Il processo di revisione del sistema della domiciliarità e della semi-residenzialità sarà subordinato temporalmente alla salvaguardia delle prese in carico, in atto in un'ottica di continuità assistenziale.

#### **PIANO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ovvero ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2022-2024**

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

##### **1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria**

###### **1.1 Il quadro di contesto**

• Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di disabilità, di non autosufficienza delle persone anziane e vita indipendente.

Il sistema organizzativo dei servizi sociali e socio-sanitari che negli anni si è consolidato e rafforzato nella Regione del Veneto, ha come obiettivo prioritario quello di sostenere e accompagnare, con continuità, le persone non autosufficienti e con disabilità lungo tutto l'arco della vita.

L'elemento chiave di questo sistema è la consolidata integrazione tra i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, che si realizza in un insieme sistemico di servizi e prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e sostegni a valenza economica/trasferimenti monetari che sinergicamente promuovono la permanenza a domicilio della persona il più a lungo possibile.

Il quadro generale della programmazione regionale contempla servizi e interventi volti a garantire la domiciliarità, integrati e coordinati ad una rete territoriale di opportunità a carattere residenziale e semiresidenziale, strutturata in base a diversi livelli assistenziali e sviluppata secondo una logica di "filiera di servizi" capace di promuovere il superamento della frammentarietà dei diversi setting di cura e assistenza. In tale contesto si integrano inoltre gli interventi a minor livello di protezione (GAP), "Dopo di noi" e interventi volti all'occupabilità strutturati, in risposta a diversi livelli di gravità.

Il Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2023, approvato con LR n. 48/2018, individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria secondo un approccio multisettoriale che coinvolge la pluralità delle politiche di promozione della salute, capaci di favorire la creazione di condizioni sociali, economiche ed ambientali favorevoli al benessere del cittadino e della comunità.

Nel quinquennio di vigenza del Piano Socio-Sanitario vengono promossi degli obiettivi strategici funzionali alla realizzazione degli interventi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità che sono: il monitoraggio del bisogno, la ricomposizione e la focalizzazione delle risorse, la sussidiarietà e la sinergia tra le diverse politiche, il welfare di iniziativa e il welfare di comunità, l'integrazione socio-sanitaria e l'inclusione sociale. Si riportano sinteticamente i provvedimenti regionali che hanno disposto l'adozione di procedure, metodologie e strumenti valutativi in linea con quanto previsto dagli indirizzi stabiliti dal Decreto ministeriale: - LR n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112":

TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità, CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria";

- LR n. 23/2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
- LR n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023";
- DGR n. 1859/2006: "Linee di indirizzo per il sistema della domiciliarità e della residenzialità Area Disabili";
- DGR n. 4588/2007 "Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (UVMD) – Approvazione linee di indirizzo alle aziende ULSS";
- DGR n. 4589/2007 "Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali";
- DGR n. 2575/2009 "Individuazione e approvazione della nuova scheda di valutazione multidimensionale disabili (SVaMDi)";
- DGR n. 2960/2012 "Approvazione modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di cui alla DGR n. 2575/2009";
- DGR n. 1804/2014 "Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR n. 2960/2012. Approvazione del documento "Linee Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di ALLEGATO A DGR n. 256 del 15 marzo 2023 pag. 1 di 20 valutazione multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di implementazione ed estensione dello strumento";
- DGR n. 1338/2013 "Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare";
- DGR n. 1986/2013 "Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.11.2011 di riparto del Fondo per le non autosufficienze. Modifiche al programma regionale attuativo per la realizzazione di interventi in tema di malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati, di cui alla DGR n. 2499 del 29 dicembre 2011";
- DGR n. 164/2014 "Impegnativa di Cura Domiciliare. Approvazione degli esiti istruttori per l'anno 2013, ai sensi della DGR n. 1338 del 30 luglio 2013";
- DGR n. 1047/2015 "Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR n. 1338/2013). Aggiornamento e integrazione delle disposizioni operative";
- DGR n. 571/2017 "Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213/2016 e DGR n. 1338/2013)";
- DGR n. 946/2017 "DGR n. 571 del 28/4/2017 "Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (DGR n. 2213 del 23/12/2016 e DGR n. 1338 del 30/07/2013)". Ulteriori disposizioni";
- DGR n. 1759/2019 "Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza – anno 2019";
- DGR n. 670/2020 "Approvazione del "Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021 di cui al DPCM 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019-2021";

- DGR n. 1664/2020 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza – anno 2020”;
- DGR n. 1608/2021 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2021. Deliberazione nr. 118/CR/2021”;
- DGR n. 1174/2021 “Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare di medio bisogno assistenziale per persone con disabilità gravissima (ICDmgs) (DGR n. 1338/2013, DGR n. 670/2020, DGR n. 1664/2020)”;
- DGR n. 295/2021 “Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020”; - DGR n. 682/2022 “Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ai sensi del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021”;
- DGR n. 1728/2022 “Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS e agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anni 2022-2023- 2024. Deliberazione nr. 133/CR/2022”.
- L’articolo 1 del presente decreto prevede che le regioni adottano il Piano “nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità”.

Descrivere com’è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

Il Piano è stato presentato agli Ambiti Territoriali Sociali ed a ANCI Veneto in data 10 marzo 2023 ed alle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone non autosufficienti e con disabilità e loro familiari e al Terzo settore in data 13 marzo 2023.

In tale sedi è stato richiamato il modello organizzativo-gestionale di cui si è dotata la Regione del Veneto ai fini dell’allocazione delle risorse provenienti dal Fondo non autosufficienza, contestualizzato nell’ambito del sistema della domiciliarità.

Nella condivisione con gli stakeholder è stata delineata la modalità operativa oramai consolidata e opportunamente strutturata attorno al ruolo strategico svolto dalle aziende ULSS nella gestione coordinata degli interventi: ICD, ADI-SAD e sollievo in regime semiresidenziale definita in un sistema ripartito per ALLEGATO A DGR n. 256 del 15 marzo 2023 pag. 2 di 20 ambiti territoriali, sottolineandone la validità riguardo agli aspetti, non secondari, di equità allocativa, efficienza operativa e regolarità nell’erogazione degli interventi.

In tale contesto si richiama la nota prot. n. 860 del 3 Marzo 2020, inviata in merito alla programmazione del Fondo non autosufficienza 2019- 2021, con la quale viene rappresentato che “ANCI Veneto sostiene la continuità di tale modalità organizzativa”.

Tale piano contempla l’attribuzione agli Ambiti Territoriali Sociali della funzione relativa alle Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) B, Bplus, M, Mgs e centri diurni-semiresidenziali (integrazione LEA sociali) con la possibilità per gli stessi Ambiti di delega alle aziende ULSS.

#### 1.2 L’integrazione socio-sanitaria (art.1 comma 163, lettera a legge di bilancio)

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell’integrazione socio-sanitaria.

L’assetto organizzativo in cui si sviluppa la presa in carico della persona non autosufficiente e con disabilità è basato su una logica di rete a forte integrazione socio-sanitaria, caposaldo trasversale del Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023.

Attraverso percorsi integrati attenti ed aderenti ai bisogni in evoluzione della persona, vengono raggiunti gli obiettivi di benessere e salute.

Mediante questo approccio complesso si integrano modelli organizzativi unitari che coinvolgono la pluralità dei servizi, delle prestazioni e degli interventi attivati e attivabili a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità. Il progetto di vita, il budget di progetto e la valutazione multidimensionale svolgono un ruolo

fondamentale e centrale nel coordinamento e nella ricomposizione dei sostegni e delle risorse dedicate alla persona non autosufficiente o con disabilità.

Questo coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati coordinati nelle reti appartenenti alla filiera assistenziale operante nell'ambito della presa in carico, valorizza il sistema delle risposte e delle risorse a disposizione della persona.

Fin dalle fasi preliminari di rilevazione e valutazione del bisogno vi è un forte coinvolgimento e partecipazione della famiglia e della comunità di appartenenza al fine di massimizzare le interazioni tra i diversi soggetti coinvolti, secondo una strategia comune di generazione di inclusione. La definizione e la formalizzazione della valutazione multidimensionale si realizza nell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale che riveste il ruolo cruciale di un percorso complesso in cui interviene anche il Terzo Settore.

L'UVMD che integra risorse umane e strumentali sia sanitarie che sociali assume un ruolo strategico e determinante per la definizione di percorsi assistenziali integrati volti a garantire la continuità di cura e supporto alla persona.

Di seguito si riporta la disciplina regionale richiamando i principali provvedimenti normativi.

- LR n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112":

TITOLO IV Servizi alla persona e alla comunità, CAPO II - Tutela della salute, servizi sociali e integrazione sociosanitaria";

- LR n. 19/2016 "Istituzione dell'ente governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS";

- LR n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023";

- DGR n. 1191 del 18 agosto 2020 "Definizione degli Ambiti Territoriali Sociali. L.n. 328/2000 e D.lgs. n. 147/2017";

- DGR n. 1312 del 25 ottobre 2022 "Approvazione Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025".

• Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 1 comma 160 della legge di bilancio prevede che "al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio... omissis i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8 comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000 n.328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, in servizi ed attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147

Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

Per rafforzare l'integrazione socio-sanitaria, la Regione del Veneto ha adottato un modello organizzativo in cui la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle attività si realizza in una cornice territoriale in cui ambiti sociali intercomunali (art. 8 della Legge n. 328/2000) coincidono con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari. Attraverso la LR n. 19/2016 è stato modificato e ridefinito il nuovo assetto organizzativo delle aziende ULSS, individuando gli ambiti territoriali delle nuove aziende nei Distretti socio sanitari. Successivamente nell'ambito del Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 (DGR n. 1504/2018), sono stati definiti, con DGR n. 1191 del 18 agosto 2020, i 21 Ambiti Territoriali Sociali che garantiscono l'integrazione tra politiche e l'uniformità degli interventi per l'inclusione sociale.

Nell'attuale contesto organizzativo le aziende ULSS mantengono il coordinamento della rete dell'assistenza territoriale e rappresentano il raccordo operativo dell'integrazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, assicurando così la continuità delle cure. Le stesse esercitano una funzione determinante nel processo di allocazione e ricomposizione delle risorse rappresentando un nodo operativo efficace e funzionale a garantire risposte qualificate ed efficaci a beneficio di tutta la popolazione dell'ambito territoriale di riferimento.

E' previsto dal presente piano, nel rispetto delle modalità organizzative regionali e in un'ottica di continuità degli interventi, l'allineamento progressivo ad un nuovo modello organizzativo caratterizzato, nell'interesse del rafforzamento della presa in carico, dalla promozione dell'integrazione funzionale e strategica fra LEPS e LEA da parte degli Ambiti Territoriali e dalla graduale attribuzione e potenziamento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali Sociali (ICD b, ICD b Plus, ICD M, ICD Mgs e sollievo - frequenza centri diurni semiresidenziali).

Come riportato nel PSSR 2012-2016 e nel successivo PSSR 2019-2023, confermato anche dalla LR n. 19/2016, la Regione del Veneto si distingue organizzativamente attraverso il modello distrettuale "forte". Il Distretto infatti, rappresenta la struttura tecnico-funzionale in grado di gestire e coordinare la rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali.

Con il Distretto, in maniera sinergica e coordinata, sempre con maggior incisività, opera l'Ambito Territoriale Sociale che valorizza nella rete dei servizi per le persone non autosufficienti e con disabilità l'aspetto sociale della presa in carico garantendo così la globalità della visione.

L'evoluzione di tale modello organizzativo, nel rispetto delle modalità organizzative regionali, prevede la possibilità di utilizzo degli strumenti a disposizione per la gestione anche associata delle funzioni e della delega delle funzioni alle aziende ULSS riconoscendo la titolarità della stessa agli Ambiti Territoriali.

1.2.2. Punti Unici di Accesso: L'articolo 1 comma 163 dispone che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità ».

Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione e in particolare la costituzione o il rafforzamento dei PUA.

La programmazione socio-sanitaria regionale con la LR n. 48/2018 prevede che "Il Distretto socio sanitario è l'articolazione dell'azienda ULSS deputata al perseguimento dell'integrazione tra i diversi servizi e le diverse strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione".

Inoltre il Piano definisce che "sono obiettivi strategici affidati al Distretto Socio-Sanitario: (...) garantire l'assistenza h 24, 7gg/7, prevedendo uno specifico modello di integrazione operativa tra tutti i soggetti preposti alla presa in carico".

A fronte di quanto disposto dalla citata programmazione regionale e considerate le indicazioni nazionali intervenute e adottate successivamente in ottemperanza al Next Generation EU (NGEU) e al PNRR, la Regione del Veneto ha approvato attraverso la DGR n. 136 del 15 febbraio 2022 il Piano regionale di individuazione delle Case di Comunità, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale ed alle indicazioni del PNRR (Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 e Investimento 1.3).

Nelle more dell'approvazione della realizzazione delle Case della Comunità e del pieno recepimento del DM n. 77/2022, la Regione del Veneto ha inteso interpretare le funzioni dei Punti Unici di Accesso (PUA) secondo la normativa previgente, in attuazione della DGR n. 39/2006 (allegato A, punto 7/a) e della successiva DGR n. 3109/2006 che delineano e definiscono lo Sportello Integrato nell'ambito del sistema della domiciliarità.

I PUA, nei termini sopra rappresentati, sono contestualizzati ed identificati nell'ambito della funzionalità delle Unità di Valutazione Multidimensionali dedicate alla valutazione dei bisogni complessi della persona non autosufficiente o con disabilità secondo l'approccio bio-psico-sociale e garantiscono organizzativamente l'integrazione tra professionisti e risorse sanitarie e sociali (del Servizio Sanitario e dell'ATS) capaci di rispondere in maniera appropriata e aderente alla necessità delle persone. In tale contesto viene garantito il raggiungimento del LEPS di processo individuato all'art. 1 comma 163 della legge di bilancio n. 234 del 2021 ed in relazione a tale cornice operativa si individuano gli atti in vigore che disciplinano la collaborazione interistituzionale tra Ambiti Territoriali, Comuni e azienda ULSS.

Le funzioni orientative, informative sono state ulteriormente implementate, per effetto di successivi provvedimenti regionali, volti ad aggiornare e implementare le predette funzioni per meglio rispondere

anche alle nuove esigenze delle famiglie. La DGR n. 1247/2016 ha istituito lo Sportello Famiglia con lo scopo di fornire risposte qualificate a sostegno dei nuclei familiari impegnati nell'assistenza in ambito domiciliare, mentre la DGR n. 910/2019 ha istituito lo sportello per l'assistenza familiare finalizzato a garantire servizi qualificati di informazione, orientamento e per facilitare l'incontro tra domanda e offerta in merito alle assistenti familiari.

Per potenziare e consolidare i LEPS di processo legati all'art. 1 comma 166 della Legge n. 234/2021, le risorse attribuite al rafforzamento delle professionalità sociali nei PUA sono state destinate agli Ambiti Territoriali Sociali, che in base alle esigenze e in coerenza con il coordinamento svolto dalla Regione, sosterranno la spesa per l'assunzione di personale con professionalità sociale da assumere con contratto a tempo indeterminato, in ottemperanza alle indicazioni del DPCM del 3 ottobre 2022 e alla successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 2435 del 16 febbraio 2023.

1.2.3 Valutazione multidimensionale: l'articolo 1 comma 163 prevede: ...omissis presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.

Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Descrivere l'impegno della Regione.

Nella realizzazione del LEPS di processo Lo strumento metodologico che ricompone e definisce la presa in carico della persona non autosufficiente o con disabilità è la valutazione multidimensionale.

La valutazione della condizione clinica non può essere disgiunta da una più ampia valutazione finalizzata a considerare i diversi ambiti vitali di una persona, da quelli relazionali, di partecipazione, di inclusione a quelli lavorativi e delle capacità funzionali.

Attraverso il processo globale e dinamico della valutazione multidimensionale si integrano aspetti di natura sociale ed economica, si identificano e rappresentano la natura e l'entità dei bisogni di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale della persona non autosufficiente o con disabilità, con l'obiettivo di definire un percorso di assistenza, cura e inclusione adeguato ai bisogni e alle aspirazioni della persona stessa.

La Regione del Veneto ha orientato la propria programmazione secondo questo approccio multiprofessionale e multidimensionale tramite l'UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale).

Attualmente l'Unità di Valutazione Multidimensionale è già attiva in ogni distretto sanitario delle aziende ULSS del territorio regionale ed è stata istituita con DGR n. 4588/2007.

La stessa ha il compito di effettuare l'analisi dei bisogni della persona secondo un approccio bio-psico-sociale. Tale metodologia operativa permette di cogliere la dimensione globale di vita dell'individuo e di individuare con tempestività il percorso e la risposta più appropriati alle necessità della persona.

Attraverso l'UVMD vengono rilevati e valutati i bisogni della persona e della sua famiglia, gli interventi e le risposte più adeguate secondo l'orizzonte del progetto di vita, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, con l'obiettivo di elaborare un progetto personalizzato in grado di organizzare, coordinare e garantire in maniera sinergica le diverse tipologie di intervento, siano esse assistenza diretta o indiretta previste dal sistema dei servizi a favore della persona non autosufficiente o con disabilità (trasferimenti monetari per domiciliarità, semi residenzialità e residenzialità).

Nell'ambito della valutazione multidimensionale il coordinamento tra Ambito Territoriale Sociale e Distretto Socio-Sanitario diventa strategico in quanto permette di garantire l'apporto delle professionalità più adeguate rispetto alle diverse complessità dei bisogni delle persone.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale è chiamata perciò a garantire l'integrazione della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali a livello territoriale ed è costituita da un'equipe professionale con competenze multidisciplinari, formata da professionisti afferenti all'area sanitaria e sociale, capaci di leggere i bisogni complessi delle persone non autosufficienti e con disabilità.

L'attivazione della valutazione multidimensionale può essere effettuata dalla persona non autosufficiente o con disabilità, ovvero dal tutore o dall'amministratore di sostegno, da un familiare, da un operatore sociale, socio-sanitario e sanitario responsabile della presa in carico della situazione.

La valutazione multidimensionale è supportata da due strumenti di valutazione, la SVaMA (DGR n. 2961/2012) e la SVaMDi (DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014), che costituiscono modalità uniformi di valutazione sul territorio regionale secondo le classificazioni previste dall'International Classification of Functioning (I.C.F.) e dall'International Classification of Diseases (I.C.D.).

La scheda SVaMA/SVaMA semplificata, per la valutazione delle persone in condizione di disabilità grave e gravissima, così come definite dal DM del 26 settembre 2016, è stata altresì integrata e perfezionata a seguito delle DGR n. 1338/2013, DGR n. 1986/2013 e DGR n. 1047/2015.

In tale contesto viene garantito il raggiungimento del LEPS di processo individuato all'art. 1 comma 163 della legge di bilancio n. 234/2021 ed in relazione a tale cornice operativa sono stati individuati e sopra richiamati gli atti in vigore che disciplinano la collaborazione interistituzionale tra Ambiti Territoriali, Comuni e azienda ULSS. Ferma restando la validità dei provvedimenti attualmente operativi che disciplinano la realizzazione dei LEPS di processo, il percorso evolutivo di collaborazione avviato tra Ambiti Territoriali e aziende ULSS continua nel proprio sviluppo con la delineata graduale attribuzione delle funzioni agli Ambiti Territoriali Sociali.

1.2.4 Progetto personalizzato: articolo 1 comma 163 omissis...prevede che Sulla base della valutazione dell'UVM con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.

La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS. Nell'UVMD viene definito e approvato il progetto assistenziale personalizzato che è il documento elaborato sulla base di valutazioni tecnico-specialistiche multidisciplinari.

Il progetto personalizzato, definito PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), evolve nel tempo per rispondere in maniera aderente e appropriata ai bisogni in cambiamento della persona non autosufficiente o con disabilità. Nel progetto si confrontano elementi di valutazione clinica, assistenziale, sociale, psicologica, linguistico-comunicativa e relazionale.

Attraverso il PAI vengono definite le prestazioni di cura e di riabilitazione, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di emarginazione ed esclusione sociale quali fattori di rischio per le persone non autosufficienti o con disabilità.

Nel progetto individuale sono delineate altresì le potenzialità e gli eventuali supporti secondo una logica di superamento della frammentazione e standardizzazione degli interventi.

Il PAI deve contenere i principali obiettivi attesi nel rispetto dei fondamentali diritti umani e sociali della persona, delle sue aspirazioni e delle sue preferenze, deve essere aderente al complesso progetto di vita della persona, ponendosi in una logica di inclusione sociale e di promozione del benessere e dell'autonomia possibile.

La definizione del PAI, è un processo partecipativo che coinvolge attivamente la persona non autosufficiente o con disabilità e i suoi familiari con lo scopo di delineare risposte appropriate e aderenti alle specifiche esigenze.



Nel progetto individualizzato si evolvono e coordinano tutti gli interventi, sostegni, servizi e supporti anche nella forma di trasferimenti monetari quali scelte di servizio frutto della valutazione multidimensionale, gli stessi devono essere programmati e integrati in modo unitario rispetto ai bisogni e alle aspirazioni della persona.

Nel progetto vengono inoltre definite le azioni e gli interventi da attuare nonché i risultati da raggiungere i quali vengono valutati attraverso indicatori in grado di misurare il risultato e l'adeguatezza delle attività.

Per tale motivo viene definito un monitoraggio e una ri-valutazione periodica capace di cogliere anticipatamente l'evoluzione e la complessità dei bisogni per ri-orientare gli obiettivi di cura e assistenza e garantire l'aderenza alle esigenze della persona non autosufficiente o con disabilità.

Per favorire il coordinamento e la verifica degli esiti del progetto personalizzato, l'UVMD individua il "case manager" che diventa l'operatore di riferimento del team multidisciplinare e coordina tutte le fasi e le attività del progetto. Il case manager ha la responsabilità e il mandato di facilitare e coordinare il percorso individualizzato e gestire la complessità in tutti gli aspetti in cui essa si evidenzia.

Anche in tale contesto viene garantito il raggiungimento del LEPS di processo individuato all'art. 1 comma 163 della legge di bilancio n. 234/2021 ed in relazione a tale cornice operativa sono stati individuati e sopra richiamati gli atti in vigore che disciplinano la collaborazione interistituzionale tra Ambiti Territoriali, Comuni e azienda ULSS.

Ferma restando la validità dei provvedimenti attualmente operativi che disciplinano la realizzazione dei LEPS di processo, il percorso evolutivo di collaborazione avviato tra Ambiti Territoriali e aziende ULSS continua nel proprio sviluppo con la delineata graduale attribuzione delle funzioni agli Ambiti Territoriali Sociali.

## 2 Le modalità di individuazione dei beneficiari

➤ L'articolo 3 del DM 26 settembre 2016 stabilisce che "Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013" e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati al medesimo decreto. Indicare i provvedimenti adottati finalizzati all'implementazione regionale della definizione nazionale.

La Regione del Veneto con la DGR n. 1338/2013 e con le successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, nonché alle relative disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in particolare i decreti n. 149/2013 e n. 173/2013, la DGR n. 670/2020 e la DGR n. 1174/2021, ha istituito e implementato l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) definendone anche i criteri di accesso.

Attraverso questi provvedimenti la Regione ha disposto e sviluppato una riprogrammazione delle prestazioni in materia di domiciliarità a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità che prevede la possibilità di erogare servizi in forma diretta e indiretta, prevedendo il vincolo per gli ultimi di erogazione attraverso titoli di acquisto da utilizzare anche mediante gli strumenti dell'accreditamento istituzionale e comunque nel caso di erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto della valutazione multidimensionale e per questo inseriti nel PAI (vedi anche quanto esplicitato al punto 1.2.3 - Valutazione Multidimensionale e 1.2.4 - Progetto personalizzato).

Nel merito la procedura per il riconoscimento dell'ICD prevede i seguenti passaggi. Il cittadino interessato ad accedere a questa misura di sostegno alla domiciliarità può presentare la richiesta in qualunque momento, tramite gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso alla rete dei servizi individuati dagli enti locali e dalle aziende ULSS (descritti al precedente punto 1.2.2) che sono abilitati e connessi alla procedura informatica per l'istruttoria e il riconoscimento dell'ICD. I soggetti titolati a presentare la domanda di ICD sono:

a) la persona interessata o il suo legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno);

b) un familiare, anche non convivente, della persona interessata; c) una persona, preferibilmente convivente, di cui il servizio sociale accerti che provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione ISEE;

b) scheda di valutazione multidimensionale (SVaMA, SVaMA semplificata, SVaMDi)

Il riconoscimento del diritto all'ICD è condizionato all'accertamento dei criteri generali da parte dell'equipe multidisciplinare dell'UVMD:

a) condizione di non autosufficienza sotto i profili sociale e sanitario che evidenzia la necessità di un particolare supporto, attraverso l'aiuto d'altra persona in una o più attività della vita quotidiana;

b) sufficiente adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia, direttamente o indirettamente, e/o dalla rete sociale a copertura delle esigenze della persona;

c) condizione economica rilevata attraverso l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria. Le risorse di cui alla presente programmazione vengono utilizzate sino alla soddisfazione della platea dei beneficiari in condizione di disabilità gravissima così come individuati nel presente punto 2.

Altri requisiti, oltre a quelli generali, sono declinati per ogni specifica tipologia di ICD.

In particolare: ICDmgs: rivolta a persone affette da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed assistenza continuativa a tutela della propria e altrui incolumità. Include soggetti che presentino disturbi del comportamento di difficile gestione domiciliare con una moderata-severa compromissione delle funzioni cognitive tra cui la perdita di giudizio sia che presentino una deambulazione incerta che necessita di supervisione ed assistenza che una completa perdita di autonomia nella deambulazione.

Attraverso la scala NPI (Neuropsychiatric Inventory) punteggio-frequenza x gravità vengono quantificati i disturbi comportamentali e attraverso la scala dello stress, il carico di stress del caregiver.

Sono considerati eleggibili i soggetti con punteggio al quadro sinottico modificato della scheda SVaMA maggiore o uguale a 54.

La presenza della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 è definita da una perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) definita dal punteggio dell'Indice di Barthel-Attività di base  $\geq 50$  e da un grado di compromissione della mobilità all'Indice di Barthel-Mobilità  $\geq 15$ . Vengono inclusi i profili 16 e 17 della SVaMA che contemplano per definizione la presenza di disturbi comportamentali, un punteggio all'Indice di Barthel-Mobilità  $\geq 15$  e punteggio all'Indice di Barthel-Attività di base  $\geq 15$ . Possono avvalersi di questo intervento anche i soggetti con diagnosi del codice ICPC della SVaMA = F83, F84, F94 e F99 (occhio) e H86 e H99 (orecchio) con punteggio dell'Indice di Barthel-Attività di base  $\geq 50$  e compromissione della mobilità all'Indice di Barthel-Mobilità  $\geq 15$ . ICDa: rivolta a persone con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. Il maggior bisogno assistenziale è rilevabile dal profilo SVaMA pari a 14 o 15 e deve concretizzarsi non solo in elevate necessità assistenziali ma anche sanitarie. La presenza della condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 per tale tipologia di intervento viene riscontrata ulteriormente dalla SVaMA con scheda valutazione sanitaria, parte dell'assistenza infermieristica, dalla quale si rileva il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = A07 (coma) oppure SVaMA con la presenza tra le diagnosi del codice ICPC = F83, F84, F94 e F99 (occhio) e H86 e H99 (orecchio) e punteggio  $\geq 50$  nella scala di Barthel per le ADL. ALLEGATO A DGR n. 256 del 15 marzo 2023 pag. 8 di 20 ICDsla: persone affette da sclerosi laterale amiotrofica valutate attraverso la SVaMA, con quadro sinottico appositamente definito dalla DGR n. 1986/2013 con punteggio PSOC  $> 160$ , così come declinato nell'Allegato B, finalizzato a verificare l'adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia o dalla rete sociale e le alternative alla istituzionalizzazione. ICDf: persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/92) e l'indennità di

accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (Cecità e ipovisione) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria il codice di diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata) oppure SVaMDi con punteggio di gravità  $\geq 6$  e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X: - G20 (Morbo di Parkinson) - G21 (Parkinsonismo secondario) - G22 (Parkinsonismo in malattie classificate altrove) - G23 (Altre malattie degenerative dei gangli della base) - G24 (Distonia) - G25 (Altri disturbi extrapiramidali e del movimento) - G35 (Sclerosi multipla) - G36 (Altra demielinizzazione disseminata acuta) - G37 (Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale) - G82.3 (Tetraplegia flaccida) - G82.4 (Tetraplegia spastica) - G82.5 (Tetraplegia non specificata) - G71 (Disturbi primitivi dei muscoli) e relativi sottocodici di diagnosi - G80 (Paralisi cerebrale) e relativi sottocodici di diagnosi - S06 (Traumatismo intracranico) e relativi sottocodici di diagnosi - S09 (Altri e non specificati traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi - T90 (Sequela di traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi. ICDp: persone con disabilità psichica e intellettiva a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), con presenza di indennità di accompagnamento valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la scheda SVaMDi con presenza tra le diagnosi del codice ICD-X = H 54 (Cecità e ipovisione) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con punteggio di gravità  $\geq 6$  e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X: - F84.0 – Disturbo autistico; - F84.1 – Autismo atipico; - F84.2 – Disturbo di Rett; - F84.3 – Disturbo disintegrativo dell'infanzia; - F84.5 – Disturbo di Asperger; - F84.9 – DPS-NAS; oppure SVaMDi con punteggio di gravità  $\geq 6$  e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X: - F72 – Ritardo mentale grave; - F73 – Ritardo mentale profondo. In un'ottica di maggior aderenza al bisogno degli assistiti, in coerenza con i criteri previsti per la disabilità gravissima, si prevede durante il periodo di vigenza del piano, di implementare la platea di tali persone provvedendo ad una revisione sistemica dei requisiti di accesso alle Impegnative di Cura Domiciliari, nei termini di seguito riportati. Il processo di revisione sarà subordinato temporalmente alla salvaguardia delle prese in carico in atto in un'ottica di continuità assistenziale.

Tale revisione prevede l'istituzione di un'ulteriore tipologia di ICD: ICD bplus: rivolta a persone non autosufficienti con elevato bisogno assistenziale i cui bisogni sono rilevati nell'ambito della rete dei servizi sociali e, per la parte sanitaria, dal Medico di Medicina Generale e comprende tutte le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale quali l'assistenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL) e l'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL).

La persona non autosufficiente viene valutata e il suo bisogno assistenziale viene rilevato attraverso la SVaMA semplificata.

La presenza della condizione di alto bisogno assistenziale/disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016, è definita:

- Persone con elevato bisogno assistenziale in cui nella scheda SVaMA semplificata vi sia la compresenza delle seguenti caratteristiche:

- Situazione cognitiva: confuso o molto confuso, stuporoso (PCOG in (2,3))
- Problemi comportamentali: nessun vincolo (PCOMP in (1,2,3))
- Situazione funzionale: Dipendente o Totalmente dipendente (PADL in (2,3))
- Barthel Mobilità: Si sposta assistito o Non si sposta (PMOB in (2,3))
- Supporto rete sociale: Ben assistito (PSOCINV in (3))
- Necessità assistenza sanitaria: Elevata (PSAN in (3))

La condizione sopra descritta ricomprende anche:

- Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare identificata nell'elenco delle diagnosi considerate nella SVaMA semplificata in almeno una delle 3 patologie con codice ICPC:

- N85 Anomalie congenite;
- N86 Sclerosi multipla;
- N87 Parkinsonismo;
- N99 Altre malattie del sistema nervoso;
- K90 Colpo/accidente cerebrovascolare;
- A80 Incidente/lesione traumatica NSA;
- A81 Politraumatismo/lesioni interne;
- A82 Effetti tardivi di un trauma; ed in cui nella SVaMA semplificata vi sia la compresenza delle seguenti caratteristiche:
  - Situazione cognitiva: confuso o molto confuso, stuporoso (PCOG in (2,3))
  - Problemi comportamentali: nessun vincolo (PCOMP in (1,2,3))
  - Situazione funzionale: Dipendente o Totalmente dipendente (PADL in (2,3))
  - Barthel Mobilità: Non si sposta (PMOB in (3))
  - Supporto rete sociale: Ben assistito (PSOCINV in (3))
  - Necessità assistenza sanitaria: Elevata (PSAN in (3))
- Persone in condizioni di dipendenza che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche identificata nell'elenco delle diagnosi considerate nella SVaMA semplificata in almeno una delle 3 patologie con codice ICPC:
  - B72 Morbo di Hodgkin;
  - B73 Leucemia;
  - D74 Neoplasie maligne stomaco;
  - D75 Neoplasie maligne colon/retto;
  - D76 Neoplasie maligne pancreas;
  - D97 Cirrosi/altra malattie epatiche;
  - N74 Neoplasie maligne (sistema nervoso);
  - N75 Neoplasie benigne (sistema nervoso);
  - N76 Neoplasie non spec (sistema nervoso);
  - R84 Neoplasie maligne bronchi/polmone;
  - R85 Altre neoplasie maligne (sistema respiratorio);
  - S77 Neoplasie maligne della pelle;
  - S80 Altre/non spec neoplasie (cute e annessi);
  - U75 Neoplasie maligne del rene;
  - U76 Neoplasie maligne della vescica;
  - U79 Altre neoplasie non spec tratto urinario;
  - T71 Neoplasie maligne della tiroide;
  - T73 Altre/non spec neoplasie (sistema endocrino metabolico e nutrizione);
  - X75 Neoplasie maligne della cervice;
  - X76 Neoplasie maligne della mammella;
  - X77 Altre neoplasie maligne (sistema genitale femminile);
  - X81 Altre/non spec. neoplasie genit femminile;
  - Y77 Neoplasie maligne prostata;
  - Y78 Altre Neoplasie maligne (sistema genitale maschile);
  - Y99 Altre malattie genitmaschinclmamm;
- ed in cui nella SVaMA semplificata vi sia la compresenza delle seguenti caratteristiche:
  - Situazione cognitiva: confuso o molto confuso, stuporoso (PCOG in (2,3))
  - Problemi comportamentali: nessun vincolo (PCOMP in (1,2,3))
  - Situazione funzionale: Dipendente o Totalmente dipendente (PADL in (2,3))
  - Barthel Mobilità: Non si sposta (PMOB in (3))

- Supporto rete sociale: Ben assistito (PSOCINV in (3))
- Necessità assistenza sanitaria: Elevata (PSAN in (3))

Si prevede altresì la corrispondente progressiva razionalizzazione delle ICDb con profilo 10 della SVaMA semplificata per le nuove domande dalla data definita dai provvedimenti regionali attuativi di revisione. Nell'ottica del raggiungimento di maggior aderenza ai bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti o con disabilità la revisione tratterà anche l'ICDa riconoscendo quale maggior bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA anche il profilo 11 oltre ai profili 14 o 15 già individuati nella precedente programmazione. La Regione del Veneto, nell'ambito dei servizi sociali di sollievo di cui all'art. 1 comma 162 lett.b) della legge n. 234/2021, punta all'integrazione e al rafforzamento delle politiche per la domiciliarità delle persone non autosufficienti, riconoscendo il ruolo strategico svolto dai servizi della semiresidenzialità (centro diurno) per persone non autosufficienti di norma anziane. Tale servizio concorrere al mantenimento psico-fisico della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, fornisce sollievo alle persone anziane non autosufficienti e/o alle loro famiglie alleviando il carico assistenziale delle famiglie. L'attuale rete dei servizi semiresidenziali risponde a persone non autosufficienti di norma anziane, ossia con età maggiore di 65 anni (DGR n. 84/2007), valutate con Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'anziano (SVaMA) in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD).

Con le DGR n. 1133/2008 e DGR n. 2961/2012 la Giunta regionale ha definito la scheda SVaMA individuando altresì la quantificazione del punteggio minimo di 60 per l'accesso alla rete dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, tale punteggio stabilisce la priorità di accesso delle persone non autosufficienti ai servizi semi-residenziali, per l'iscrizione al Registro Unico per la Residenzialità (DGR n. 362/2002).

La procedura per la valutazione della frequenza al Centro diurno, prevede che il cittadino interessato può presentare la richiesta in qualunque momento, tramite gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso alla rete dei servizi individuati dagli enti locali e dalle aziende ULSS (descritti al precedente punto 1.2.2).

I soggetti titolati a presentare la domanda di attivazione della Unità di Valutazione Multidimensionale per la frequenza al Centro diurno sono la persona interessata, ovvero dal tutore o dall'amministratore di sostegno, da un familiare, da un operatore sociale, socio-sanitario e sanitario responsabile della presa in carico della situazione. (come già definito al paragrafo 1.2.3 del documento).

Il progetto individualizzato è predisposto e autorizzato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che definisce il progetto personalizzato individuando l'opportunità dell'accesso della persona al centro diurno. Nella platea delle persone non autosufficienti, di norma anziane, che frequentano i servizi - centri diurni accreditati del territorio regionale (centro diurno e semiresidenziale) la modalità di individuazione dei beneficiari in condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 è rilevata attraverso la SVaMA con una perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) definita dal punteggio dell'Indice di Barthel-Attività di base  $\geq 40$ , da un grado di compromissione della mobilità all'Indice di Barthel-Mobilità  $\geq 15$  e da una compromissione della situazione cognitiva definita dal punteggio allo short portable mental status questionnaire (VCOG)  $\geq 8$ .

➤ Come evidenziato nel PNA, "il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori alla programmazione regionale".

Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'accesso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, SI.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.

Anche per l'identificazione delle persone non autosufficienti gravi con basso bisogno assistenziale o con disabilità grave ai fini del Fondo non autosufficienza per i criteri di accesso alle misure, si fa riferimento alla DGR n. 1338/2013 e alle successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, DGR n. 670/2020, DGR n. 1174/2021, nonché alle relative disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale in particolare i decreti n. 149/2013 e n. 173/2013.

La Regione attraverso questi provvedimenti ha riordinato e riprogrammato il sistema in materia di domiciliarità a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità prevedendo la possibilità di erogare servizi in forma diretta e indiretta, con il vincolo per gli ultimi di erogazione attraverso titoli di acquisto da utilizzare mediante gli strumenti anche dell'accreditamento istituzionale e comunque nel caso di erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto della valutazione multidimensionale e per questo inseriti nel PAI (vedi anche quanto esplicitato al punto 1.2.3 - Valutazione Multidimensionale e 1.2.4 - Progetto personalizzato). Altri requisiti, oltre a quelli generali per le persone non in condizione di disabilità gravissima, sono declinati per ogni specifica tipologia di ICD, in particolare: ICDB: rivolta a persone con basso bisogno assistenziale.

Il bisogno assistenziale viene valutato attraverso la SVaMA semplificata la quale deve riportare un punteggio  $\geq 10$ ; come già esplicitato precedentemente, durante l'arco di vigenza del presente Piano si procederà alla revisione sistemica dei requisiti di accesso alle Impegnative di Cura Domiciliari che prevedrà la progressiva razionalizzazione delle ICDB con profilo 10 della SVaMA semplificata per le nuove domande. ICDm: rivolta a persone affette da decadimento cognitivo accompagnato da gravi disturbi comportamentali con particolare bisogno di supporto ed assistenza. Il bisogno assistenziale viene valutato attraverso l'NPI (Neuropsychiatric Inventory, strumento di valutazione dei disturbi psicocomportamentali e del carico di stress del caregiver) e la scheda SVaMA con quadro sinottico modificato  $\geq 54$ ; ICDF: rivolta a persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), e indennità di accompagnamento, valutati attraverso la SVaMDi; ICDp: rivolta a persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), (DDR n. 173 del 31/12/2013) valutati attraverso SVaMDi.

➤ L'articolo 1, comma 162 della legge 234/21, individua specificamente tra i benefici dei servizi socio-assistenziali integrati da interventi di natura socio-sanitaria, le persone anziane non autosufficienti, le persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Indicare pertanto, i criteri e le modalità per l'individuazione di tale tipologia di beneficiari.

Nei servizi contemplati nell'ambito dell'art. 1 comma 162 lett. a) nella presa in carico integrata finalizzata allo sviluppo degli interventi di sollievo alla famiglia vengono garantiti interventi di assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con servizi sanitari sottoposti a valutazione multidimensionale il cui punteggio minimo sia di 60.

Nei servizi previsti nell'ambito dell'art. 1 comma 162 lett. b) - frequenza centri diurni e semiresidenziali, l'identificazione delle persone non autosufficienti con basso bisogno assistenziale avviene attraverso la valutazione in UVMD il cui esito evidenzia una SVaMA (DGR n. 1133/2008 e DGR n. 2961/2012) il cui punteggio minimo sia di 60, che rappresenta il punteggio minimo definito dai provvedimenti regionali per l'accesso alla rete dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Tale punteggio stabilisce la priorità di accesso delle persone non autosufficienti ai servizi semi-residenziali sociali a concorrenza del LEPS, per l'iscrizione al Registro Unico per la Residenzialità (DGR n. 362/2002).

### 3 La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

3.1 L'articolo 1, comma 162 prevede che "Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone

anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali; frequenza centri diurni e semiresidenziali.

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Descrivere gli interventi previsti distinguendo quelli per le persone in condizione di disabilità gravissima e quelli per anziani non autosufficienti mettendo in evidenza le modalità di realizzazione dei LEPS di erogazione dei servizi di cui alle lettere a-b-c del comma appena citato

Nell'alveo degli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lettera. a) della legge n. 234/2021, si contestualizzano i servizi per la domiciliarità dedicati principalmente alle persone anziane non autosufficienti, strutturati e consolidati in tutto il territorio regionale che hanno trovato nella programmazione nel Piano di Zona, lo strumento operativo di individuazione degli obiettivi di integrazione sociosanitaria. In questo quadro è andato consolidandosi nel territorio un modello organizzativo di prestazioni e di servizi, alla realizzazione del quale partecipano i diversi soggetti istituzionali (ATS/Comuni, aziende ULSS, Regione).

In base al ruolo e alle competenze:

- gli ATS/Comuni programmano ed erogano il Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD), e collaborano sinergicamente e in maniera integrata all'assistenza sociale integrata con i servizi sanitari (ADI).

Gli stessi provvedono all'attivazione del telesoccorso e telecontrollo gestito in forma accentrata a livello regionale. I servizi di assistenza domiciliare sono servizi caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sanitaria finalizzati alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue che permettono alla persona di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Per la valutazione dei bisogni vengono utilizzate le modalità della valutazione multidimensionale e il tempo della prestazione è stabilito dal progetto personalizzato che viene rivalutato almeno annualmente.

- le aziende ULSS, programmano ed erogano le attività di ADI che va considerata nella sua unitarietà (comprensiva dell'apporto sanitario e dell'apporto sociale), quale modalità assistenziale in cui diverse figure professionali sanitarie e sociali concorrono presso il domicilio della persona alla realizzazione del progetto individuale di assistenza, che viene approvato per le forme di maggior impegno assistenziale dalla UVMD competente per territorio, a seguito di valutazione SVaMA.

Le risorse che concorrono al raggiungimento del LEPS di erogazione (articolo 1, comma 162 lett. a)) per l'anno 2022 verranno implementate del 10% per l'anno 2023 e del 20% per l'anno 2024.

Inoltre gli ATS dovranno armonizzare tali risorse in coerenza con la programmazione del PNRR e in coordinamento con la quota servizi evidenziata in relazione agli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lett. b) della legge n. 234/2021.

Rispetto agli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lett. b) della legge n. 234/2021 che contemplano la frequenza ai centri diurni dedicati alle persone anziane non autosufficienti, di norma anziane, con ridotta autonomia psico-fisica e relazionale o con declino neurocognitivo che vivono nel proprio ambiente familiare, offrono una gamma di interventi che consentono alla persona di realizzare la miglior qualità di vita

possibile in relazione alle proprie condizioni psico-fisiche-sociali, promuovendo la permanenza della persona stessa all'interno del proprio ambiente familiare il più a lungo possibile, garantendo nel contempo un supporto assistenziale. L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD.

Il bisogno assistenziale viene rilevato attraverso la SVaMA.

La complessità assistenziale che vive la persona non autosufficiente comporta la strutturazione di interventi complessi e continuativi che implicano le prestazioni relative all'assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e all'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL).

Anche tali risorse concorrono al raggiungimento del LEPS di erogazione (articolo 1, comma 162 lett.a) per l'anno 2022 e garantiscono l'implementazione del 10% per l'anno 2023 e del 20% per l'anno 2024.

L'art.1, comma 164 prevede che "gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162.

L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. Descrivere gli interventi previsti.

Le impegnative di cura domiciliare disciplinate dalle DGR n. 1338/2013 e alle successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, nonché alle relative disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, alla DGR n. 670/2020 e DGR n. 1174/2021, previste per le persone non autosufficienti con basso e alto bisogno assistenziale e persone con disabilità grave e gravissima mirano ad attivare o rafforzare il supporto alla persona non autosufficiente ed alla propria famiglia. Le impegnative sono tra di loro mutualmente esclusive ed incompatibili con prestazioni di natura residenziale extra ospedaliera.

I supporti, di diversa entità sulla base della gravità, mirano a garantire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e con disabilità, sia attraverso l'assegnazione di un'erogazione economica riconosciuta alla persona non autosufficiente ed erogata alla persona stessa o al familiare che ne garantisce adeguata assistenza e cura.

La possibilità di erogare servizi in forma indiretta, è vincolata all'erogazione attraverso titoli di acquisto da utilizzare mediante gli strumenti dell'accreditamento istituzionale o nel caso di erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto della valutazione multidimensionale e per questo inseriti nel PAI (vedi anche quanto esplicitato al punto 1.2.3 - Valutazione Multidimensionale e 1.2.4 - Progetto personalizzato).

Le impegnative di cura domiciliare si integrano ma non sovrappongono con la programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (DGR n. 295/2020 e DGR n. 682/2022), le risorse riconosciute a titolo di Impegnativa di Cura Domiciliare concorrono al piano individualizzato in modo complementare e non sovrapposto a quelle attribuite agli interventi caregiver familiare.

Sulla base del bisogno e del livello di gravità delle persone non autosufficienti e con disabilità viene garantito il rafforzamento del supporto attraverso prestazioni di assistenza domiciliare diretta (prestazioni ADI-SAD e/o in regime di semiresidenzialità).

### 3.2 Gli interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima

Gli interventi previsti per le persone con disabilità gravissima sono condizionati all'ISEE, le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000 euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.

#### 3.2.1 Assegno di cura e per l'autonomia Articolo 1, comma 164 della legge di bilancio 234/2021.

L'assegno per l'autonomia deve essere previsto tra gli interventi del PAI e predisposto dall'équipe multidisciplinare.

Si inserisce infatti, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, in cui può ritenersi appropriato erogare assistenza in forma indiretta;



- può essere modulato sulla base di altri servizi inclusi nel progetto personalizzato (ad esempio, la frequenza di centri diurni);
- essere ancorato ad un bisogno di sostegno inteso come assistenza personale;
- in assenza di altri servizi, prevedere un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità;
- nel corso del triennio, le erogazioni debbono essere progressivamente, sottoposte a rendicontazione o possono essere previsti trasferimenti nella forma di voucher o buoni per l'acquisto di servizi.

Descrivere l'intervento previsto specificando i punti di cui sopra. Evidenziare in particolare i criteri in base ai quali identificare le priorità nell'accesso in caso di risorse non sufficienti, rispetto al livello minimo. Gli interventi ad approvazione del piano vengono rimodulati in continuità con la precedente programmazione e nel triennio di vigenza sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 2 "modalità di individuazione dei beneficiari".

Viene garantito nell'ambito del paniere delle prestazioni l'implementazione coordinata delle prestazioni riguardanti l'erogazione di servizi in forma indiretta tramite l'utilizzo di titoli di acquisto mediante gli strumenti dell'accreditamento istituzionale e comunque nell'ambito dell'erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto di valutazione multidimensionale e inserita nel PAI. ICDmgs: rivolta a persone affette da demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali con maggior bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA. L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD.

Per i pazienti con demenza e con disturbi del comportamento, il piano individuale formulato in UVMD deve indicare se è stato fatto riferimento al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD, istituito con DGR n. 3542/2007 e modificato con DGR n. 653/2015) eventualmente presente nel territorio della ULSS che ha in carico il paziente (ovvero in altra ULSS) e chi ha in carico la gestione farmacologica e non-farmacologica della malattia di base e dei disturbi. Il contenuto assistenziale previsto per tali impegnative è quello dell'assistenza nelle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e dell'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL). Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 50.000,00€.

L'erogazione non è soggetta a rendicontazione.

Viene contemplata la forma del voucher o del buono per l'acquisto di servizi e sono previste forme periodiche di controllo sugli interventi.

Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare. ICDa: rivolta a persone in condizione di dipendenza vitale e/o ventilazione assistita che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore. L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD. La complessità assistenziale di cui tali persone necessitano comporta la strutturazione di una rete di servizi multidisciplinari e multi professionali che operino secondo criteri di appropriatezza, efficacia ed economicità e pongano la persona al centro del processo di cura all'interno di percorsi di continuità assistenziale tra ospedale, territorio e domicilio. Trattasi di prestazioni che consistono nell'assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) ovvero nell'assistenza alle attività della vita quotidiana (ADL).

L'impegnativa si caratterizza per l'incompatibilità con l'inserimento a titolo definitivo nel centro diurno e per la precedente o contestuale presa in carico da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile di 800,00€ ed il trasferimento, viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€ per i beneficiari maggiorenni e a 65.000,00€ per quelli minorenni, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 comma 7 del DPCM del 3 ottobre 2022.

Viene contemplata la forma del voucher o del buono per l'acquisto di servizi e sono previste forme periodiche di controllo sugli interventi. Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con l'assistenza domiciliare.

Non è previsto l'inserimento in centro diurno.

L'erogazione non è soggetta a rendicontazione. ICDsla: rivolta a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica valutate dall'UVMD attraverso la scheda SVaMA (adottata con DGR n. 1986/2013) corredata

dalla certificazione di malattia rara rilasciata dai Centri di riferimento per le malattie rare, per la realizzazione di progetti finalizzati a realizzare e potenziare percorsi assistenziali domiciliari per malati di SLA, per la presa in carico globale della persona affetta ed i suoi familiari. Il supporto garantisce l'assistenza rapportata allo stato di evoluzione della malattia e riconosce il lavoro di cura dei familiari caregiver sulla base di un progetto personalizzato e monitorato dall'UVMD.

Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 2.000,00€ modulato sulla base della condizione economica dell'assistito, il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 60.000,00€ e l'erogazione è soggetta a rendicontazione. ICDf: rivolta a persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave. L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD e la compilazione della scheda SVaMDi. Il sostegno è rivolto a progetti di aiuto alla persona gestiti direttamente dagli interessati sulla base di piani personalizzati. Gli interventi di cura e assistenza domiciliare sono finalizzati a garantire l'autodeterminazione della persona in tutte le azioni della vita quotidiana. Si tratta di persone adulte, che possono avere un lavoro e una propria famiglia, con grave disabilità acquisita a seguito di patologie degenerative congenite o di esiti di eventi traumatici che non riducono le facoltà di autodeterminazione della persona o le sue capacità genitoriali ed affettive.

Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 1.000,00€ modulato sulla base progetto personalizzato, il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE e l'erogazione è soggetta a rendicontazione. ICDp: rivolta a persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave. L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD e la compilazione della scheda SVaMDi.

L'impegnativa è finalizzata a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi e altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone. Il supporto si concretizza in interventi socio-educativi ed assistenziali che devono integrarsi in un progetto unitario, con gli interventi riabilitativi. L'impegnativa mira a garantire la permanenza nel nucleo abitativo e familiare della persona con disabilità.

Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile minimo di 400,00€ e massimo di 706,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato, il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE e l'erogazione non è soggetta a rendicontazione.

A seguito della revisione sistemica dei requisiti di accesso alle Impegnative di Cura Domiciliari che si realizzerà nella triennalità di vigenza del presente Piano descritta nel precedente punto - Modalità di individuazione dei beneficiari, nell'ambito del paniere delle prestazioni l'implementazione coordinata delle prestazioni riguardanti l'erogazione di servizi in forma indiretta tramite l'utilizzo di titoli di acquisto mediante gli strumenti dell'accreditamento istituzionale e comunque nell'ambito dell'erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto di valutazione multidimensionale e inserita nel PAI, si individua il seguente intervento: ICDb plus: rivolta a persone non autosufficienti con elevato bisogno assistenziale.

L'intervento viene attivato attraverso la valutazione UVMD. Il bisogno assistenziale viene rilevato attraverso la SVaMA semplificata.

La complessità assistenziale che vive la persona non autosufficiente comporta la strutturazione di interventi complessi e continuativi che implicano le prestazioni relative all'assistenza delle attività strumentali della vita quotidiana (iADL) e all'assistenza nelle attività della vita quotidiana (ADL).

Viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 50.000,00€.

Viene contemplata la forma del voucher o del buono per l'acquisto di servizi e sono previste forme periodiche di controllo sugli interventi.

Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare.

3.2.2 Gli altri interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima: assistenza domiciliare e interventi complementari (ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali) Descrivere gli interventi eventualmente previsti e il modo in cui si integrano con l'assegno di cura e per l'autonomia.

Nell'ambito degli interventi declinati all'articolo 1, comma 162 lett. b) della legge n. 234/2021 che contemplano la frequenza ai centri diurni-semiresidenziali, la Regione del Veneto ha costruito una rete di servizi diurni dedicati alle persone anziane non autosufficienti, di norma anziane, con ridotta autonomia psico-fisica e relazionale o con declino neurocognitivo che continuano a vivere nel proprio ambiente familiare. Tali interventi diurni semiresidenziali offrono una gamma di prestazioni che consentono alla persona di realizzare la miglior qualità di vita possibile in relazione alle proprie condizioni psico-fisiche sociali, promuovendo la permanenza della persona stessa all'interno del proprio ambiente familiare il più a lungo possibile, garantendo nel contempo un supporto assistenziale.

L'intervento definito dall'UVMD e descritto nel PAI prevede un progetto legato ad attività diurne giornaliere e il sostegno all'intervento è proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate alla persona non autosufficiente.

Il valore predefinito e onnicomprensivo del contributo è fissato in € 30,00 prodie/procapite. Il progetto di frequenza al centro diurno-semiresidenziale si integra e si modula in maniera coordinata e non sovrapposta nell'interesse della persona non autosufficiente con il sistema della domiciliarità così come definito nelle DGR n. 1338/2013 e alle successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, nonché alle relative disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, alla DGR n. 670/2020 e DGR n. 1174/2021.

Tali interventi concorrono alla garanzia degli aspetti sociali della presa in carico e del progetto individualizzato, fermo restando che per gli stessi è previsto il riconoscimento altresì di una quota sanitaria attribuita con risorse di natura sanitaria.

3.3 Gli interventi per le persone in condizione di disabilità grave: anche nella forma di trasferimenti monetari purché inseriti nel progetto personalizzato. Descrivere gli interventi previsti. Le ICD possono essere utilizzate anche per il pagamento della quota sociale per periodi di ricovero di sollievo nei casi necessari valutati in UVMD.

Gli interventi ad approvazione del piano vengono rimodulati in continuità con la precedente programmazione e nel triennio di vigenza sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 2 "modalità di individuazione dei beneficiari". Viene garantito nell'ambito del paniere delle prestazioni l'implementazione coordinata delle prestazioni nell'ambito dell'erogazione di servizi in forma indiretta tramite l'utilizzo di titoli di acquisto mediante gli strumenti dell'accreditamento istituzionale e comunque nell'ambito dell'erogazione monetaria quale scelta di servizio frutto di valutazione multidimensionale e inserita nel PAI.

Per quanto riguarda le tipologie di ICD previste dalla DGR n. 1338/2013 e alle successive DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, nonché alle relative disposizioni attuative del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, alla DGR n. 670/2020 e DGR n. 1174/2021 che possono essere assegnate alle persone con disabilità grave, nella forma dell'assegno di cura e per l'autonomia, le stesse sono le ICDb, le ICDm, le ICDp e le ICDf. Le tipologie di ICD contemplate per le persone con disabilità grave descritte al precedente punto 2 sono: ICDb: viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile di 120,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 16.700,00€.

L'erogazione non è soggetta a rendicontazione, viene contemplata la forma del voucher o del buono per l'acquisto di servizi e sono previste forme periodiche di controllo sugli interventi. Nell'ambito del progetto personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare. ICDm: viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile di 400,00€ ed il trasferimento viene condizionato ad ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiori a 16.700,00€.

L'erogazione non è soggetta a rendicontazione, viene contemplata la forma del voucher o del buono per l'acquisto di servizi e sono previste forme periodiche di controllo sugli interventi. Nell'ambito del progetto

personalizzato vi è la modulazione degli interventi coordinati con i centri diurni e con l'assistenza domiciliare. ICDf: viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile massimo di 1.000,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato, il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE e l'erogazione è soggetta a rendicontazione.

ICDp: viene previsto per tale tipologia di ICD un assegno mensile massimo di 706,00€ modulato sulla base del progetto personalizzato, il trasferimento non viene condizionato a soglie ISEE e l'erogazione non è soggetta a rendicontazione.

4 La programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei LEPS di erogazione di cui al comma 162 e al comma 164 PNNA 2022-2024

Matrice di Programmazione

Persone Non Autosufficienti

Persone con Disabilità

Alto bisogno assistenziale

Basso bisogno assistenziale

Gravissime

Gravi

LEPS di Erogazione

Assistenza domiciliare sociale.

Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari

L. 234/2021 Comma 162 Lettera a) 737.535,17 Obiettivi di servizio Servizi sociali di sollievo L. 234/2021 Comma 162

Lettera b) 1.728.900,00 9.491.130,00 Servizi sociali di supporto L. 234/2021 Comma 162

Lettera c) Contributi di cui al comma 164 e sostegno ai soggetti di cui all'art.1, co.255 della legge 205/2017

L. 234/2021 Comma 164 52.711.147,70 94.872.510,00 28.785.779,22 7.605.997,91

LEPS di Processo Percorso Assistenziale Integrato L. 234/2021 Comma 163

Accesso Obiettivi di servizio Prima valutazione Valutazione Complessa PAI

Monitoraggio

Azioni di Supporto

Capacitazione

ATS L. 234/2021 Comma 166 5.192.961,97 407.038,03 Attività di formazione L. 234/2021 Comma 166 Totale 201.533.000,00 Le regioni utilizzano le risorse secondo quanto previsto dall'art.1.co.168, della legge 234/21 al fine di garantire anche interventi a favore di persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima.

La quota di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi per l'anno 2022 ammonta a euro 222.820,29. 5 Il monitoraggio degli interventi Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento.

Le ICD e i servizi sociali di sollievo - centri diurni e semiresidenziali sono gestiti attraverso una piattaforma WEB implementata dalle aziende ULSS e dai Comuni.

La gestione delle risorse, il congelamento delle graduatorie e l'emissione delle impegnative è in capo alle aziende ULSS. Attraverso tale piattaforma gli ambiti delle aziende ULSS monitorano e gestiscono ogni singola ICD dalla fase della domanda alla fase della chiusura.

Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente"

Indicare le risorse destinate ai progetti di vita indipendente, inclusive del cofinanziamento, e gli ambiti selezionati per l'implementazione degli interventi nel triennio.

Assicurarsi che il co- finanziamento sia almeno pari al 20% dell'intero progetto.

Ripetere la tabella per ciascuna annualità in caso di scelte diverse nel corso del triennio. L'attuale Piano definisce 15 ambiti finanziabili per i Progetti di Vita Indipendente (limite ministeriale di cui al DPCM 3/10/2022) fissando il co-finanziamento regionale pari al 20% dell'intero progetto.

La Regione si impegna a sviluppare tali progetti in coordinamento con i fondi provenienti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5, prevedendo perciò la realizzazione di tali progettualità in 21 Ambiti Territoriali (come riportati nella tabella sottostante).

Le risorse sono armonizzate e integrate con quelle previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità che prevedono progetti coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il Dopo di Noi e al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Risorse della quota del FNA e co-finanziamento destinate all'implementazione negli Ambiti Territoriali dei progetti di vita indipendente - Importo per ciascun anno del triennio 2022-2024 Risorse FNA Co-finanziamento

Totale 1.200.000,00€ 300.000,00€ 1.500.000,00€ Indicazione n. Ambiti aderenti n. 21 di cui 15 finanziabili da DPCM Denominazione Ambiti Territoriali aderenti ULSS 1 Ambito Sociale VEN\_01 - Belluno in forma associata con Ambito Sociale VEN\_02 - Feltre ULSS 2 Ambito Sociale VEN\_07 - Conegliano Ambito Sociale VEN\_08 - Asolo Ambito Sociale VEN\_09 - Treviso ULSS 3 Ambito Sociale VEN\_12 - Venezia Ambito Sociale VEN\_13 - Mira Ambito Sociale VEN\_14 - Chioggia ULSS 4 Ambito Sociale VEN\_10 - Portogruaro ULSS 5 Ambito Sociale VEN\_18 - Lendinara Ambito Sociale VEN\_19 - Adria ULSS 6 Ambito Sociale VEN\_15 - Federazione dei Comuni del Camposampierese Ambito Sociale VEN\_16 - Padova Ambito Sociale VEN\_17 - Este ULSS 7 Ambito Sociale VEN\_03 - Bassano del Grappa Ambito Sociale VEN\_04 - Thiene ULSS 8 Ambito Sociale VEN\_05 - Arzignano Ambito Sociale VEN\_06 - Vicenza ULSS 9 Ambito Sociale VEN\_20 - Verona Ambito Sociale VEN\_21 - Legnago Ambito Sociale Ambito Sociale VEN\_22 - Sona VEN\_Totale n. 21 di cui 15 finanziabili da DPCM

Totale n. 21 di cui 15 finanziabili da DPCM

#### PERSONE CON DISABILITA'

**DGR 29 marzo 2023, n. 332**, Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022". Presentazione progetto regionale. (BUR n. 51 dell' 11.4.23)

#### **PREMESSA**

La legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico ed assistenza alle famiglie" ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Per l'attuazione della norma, l'art. 1 comma 401 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" prevede l'istituzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico che, con l'art. 1 comma 181 della legge n. 234/2021, è stato incrementato di 27 milioni per l'anno 2022.

I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico pari a euro 27 milioni nell'anno 2022 sono stati stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2023 (pubblicato nella GU n. 68 del 21 marzo 2023).

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati euro 2.034.940,80 destinati a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

L'allegato 2 del decreto citato prevede che le regioni e le province autonome identifichino iniziative volte al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio-assistenziali regionali, quali:

- 1.interventi di assistenza sanitaria e socio sanitaria previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;
- 2.percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione;
- 3.interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa, nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
- 4.azioni di pianificazione e attuazione del Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano:
  1. momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo;
  - 2.la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenze comportamentali;
  - 3.percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;
  - 4.iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
  - 5.iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa;
  - 6.interventi, anche in modalità gruppale, finalizzati alla formazione/confronto/supporto dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico (PcASD);
  - 7-effettuazione del monitoraggio e della verifica degli esiti, con particolare riferimento agli esiti di tipo personale, funzionale e clinici.

Le Regioni sono chiamate, sentite le autonomie locali, entro il 31 marzo 2023 a trasmettere al Ministero della salute una delibera di Giunta contenente le iniziative individuate e le relative modalità di attuazione, redatta secondo i criteri previsti dal menzionato allegato 2, concernenti la pianificazione, le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle iniziative.

## **IL PROGETTO**

In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni ministeriali è stato formulato il documento contenente il progetto *"La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto del 24 gennaio 2023 pubblicato nella G.U. n. 68 del 21 marzo 2023)"* di cui all'Allegato A al presente provvedimento che andrà trasmesso al Ministero della salute. Acquisito il parere favorevole della Cabina di regia, istituita presso il Ministero della salute e, sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, lo stesso Ministero provvederà ad erogare il 60% delle risorse assegnate alle regioni. Il progetto è stato configurato nell'ambito dell'integrazione e stabilizzazione degli esiti positivi derivanti dalla realizzazione di specifici percorsi realizzati dalla Regione del Veneto in area sanitaria e socio sanitaria a favore delle persone con disabilità, anche con risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Tali azioni sono volte alla creazione di un modello di rete per una presa in carico integrata e una risposta più ampia di interventi a favore delle PcASD. La proposta prevede la realizzazione di progetti individualizzati caratterizzati da interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che contemplano percorsi a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e competenze per favorire l'autonomia domestica e abitativa, nonché la realizzazione di iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa, attraverso la definizione di percorsi per la presa in carico integrati, in particolare per favorire la transizione dall'età evolutiva all'età adulta.

La realizzazione del progetto di cui all'Allegato A viene definita nel quadro programmatico dei servizi a favore delle persone con disabilità attuati a livello locale da parte delle aziende ULSS e declinati negli ambiti territoriali individuati nei Distretti socio sanitari.

Tale assetto organizzativo è finalizzato a contribuire al rafforzamento della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità, migliorando la qualità di vita di tali persone, riducendo il carico assistenziale da parte dei loro familiari e rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari e socio sanitari. In ottemperanza a

quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del decreto del 24 gennaio 2023, attraverso la consultazione preventiva, l'ANCI Veneto con propria nota n. 1170 del 23 marzo 2023 ha reso l'assenso in relazione a tale modello organizzativo ed alla proposta progettuale.

#### LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Con successivo provvedimento, qualora il progetto venga valutato positivamente dalla Cabina di regia, in merito alla coerenza della presente deliberazione rispetto ai contenuti di cui all'allegato 2 del decreto del 24 gennaio 2023, saranno definiti il riparto delle risorse alle singole aziende sanitarie per ciascuna tipologia di intervento indicata nel presente provvedimento, nonché gli ulteriori elementi di definizione del procedimento.

#### SCHEDA DI PROGETTO

##### 1 TITOLO DEL PROGETTO PER ESTESO

La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto del 24 gennaio 2023 pubblicato nella G.U. n. 68 del 21 marzo 2023)

##### 2 REGIONE/PROVINCIA RESPONSABILE DEL PROGETTO

Regione del Veneto

##### 3 REFERENTE REGIONALE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome Nome Responsabile Dott. Gagni Giuseppe Ruolo e qualifica Direttore U.O. Non Autosufficienza - Direzione Servizi Sociali - Regione del Veneto Recapiti telefonici 041-2791389 e- mail [giuseppe.gagni@regione.veneto.it](mailto:giuseppe.gagni@regione.veneto.it)

4 DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO Data inizio prevista Data termine prevista 1 ottobre 2023 31 marzo 2025

##### 5 TIPOLOGIA DI INIZIATIVE INDIVIDUATE

La Regione del Veneto ha identificato le iniziative volte al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio-assistenziali regionali affinché gli interventi previsti nel presente decreto siano effettuati in accordo con le Linee Guida dell'ISS e in continuità con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate finora tramite le precedenti annualità del Fondo Autismo e delineate nel DM 30.12.2016.

- Pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di competenze per favorire l'autonomia domestica e abitativa. - Realizzare iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa.

##### 6 RIPARTO DELLE SOMME DESTINATE A CIASCUNA TIPOLOGIA

Pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di competenze per favorire l'autonomia domestica e abitativa. 1.222.020,00 €

Realizzare iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa. 812.920,80 € comprensivi di €47.000,00 per una figura di project manager

##### 7 SOGGETTI INTERESSATI CHE SONO STATI COINVOLTI (AZIENDE SANITARIE, COMUNI, ENTI DEL TERZO SETTORE, ETC.);

I soggetti interessati nell'attuazione degli interventi sono le 9 Aziende ULSS e le 2 Aziende Ospedaliere di Padova e Verona in collaborazione con Enti del Terzo Settore (ETS) e reti. I Dipartimenti di Salute Mentale, nell'ambito del loro mandato istituzionale, svolgono un ruolo di consulenza attraverso l'Equipe di transizione.

##### 8 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE INDIVIDUATE CON SPECIFICO CRONOPROGRAMMA INIZIATIVE DESCRIZIONE AZIONI/INDICATORI

Pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e competenze per favorire autonomia domestica e abitativa Identificazione di interventi innovativi di

residenzialità di carattere abilitativa - educativa caratterizzata per le persone con disturbo dello spettro autistico (PcADS) per sviluppare le competenze emergenti, mantenere le abilità presenti e incrementare le capacità di autonomia personale e abitativa secondo la prospettiva di massima inclusione della PcASD nel tessuto sociale di appartenenza. Gli interventi si propongono di sperimentare percorsi di autonomia attraverso la graduale emancipazione dalla famiglia per la costruzione di un'identità adulta in un contesto protetto e accogliente e con la presenza di personale qualificato e di offrire alle famiglie un alleggerimento e sollievo del carico di cura e l'opportunità all'intero nucleo di sperimentare momenti di distacco tesi ad accompagnare famiglie e individuo all'indipendenza e al miglioramento della qualità della vita.

Gli interventi devono essere

- Definizione di percorsi di presa in carico integrati per favorire la transizione all'età adulta, tra le Equipe di transizione e UOC Disabilità e Non Autosufficienza per sviluppare progetti di vita

- Indicatori: n. di utenti valutati in UVMD nell'ambito del progetto, n. di progetti di vita sviluppati nell'ambito del progetto.

- Progettazione e realizzazione tra Equipe di transizione e UOC Disabilità e Non Autosufficienza di:

▮ percorsi di emancipazione dal contesto familiare attraverso l'esperienza dell'abitare autonomo/abitare supportato in soluzioni alloggiative di tipo familiare - anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate ancorché eventualmente integrabili con le stesse. Indicatori: n. percorsi attivati.

▮ Percorsi per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e delle autonomie in funzione dell'obiettivo di vita indipendente e inclusione sociale, mediante la valutati dall'UVMD che garantisce, attraverso la multidisciplinarietà l'integrazione di diverse competenze e definisce il Piano assistenziale orientato al progetto di vita. definizione di progetti personalizzati, che prevedano esperienze residenziali in soluzioni alloggiative di tipo familiare integrate a diverso grado di protezione, integrate a percorsi giornalieri, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per l'accompagnamento della PcASD nel suo progetto di vita. Indicatori: n. percorsi attivati.

▮ Percorsi per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e delle autonomie in funzione dell'obiettivo di vita indipendente e inclusione sociale, mediante la definizione di progetti personalizzati, che prevedano esperienze di gruppo e di socializzazione al fine di costruire training specifici di condivisione di spazi e attività utile a future condivisioni di spazi abitativi. Indicatori: n. percorsi attivati.

Realizzare iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa

L'entrata nell'adolescenza per le persone con disturbo dello spettro autistico (PcASD) richiede di una fase pianificata e strutturata in quanto rappresenta un momento delicato e complesso di cambiamento. Diventa dunque di fondamentale importanza che la famiglia e i diversi contesti di vita della PcASD siano accompagnati e guidati nel scoprire gli interessi e le potenzialità ma anche per strutturare nuovi apprendimenti. Promuovere l'identità, avere un buon livello di autostima, aumentare le strategie di problem solving e di pianificazione prepara i ragazzi con autismo ad un'integrazione nella società, a massimizzare la loro indipendenza, autonomia, e produttività. Le iniziative si propongono di sperimentare percorsi educativi ed abilitativi in orario diurno o pomeridiano e ad integrazione della frequenza scolastica per facilitare l'accompagnamento nella fase di passaggio alla maggiore età attraverso l'acquisizione di maggiori autonomie personali,

Definizione di percorsi di presa in carico integrati per favorire la transizione all'età adulta, tra le Equipe di transizione e UOC Disabilità e Non Autosufficienza per sviluppare progetti di vita

- Indicatori: n. di utenti valutati in UVMD nell'ambito del progetto, n. di progetti di vita sviluppati nell'ambito del progetto.

Progettazione e realizzazione tra Equipe di transizione e UOC Disabilità e Non Autosufficienza di:

▮ Percorsi per promuovere competenze e le abilità della PcASD in un'ottica di miglioramento della qualità della vita attraverso attività sportive culturali, ricreative, artistiche realizzate da parte degli Enti del Terzo Settore e/o strutture specializzate, al fine di favorire lo sviluppo di autonomie e l'integrazione delle PcASD in attività culturali ricreative e sportive. Indicatori: n. percorsi attivati.



▮ Percorsi giornalieri, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, sociali e di comunità ed allo sviluppo di nuove competenze finalizzate ed estese anche ad un eventuale e potenziale impegno professionale-lavorativo o occupazionale. Gli interventi devono essere valutati dall'UVMD che garantisce, attraverso la multidisciplinarietà l'integrazione di diverse competenze e definisce il Piano assistenziale orientato al progetto di vita, all'autonomia delle persone e alla abilitazione (legge 12/3/1999, n. 68). Indicatori: n. percorsi attivati

▮ Interventi socio-abilitativi individualizzati finalizzati al potenziamento e raggiungimento, delle abilità e capacità funzionali, alla base della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze. Gli interventi andranno monitorati, tenendo conto dell'evoluzione delle competenze della PcASD nel tempo e sono orientati all'autonomia personale e adattiva nell'ambito della vita quotidiana.

Indicatori: n. interventi attivati

▮ Interventi integrati orientati alla formazione, all'accompagnamento e all'inserimento lavorativo della PcASD attraverso l'attivazione e realizzazione di un percorso orientato all'occupabilità in contesti produttivi/commerciali/turistici disponibili ad accogliere ed includere nel proprio organico la PcASD.

Indicatori: n. interventi attivati.

▮ Laboratori specifici di tipo prelaborativo individualizzati di piccolo gruppo finalizzati al potenziamento e raggiungimento, delle abilità e capacità funzionali, alla base della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze.

L'obiettivo sarà quello di gradualmente aumentare la specificità delle competenze richieste per la messa in atto di attività lavorative specifiche.

Gli interventi andranno monitorati, tenendo conto dell'evoluzione delle competenze della PcASD nel tempo e sono orientati all'autonomia personale e adattiva nell'ambito della vita quotidiana.

Indicatori: n. interventi attivati

Cronoprogramma Trimestri FASI DEL PROGETTO 1 2 3 4 5 6 Mappatura delle opportunità territoriali (interventi residenziali o semi-residenziali) orientati ai bisogni della PcASD Formazione dei professionisti della progettualità Valutazione neurofunzionale e impostazione Progetto di Vita Attuazione del progetto Rivalutazione neurofunzionale e valutazione degli esiti Monitoraggio delle attività progettuali

#### 9 I BENEFICI ATTESI, CON L'INDICAZIONE DELLE PLATEE DI BENEFICIARI STIMATI

Pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e competenze per favorire autonomia domestica e abitativa

- Integrare e stabilizzare gli esiti positivi delle azioni innovative e le buone prassi emerse dai diversi livelli di progettualità in area sanitaria e sociosanitaria.
- Attivare sinergie tra i diversi ambiti di intervento, affinché sia promossa un'armonizzazione e razionalizzazione delle risorse, a vantaggio dell'efficacia delle politiche finalizzate a migliorare la qualità della risposta ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- Garantire supporto alle figure genitoriali durante la fase di transizione del figlio con ASD.
- Fornire un sollievo alla famiglia attraverso forme di partecipazione attiva della stessa alla formulazione, esecuzione e sostegno del progetto di vita.
- Sviluppare percorsi di emancipazione e acquisizione delle competenze di carattere residenziale condivisi in maniera dinamica per consentire una attiva interazione centrata sui bisogni della PcASD rendendo evidente alla famiglia l'effettiva strutturazione di una specifica rete curante e inclusiva.
- Coinvolgimento partecipe della famiglia come parte integrante della rete, nell'ottica della costruzione di un progetto di vita della persona con ASD (bambino, adolescente e adulto).
- Sostenere e sviluppare l'espressione di abilità e potenzialità delle persone.
- Favorire l'esercizio delle capacità adattive, sociali e comunicative delle persone.
- Promuovere forme di residenzialità diverse, definite sulla base dell'età delle persone, comorbidità, livello di funzionamento, autonomia, presenza e grado di comportamenti disfunzionali specifiche per persone con ASD, con l'obiettivo di sviluppare le autonomie domestiche e abitative.

Platea di beneficiari stimati: 62 persone con disturbo dello spettro Autistico

Realizzare iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa

- Integrare e stabilizzare gli esiti positivi delle azioni innovative e le buone prassi emerse dai diversi livelli di progettualità in area sanitaria e sociosanitaria.
- Attivare sinergie tra i diversi ambiti di intervento, affinché sia promossa un'armonizzazione e razionalizzazione delle risorse, a vantaggio della efficacia delle politiche finalizzate a migliorare la qualità della risposta ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- Coinvolgimento della famiglia come parte integrante della rete, perché portatrice di una prospettiva unica nell'ottica della costruzione di un progetto di vita della persona con ASD (bambino, adolescente e adulto).
- Sviluppare percorsi di autonomia semi residenziali condivisi in maniera dinamica per consentire una attiva interazione centrata sui bisogni della PcASD rendendo evidente alla famiglia l'effettiva strutturazione di una specifica rete curante e inclusiva.
- Fornire un sollievo alla famiglia attraverso forme di partecipazione attiva della stessa alla formulazione, esecuzione e sostegno del progetto di vita.
- Sostenere e sviluppare l'espressione di abilità e potenzialità delle persone.
- Favorire l'esercizio delle capacità adattive, sociali e comunicative delle persone.
- Sensibilizzare, promuovere e facilitare forme innovative di inclusione e formazione.
- Sensibilizzare, promuovere e facilitare la partecipazione al mondo del lavoro.
- Creare progetti individualizzati che prevedano fasi gradual e sempre più complesse volte all'autodeterminazione della PcASD costruendo un ruolo attivo e partecipativo all'interno del contesto di vita.

Platea di beneficiari stimati: 31 persone con disturbo dello spettro Autistico

10 LE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI GIÀ PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE (gli interventi sono aggiuntivi e non sovrapponibili)

Interventi per favorire la domiciliarità e l'inclusione nel contesto di appartenenza finalizzati a facilitare l'autosufficienza e l'autodeterminazione a favore delle persone con disabilità psichica e intellettiva di età compresa tra 3 e 64 anni.

Il sistema prende a riferimento le tipologie di sostegno indiretto, così come declinate nel Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 approvato con DGR n. 670/2020. Il finanziamento viene garantito dalle risorse regionali e nazionali per la non autosufficienza.

Interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

Gli interventi approvati con DGR n. 682/2022 sono finanziati con specifiche risorse ministeriali (Fondo caregiver familiari).

Progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità secondo un modello sperimentale di erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di percorsi educativi e/o occupazionali esterni al Centro diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative, definiti sulla base dei bisogni assistenziali correlati ai progetti personalizzati (DGR n. 739/2015).

Il finanziamento di questi progetti è a carico del Fondo sanitario regionale - Fondo regionale per la Non Autosufficienza.

Progetti di sperimentazione di un modello di sviluppo ulteriore della DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatici di cui alla DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020.

Queste progettualità sviluppano e valorizzano l'attivazione di nuovi percorsi socio-sanitari integrati a valenza educativa per l'occupabilità, alternativi al Centro Diurno, per il consolidamento di un modello di intervento volto all'accompagnamento, all'inclusione e all'occupabilità delle persone con disabilità (DGR n. 1375/2020).

Le risorse dedicate allo sviluppo di questi progetti sono quelle del Fondo regionale per le politiche sociali. Interventi programmati di accompagnamento verso l'uscita dal nucleo familiare, in alternativa alla istituzionalizzazione delle persone con grave disabilità priva del sostegno familiare "Dopo di Noi" e residenzialità a favore delle persone con disabilità

Le progettualità sono sostenute dal Fondo ministeriale per il "Dopo di Noi" e dal Fondo regionale non autosufficienza. Interventi per il supporto alle attività riabilitative a favore delle persone con

disabilità attraverso contributi ai cittadini che applicano il metodo Doman, Vojta, Fay, Aba, Perfetti e Feldenkrais.

Le famiglie vengono sostenute con un contributo personalizzato e finalizzato allo sviluppo di programmi individualizzati riferiti ai metodi menzionati e le risorse sono a carico del Fondo sanitario regionale e altri fondi regionali. Interventi per l'integrazione scolastica. Gli interventi riguardano i servizi di integrazione scolastica, trasporto disabili scuole superiori e interventi sociali per minori riconosciuti sola madre.

**DGR 29 marzo 2023, n. 333**, Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca del 6 febbraio 2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021". Presentazione progetto regionale. (BUR n. 51 dell'11.4.23)

#### **PREMESSA**

La legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico ed assistenza alle famiglie" ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Con l'art. 1 comma 454 della legge n. 178/2020 il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico è stato incrementato di 50 milioni per l'anno 2021 da destinare a specifici settori di intervento.

I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'anno 2021 sono stati stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca del 6 febbraio 2023 (pubblicato nella G.U. n. 68 del 21 marzo 2023) con il quale sono state ripartite alle regioni le risorse assegnando alla Regione del Veneto euro 3.989.534,76 di cui euro 565.261,33 per progetti di ricerca, euro 2.014.278,49 per personale, euro 604.283,54 per formazione ed euro 805.711,39 per sviluppo di servizi territoriali. In particolare, così come definito agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale, tali risorse sono destinate ai seguenti settori:

1. sviluppo di progetti di ricerca di base applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
2. incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;
3. iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;
4. iniziative delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1. una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
2. progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.

Il decreto, all'art. 3 comma 1, relativamente alle risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca dispone che le regioni e le province autonome, anche preferibilmente in forma aggregata e coordinandosi tra loro, entro 120 giorni dalla pubblicazione, procedano con bandi competitivi per la presentazione di proposte progettuali da ammettere alla valutazione per *peer review* ed entro i successivi 180 giorni trasmettono al Ministero della salute la documentazione comprovante l'aggiudicazione dei bandi ed i progetti. Il Ministero della salute, previa verifica della documentazione amministrativa presentata dalle regioni e dalle province autonome, entro i 60 giorni successivi, trasferisce le risorse corrispondenti all'ammontare dei progetti aggiudicati.

Relativamente alle risorse dedicate alle altre tipologie di interventi, il decreto interministeriale prevede che venga adottata una delibera di Giunta regionale contenente specificatamente tali iniziative, con la definizione delle finalità, del monitoraggio e della rendicontazione, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

In ottemperanza a quanto disposto dalle citate disposizioni ministeriali è stato formulato il documento contenente il progetto relativo alle tipologie di intervento *"La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto 6 febbraio 2023 pubblicato in G.U. n. 68 del 21 marzo 2023)"* di cui all'Allegato A al presente provvedimento che andrà trasmesso al Ministero della salute.

Acquisito il parere favorevole della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, lo stesso Ministero provvederà ad erogare il 50% delle risorse assegnate per le attività programmate.

#### **IL PROGETTO**

Il progetto prevede, in linea con quanto disposto dal decreto: il reclutamento di personale al fine di potenziare la risposta nelle UVMD nell'ambito del processo di diagnosi, assistenza e monitoraggio e verifica degli esiti personali e clinici per la formulazione e attuazione del piano individualizzato e del progetto di vita per una presa in carico integrata con l'area socio-assistenziale; la frequenza a corsi di perfezionamento universitari; lo sviluppo e l'attivazione di una rete di cura territoriale volta al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo e la realizzazione di progetti di vita basati sul concetto di qualità della vita per assicurare percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita.

Il contesto operativo in cui viene declinata la proposta progettuale, si caratterizza per una elevata integrazione socio sanitaria e accresce una dimensione organizzativa multiprofessionale implementata nelle articolazioni delle aziende ULSS dei Dipartimenti per la salute mentale, delle Neuropsichiatrie infantili nonché delle UOC disabilità e non autosufficienza.

Il progetto viene contestualizzato nell'ambito del quadro programmatico ed organizzativo regionale che coinvolge i diversi attori della rete dei servizi sociali e socio sanitari e valorizza il ruolo del Distretto socio sanitario che in maniera sinergica e coordinata agisce con gli Ambiti Territoriali Sociali. L'ANCI Veneto con propria nota n. 1170 del 23 marzo 2023 ha reso l'assenso previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto del 6 febbraio 2023 in relazione alla proposta progettuale.

#### **LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

Con successivo provvedimento, qualora il progetto venga valutato positivamente dalla Cabina di regia, in merito alla coerenza della presente deliberazione ai contenuti di cui all'allegato 2 del decreto del 6 febbraio 2023, saranno definiti il riparto delle risorse alle singole aziende sanitarie per ciascuna tipologia di intervento indicata nel presente provvedimento, nonché gli ulteriori elementi di definizione del procedimento.

#### **SCHEDA DI PROGETTO**

##### **1 TITOLO DEL PROGETTO PER ESTESO**

La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (Decreto 6 febbraio 2023 pubblicato in G.U. n. 68 del 21 marzo 2023)

## 2 REGIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Regione del Veneto

## 3 REFERENTE REGIONALE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome Nome Responsabile Gagni Giuseppe Ruolo e qualifica Direttore U.O. Non Autosufficienza - Direzione Servizi Sociali - Regione del Veneto Recapiti telefonici 041-2791389 e- mail [giuseppe.gagni@regione.veneto.it](mailto:giuseppe.gagni@regione.veneto.it)

## 4 DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO

Data inizio prevista Data termine prevista

1 ottobre 2023 31 marzo 2026

## 5 ESITI DELLE RICOGNIZIONI DEI FABBISOGNI

ricognizione dei fabbisogni di personale, utilizzano le risorse del presente fondo per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale sociosanitario

La ricognizione ha evidenziato che il progetto "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", sviluppando unitamente i 4 obiettivi (di cui 3 riportati di seguito), offre l'opportunità di sviluppare una progettualità trasversale che tenga in considerazione sia l'arco di vita sia l'intersezione dei diversi ambiti coinvolti nei disturbi dello spettro autistico.

L'obiettivo del progetto è quello di rendere protagonista l'operatore dedicato ai disturbi dello spettro autistico, dopo una formazione che ha la peculiarità di essere omogenea su tutto l'ambito regionale, nella valutazione neurofunzionale a partire dalla quale viene messo in essere il Progetto di Vita.

Il progetto offre l'opportunità di rispondere al fabbisogno dell'integrazione del personale dedicato ai disturbi dello spettro autistico e al bisogno di un coordinamento per favorire interventi abilitativi e di vita sempre più standardizzati e integrati in tutto l'ambito regionale. ricognizione dei fabbisogni formativi

La ricognizione ha evidenziato che il progetto formativo intende accrescere le conoscenze operative e gestionali degli interventi rivolti ai disturbi dello spettro autistico. In primo luogo, intende approfondire tutti i 3 Livelli neurofunzionali dello spettro autistico; un corso di perfezionamento sarà dedicato alle forme alto funzionamento / Livello 1 / Sindrome di Asperger, mentre altri due corsi saranno dedicati in particolare alle forme di Livello 2 e 3.

Inoltre è previsto un corso di perfezionamento specifico, rivolto in particolare agli operatori sanitari, che affronta i disturbi comportamentali e i comportamenti problema in relazione a problematiche di natura fisica quali fattori scatenanti. In secondo luogo, intende coinvolgere equamente operatori appartenenti a tutti i Servizi/Distretti al fine di predisporre una formazione trasversale sulla quale possono innestarsi progetti di ricerca applicata.

## 6 OBIETTIVI prefissati rispetto allo specifico contesto territoriale

Obiettivo 1: Definizione e realizzazione di Progetti di ricerca specifici (di base o applicata) da parte di enti di ricerca, strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica

Obiettivo 2: Incremento del personale del Servizio sanitario nazionale dedicato all'erogazione degli interventi previsti per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in coerenza con quanto indicato dalle linee guida elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

Obiettivo 3: Attivazione o frequenza di master e corsi di perfezionamento universitari, con riferimento agli interventi previsti nelle linee guida dell'Isis ed in particolare all'analisi applicata del comportamento, indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché al personale socio-sanitario, in base a specifiche convenzioni tra Università e Strutture del Servizio sanitario nazionale;

Obiettivo 4: Sviluppo di una rete di cura territoriale orientata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo e alla realizzazione di progetti di vita individualizzati che tengano conto di quanto definito in termini di qualità dall'Organizzazione mondiale della sanità. Particolare rilievo assumono quindi i percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, la continuità di cura in tutto

l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa. Deve essere garantita la continuità con le iniziative progettuali regionali e provinciali condotte finora nell'ambito delle precedenti annualità del Fondo Autismo (procedure e protocollo del Network NIDA e dei progetti Quality of life).

#### 7 DESCRIZIONE DELLE PROGETTUALITA'

DAR 17141 LE INIZIATIVE ADOTTATE, PER OGNUNA DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO, MIRATE AL COMPLESSIVO EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI ED ALLA FORMAZIONE OBIETTIVI DESCRIZIONE AZIONI/INDICATORI

OBIETTIVO 1 - art. 1 lett. a) del decreto: Progetti di ricerca La Regione del Veneto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 provvederà all'espletamento di quanto previsto entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM del 6 febbraio 2023, in linea con le indicazioni ministeriali Si prevede la realizzazione di progetti di ricerca volti a:

- definire nuovi biomarcatori che consentano la diagnosi precoce di disturbi SDA nei target di popolazione a rischio;
- tracciare le procedure più adeguate alla valutazione e alla gestione di disturbi e/o condizioni co-occorrenti;
- Definizione delle procedure di partecipazione degli enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale per la presentazione di progetti negli specifici ambiti indicati dalla Regione/PPAA tramite uno specifico Avviso pubblico
- Valutazione dei progetti secondo quanto indicato dal decreto
- Produzione di relazione annuale al Ministero della Salute che illustri gli esiti dei progetti, pubblicazioni e disponibilità dei dati in repository pubblici

OBIETTIVO 2- art. 1 lett. b) del decreto - Incremento Personale del Servizio Sanitario Nazionale

- Reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale socio-sanitario, a potenziare la risposta in tutte le fasi del processo di diagnosi, assistenza e (ri-)abilitazione, monitoraggio e verifica degli esiti, personali e clinici, ivi inclusi percorsi differenziati per la formulazione e l'attuazione del piano individualizzato e del progetto di vita nell'ambito della presa in carico integrata con l'area socio-assistenziale definita nelle Unità di Valutazione Multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77
- Sulla base della rilevazione del fabbisogno del personale verranno acquisite le seguenti figure professionali: Neuropsichiatra, Psichiatra, Psicologo, Infermiere. Il personale dei Dipartimenti di Salute mentale, nell'ambito del mandato istituzionale, svolge un ruolo di consulenza.
- Definizione dei percorsi e delle modalità di reclutamento del personale (evidenze pubbliche) per le diverse figure professionali da assegnare alle Asl proponenti per la realizzazione delle progettualità;

OBIETTIVO 3 - art. 1 lett. c) del decreto: Iniziative di formazione

- frequenza di master universitari di primo e secondo livello di durata almeno annuale;
- frequenza di corsi di perfezionamento universitari
- Organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari di primo e secondo livello anche con contenuti appositamente individuati per rispondere alle esigenze emerse a seguito della ricognizione dei fabbisogni.
- Sulla base dei fabbisogni formativi del personale reclutato nell'ambito dell'obiettivo 2 e del personale presente nelle Aziende Sanitarie si procederà attraverso l'iscrizione a 4 Corsi di Perfezionamento di durata annuale sviluppati su due annualità (1 corso nel 2024 e 1 corso nel 2025 per un totale di 8 corsi) o l'organizzazione di Corsi/Master universitari italiani all'interno di una lista predisposta e secondo le modalità concordate dal Gruppo Interregionale con l'Osservatorio Nazionale Autismo dell'Istituto Superiore di Sanità
- Individuazione delle figure professionali e del n. di partecipanti alla frequenza di corsi di perfezionamento o Master;

OBIETTIVO 4 - art. 1 lett. d) del decreto: Sviluppo della rete territoriale e progetti di vita Iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

a. una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

b. progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.

- Individuazione delle ASL/Aziende Ospedaliere del SSN che costituiranno la rete
- Prosecuzione attività e relativa raccolta dati finanziati tramite i precedenti due Avvisi Pubblici per attivare il Network NIDA e i relativi protocollo/iniziativa per il riconoscimento, diagnosi e intervento precoce (fascia 0- 6 anni). La Regione/PPAA seguirà le Linee di attività e le iniziative definite dal Ministero della Salute e l'ISS.
- Prosecuzione attività finanziate tramite i Fondi Autismo 2019 e 2020 per la definizione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico (PcASD) (progettualità basate sui costrutti del quality of life/Budget di salute). La Regione/PPAA seguirà le Linee di Indirizzo definite dal Ministero della Salute e l'ISS.

#### 8 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE

OBIETTIVO 1 - art. 1 lett. a) del decreto: Progetti di ricerca La Regione del Veneto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 provvederà all'espletamento di quanto previsto entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM del 6 febbraio 2023, in linea con le indicazioni ministeriali

- 565.261,33 €

OBIETTIVO 2 - art. 1 lett. b) del decreto - Incremento Personale del Servizio Sanitario Nazionale € 2.014.278,49 ● Personale € 2.014.278,49

- Beni / ● Servizi /

- Missioni /

● Spese generali / Le risorse di cui all'Obiettivo 2 verranno utilizzate per l'acquisizione di personale nelle figure di Neuropsichiatra, Psichiatra, Psicologo, Infermiere nelle 23 equipe Neuropsichiatriche Infantili, nei 9 Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ulss e nelle 2 Aziende Ospedaliere nell'ambito dei servizi di salute mentale per adulti. 23 Equipe NPI

● Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Centro Regionale Disturbo dello Spettro Autistico di Verona ● Azienda Ospedale-Università di Padova

- AULSS 1 Dolomiti (Distretto 1 Belluno)
- AULSS 1 Dolomiti (Distretto 2 Feltre)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretti 1-2 Treviso Sud e Treviso Nord)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretto 3 Pieve di Soligo)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretto 4 Asolo)
- AULSS 3 Serenissima (Distretti 1-2 Venezia Centro Storico e Venezia Terraferma)
- AULSS 3 Serenissima (Distretti 3-4 Mirano-Dolo e Chioggia)
- AULSS 4 Veneto Orientale (1)
- AULSS 4 Veneto Orientale (2)
- AULSS 5 Polesana (Distretto 1 Rovigo)
- AULSS 5 Polesana (Distretto 2 Adria)
- AULSS 6 Euganea (Distretti 1-2-3 Padova Bacchiglione, Piovese, Terme Colli)
- AULSS 6 Euganea (Distretto 4 Alta Padovana)
- AULSS 6 Euganea (Distretto 5 Padova Sud)
- AULSS 7 Pedemontana (Distretto 1 Bassano del Grappa)
- AULSS 7 Pedemontana (Distretto 2 Alto Vicentino)
- AULSS 8 Berica (Distretto 1 Est)
- AULSS 8 Berica (Distretto 2 Ovest)

- AULSS 9 Scaligera (Distretti 1-2 Verona Città e Est Veronese)
- AULSS 9 Scaligera (Distretto 3 Pianura Veronese)
- AULSS 9 Scaligera (Distretto 4 Ovest Veronese) 9 DSM
- AULSS 1 Dolomiti ● AULSS 2 Marca Trevigiana
- AULSS 3 Serenissima ● AULSS 4 Veneto Orientale
- AULSS 5 Polesana ● AULSS 6 Euganea
- AULSS 7 Pedemontana ● AULSS 8 Berica
- AULSS 9 Scaligera 2 Aziende Ospedaliere nell'ambito dei servizi salute mentale per adulti
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Azienda Ospedale-Università di Padova

OBBIETTIVO 3 - art. 1 lett. c) del decreto - Iniziative di formazione € 604.283,54

- Personale /

- Beni /

- Servizi/

€ 561.600,00

- Missioni

- Spese generali /

€ 42.683,54

- Le risorse di cui all'Obiettivo 3 verranno utilizzate per l'attivazione di 4 Corsi di Perfezionamento. Saranno attivati 2 Corsi di Perfezionamento presso l'Università di Verona, 1 Corso di Perfezionamento presso l'Università di Padova, 1 Corso di Perfezionamento presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Ciascun corso avrà durata annuale e verrà ripetuto per due edizioni, per un totale di 8 Corsi di Perfezionamento nel biennio 2024-2025.

- Le risorse saranno inoltre utilizzate per la frequenza dei Master/Corsi di Perfezionamento da parte di un totale di 468 operatori socio-sanitari della Regione Veneto nel biennio 2024- 2025.

Corso di Perfezionamento 1 Titolo Interventi educativi per la promozione della vita adulta delle persone con autismo Sede Università di Verona - Dipartimento di Scienze Umane Finalità formative Il corso mira a fornire le competenze necessarie per accompagnare le persone con autismo e le loro famiglie verso un progetto di vita adulta ed indipendente, finalizzato a perseguire obiettivi di inclusione sociale. Il suo target principale è rappresentato da soggetti che, al termine del percorso scolastico, rischiano di sperimentare situazioni di isolamento o di esclusione sociale. I principali obiettivi formativi riguardano l'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche per promuovere interventi educativi rivolti a persone con autismo, con l'obiettivo di costruire un progetto di vita in grado di includere la persona nella comunità di riferimento, aumentare le competenze di vita autonoma (socio-relazionali, comunicative, lavorative), favorire nuove sinergie e collaborazioni tra professionisti, individuando attraverso co-progettazioni capacitanti, le possibili connessioni con le risorse e opportunità presenti sul territorio di appartenenza. In particolare, gli obiettivi formativi consisteranno nel fornire un'approfondita preparazione rispetto alle seguenti tematiche: la diagnosi e i profili funzionali; le principali teorie e principi di intervento, la comunicazione e il linguaggio, aspetti sensoriali e motori, l'alimentazione e i disturbi del sonno, i percorsi di competenze trasversali e di orientamento nella scuola, l'età adulta, definizione del progetto di vita su base ICF. Requisiti Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999; b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Durata Annuale Modalità Duale. Le lezioni a distanza saranno erogate in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom. Frequenza È obbligatoria la frequenza al 70% delle lezioni. Le presenze saranno rilevate tramite firma nelle lezioni in università e tramite i log di collegamento per le lezioni a distanza. Stage/Tirocinio E' previsto uno stage di 100 ore Prova finale È prevista l'elaborazione di un progetto di vita per persone adulte con autismo (project work). La prova finale consisterà in un colloquio, da svolgere davanti a una commissione costituita dal Direttore del corso e da un



altro docente. Durante il colloquio, si chiederà di presentare il progetto e le riflessioni maturate. La prova finale non prevede un voto.

**Corso di Perfezionamento 2 Titolo Interventi educativi per la promozione della vita adulta delle persone con autismo** Sede Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata  
**Finalità formative** Il corso mira a fornire le competenze necessarie per accompagnare le persone con autismo e le loro famiglie verso un progetto di vita adulta ed indipendente, finalizzato a perseguire obiettivi di inclusione sociale. Il suo target principale è rappresentato da soggetti che, al termine del percorso scolastico, rischiano di sperimentare situazioni di isolamento o di esclusione sociale. I principali obiettivi formativi riguardano l'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche per promuovere interventi educativi rivolti a persone con autismo, con l'obiettivo di costruire un progetto di vita in grado di includere la persona nella comunità di riferimento, aumentare le competenze di vita autonoma (socio-relazionali, comunicative, lavorative), favorire nuove sinergie e collaborazioni tra professionisti, individuando attraverso coprogettazioni capacitanti, le possibili connessioni con le risorse e opportunità presenti sul territorio di appartenenza. In particolare, gli obiettivi formativi consisteranno nel fornire un'approfondita preparazione rispetto alle seguenti tematiche: la diagnosi e i profili funzionali; le principali teorie e principi di intervento, la comunicazione e il linguaggio, aspetti sensoriali e motori, l'alimentazione e i disturbi del sonno, i percorsi di competenze trasversali e di orientamento nella scuola, l'età adulta, definizione del progetto di vita su base ICF. **Requisiti** Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999; b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. **Durata** Annuale **Modalità** Duale. Le lezioni a distanza saranno erogate in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom. **Frequenza** È obbligatoria la frequenza al 70% delle lezioni. Le presenze saranno rilevate tramite firma nelle lezioni in università e tramite i **ALLEGATO A DGR n. 333 del 29 marzo 2023 pag. 9 di 14** log di collegamento per le lezioni a distanza. **Stage/Tirocinio** È previsto uno stage di 100 ore. **Prova finale** È prevista l'elaborazione di un progetto di vita per persone adulte con autismo (project work). La prova finale consisterà in un colloquio, da svolgere davanti a una commissione costituita dal Direttore del corso e da un altro docente. Durante il colloquio, si chiederà di presentare il progetto e le riflessioni maturate. La prova finale non prevede un voto.

**Corso di Perfezionamento 3 Titolo Autismo di livello 1 o ad Alto Funzionamento/Sindrome di Asperger** Sede Istituto Universitario Salesiano di Venezia, aggregato alla facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Vaticana

**Finalità formative**

- Fornire una conoscenza base dell'Autismo di livello 2 e 3 (DSM 5)
- Fornire una conoscenza approfondita dell'Autismo di livello 1 (DSM 5) attraverso una valutazione cognitivo comportamentale
- Fornire allo studente la capacità di valutare le competenze di interazione e sociali (Social Skills)
- Conoscere i criteri diagnostici in età evolutiva ed adulta
- Conoscere le peculiarità della donna Asperger
- Conoscere gli strumenti di assessment diagnostici da adoperare, conoscere i disturbi in comorbidità, la diagnosi differenziale che necessita di formazione e aggiornamento costante
- Conoscere i principi abilitativi nell'Autismo di livello 1
- Conoscere le principali tecniche di rilevazione dei bisogni, tecniche di osservazione del comportamento e tecniche psicoeducative della riabilitazione sociale
- Valutare le diverse aree progettuali quali:
  - interventi di supporto alla famiglia e alla persona;
  - interventi domiciliari di supporto alla famiglia;
  - interventi di supporto a scuola e luoghi di aggregazione;
  - interventi di supporto al lavoro;
  - interventi di supporto per una vita indipendente;

– interventi psicoeducativi. Requisiti Laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o Baccalaureato / Laurea triennale in area psicologica o pedagogica. Sarà valutata dal Direttore del Corso, tramite presentazione del CV, l'ammissione anche di professionisti non in possesso di laurea, che abbiano maturato una documentata esperienza nel settore educativo, scolastico, socio-sanitario e che necessitano di formazione e aggiornamento o professionisti laureati in aree diverse da quelle sopra elencate. Sono ammessi al corso anche studenti che si accingono ad ottenere il titolo richiesto che deve, in ogni caso, essere obbligatoriamente acquisito entro la fine del corso stesso. In questo caso la loro iscrizione verrà formalizzata successivamente all'ottenimento del suddetto titolo. Durata Il corso si articola su 216 ore di lezione (27 incontri da 8 ore, 2 weekend al mese, lezioni sabato tutto il giorno e domenica tutto il giorno) + 20 ore di live experience + discussione elaborato finale su un caso specifico aderente alle competenze di ciascun iscritto. Modalità Duale. Le lezioni laboratoriali prevedranno la sola frequenza mediante la modalità in presenza. Frequenza 80% di presenza con recupero obbligatorio su eventuali assenze da concordare con il Direttore del Corso (recupero tramite registrato o materiale integrativo), mentre le lezioni laboratoriali sono obbligatorie al 100%. Stage/Tirocinio 20 ore di live experience Prova finale Elaborato finale su un caso specifico aderente alle competenze di ciascun iscritto.

Corso di Perfezionamento 4 Titolo Psiche, Soma: analisi dei comportamenti problema legati a disturbi somatici Sede Università di Verona - Dipartimento di Medicina Finalità formative La percezione nei Disturbi dello Spettro Autistico appare atipica. La percezione sensoriale, in particolar modo nelle condizioni di malessere fisico, si accompagna a manifestazioni di alterazioni comportamentali o comportamenti problema. il corso di perfezionamento vorrebbe sviluppare l'analisi dei comportamenti problema a partire dalle conoscenze delle peculiarità somatiche che caratterizzano i disturbi dello spettro autistico Requisiti Laurea in Medicina (NPI, Pediatria, Gastroenterologia, Medicina Interna, Fisiatria, Ortopedia,...), Odontoiatria, Psicologia, Psicopedagogia, Infermieristica, TeRP, Fisioterapia, Tecnico di Radiologia, Audiometrista, Ortottista Durata Annuale Modalità Duale Frequenza Obbligatoria Stage/Tirocinio 20 ore di live experience Prova finale Elaborato finale su un caso specifico aderente alle competenze di ciascun iscritto.

OBIETTIVO 4 - art. 1 lett. d) del decreto - Sviluppo della rete territoriale e progetti di vita € 805.711,39

- Personale € 805.711,39
- Beni /
- Servizi /
- Missioni /
- Spese generali / Le risorse di cui all'Obiettivo 4 verranno utilizzate per potenziare gli interventi delle equipe dedicate ai disturbi dello spettro autistico presso le UOC Disabilità e Non Autosufficienza. Ciò si colloca in un obiettivo più ampio di creare una stretta interazione a livello dei Servizi territoriali tra ambiti socio-sanitari in tutte le fasi di età e le disabilità/non autosufficienza, implementato anche da una formazione mediante i corsi di perfezionamento universitari e dalla condivisione di progetti di ricerca comuni previsti nell'ambito del medesimo decreto ministeriale del 6 febbraio 2023. Il rafforzamento del personale nelle figure di Educatore, TeRP, Psicologo, Terapista Occupazionale nelle 18 equipe delle UOC Disabilità e Non Autosufficienza delle 9 Aziende ULSS, contribuirà a sostenere la rete dei servizi integrati finalizzati alla gestione del Progetto di Vita e gli altri interventi educativo/abilitativi dedicati ai disturbi dello spettro autistico della medesima area di appartenenza.
- AULSS 1 Dolomiti (Distretti 1-2 Belluno e Feltre)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretti 1-2 Treviso Sud e Treviso Nord)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretto 3 Pieve di Soligo)
- AULSS 2 Marca Trevigiana (Distretto 4 Asolo)
- AULSS 3 Serenissima (Distretti 1-2 Venezia Centro Storico e Venezia Terraferma)
- AULSS 3 Serenissima (Distretti 3-4 Mirano-Dolo e Chioggia)
- AULSS 4 Veneto Orientale ● AULSS 5 Polesana (Distretto 1 Rovigo)
- AULSS 5 Polesana (Distretto 2 Adria)

- AULSS 6 Euganea (Distretti 1-2-3 Padova Bacchiglione, Piovese, Terme Colli)
- AULSS 6 Euganea (Distretto 4 Alta Padovana)
- AULSS 6 Euganea (Distretto 5 Padova Sud)
- AULSS 7 Pedemontana (Distretto 1 Bassano del Grappa)
- AULSS 7 Pedemontana (Distretto 2 Alto Vicentino)
- AULSS 8 Berica (Distretti 1-2 Est e Ovest)
- AULSS 9 Scaligera (Distretti 1-2 Verona Città e Est Veronese)
- AULSS 9 Scaligera (Distretto 3 Pianura Veronese)
- AULSS 9 Scaligera (Distretto 4 Ovest Veronese)

#### 9 RISULTATI ATTESI

##### OBIETTIVO 2

- art. 1 lett. b) del decreto - Incremento Personale del Servizio Sanitario Nazionale - Definizione di una rete territoriale integrata multiprofessionale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

##### OBIETTIVO 3

- art. 1 lett. c) del decreto

- Iniziative di formazione

- Acquisizione di competenze volte alla costruzione di interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico;

- Rafforzamento delle conoscenze e sviluppo di competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico nei professionisti coinvolti nella diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;

- Diffusione di conoscenze specifiche sulla modalità di presa in carico e gestione della PcASD con gravi comportamenti problema;

- Consolidamento di metodologie e strategie di lavoro d'équipe per la presa in carico globale e integrata della PcASD e delle famiglie orientate all'inclusione;

- Condivisione di protocolli comportamentali e farmacologici evidence based nel trattamento e nell'assistenza della PcASD;

- Approfondimento e conoscenza dei diversi strumenti di valutazione ed elaborazione dei profili di funzionamento e del Piano individualizzato per l'elaborazione del progetto di vita per le PcASD.

##### OBIETTIVO 4

- art. 1 lett. d) del decreto - Sviluppo della rete territoriale e progetti di vita - Implementazione dell'équipe di transizione e di un modello innovativo di lavoro in rete tra servizi per la formulazione del Piano individualizzato e del progetto di vita per PcASD sulla base dei costrutti del Quality of Life che integrano i diversi aspetti della vita della persona secondo una prospettiva evolutiva e aderente ai bisogni della stessa.

- Diffusione omogenea in tutta la Regione di procedure e strumenti condivisi per la elaborazione del profilo di funzionamento e del Piano individualizzato e del progetto di vita per le PcASD. Consolidamento della rete integrata sociosanitaria.

|               |
|---------------|
| <b>SANITÀ</b> |
|---------------|

**DGR 29 MARZO 2023, 331**, Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..

**Note**

Viene approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i

Accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145. La Regione del Veneto (C.F.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona \_\_\_\_\_; E L'Università degli Studi \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal Magnifico Rettore \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.– commi da 547 a 548 ter - , dispone che:
  - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
  - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
  - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere ex legge 145/2018 e s.m.i., all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
  - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale.
- Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
  - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
  - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. n. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione del Veneto e l'Ateneo "Luigi Vanvitelli" della Campania, previsto dal comma 548-bis della L. n. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della Scuola di Specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la Struttura operativa nella quale lo stesso è incardinata sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art. 43

del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle Scuole di Specializzazione per la disciplina di interesse; si conviene quanto segue: 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio di Scuola, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la Struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico stesso, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle Scuole di Specializzazione per la disciplina di interesse.

4. In tutti i casi in cui la Struttura operativa, di cui al punto 3, non sia inserita nella rete formativa della Scuola di Specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni dell'Allegato I del D.I. n. 402/2017 per un periodo non superiore ai 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della Scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata, un progetto formativo individuale da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I medici specializzandi assunti dall'azienda sanitaria o ente, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici, della struttura nominati dalla Scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle Strutture stesse.

Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla Scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla Scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Il medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica, le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico del medico è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare; - indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Resta ferma la possibilità per le Aziende le cui Strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. n. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di Aziende le cui Strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.

Letto, sottoscritto digitalmente Università degli Studi di \_\_\_\_\_  
Regione del Veneto \_\_\_\_\_

**L.R. 26 aprile 2023, n. 7**, Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. (BUR n. 58 del 28.4.23)

#### **Art. 1**

##### **Finalità.**

1. La presente legge promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi aperti al pubblico.

#### **Art. 2**

##### **Modalità attuative.**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente legge secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

3. Non appena sarà adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" la Giunta regionale provvederà ad adeguare il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale predispone un avviso a cui possono partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al quale richiedere un contributo per l'acquisto dei DAE.

5. Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti beneficiari, secondo i requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni.

6. Il contributo regionale per l'acquisto del DAE sarà comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.

#### **Art. 3**

##### **Obblighi dei soggetti beneficiari.**

1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni statali e regionali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l'installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.
2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1 del presente articolo, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza "118" e l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

#### Art. 4

Formazione e campagna di sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale disciplina, ai sensi della normativa vigente, i corsi di formazione svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego extraospedaliero dei dispositivi DAE.
2. Per sensibilizzare e promuovere la formazione, la Regione del Veneto avvalendosi della Fondazione SSP, anche con la collaborazione delle aziende ULSS, organizza giornate informative e dimostrative sull'utilizzo dei DAE.

#### Art. 5

Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

|                      |
|----------------------|
| <b>TERZO SETTORE</b> |
|----------------------|

**DGR 26 aprile 2023, n. 480**, Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore, in attuazione dell'Accordo di programma 2022-2024. Risorse annualità 2022. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 141 del 02 agosto 2022 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore. (BUR n. 59 del 28.4.23)

#### **PREMESSA**

In attuazione della Legge delega n. 106/2016, è stato emanato, nel quadro della riforma del terzo settore, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore", di seguito "Codice" o "CTS", che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. L'art. 72 del Codice prevede che il Fondo, di cui all'art. 9 della Legge n. 106/2016, sia destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che costituiscono oggetto di iniziative e progetti promossi dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV), dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e dalle Fondazioni del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

L'art. 73 del Codice individua le ulteriori risorse finanziarie a sostegno delle attività delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.

I commi 2 e 3 dell'art. 72 del CTS, in particolare, forniscono la possibilità di finanziare le iniziative e i progetti in attuazione di accordi sottoscritti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, entro la cornice degli atti di indirizzo a valenza triennale.

Con il D. M. n.141 del 2 agosto 2022, approvato a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 27 luglio 2022 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato emanato l'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l'individuazione, per l'annualità 2022, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore.

#### **IL FINANZIAMENTO**

Il citato Decreto ministeriale destina alla Regione del Veneto euro 1.986.946,00 per l'anno 2022, euro 1.692.582,00 per l'anno 2023 ed euro 1.839.764,00 per l'anno 2024, per un ammontare complessivo di risorse triennali di euro 5.519.292,00.

In data 28 settembre 2022 la Regione del Veneto ha sottoscritto l'Accordo di Programma (ADP 2022-2024), approvato con la DGR n. 1179 del 27 settembre 2022, al fine di sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazione di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore per il "triennio 2022-2024".

L'articolo 6 del citato Accordo prevede l'erogazione del contributo in tre tranches:

- la prima tranche, corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'anno 2022, pari ad euro 1.986.946,00, verrà trasferita all'atto dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione;
- la seconda tranche, corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'annualità 2023, pari ad euro 1.692.582,00, verrà erogata a seguito della trasmissione del primo report di monitoraggio annuale, attestante l'avvenuto impegno di spesa delle risorse 2022, da effettuarsi entro il 12.12.2023;
- la terza tranche verrà erogata, alternativamente:
  - nella misura corrispondente all'intero finanziamento previsto per l'annualità 2024, pari ad euro 1.839.764,00, nell'ipotesi in cui il secondo report di monitoraggio annuale, da trasmettersi entro il 12.12.2024, la Regione del Veneto attesti l'avvenuta spesa di un importo pari ad almeno il 75% del totale delle risorse trasferite con le prime due tranches;
  - nella misura dell'80% del finanziamento previsto per l'annualità 2024, pari ad euro 1.471.811,20, nell'ipotesi in cui dal secondo report di monitoraggio annuale da trasmettersi entro il 12.12.2024, la Regione del Veneto attesti l'avvenuta spesa di un importo pari ad almeno il 50% del totale delle risorse trasferite con le prime due tranches. L'eventuale saldo sarà trasferito a seguito dell'acquisizione della relazione e della rendicontazione finale da trasmettersi entro il 12.03.2027.

#### **LE RISORSE AGGIUNTIVE**

Per l'anno 2022 si registra un incremento della provvista destinata al sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale, per l'emergente disponibilità di sopravvenienze finanziarie ed in attuazione del paragrafo 3 del D.M. n. 141/2022, che per la Regione del Veneto risulta di aggiuntivi euro 271.812,00, come da Decreto Direttoriale del D.G. della Divisione III del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle Imprese n. 478 del 29 dicembre 2022 (provvedimento registrato dalla Corte dei Conti al n. 128 in data 20 gennaio 2023).

#### **GLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030**

Le attività di interesse generale, oggetto di finanziamento con il presente Avviso, mediante l'impiego delle risorse 2022 dell'ADP 2022-2024, da realizzarsi con progetti a rilevanza locale, dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati dall'"Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile" e riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento, individuate nell'atto di indirizzo ministeriale o rispondere a ulteriori obiettivi locali prioritari.

#### **LA COSTITUZIONE DI TAVOLI REGIONALI**

Con DGR n. 384 del 30 marzo 2021 è stato reso permanente il Tavolo regionale di confronto sulle tematiche del Terzo settore, già avviato nel 2007, tra la Regione del Veneto e i Centri di servizio per il volontariato del Veneto accreditati.



L'articolo 3 dell'Accordo di collaborazione, approvato con la precitata Deliberazione, prevede che il Tavolo regionale formuli proposte condivise utili alla definizione dei criteri per il sostegno economico alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore.

Al Tavolo regionale, consultato nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno in corso e al quale hanno partecipato anche il Forum del Terzo settore, quale ente maggiormente rappresentativo della realtà del Terzo settore e l'Organismo Territoriale di Controllo, di cui all'art. 65 del CTS, sono state condivise azioni sinergiche per rafforzare gli obiettivi ministeriale dell'Agenda 2030, orientandosi a specifici e nuovi bisogni dei territori.

Il Tavolo in argomento ha altresì ritenuto utile definire azioni di sussidiarietà tra le associazioni regionali più strutturate e le piccole Organizzazioni di Volontariato, con lo scopo di ridurre gli interventi frammentati, di riportare ad una programmazione territoriale mirata a rispondere a bisogni sociali eterogenei, anche emergenti, di impiegare in modo sostenibile e ri-generativo sia le risorse che le azioni di sistema e di valorizzare il volontariato quale strumento di cittadinanza attiva a promozione e supporto della crescita delle comunità e dei territori.

### **LE PROPOSTE**

In considerazione di quanto emerso al Tavolo regionale e rilevata la necessità di rinforzare il sistema articolato e plurale delle reti di collaborazione inter-istituzionali con il Terzo settore, per meglio delineare il sistema multilivello dei Servizi Sociali, in coerenza con la programmazione regionale 2023-2024, la Regione del Veneto intende, con il presente Avviso, mettere a sistema progetti volti ad intercettare e rispondere precocemente a ogni forma di fragilità, vulnerabilità e povertà e sostenere progettualità che valorizzino il lavoro di rete tra ETS, con particolare attenzione agli enti di dimensioni più ridotte, ma fortemente radicati sui territori di riferimento, al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei diversi bisogni emergenti locali.

### **GLI OBIETTIVI DELLA REGIONE**

La Regione ritiene quindi di individuare, oltre agli obiettivi generali di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche i seguenti obiettivi locali prioritari, volti a promuovere:

1. Azioni di contrasto alla povertà sanitaria per assicurare l'accesso alle cure delle persone vulnerabili che versano in difficoltà socio-economica;
2. Azioni di sostegno alle attività di recupero, raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore di persone e famiglie che non riescono ad accedere ad una alimentazione sufficiente e sicura, ad integrazione o a rinforzo delle attività della Rete degli Empori della solidarietà regionali;
3. Azioni di supporto e di potenziamento del trasporto sociale in rete, ad integrazione o a rinforzo della Rete "STACCO" ai fini di solidarietà sociale;
4. Azioni di contrasto al ritiro/isolamento sociale ed ambientale dei giovani e degli adolescenti, anche favorendo la collaborazione con le istituzioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sportivo come delle reti locali di supporto attive in ambito socio-educativo;
5. Azioni di supporto alle famiglie fragili, alle persone vulnerabili e sole con interventi inter-generazionali e inter-culturali, che promuovano l'inclusione attiva e capacitante delle persone anche valorizzando la silver-economy, le alleanze fra/delle reti e l'impiego del tempo libero dei singoli a favore della Comunità e dell'inclusione sociale;
6. Azioni di carattere sportivo a valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico a favore delle persone con disabilità per promuovere lo sport, in tutte le sue forme, come strumento di dialogo, di inclusione sociale e di contrasto alle discriminazioni.

### **LA CO-PROGETTAZIONE**

Ai fini dell'assegnazione delle risorse relative alle annualità 2023 e 2024 e ad esito del percorso di programmazione partecipata, avviata con il Tavolo Permanente, la Regione potrà valutare di ricorrere all'utilizzo dello strumento della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017.

### **I SOGGETTI INTERESSATI E LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO**

Possono partecipare all'Avviso di cui alla presente Deliberazione le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Fondazioni del Terzo settore iscritte, alla data di pubblicazione

dell'Avviso, al Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono altresì partecipare, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del Runt, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nei Registri regionali di provenienza e coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le Fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Gli enti in argomento devono avere la sede, legale o operativa, e svolgere la propria attività nel territorio della Regione del Veneto.

Le proposte progettuali dovranno prevedere chiaramente lo svolgimento di attività di interesse generale, in conformità alle previsioni statutarie, in osservanza ad obiettivi, aree e priorità individuati negli **Allegati A e B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e, laddove richiesto, in coerenza con la programmazione e la pianificazione socio-sanitaria regionale e la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Le modalità di partecipazione al presente Avviso, sia in forma singola che in partenariato, le condizioni per l'ammissibilità e la conseguente valutazione, nonché le motivazioni di esclusione, sono specificate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ciascun ente, singolo o capofila di partenariato, potrà presentare UNA sola istanza di contributo, di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredata al massimo di n. 6 Allegati, redatti e nominati come segue, a pena di esclusione:

1. **Allegato C1** Scheda progettuale (obbligatorio);
2. **Allegato C2** Piano finanziario (obbligatorio e compilato nelle parti A e B);
3. **Allegato C3** Dichiarazione di partenariato (obbligatorio in presenza di partenariato);
4. **Allegato C4** Dichiarazione di collaborazione gratuita e/o collaborazione per i sostenitori (obbligatorio in presenza di collaborazioni);
5. **Allegato C5** Comunicazione antimafia (obbligatorio);
6. **Allegato C6** Modulo delega (obbligatorio in presenza di delega).

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 maggio 2023, pena la non ammissibilità, con indicato in oggetto: "Istanza di contributo - ADP 2022" seguito dalla "denominazione dell'ente".

#### **LA DURATA**

Le attività progettuali non potranno avere una durata inferiore a sei mesi, dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2024 e i relativi costi dovranno essere rendicontati entro il 30 settembre 2024.

#### **I PROGETTI PREVISTI**

Il finanziamento sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di progetti:

A) con valenza comunale e/o sovracomunale, promossi in forma singola o in partenariato, le cui azioni pongono una forte attenzione alle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento con l'intento di ricostruire coesione sociale e rinnovare l'identità e il cui costo progettuale può variare da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un massimo di euro 39.999,00.

B) con valenza interprovinciale e/o regionale, promossi da un partenariato costituito da un ente capofila e da ulteriori minimo tre partner, in grado di attivare processi che permettano la realizzazione di soluzioni ad hoc in grado di soddisfare le istanze sociali presenti in una dimensione territoriale più ampia; il costo progettuale può variare da un minimo di euro 40.000,00 fino ad un massimo di euro 70.000,00.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale, da esplicitarsi nella Scheda progettuale.

#### **IL RUOLO DEI CEV E DEL FORUM**

I Centri di Servizio per il volontariato ed il Forum del Terzo settore possono supportare gli Enti del Terzo settore (ETS) nella fase di progettazione e agire come facilitatori autorevoli di relazione tra pubblico e privato, nel consolidamento di reti inter-operative fra ETS come nella creazione di reti inclusive che intervengono sulle problematiche individuate a livello territoriale, in stretta sinergia con gli enti locali, altri

enti pubblici, le Aziende Ulss, le scuole di ogni ordine e grado, gli organi della giustizia, senza poter beneficiare delle risorse statali.

#### **LA VALUTAZIONE**

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione delle proposte progettuali saranno eseguite da una Commissione interna, all'uopo costituita e nominata dal Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, nuove Marginalità e Inclusione sociale.

Le progettualità risultate idonee alla procedura di ammissione saranno collocate in unica graduatoria, ordinata per punteggio ottenuto in applicazione della griglia contenuta nell'**Allegato B**, e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse che ammontano a euro 2.258.758,00. Nel rispetto della quota massima di finanziamento attribuibile alle Fondazioni del Terzo settore, come stabilito dall'art. 6 dell'ADP 2022-2024, con il presente provvedimento si prevede, sulla base del numero di Fondazioni iscritte nei relativi registri (Runts e Anagrafe delle Onlus), che alle stesse vengano destinati complessivi euro 458.000,00. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

#### **LE MODALITA' DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento, che si configura come contributo a fondo perduto e non come aiuto di Stato, non potrà superare la percentuale massima dell'80% del costo complessivo del progetto; il restante 20% costituisce la quota minima di cofinanziamento riconoscibile in parte in forma indiretta (valorizzazione dell'azione svolta dai volontari) e in parte in forma diretta (che non possono essere altri finanziamenti pubblici né i proventi del 5 per mille).

Il contributo assegnato a ciascun beneficiario sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo di verifica della regolarità contributiva da parte degli enti e secondo le seguenti modalità:

1. acconto pari all'80% ad acquisizione della comunicazione della data di avvio del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (singolo o capofila), da trasmettersi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito regionale, del provvedimento di assegnazione contributo;
2. il saldo pari al 20% su presentazione – entro e non oltre il 30 settembre 2024 (ovvero 30 giorni successivi alla chiusura delle attività progettuali e di presentazione della relativa rendicontazione) di relazione tecnica finale sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, con i giustificativi ammissibili a contributo, mediante l'utilizzo della modulistica che sarà resa disponibile sul sito regionale.

#### **L'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO**

Viene determinato in complessivi euro 2.258.758,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2022-2024. RISORSE ANNUALITÀ 2022 (D.M. N. 141 DEL 02 AGOSTO 2022 E ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE).**

#### **1. OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

L'Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato all'implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è possibile scambiarsi esperienze e buone prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una logica di sviluppo includente di matrice multilivello. Ciò premesso, ai sensi del D.M. n. 141 del 02 agosto 2022, si riportano di seguito gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare proposte progettuali.

#### **OBIETTIVI AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

Porre fine ad ogni forma di povertà Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;

- c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.);
- e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità;
- f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
- g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate;
- j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
- l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un progetto personalizzato;
- m) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- n) promozione del sostegno a distanza. Promuovere un'agricoltura sostenibile

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa che partono dalla terra, dall'agricoltura che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili e vulnerabili;
- c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità;
- d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità;
- f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio;
- g) promozione dell'inclusione sociale e lavorativa dei giovani in particolari condizioni di vulnerabilità;
- h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità; i) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;
- j) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- c) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- f) sviluppo e promozione di programmi e/o attività di educazione alimentare;

g) promozione e sviluppo della cultura della salute e della prevenzione, anche con riferimento al tema degli incidenti stradali;

h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;

i) promozione dell'attività sportiva;

j) rafforzamento della prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol, in particolare tra i giovani;

k) accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;

l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti. Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;

b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;

c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva;

d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;

e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti;

f) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;

g) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;

h) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

a) sviluppo della cultura del volontariato;

b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani;

c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);

d) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienicosanitarie

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;

b) sviluppo e promozione della gestione integrata delle risorse idriche e di altre strategie per garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e igiene, anche coinvolgendo le scuole;

c) sviluppo, miglioramento e ottimizzazione delle risorse idriche e igieniche nelle comunità locali;

d) sviluppo e promozione nelle comunità locali della rilevanza socio-ambientale del risparmio idrico e della riduzione dell'inquinamento delle acque;

- e) sviluppo e rafforzamento degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi;
  - f) sviluppo e rafforzamento della partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica;
  - g) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore
- Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) promozione della legalità e della sicurezza sociale nei rapporti di lavoro;
- b) diffusione delle buone pratiche anche ai fini dell'inserimento delle aziende agricole in reti di qualità;
- c) sviluppo di percorsi di produttività ed un lavoro dignitoso per tutti
- d) istituzione e/o implementazione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
- e) accoglienza ed ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri per contrastare la nascita o il perdurare di ghetti;
- f) potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori;
- g) orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei lavoratori;
- h) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;
- i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori culturali, psicologi e personale competente;
- j) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;
- k) promuovere la cultura della responsabilità sociale e di comunità;
- l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore. Ridurre le ineguaglianze

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) promozione della legalità e della sicurezza sociale nei rapporti di lavoro;
- c) sviluppo di azioni che facilitino l'accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico e privato cittadino;
- d) affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo, apprendimento della lingua, gestione budget familiare, ecc.), gruppi auto aiuto e confronto;
- e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.);
- f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disagiate o disgregate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri;
- i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito;

j) accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;

k) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;
- b) ideazione e sviluppo di nuove modalità di interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in modo partecipato quel che manca nel quartiere e quello che può presentare una risorsa (ad esempio rigenerando spazi già esistenti o pensandone di nuovi);
- c) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- f) sviluppo e promozione dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale;
- g) sviluppo e rafforzamento del rapporto intergenerazionale per la trasmissione relazionale dei saperi;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri;
- i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- j) promozione e sviluppo dell'economia circolare;
- k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile;
- l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;
- b) promozione e accompagnamento verso acquisti a maggiore sostenibilità e responsabilità;
- c) promozione e sviluppo dell'economia circolare;
- d) promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica;
- e) supporto al corretto riutilizzo, riciclo, conferimento dei beni a fine vita;
- f) promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici del consumo sostenibile e responsabile;
- g) promozione allo scambio e riuso di beni non utilizzati (ad esempio favorendo la creazione di community e network);
- h) sensibilizzazione e promozione nei cittadini/consumatori verso comportamenti di riduzione dello spreco, riutilizzando le eccedenze alimentari per favorire l'accesso al cibo da parte delle persone in condizione di povertà e promuovendo utilizzi alternativi del cibo che andrebbe altrimenti sprecato;
- i) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;
- b) promozione di percorsi educativi e formativi sui mutamenti climatici, in particolare nelle scuole;

- c) sensibilizzazione e incentivazione della capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva;
- d) implementazione delle conoscenze sul tema dei cambiamenti climatici: cause, scenari futuri, problematiche, possibili adattamenti e soluzioni;
- e) sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane;
- f) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

## 2.LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. Attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2022-2024. RISORSE ANNUALITÀ 2022 (D.M. N. 141 DEL 02 AGOSTO 2022 E ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE).

#### 1 Riferimenti normativi e risorse finanziarie

I riferimenti normativi del presente Avviso sono:

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante al “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’Impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”,
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, in particolare l’art. 72,
- Atto di indirizzo approvato con D.M. n. 141 del 02 agosto 2022, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 27 luglio 2022 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
- Accordo di programma 2022-2024 approvato nello schema da parte della Giunta regionale con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1179 del 27 settembre 2022 e trasmesso debitamente compilato e sottoscritto in data 28 settembre 2022 dalla competente Unità Organizzativa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale n. 286 del 27 ottobre 2022 di approvazione dell’accordo di programma 2022-2024 (Corte dei Conti al n. 2868 in data 14 novembre 2022), pervenuta in data 12 dicembre 2022 e dalla quale decorrono n. 48 mesi di durata dell’Accordo triennale. Con il D. M. n.141 del 2 agosto 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2022 al n. 2171, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 27 luglio 2022 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione, per il triennio 2022- 2024, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo.

L'atto di indirizzo adottato con il D. M. n. 141/2022, prevede, agli artt. 5 e 7, la destinazione dell'importo complessivo di euro 27.000.000,00 per l'anno 2022 (di cui euro 1.986.946,00 alla Regione del Veneto), euro 23.000.000,00 per l'anno 2023 (di cui euro 1.692.582,00 alla Regione del Veneto) e euro 25.000.000,00 per l'anno 2024 (di cui euro 1.839.764,00 alla Regione del Veneto) finalizzati a finanziare le iniziative locali prevedendo testualmente che "in base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale o da fondazioni del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore".

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del Runts, le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri regionali di provenienza e coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Per l'anno 2022 si registra un incremento della provvista destinata al sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale, per l'emergente disponibilità di sopravvenienze finanziarie ed in attuazione del paragrafo 3 del D.M. n. 141/2022, che per la Regione del Veneto risulta di aggiuntivi euro 271.812,00, come da Decreto Direttoriale del D.G. della Divisione III del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle Imprese n. 478 del 29 dicembre 2022 (provvedimento registrato dalla Corte dei Conti al n. 128 in data 20 gennaio 2023).

Le progettualità risultate idonee alla procedura di ammissione saranno collocate in unica graduatoria, ordinata per punteggio ottenuto in applicazione della griglia contenuta nell'Allegato B, e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse che ammontano a euro 2.258.758,00.

Nel rispetto della quota massima di finanziamento attribuibile alle Fondazioni del Terzo settore, come stabilito dall'art. 6 dell'ADP 2022-2024, con il presente provvedimento si prevede, sulla base del numero di fondazioni iscritte nei relativi registri (Runts e Anagrafe delle Onlus), che alle stesse vengano destinati complessivi euro 458.000,00. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100. Il finanziamento sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di progetti:

A) con valenza comunale e/o sovracomunale, promossi in forma singola o in partenariato, le cui azioni pongono una forte attenzione alle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, comunale, sovracomunale o provinciale, con l'intento di ricostruire coesione sociale e rinnovare l'identità e il cui costo progettuale può variare da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un massimo di euro 39.999,00.

B) con valenza interprovinciale e/o regionale, promossi da un partenariato costituito da un ente capofila e da ulteriori minimo tre partner, in grado di attivare processi che permettano la realizzazione di soluzioni ad hoc in grado di soddisfare le istanze sociali presenti in una dimensione territoriale più ampia; il costo progettuale può variare da un minimo di euro 40.000,00 fino ad un massimo di euro 70.000,00. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 e 73 del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale, da esplicitarsi nella Scheda progettuale.

## 2 Finalità, obiettivi e aree d'intervento

Le proposte progettuali devono: - essere coerenti con le finalità statutarie e realizzarsi sul territorio regionale; - riguardare una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17, coerenti tra loro e svolte nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali, che ne regolano l'esercizio;

- individuare al massimo due obiettivi generali e per ciascun non più di due aree prioritarie di intervento definiti nel D.M. n. 141/2022 e riportati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Gli obiettivi e le aree prioritarie sopra richiamati fanno riferimento a principi, finalità e modalità/approcci di intervento trasversali, che la Regione già promuove attraverso la propria programmazione e pianificazione (quale ad esempio la pianificazione di zona - DGR n. 426/2019, n. 1252/2020, n. 1553/2021, n. 1312/2022)

e nel quadro più generale della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020 e s.m.i.).

A seguito degli orientamenti emersi al Tavolo regionale di confronto sulle tematiche del Terzo settore, di cui alla DGR n. 384/2021, la Regione del Veneto ritiene altresì di individuare i seguenti obiettivi locali prioritari volti a promuovere:

1. Azioni di contrasto alla povertà sanitaria per assicurare l'accesso alle cure delle persone vulnerabili che versano in difficoltà socio-economica;
2. Azioni di sostegno alle attività di recupero, raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore di persone e famiglie che non riescono ad accedere ad una alimentazione sufficiente e sicura, ad integrazione o a rinforzo delle attività della Rete degli Empori della solidarietà regionali;
3. Azioni di supporto e di potenziamento del trasporto sociale in rete, ad integrazione o a rinforzo della Rete "STACCO" ai fini di solidarietà sociale;
4. Azioni di contrasto al ritiro/isolamento sociale ed ambientale dei giovani e degli adolescenti, anche favorendo la collaborazione con le istituzioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sportivo come delle reti locali di supporto attive in ambito socio-educativo;
5. Azioni di supporto alla famiglie fragili, alle persone vulnerabili e sole con interventi intergenerazionali e inter-culturali, che promuovano l'inclusione attiva e capacitante delle persone anche valorizzando la silver-economy, le alleanze fra/delle reti e l'impiego del tempo libero dei singoli a favore della Comunità e dell'inclusione sociale;
6. Azioni di carattere sportivo a valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico a favore delle persone con disabilità per promuovere lo sport, in tutte le sue forme, come strumento di dialogo, di inclusione sociale e di contrasto alle discriminazioni.

### 3 Soggetti destinatari di contributo

I soggetti proponenti (singoli e capofila) e i partner devono avere la sede e svolgere la propria attività sul territorio della Regione del Veneto, sono:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) o trasigrate dai Registri regionali di settore e in attesa del consolidamento dell'iscrizione al Registro medesimo (art. 101, comma 3, del Codice);
  - Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Runts o trasigrate dai Registri di settore e in attesa del consolidamento dell'iscrizione al Registro medesimo (art. 101, comma 3, del Codice);
  - Fondazioni del Terzo settore iscritte al Runts o all'Anagrafe unica delle Onlus, presso l'Agenzia delle Entrate.
- Il requisito dell'iscrizione al Runts, o ad uno dei Registri regionali di provenienza, o all'Anagrafe delle Onlus, riguarda tutti i soggetti proponenti, ed i relativi partner progettuali, dalla data di pubblicazione dell'Avviso e per l'intero periodo di realizzazione del progetto, pena la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del finanziamento.

Per "sede" deve intendersi la sede legale o la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili (da documentarsi con apposito verbale assembleare di costituzione della sede operativa).

Ogni soggetto proponente può presentare, con UNA sola proposta progettuale, in forma singola o in partenariato, nel qual caso dovrà essere chiaramente individuato il soggetto capofila con il quale la Regione intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario.

La responsabilità del progetto rimane in capo al soggetto capofila. Ogni soggetto "Partner", può partecipare ad UNA sola proposta progettuale, mediante apposita scheda di adesione, dovrà specificare il ruolo assunto, le attività da svolgere, la quota parte di spesa da sostenere o del cofinanziamento e se destinatario di parte del contributo.

Possono essere partner anche le reti associative iscritte al Runts purché rivestano la qualifica di organizzazione di volontariato, di associazione di promozione sociale o di Fondazioni del Terzo settore. Tutte le schede di adesione di partenariato dovranno essere riunite in un unico file Pdf. In caso di finanziamento, il soggetto capofila e i partner dovranno sottoscrivere un accordo di partenariato per la realizzazione del

progetto secondo le indicazioni contenute nel presente Avviso, focalizzando la ripartizione delle attività, dei costi e/o della quota di cofinanziamento, del contributo e della tempistica, da allegare alla comunicazione di avvio attività di cui al paragrafo 13.

Tutti i soggetti del partenariato sono responsabili nei confronti del capofila di tutti gli impegni assunti. Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 62, comma 12 del Codice del Terzo settore.

#### 4 Collaborazione gratuita

Al fine di promuovere reti inclusive e favorire l'incremento della capacity building degli enti (intesa come sviluppo delle risorse umane in termini di qualificazione di competenze, investimento e rinnovamento, capacità di creare percorsi virtuosi volti ad una maggior sostenibilità del progetto, diffusione del principio della coprogettazione) è favorita la collaborazione con soggetti diversi da ODV, APS e Fondazioni Terzo settore, quali altri Enti del Terzo settore, Enti pubblici (compresi gli Enti locali, le Aziende ULSS, altri enti pubblici e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli organi della giustizia) o privati (enti senza scopo di lucro, le associazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, gli enti filantropici, le associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici e religiosi, ONG, Fondazioni e altri enti senza scopo di lucro - e gli enti profit). Tale forma di adesione, volta a supportare i soggetti proponenti al conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi progettuali, consta della sottoscrizione di apposita scheda, nella quale evidenziare il ruolo assunto e/o la parte di attività da svolgere e/o l'eventuale cofinanziamento della progettualità. I soggetti qualificati come "Collaboratori", non possono beneficiare in nessuna forma di parte del contributo assegnato all'ente capofila, (nemmeno sotto forma di rimborso spese). I sostenitori indicati si impegnano a partecipare al progetto a titolo non oneroso, con l'intento di favorirne la promozione e comunicazione su territorio coperto dalla progettualità finanziata con il presente Avviso. Tutte le richieste di collaborazione dovranno essere riunite in un unico File Pdf e includere anche l'eventuale presa visione del progetto da parte dell'Ente Locale, dell'Azienda ULSS, degli Organi della Giustizia, delle scuole di ogni ordine e grado, ecc. se interviene in materie di loro competenza.

#### 5 Ambito territoriale, durata del progetto e conclusione attività

Le progettualità dovranno riguardare lo svolgimento di attività di interesse generale sul territorio regionale, così come previsto al paragrafo 2 del presente Avviso, avere una durata non inferiore a 6 mesi e concludersi inderogabilmente entro il 31.08.2024.

#### 6 Progetti finanziabili

Il finanziamento sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di progetti:

- a) con valenza comunale e/o sovracomunale, promossi in forma singola o in partenariato, le cui azioni pongono una forte attenzione alle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, comunale, sovracomunale o provinciale, con l'intento di ricostruire coesione sociale e rinnovarne l'identità e il cui costo progettuale complessivo può variare da un minimo di euro 25.000,00 (non inferiore) fino ad un massimo di euro 39.999,00.
- b) con valenza interprovinciale e/o regionale, promossi da una rete costituita da un ente capofila e da ulteriori minimo tre partner, in grado di attivare processi che permettano la realizzazione di soluzioni ad hoc in grado di soddisfare le istanze sociali presenti in una dimensione territoriale più ampia; il costo progettuale complessivo può variare da un minimo di euro 40.000,00 fino ad un massimo di euro 70.000,00 (non superiore).

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale. Il finanziamento, che si configura come contributo a fondo perduto e non come aiuto di Stato, non potrà superare la percentuale massima dell'80% del costo complessivo del progetto; il restante 20% costituisce la quota minima di cofinanziamento riconoscibile in parte in forma indiretta o diretta.

Il cofinanziamento in forma indiretta include: la valorizzazione dell'azione svolta dai volontari e/o la valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i partner, fino ad un valore complessivo che non può superare il tetto massimo del 10% del costo del progetto.

Il cofinanziamento in forma diretta include: tutte le spese effettivamente sostenute, pertanto adeguatamente documentate, che non può essere di altri finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o regionali) né i proventi del 5 per mille.

A tale riguardo, si specifica ulteriormente che tutte le spese imputate al cofinanziamento dovranno essere effettivamente sostenute e pertanto adeguatamente documentate attraverso opportuni giustificativi che, al pari della restante documentazione contabile, dovranno essere conservati e prodotti in caso di successivi ed eventuali controlli (a mero titolo di esempio: le spese di personale portate a cofinanziamento dovranno essere documentate attraverso buste paga con l'indicazione della quota parte dello stipendio mensile imputata al progetto finanziato, lettera di incarico del dipendente, time sheet con le ore lavorate per il progetto de quo, ecc).

#### 7 Modalità e termini di presentazione delle istanze

L'istanza, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa esclusivamente, in formato pdf, con PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, pena la non ammissibilità. Oggetto della PEC: "Istanza di contributo - ADP 2022", seguito dalla denominazione del "soggetto proponente" (singolo o capofila).

Modulistica: A pena di esclusione l'istanza sottoscritta dal legale rappresentante sull'apposito Allegato C, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, consta al massimo di n. 6 Allegati, in formato PDF non zippato, redatti e nominati, come segue:

1. Allegato C1 Scheda progettuale (obbligatorio);
2. Allegato C2 Piano finanziario (obbligatorio e compilato nelle parti A e B);
3. Allegato C3 Dichiarazione di partenariato (obbligatorio in presenza di partenariato);
4. Allegato C4 Dichiarazione di collaborazione gratuita e/o collaborazione per i sostenitori (obbligatorio in presenza di collaborazioni);
5. Allegato C5 Comunicazione antimafia (obbligatorio);
6. Allegato C6 Modulo delega (obbligatorio in presenza di delega).

Tutti gli Allegati sono disponibili in formato editabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>.

L'invio è possibile anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000). L'istanza e tutti gli allegati dovranno essere inviate esclusivamente in formato pdf. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, nonché dei soggetti partner.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, l'istanza non pervenga all'indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata richiesta nel termine. 8 Spese non ammissibili, ammissibili e limiti di eleggibilità

Le spese non sono ammissibili se:

- sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione dei costi di progettazione sostenuti preventivamente alla data dell'Avviso e quelle sostenute successivamente alla data di conclusione delle attività;
- in conto capitale, ovvero se riguardano tutte quelle spese per acquisto di beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA;
- riferite a servizi di assistenza tecnica a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attinenti all'acquisto di automezzi;

- indicate genericamente nelle voci “varie” o “imprevisti”;
- riguardano costi per:
  - attività promozionali del soggetto proponente, non direttamente connessi alla proposta progettuale,
  - l’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale, non strettamente attinenti alle attività finanziate,
  - la ristrutturazione o l’acquisto di beni immobili,
  - l’acquisto di divise, vestiario ed altre attrezzature personali ad esclusivo beneficio dei soci del soggetto proponente;

- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto (es. acquisto divise, vestiario ed altri ausili personali ad esclusivo beneficio dei soci dei soggetti proponenti). Spese ammissibili e limiti percentuali I costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto. I costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto.

L’affidamento richiede apposita delega, datata e sottoscritta dalle parti (capofila ed ente esterno qualificato), che ne evidenzia la necessità, la capacità tecnica, l’attività delegata, la modalità di esecuzione, i termini di attuazione e il dettaglio della spesa; al soggetto proponente compete di norma gestire in proprio le fasi operative del progetto e pertanto le attività oggetto di delega non devono riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto.

Ciascun affidamento dev’essere dettagliato nella scheda progettuale (Allegato C1) e nel Piano Finanziario (Allegato C2); non sarà oggetto di rimodulazione del piano finanziario nonostante se ne ravvisi la necessità nelle fasi attuative delle azioni progettuali.

I costi del personale impiegato in mansioni di segreteria, coordinamento e monitoraggio non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Le spese indirette (generalmente di funzionamento, quali utenze, affitti, pulizie locali, riscaldamento, telefono, ecc.) non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile e autocertificabili in fase di rendicontazione. Le spese per l’acquisto di beni e attrezzature non potranno eccedere il 20% del costo complessivo del progetto. Il costo individuale non deve superare euro 516,46, comprensivo di IVA.

Le spese per l’acquisto di beni e attrezzature per un valore superiore a euro 516,46, sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili a quelli utilizzati nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988. Esempio di calcolo: acquisto di n. 15 computer per una spesa complessiva di € 7.500,00; la cifra da inserire nel Piano finanziario è così calcolata:  $€ 7.500,00 \times 17,4\% = 1.305,00$ .

Le spese per servizi accessori devono riferirsi a servizi meramente esecutivi e strumentali al progetto, quali ad esempio, pulizia, lavanderia, traduzione, ecc. In caso di convegni, seminari ed eventi di presentazione delle azioni progettuali, è riconosciuta una spesa per buffet o comunque per un pasto non superiore a euro 20 a persona IVA inclusa, a fronte di documentata registrazione dei partecipanti. I limiti percentuali individuati nel presente paragrafo non potranno essere superati, pena il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti. Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

L’I.V.A. costituisce costo ammissibile se realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore.

#### Attività dei Volontari

L’attività prestata dai volontari impiegati nella realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo; l’associazione potrà esclusivamente rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata (come ad esempio vitto, viaggio, trasporto, alloggio, ecc.). Sono in ogni caso esclusi rimborsi forfettari ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D. Lgs. 117/17.

L’associazione potrà auto-certificare le ore di volontariato svolte per la realizzazione del progetto imputabili nella quota di cofinanziamento.

Per l'attività espletata dai volontari, il soggetto proponente (singolo o capofila) potrà valorizzare la stima figurativa del corrispondente costo reale, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto (in considerazione delle altre voci di spesa che possono essere imputate alla quota di cofinanziamento, di cui al paragrafo 6). Il costo orario da utilizzare per la valorizzazione dell'impegno volontario, per qualsiasi ruolo svolto nelle attività progettuali, è stimato per un valore massimo di euro 20,00.

I volontari nelle azioni progettuali dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità verso terzi (art. 18 D.Lgs. 117/17).

Le spese chilometriche sostenute e documentate dai volontari per l'utilizzo di mezzi propri, sia nell'ambito della progettualità che per lo spostamento da casa propria alla sede dell'associazione, sono rimborsabili per un valore compreso tra Euro 0,26 Euro/km e 0,31 euro/km, cui si aggiungono le altre spese certificate e documentate (come da DGR n.1311 del 28.09.2021 e s.m.i.).

#### Risorse umane

Le spese riguardanti le risorse umane indicate al punto 6 della Scheda progettuale, il personale qualificato fornito mediante "Affidamento di Specifiche Attività a Persone Giuridiche Terze" della medesima scheda, di cui al paragrafo 8 del presente Avviso e la valorizzazione dell'attività svolta dai volontari (nei limiti di cui al paragrafo 6 del presente Avviso) non possono superare il 70% del costo complessivo del progetto.

Per il personale che fornisce prestazioni lavorative nell'attività finanziata con il presente Avviso è necessario, in sede di rendicontazione, allegare: Se dipendente: il costo orario lordo certificato dal legale rappresentante, nota di conferimento di incarico (con l'indicazione delle ore dedicate al progetto), controfirmato dal dipendente, il rendiconto delle ore lavorate, cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, copia del modello F24 quietanzato.

Se non dipendente (lavoro autonomo professionale o non professionale): lettera di incarico/contratto (con indicati la durata della prestazione di lavoro, il contenuto, il corrispettivo, la modalità di pagamento...) e fattura quietanzata con indicazione del compenso erogato per lavoro autonomo professionale o per lavoro autonomo occasionale, quietanza e documentazione fiscalmente valida secondo la normativa vigente (notula, ecc.).

Per quanto non espressamente indicato in merito all'ammissibilità delle spese, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02 febbraio 2009.

#### 9 Documentazione contabile

Il documento di pagamento ammissibile dovrà essere dimostrato attraverso documenti contabili quali bonifici bancari con numero di CRO, R.I.B-A. ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento tracciabile. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i pagamenti devono essere quietanzati. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività progettuali oggetto di finanziamento. Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.

#### 10 Conservazione documentazione di spesa

La documentazione di spesa dovrà essere conservata dai beneficiari nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'attività di controllo.

Ogni titolo di spesa dovrà riportare l'indicazione del progetto di riferimento e dell'imputazione parziale o totale dell'importo al progetto.

#### 11 Cause di inammissibilità

Le proposte progettuali non saranno ritenute ammissibili e di conseguenza non valutabili se:

- a) i soggetti proponenti non sono iscritti al RUNTS o ad uno dei Registri di settore ai sensi dell'art. 101, co. 3 del Codice del Terzo settore (per le Odv e le Aps, ad uno dei Registri regionali di provenienza e, per le Fondazioni del Terzo settore, all'Anagrafe delle Onlus) o che presentano più istanze di contributo;
- b) riferite ad attività e azioni promosse dalla Rete degli Empori della solidarietà regionali o dalla Rete STACCO, già oggetto di finanziamento con i contributi regionali;

- c) non sono individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le attività di interesse generale (Allegato A – paragrafo 2 del presente Avviso);
- d) le attività di interesse generale oggetto di finanziamento non sono svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e/o non coerenti con le disposizioni statutarie;
- e) le attività proposte sono la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti e non costituiscono consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale;
- f) pervenute fuori termine;
- g) prive della formale delega di "Affidamento di Specifiche Attività a Persone Giuridiche Terze", qualora prevista, così come specificato nella scheda progettuale;
- h) redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, incomplete o non rispondenti alle indicazioni contenute nel presente Avviso: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la previsione di un raggio d'azione al di fuori del territorio regionale, una quota di cofinanziamento al di sotto del minimo richiesto, un partenariato inferiore al minimo richiesto, ecc.); i) il costo complessivo del progetto si riferisce interamente o quasi ad una spesa ritenuta non ammissibile ai sensi del paragrafo 8 del presente Avviso.

## 12 Ammissibilità e Criteri di valutazione

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione interna, all'uopo costituita e nominata, con apposito provvedimento, dal Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, nuove Marginalità e Inclusione sociale.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti, da riscontrarsi nei termini stabiliti, causa la non ammissibilità della domanda. I progetti che supereranno la verifica di ammissibilità, saranno valutati secondo i criteri indicati nella griglia sotto riportata. Le progettualità risultate idonee alla procedura di ammissione saranno collocate in unica graduatoria, ordinata per punteggio, in ordine decrescente, ottenuto in applicazione della griglia contenuta nell'Allegato B, e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse che ammontano a euro 2.258.758,00.

Nel rispetto della quota massima di finanziamento attribuibile alle Fondazioni del Terzo settore, come stabilito dall'art. 6 dell'ADP 2022-2024, con il presente provvedimento si prevede, sulla base del numero di fondazioni iscritte nei relativi registri (Runts e Anagrafe delle Onlus), che alle stesse vengano destinati complessivi euro 458.000,00.

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100 fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nel caso le risorse disponibili consentano un finanziamento solo parziale dei progetti, si provvederà alla richiesta di una rimodulazione degli stessi, in funzione delle risorse assegnate. A parità di punteggio prevarrà il progetto che avrà conseguito una valutazione più alta per il criterio di cui al punto 7 della griglia (per le proposte di Attività B) e al punto 8 della griglia (per le proposte di attività A), nel caso di ulteriore parità, per il criterio di cui al punto 9.

Criteri Indicatori Punteggio massimo 1 Congruità, coerenza, completezza e rispondenza del progetto a obiettivi generali, aree prioritarie di intervento, finalità statutarie e attività di interesse generale (riscontrabili dalla scheda progettuale ai punti 3, 8 e 15) - Analisi del contesto - Rilevazione dei bisogni - Coerenza con obiettivi e aree - Fasi di attuazione del progetto - Risultati attesi (piano degli indicatori descritto in modo chiaro sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) - Valorizzazione di strumenti di monitoraggio degli interventi personalizzati e dell'impatto delle azioni anche in termini di ricerca e supporto tecnologico. Sufficiente chiarezza espositiva e congruità = 10 Buona chiarezza espositiva e congruità = fino a 20 Ottima chiarezza espositiva e congruità = fino a 30 Max 30 2 Sviluppo di azioni progettuali finalizzate alla realizzazione di obiettivi locali prioritari, individuati al paragrafo 2 del presente Avviso no = 0 punti si = n.1 obiettivo = 8 punti più obiettivi = 13 punti Max 13 3 Esperienza pregressa e specifica del soggetto proponente (singolo o capofila) nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione Nessuna esperienza = 0 Esperienza pregressa = 2 Esperienza pregressa e personale qualificato = 5 Max 5 4 Numero di Comuni nei quali verranno svolte fisicamente le attività progettuali



Progetti a valenza comunale-sovracomunale: n. 1 Comune = 3 oltre n. 2 Comuni = 5 Progetti a valenza interprovinciale-regionale: Oltre 5 Comuni stessa provincia = 3 Max 5 Oltre 5 Comuni province diverse = 5 5 Raccordo con la pianificazione regionale (quale ad esempio i Piani di Zona - DGR n. 426/2019 e n. 1252/2020, n. 1553/2021 e n. 1312/2022) o la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020 e s.m.i.) Presenza di elementi utili a comprovare il raccordo, rinvenibili nella scheda progettuale: no = 0 si = 2 Max 2 6 Presenza di collaborazioni gratuite dei soggetti coinvolti, (profit, no profit, pubblici): - enti locali, aziende sanitarie, altri enti pubblici - organi della Giustizia; - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; - enti privati senza scopo di lucro appartenenti o non appartenenti al Terzo settore, escluse le Odv, le Aps e le Fondazioni del terzo settore; - Centri di servizio per il volontariato; - enti profit. Presenza di collaborazione: assente = 0 punti presente = 5 punti presente e diversificata = 7 Max 7 7 Articolazione del partenariato Progetti a valenza comunale-sovracomunale: Per ogni partner = fino ad un max di 5 punti (un punto per partner) Progetti a valenza interprovinciale-regionale: per ogni partner (oltre al capofila e ulteriori minimo tre) = fino ad un max di 5 punti ( un punto per partner) Max 5 8 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari nella realizzazione del progetto Rapporto tra il numero e il ruolo dei volontari impiegati in ogni azione e il personale retribuito: 0 - 20% = 3 21% - 40 = 6 41% - 60% = 9 61% - 80% = 12 81% -100 % = 15 Max 15 9 Cofinanziamento 1 punto per ogni punto percentuale superiore al minimo richiesto (20%) per un massimo di 5 Max 5 10 Correttezza Piano finanziario (Tabella A+B) Coerenza attività, azioni e costi preventivati (gestione accentrata o condivisa tra i partner, coerente con i compiti assegnati ai partner, sostenibilità del progetto nel tempo) Il piano finanziario indica solo le macro voci = 0 Il piano finanziario indica parzialmente il dettaglio delle voci di costo = fino a 5 Il piano finanziario indica le voci di costo a livello di singola azione consentendo di verificare la coerenza con le attività descritte = fino a 10 Max 10 11 Sostenibilità futura delle azioni progettuali (punto 12 della scheda progettuale): specificare le azioni integrate e di sistema che perdurano nel tempo, a prescindere dal finanziamento, al fine di rinforzare le politiche attive di welfare, mediante la sinergia e la complementarietà delle diverse fonti di finanziamento, massimizzando l'efficacia degli interventi Elementi insufficienti per verificare la prosecuzione dell'esperienza nel tempo = 0 Elementi sufficienti per verificare che la realizzazione dell'esperienza è in grado di generare saperi che rimarranno nel tempo = fino a 2 Elementi più che sufficienti utili a generare saperi, opere e/o servizi che rimarranno nel tempo = fino a 3 Max 3 Totale 100 13 Avvio del progetto e documentazione da allegare Le associazioni che a seguito di specifico provvedimento sono risultate beneficiarie di contributo dovranno trasmettere, tramite PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, la documentazione di Avvio Attività acclusa nello stesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento:

- Comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>;

- Accordo di partenariato sottoscritto tra le parti contenenti le specifiche di cui al paragrafo 3; - Eventuale rimodulazione del progetto e del relativo piano finanziario, in caso di contributo ridotto per esaurimento delle disponibilità della graduatoria;

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

#### 14 Variazione Progetto e Rimodulazione Piano finanziario

Su richiesta motivata del soggetto proponente potranno essere autorizzate in corso d'opera eventuali modifiche delle attività descritte nella scheda progettuale a condizione che non alterino le finalità del progetto approvato. Relativamente al piano finanziario sono ammesse piccole variazioni all'interno della singola voce di spesa, fermo restando l'importo complessivo del progetto e la richiesta di rimodulazione preventiva da presentare a cura del soggetto proponente, nel rispetto dei limiti percentuali previsti al paragrafo 8 e della quota di cofinanziamento. Sarà ammessa UNA sola istanza di rimodulazione che non deve compromettere la valutazione della proposta progettuale a cura della competente Commissione tecnica.

15 Modalità di erogazione del contributo e Rendicontazione Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili se:

- debitamente documentate ed effettivamente sostenute, sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti;
- strettamente connesse alle azioni del progetto e coerenti con le voci di costo indicati nel piano finanziario;
- effettivamente sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle attività progettuali;
- giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi;
- riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione del medesimo in coerenza con il cronoprogramma.

Il finanziamento regionale sarà erogato, su presentazione dell'apposita modulistica (Comunicazione avvio e Rendicontazione) scaricabile dal sito <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti> con le seguenti modalità:

- acconto pari all'80% ad acquisizione della comunicazione della data di avvio del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (singolo o capofila), da trasmettersi entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito regionale, del provvedimento di assegnazione contributo;
- il saldo pari al 20% su presentazione – entro e non oltre il 30 settembre 2024 (ovvero 30 giorni successivi alla chiusura delle attività progettuali) di relazione tecnica finale sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, mediante l'utilizzo della modulistica che sarà resa disponibile sul sito regionale al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>.

In caso di partenariato la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta e trasmessa dal soggetto capofila. Qualora l'importo delle spese rendicontate dovesse essere inferiore al costo totale del progetto ammesso a finanziamento (inclusa la quota di co-finanziamento), la somma da erogare a saldo sarà ridotta in proporzione o tramite rivalsa sull'acconto già erogato. 16 Monitoraggio intermedio I progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio intermedio da effettuarsi entro il 15/04/2024. Gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche della documentazione attestante le spese sostenute, nelle modalità e secondo la modulistica scaricabile dal sito regionale <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>.

#### 17 Pubblicazione graduatoria

Il provvedimento di approvazione della graduatoria, adottato dal il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, nuove Marginalità e Inclusione sociale, sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Direzione Servizi Sociali al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

#### 18 Trasparenza, Pubblicità, Privacy, Utilizzo Loghi

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto alla pagina bandi e finanziamenti al seguente link <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index> e sul Bollettino Ufficiale Regione del Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti>.

Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i soggetti proponenti di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso "è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". L'utilizzo dei loghi ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Veneto è soggetto ad autorizzazione rilasciata su richiesta del beneficiario da inviare a:

- [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it), per il logo regionale,
- [progettiterzosettore@regione.veneto.it](mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it), per il logo ministeriale.

Il soggetto proponente (singolo o capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa progettuale, comprensivo del piano economico.

In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili. 19 Revoca del finanziamento La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il beneficiario (inteso come soggetto attuatore singolo o l'insieme dei soggetti costituenti il partenariato):

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso o per l'esecuzione delle attività di progetto;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- interrompa, modifichi o non completi l'esecuzione e la realizzazione del progetto finanziato dall'Amministrazione;
- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- non rispetti le regole di pubblicità;
- apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento;
- non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente Avviso o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

#### 20 Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possono vantare diritti nei confronti della Regione Veneto.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 21 Informazioni Eventuali richieste quesiti e/o richieste dovranno essere inviati esclusivamente a [progettiterzosettore@regione.veneto.it](mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it)

L'Ufficio Terzo Settore pubblicherà ed aggiornerà regolarmente le FAQ relative all'Avviso consultabili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti> Informazioni e Contatti: Ufficio Terzo Settore: Tel. 041/2791341- 1503 - 1446 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso. EMAIL [progettiterzosettore@regione.veneto.it](mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it) PEC: [servizi.sociali@pec.regione.veneto.it](mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it).

#### 22 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per l'adozione del presente Avviso è il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, nuove Marginalità e Inclusione sociale. ALLEGATO B DGR n. 480 del 26 aprile 2023 pag. 13 di 14 Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

### TUTELA DEI DIRITTI

**DGR 7 aprile 2023, n. 400**, Programmazione interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne anno 2023. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2022 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2022". (BUR n. 53 del 14.4.23)

Note

Viene approvata sia la programmazione regionale annuale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, individuando le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per € 1.000.000,00 e ai fondi statali di cui al DPCM 22 settembre 2022 per € 2.908.168,00, per l'importo complessivo di € 3.908.168,00, di cui all'Allegato A "Sintesi proposta programmazione risorse regionali e fondi statali", sia la disciplina per gli sportelli dei centri antiviolenza.

#### Disciplina sportelli di centri antiviolenza

##### 1. Definizione

Lo sportello è un punto di accesso periferico, di ascolto e informativo, strettamente collegato e connesso ad un centro antiviolenza esistente ed operante iscritto negli elenchi regionali. Parimenti al centro antiviolenza, accoglie senza alcuna distinzione le donne, e gli eventuali figli/e minori, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Lo sportello deve essere promosso e gestito dal medesimo ente promotore e gestore del centro antiviolenza principale questo al fine di garantire uniformità, collegamento e continuità della presa in carico e dei servizi offerti a favore delle donne che vi si rivolgono.

##### 2. Requisiti strutturali e organizzativi

La struttura individuata come sede dello sportello deve possedere i requisiti di abitabilità, salute e sicurezza, già previsti per il centro antiviolenza principale, e deve essere articolata in locali idonei a garantire il servizio richiesto.

È prevista la possibilità di svolgimento del servizio in locali adibiti non prioritariamente allo sportello, ma deve essere assicurato un uso esclusivo nei giorni e negli orari di attività dello stesso. Lo sportello deve garantire almeno 2 ore di apertura settimanale ad accesso libero, ossia senza previo appuntamento, per l'attività di accoglienza delle donne.

Lo sportello può non prevedere una linea telefonica dedicata, ma deve essere comunque garantito un costante e diretto contatto con il centro antiviolenza principale. In ogni caso devono risultare chiari all'utenza le modalità e i recapiti per contattare lo sportello, direttamente o per il tramite del centro principale. Rimane a carico del centro antiviolenza principale l'obbligo di garantire un'apertura in presenza di almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o on-line) tutti i giorni, compresi i giorni festivi, un numero di telefono dedicato attivo h24, l'adesione al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, nonché l'ingresso nella mappatura del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'iscrizione negli appositi elenchi regionali. Lo sportello dovrà essere inserito nella Carta dei servizi, individuando chiaramente i giorni e gli orari di apertura al pubblico, nonché la sede di svolgimento delle attività.

Devono altresì essere specificati quali servizi possono essere erogati dallo sportello e le modalità di invio della donna al centro antiviolenza principale.

È fatto divieto, anche per lo sportello, l'accesso al locale agli uomini autori della violenza e del maltrattamento.

##### 3. Operatrici

Lo sportello deve avvalersi di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato sulla tematica della violenza contro le donne. Lo sportello deve assicurare la presenza della sola operatrice dedita all'accoglienza della donna, all'ascolto e alla valutazione della sua richiesta di informazioni e aiuto. L'operatrice dello sportello si configura come personale del centro antiviolenza principale che presta la sua attività in determinati giorni e orari presso la sede periferica e di conseguenza deve rispettare il tipo e le ore di formazione richieste dall'Intesa del 14 settembre 2022. Al personale dello sportello è fatto divieto di applicare tecniche di mediazione familiare.

Spetta al centro antiviolenza principale l'onere, anche economico, di garantire la formazione iniziale e continua del personale che opera presso lo sportello.

##### 4. Servizi minimi garantiti

Lo sportello svolge un'attività di punto informativo e di primo ascolto per individuare i bisogni della donna, fare una valutazione del caso e fornire le prime indicazioni utili. Lo sportello non ha l'obbligo di garantire tutti i servizi individuati dall'Intesa del 14 settembre 2022 che rimangono in capo al centro antiviolenza principale. L'operatrice dello sportello ha l'onere di raccordarsi con la sede centrale, presentare e discutere il caso e insieme alla donna individuare un percorso di uscita dalla violenza.

La successiva ed eventuale presa in carico della donna e la conseguente attivazione dei diversi servizi offerti alla donna (supporto psicologico, legale, orientamento sociale) risulterà in capo al centro antiviolenza principale, anche con riferimento ai costi.

La donna presa in carico dal centro antiviolenza principale ha la possibilità, anche per particolari ragioni legate a sue specifiche esigenze, di farsi seguire presso la sede dello sportello. In questo caso il centro antiviolenza principale dovrà garantire, compatibilmente con gli spazi a disposizione e nella disponibilità dei giorni e degli orari, lo svolgimento delle diverse azioni presso la sede periferica.

#### 5. Percorso di accompagnamento

Il percorso di accompagnamento, così come previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022, è definito insieme alla donna nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

La donna che decide di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza viene presa in carico dal centro antiviolenza principale e l'operatrice dello sportello, che ha incontrato per prima la donna e con la quale ha stabilito un rapporto di fiducia ed empatia, diviene il punto d'unione e di contatto tra la donna, il centro antiviolenza e gli altri soggetti e servizi, pubblici e privati della rete antiviolenza, che a vario titolo collaborano con il centro antiviolenza per la messa in protezione e il sostegno della donna.

#### 6. Rapporti con il centro antiviolenza principale e con gli altri soggetti della rete

Lo sportello si configura come un'articolazione del centro antiviolenza principale strettamente connesso e collegato a quest'ultimo al quale spetta l'onere di garantire la funzionalità organizzativa ed operativa del punto di accesso periferico.

Deve essere garantito e agevolato lo scambio di comunicazioni e informazioni tra lo sportello e il centro antiviolenza principale al fine di assicurare una continuità e una uniformità di tutte le situazioni prese in carico, indipendentemente dal fatto che queste avvengano, in prima istanza, da parte dello sportello. Il centro antiviolenza principale deve garantire la corretta informazione e diffusione della sua articolazione in sportelli sul territorio. In ogni materiale prodotto volto alla conoscenza e alla pubblicizzazione del servizio, anche tramite l'uso dei social media, deve essere chiaramente individuata ed identificata la sede dello sportello, i giorni e gli orari di apertura nonché il servizio offerto.

Il centro antiviolenza deve garantire, altresì, l'organizzazione di specifici eventi nel territorio sede dello sportello, sostenendo i relativi costi, al fine di pubblicizzare il servizio e di sensibilizzare ed educare sul tema della violenza. Qualunque iniziativa promossa dal centro antiviolenza principale deve essere adeguatamente comunicata e pubblicizzata anche nel territorio sede dello sportello al fine di rendere gli sportelli importanti strumenti non solo di aggancio delle donne, ma anche di sensibilizzazione dei territori al fine di favorire l'emersione del problema.

Il centro antiviolenza principale partecipa alle reti territoriali interistituzionali regolate da appositi protocolli o accordi al fine di assicurare una presa in carico della situazione che si allarghi non solo al centro antiviolenza e allo sportello ma anche a tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici presenti e operanti nel territorio al fine di mettere in campo quante più risorse economiche umane e strumentali possibili. Non è previsto per uno sportello cambiare tipologia e divenire e operare come un nuovo centro antiviolenza, anche se promosso e gestito dal medesimo soggetto.

#### 7. Risorse finanziarie

È onere del centro antiviolenza garantire la sostenibilità, anche economica, dello sportello individuando tra le risorse di cui dispone quelle necessarie ad assicurare l'operatività della sede periferica.

#### 8. Iscrizione elenchi regionali

La rispondenza al presente documento da parte degli sportelli permetterà la loro iscrizione negli elenchi approvati dalla Giunta regionale e l'accesso ad eventuali finanziamenti, a valere sulle risorse

regionali e statali destinate al sostegno e alle attività dei centri antiviolenza e relativi sportelli, secondo quanto stabilito con DGR n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .